



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Mercoledì, 01 giugno 2016

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Mercoledì, 01 giugno 2016

ASMEL

| | |
|--|---|
| 22/02/2016 ASMEL Servizi Informativi | 1 |
| 22/02/2016 ASMEL Sportello Anticorruzione | 2 |
| 18/05/2016 LETTERA ASMEL Asmel risponde ad Anci: Accorpate tutti i Comuni, non solo i piccoli | 3 |
| 31/05/2016 Seminari ASMEL Seminari su Nuovo Codice degli appalti in Campania, Sicilia, Piemonte,... | 5 |

Governo locale, associazionismo e aree metropolitane

| | | |
|---|------------------|---|
| 01/06/2016 Italia Oggi Pagina 40 Giudice di pace, ripristinati 51 uffici soppressi | GABRIELE VENTURA | 6 |
| 01/06/2016 Il Sole 24 Ore Pagina 21 Piano periferie, oggi il bando | MASSIMO FRONTERA | 7 |

Pubblico impiego

| | | |
|--|-------------|---|
| 01/06/2016 Il Fatto Quotidiano Pagina 10 "In Germania non è più reato pubblicare documenti segreti" | MARCO LILLO | 9 |
|--|-------------|---|

Appalti territorio e ambiente

| | | |
|--|------------------|----|
| 01/06/2016 Italia Oggi Pagina 40 Anticorruzione in versione light | SIMONA D'ALESSIO | 10 |
| 01/06/2016 Italia Oggi Pagina 42 Tassare secondo il reddito | MICHELE VIGNE | 11 |

Tributi, bilanci e finanza locale

| | | |
|---|--------------------------------------|----|
| 01/06/2016 Il Sole 24 Ore Pagina 15 Per una Costituzione economica digitale | CARLO ALBERTO CARNEVALE MAFFÈ | 12 |
| 01/06/2016 Il Sole 24 Ore Pagina 2 In «salvo» l'abitazione principale Pagano seconde case e... | GIUSEPPE DEBENEDETTO | 14 |
| 01/06/2016 Il Sole 24 Ore Pagina 3 OBBLIGHI IMU E TASI A CONFRONTO | | 16 |
| 01/06/2016 Il Sole 24 Ore Pagina 3 Immobili, resta il labirinto delle tasse | GIANNI TROVATI | 17 |
| 01/06/2016 Il Sole 24 Ore Pagina 4 Immobili storici, imponibile al 50% | | 19 |
| 01/06/2016 Il Sole 24 Ore Pagina 4 L' aliquota si applica sulla rendita «rivalutata» | PAGINA A CURA DIPASQUALE MIRTO | 21 |
| 01/06/2016 Il Sole 24 Ore Pagina 5 Crescita più alta per l' avanguardia delle imprese che innovano | | 23 |
| 01/06/2016 Il Sole 24 Ore Pagina 5 Residenza anagrafica e dimora abituale senza Imu-Tasi | PAGINA A CURA DIGIUSEPPE DEBENEDETTO | 25 |
| 01/06/2016 Il Sole 24 Ore Pagina 5 Ex casa coniugale «liberata» dal fisco | | 27 |
| 01/06/2016 Il Sole 24 Ore Pagina 6 Base imponibile dimezzata se la casa è in uso gratuito ai figli | PAGINA A CURA DIMAURIZIO BONAZZI | 29 |
| 01/06/2016 Il Sole 24 Ore Pagina 6 Con canone concordato sconto del 25% | | 31 |
| 01/06/2016 Il Sole 24 Ore Pagina 7 Sconto di 200 euro per le case Iaccp | | 33 |
| 01/06/2016 Il Sole 24 Ore Pagina 7 Per gli iscritti all' Aire esente una sola unità immobiliare | PAGINA A CURA DILUIGI LOVECCHIO | 35 |
| 01/06/2016 Il Sole 24 Ore Pagina 8 Beni in leasing, Imu e Tasi in capo all' utilizzatore | PAGINA A CURA DIPASQUALE MIRTO | 37 |
| 01/06/2016 Il Sole 24 Ore Pagina 9 Multiproprietà con le regole della vecchia Ici | | 39 |
| 01/06/2016 Il Sole 24 Ore Pagina 9 Per la Tasi vige la responsabilità solidale | | 40 |
| 01/06/2016 Il Sole 24 Ore Pagina 9 L' obbligo di pagamento scatta quando l' erede accetta il bene | PAGINA A CURA DILUIGI LOVECCHIO | 41 |
| 01/06/2016 Il Sole 24 Ore Pagina 10 Doppio tributo per le aree fabbricabili | | 43 |
| 01/06/2016 Il Sole 24 Ore Pagina 10 Torna l' esenzione Imu per i Comuni montani | | 45 |
| 01/06/2016 Il Sole 24 Ore Pagina 11 Fino al 2,5 per mille per i beni merce | | 47 |
| 01/06/2016 Il Sole 24 Ore Pagina 11 Immobili strumentali rurali con Tasi fino all' 1 per mille | | 49 |

| | | |
|--|---|----|
| 01/06/2016 Il Sole 24 Ore Pagina 12 | PAGINA A CURA DILUCA DE STEFANI | 51 |
| Niente Tasi per l' inquilino che prende la residenza | | |
| 01/06/2016 Il Sole 24 Ore Pagina 13 | LUCA DE STEFANI | 53 |
| L' esonero si estende anche alle pertinenze | | |
| 01/06/2016 Il Sole 24 Ore Pagina 13 | MAURIZIO BONAZZI | 54 |
| Modello Imu valido anche per la Tasi | | |
| 01/06/2016 Il Sole 24 Ore Pagina 14 | | 56 |
| I PERDONI PER GLI OMESSI O TARDIVI VERSAMENTI | | |
| 01/06/2016 Il Sole 24 Ore Pagina 14 | | 57 |
| Tollerabili le differenze lievi | | |
| 01/06/2016 Il Sole 24 Ore Pagina 14 | PAGINA A CURA DISALVINA MORINATONINO MORINA | 59 |
| Ravvedimenti in soccorso di chi «salta» o paga in ritardo | | |
| 01/06/2016 Il Sole 24 Ore Pagina 15 | PAGINA A CURA DIMAURIZIO BONAZZI | 61 |
| I Comuni hanno cinque anni per contestare le irregolarità | | |
| 01/06/2016 Italia Oggi Pagina 38 | SERGIO TROVATO | 63 |
| Imu-Tasi, è tempo di acconti | | |
| 01/06/2016 Italia Oggi Pagina 42 | | 65 |
| Meno fisco sugli immobili | | |
| 01/06/2016 Italia Oggi Pagina 5 | DANIELE CAPEZZONE | 66 |
| Si rischiano ulteriori manganellate fiscali sulle case | | |
| 01/06/2016 Italia Oggi Pagina 41 | | 68 |
| Trasparenza, strategia vincente | | |
| 01/06/2016 Italia Oggi Pagina 42 | MICHELE VIGNE | 70 |
| Cedolare secca ok | | |
| 01/06/2016 Italia Oggi Pagina 37 | DEBORA ALBERICI | 71 |
| Si all' Irap associata | | |

Sviluppo locale, fondi europei e attività produttive

| | | |
|---|-------------------------|----|
| 01/06/2016 Il Sole 24 Ore Pagina 5 | GIORGIO BARBA NAVARETTI | 72 |
| Far crescere le imprese | | |

Servizi sociali, cultura, scuola

| | | |
|--|------------------|----|
| 01/06/2016 Italia Oggi Pagina 2 | MARCO BERTONCINI | 74 |
| Immigrazione, l' ordine è quello di minimizzare | | |
| 01/06/2016 Il Sole 24 Ore Pagina 24 | VITTORIO DA ROLD | 75 |
| Sui migranti botta e risposta Bruxelles-Italia | | |

Economia e politica

| | | |
|---|-------------------|----|
| 01/06/2016 Il Sole 24 Ore Pagina 24 | | 77 |
| Consensi Cdu-Spd sotto il 50% per la prima volta | | |
| 01/06/2016 Italia Oggi Pagina 31 | MAICOL MERCURIALI | 78 |
| Caporalato, subito la legge | | |
| 01/06/2016 Il Sole 24 Ore Pagina 19 | ROBERTO IOTTI | 80 |
| Nuove risorse per l' agroalimentare | | |
| 01/06/2016 Italia Oggi Pagina 9 | CARLO VALENTINI | 82 |
| Merola: no al Jobs Act di Renzi | | |
| 01/06/2016 Il Sole 24 Ore Pagina 5 | ALESSANDRO ARONA | 84 |
| Costruzioni, settore strategico | | |

Liguria

| | | |
|--|--|----|
| 01/06/2016 La Repubblica (ed. Genova) Pagina 6 | | 86 |
| Trasporto pubblico L' agenzia regionale chiude e si fa in quattro | | |

Lombardia

| | | |
|--|-----------------|----|
| 01/06/2016 La Provincia di Como Pagina 18 | BENEDETTA MAGNI | 88 |
| Como e Lecco si ritrovano dopo 24 anni Primo accordo per la futura... | | |

Veneto

| | | |
|--|------------------------------|----|
| 01/06/2016 Il Fatto Quotidiano Pagina 16 | GIANLUCA ROSELLI | 90 |
| La Serenissima concessione: il regalo dell' Anas ai gestori | | |
| 01/06/2016 La Nuova di Venezia e Mestre Pagina 18 | DOMENICO CUTTAIA, CARLO MION | 92 |
| Migranti nei capannoni, no dei sindaci | | |
| 01/06/2016 Il Mattino di Padova Pagina 2 | MATTEO MARIAN | 94 |
| Padova metropolitana ecco la soluzione anti crisi | | |

Friuli-Venezia Giulia

| | | |
|---|---------------|----|
| 01/06/2016 Il Gazzettino (ed. Udine) Pagina 11 | | 96 |
| Contratto stoppato dall' Istat | | |
| 01/06/2016 Il Piccolo Pagina 8 | MARCO BALLICO | 98 |
| Parte il numero unico per le emergenze | | |

Campania

Consiglio metropolitano alla prova delle finanze, nuovo tentativo di... 100

Sicilia

Aeroporti ai privati un affare a nove zeri Il risiko di Crocetta tra... 101

Camere di commercio, il risiko delle nomine In ballo il controllo degli... 103


Sardegna

Pubblicato lo statuto della città metropolitana 105

Nasce l' oasi regionale delle zone umide 106


Servizi Informativi

Servizi Gratuiti di informazione per individuare, nel flusso incessante delle novità legislative e procedurali, solo ciò che è importante e significativo per gli enti locali. RASSEGNA STAMPA Quotidiana è la finestra aperta sull'informazione dedicata agli amministratori e agli operatori degli enti locali con articoli selezionati da oltre 1000 quotidiani e periodici nazionali e locali. Ogni mattina, le notizie più importanti della giornata sono disponibili direttamente nella casella di posta degli utenti registrati. Speciale CONTRATTI E APPALTI Settimanale di informazione giuridica in materia di appalti e di contrattualistica pubblica con le novità normative, le principali pronunce giurisprudenziali, le sezioni di approfondimento sulle sentenze di Consiglio di Stato e Corte dei Conti e sull'attività e le pronunce dell'ANAC, corredati da consigli pratici e pareri legali dei nostri esperti. Speciale FONDI PA Settimanale di informazione su tutti i bandi e i fondi europei, nazionali e regionali per gli Enti locali e le relative scadenze. La newsletter settimanale contiene la rassegna degli ultimi bandi pubblicati con la possibilità di scaricare la modulistica allegata, in Trova Bandi la ricerca mirata di tutti i bandi. Scrivi a posta@asmel.eu specificando quale rassegna vuoi ricevere direttamente nella tua casella mail !




Inform@PA
L'aggiornamento per il tuo lavoro

Servizi Gratuiti di informazione per individuare, nel flusso incessante delle novità legislative e procedurali, solo ciò che è importante e significativo per gli enti locali

 **RASSEGNA STAMPA Quotidiana** è la finestra aperta sull'informazione dedicata agli amministratori e agli operatori degli enti locali con articoli selezionati da oltre 1000 quotidiani e periodici nazionali e locali. Ogni mattina, le notizie più importanti della giornata sono disponibili direttamente nella casella di posta degli utenti registrati.

 **Speciale CONTRATTI E APPALTI Settimanale** di informazione giuridica in materia di appalti e di contrattualistica pubblica con le novità normative, le principali pronunce giurisprudenziali, le sezioni di approfondimento sulle sentenze di Consiglio di Stato e Corte dei Conti e sull'attività e le pronunce dell'ANAC, corredati da consigli pratici e pareri legali dei nostri esperti.

 **Speciale FONDI PA Settimanale** di informazione su tutti i bandi e i fondi europei, nazionali e regionali per gli Enti locali e le relative scadenze. La newsletter settimanale contiene la rassegna degli ultimi bandi pubblicati con la possibilità di scaricare la modulistica allegata, in Trova Bandi la ricerca mirata di tutti i bandi.

Scrivi a posta@asmel.eu specificando quale rassegna vuoi ricevere direttamente nella tua casella mail !

www.asmel.eu
 800.16.56.54
posta@asmel.eu

Scheda Servizi
 ASMEL - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali

Sportello Anticorruzione

SOFTWARE E SERVIZI AMMINISTRATIVO- GESTIONALI AGGIORNATI ALLA DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 E ALLE PREVISIONI DEL PNA 2016-2018 SU WWW.SPORTELLOANTICORRUZIONE.IT

La comunità professionale dei Responsabili prevenzione corruzione (RPC) e dei Responsabili per la trasparenza e integrità (RTI) è promossa da ASMEL ed è gratuita per gli enti associati. Su Sportello Anticorruzione sono disponibili: Schema e Istruzioni Operative per l'aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti Trasmissione all'ANAC dell'elenco, in formato xml, delle gare e contratti relativi all'anno 2015 (art.1 comma 32 della Legge 190/2012), Schemi e tabelle in formato personalizzabile con le Istruzioni Operative per la compilazione del PTPC aggiornati alla determinazione Anac n. 12/2015, Modelli di Ordine del giorno per la convocazione di Consiglio e Giunta comunale per l'approvazione dei PTPC e schemi di delibere di approvazione (il doppio passaggio è un adempimento finora non richiesto) Istruzioni operative integrate con quelle Anac per la compilazione della Relazione annuale del RPC, Schema per la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) comprensivo degli adempimenti anticorruzione, Video-Corsi e modulistica per la Formazione obbligatoria 2015, Software App Anticorruzione per poter gestire concretamente le diverse attività e scadenze, Consulenza on line personalizzata, Scadenario degli adempimenti urgenti per RPC e RTI. Per Richiedere il modulo d'iscrizione scrivi a posta@asmel.eu o scaricalo da www.sportelloanticorruzione.it



SOFTWARE E SERVIZI AMMINISTRATIVO- GESTIONALI AGGIORNATI ALLA DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 E ALLE PREVISIONI DEL PNA 2016-2018 SU WWW.SPORTELLOANTICORRUZIONE.IT

La comunità professionale dei Responsabili prevenzione corruzione (RPC) e dei Responsabili per la trasparenza e integrità (RTI) è promossa da ASMEL ed è gratuita per gli enti associati.

Su Sportello Anticorruzione sono disponibili:

- ✓ Schema e Istruzioni Operative per l'aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti
- ✓ Trasmissione all'ANAC dell'elenco, in formato xml, delle gare e contratti relativi all'anno 2015 (art.1 comma 32 della Legge 190/2012),
- ✓ Schemi e tabelle in formato personalizzabile con le Istruzioni Operative per la compilazione del PTPC aggiornati alla determinazione Anac n. 12/2015,
- ✓ Modelli di Ordine del giorno per la convocazione di Consiglio e Giunta comunale per l'approvazione dei PTPC e schemi di delibere di approvazione (il doppio passaggio è un adempimento finora non richiesto)
- ✓ Istruzioni operative integrate con quelle Anac per la compilazione della Relazione annuale del RPC,
- ✓ Schema per la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) comprensivo degli adempimenti anticorruzione,
- ✓ Video-Corsi e modulistica per la Formazione obbligatoria 2015,
- ✓ Software App Anticorruzione per poter gestire concretamente le diverse attività e scadenze,
- ✓ Consulenza on line personalizzata,
- ✓ Scadenario degli adempimenti urgenti per RPC e RTI.

Per Richiedere il modulo d'iscrizione scrivi a posta@asmel.eu o scaricalo da www.sportelloanticorruzione.it



Contatti
800 16 56 54
posta@asmel.eu
www.sportelloanticorruzione.it
www.asmel.eu

Asmel risponde ad Anci: Accorpate tutti i Comuni, non solo i piccoli

Caro Sindaco, apprendiamo che nella tua mail è apparsa una NOTA ANCI PER UNA GIUSTA INFORMAZIONE in risposta a una asserita grave campagna di disinformazione condotta da Asmel in stretto raccordo con Anpci. Nel solito stile, la mail non contiene firma e nemmeno un saluto. Abituati all'autoreferenzialità, i burocrati dell'ANCI reagiscono con stizza al MANIFESTO I Comuni: una risorsa, non un problema recentemente approvato all'unanimità nell'Assemblea ASMEL e condiviso da ANPCI. Stiamo semplicemente rappresentando gli interessi dei Comuni italiani, in particolare, di quelli medi e piccoli e contrastando il pensiero unico di ANCI, sempre più impegnata a promuovere l'accorpamento coatto, tramite Unioni (ma anche fusioni!), incurante degli interessi della base associativa e del principio di volontarietà. L'allegato I fautori dell'accorpamento dimostra che si parte dal 2009, con Angelo Rughetti, a sostenere che l'Unione dei Comuni deve diventare il modello ordinamentale di gestione associata unico! Nel maggio successivo, Calderoli lo prende in parola e vara il famigerato DL. 78/2010 con l'obbligo di accorpamento rivolto solo ai Comuni sotto i 5.000 abitanti. Fummo facili profeti a pronosticare che la norma non avrebbe avuto seguito, perché concepita e scritta da chi nemmeno conosce le realtà territoriali. Ecco, ad ottobre 2014, Piero Fassino, alza l'asticella e tuona sulla necessità di scendere dagli 8.000 Comuni italiani a 2.500, azzerando i Comuni con meno di 15.000 abitanti. Vero o no che, a seguito del nostro invito a dimettersi per queste autentiche bestemmie, sul sito ANCI è stato oscurato il Comunicato che le riportava? E che da allora, l'asticella è stata alzata al massimo, mandando in giro a promuovere gli accorpamenti forzosi tal Matteo Ricci, V. Presidente ANCI, per il quale, addirittura: occorre superare il livello demografico e riferirsi a bacini omogenei entro i quali invitare i Comuni a cooperare volontariamente (sic!). I Sindaci saranno in prima linea, giocando all'attacco. Se non accetteranno la sfida, se mancheranno nelle decisioni della riorganizzazione, la Regione potrà subentrare come potere sostitutivo (!). Delle due l'una: o gli mettono la camicia di forza oppure convocano i Comuni, spiegando loro perché è giusto che gli elettori eleggano un Sindaco spogliato delle sue competenze. Riguardo, poi alle due Circolari del Ministero dell'Interno del Gennaio 2015 e all'asserita mancata citazione da parte di ASMEL della seconda, i fatti sono i seguenti. Il 12 Gennaio 2015, il Ministro Alfano, invia la prima Circolare ai Prefetti intimando, previa diffida, il Commissariamento dei Comuni risultati inadempienti agli obblighi di cui al DL 78/2010 e s.m. e l. ASMEL risponde con una Circolare al Ministero e a tutti i Prefetti diffidandoli, a sua volta, rispetto al rischio di procurato danno erariale: si trattava di nominare migliaia di Commissari prefetizi destinati a rientrare a mani vuote, visto che la norma era non solo incostituzionale, ma soprattutto inapplicabile, come abbiamo documentato. Risultato: il Ministero emana la seconda Circolare (cui si riferisce il Comunicato ANCI) e avendo ben capito l'antifona, stavolta invita i Prefetti ad ascoltare i Comuni sulle difficoltà applicative. Beninteso accompagnati da ANCI. Proprio l'Associazione che da anni propugna l'accorpamento coatto!



ASMEL RISPONDE AD ANCI: ACCORPATE TUTTI I COMUNI, NON SOLO I PICCOLI

Da: posta@asmel.eu
 Inviato: mercoledì 11 maggio 2016 17:15
 A: Sindaci
 Oggetto: RISPOSTA ASMEL AD ANCI: ACCORPATE TUTTI I COMUNI, NON SOLO I PICCOLI

Caro Sindaco,
 apprendiamo che nella tua mail è apparsa una NOTA ANCI PER UNA GIUSTA INFORMAZIONE in risposta a una asserita "grave campagna di disinformazione condotta da Asmel in stretto raccordo con Anpci".
 Nel solito stile, la mail non contiene firma e nemmeno un saluto.
 Abituati all'autoreferenzialità, i burocrati dell'ANCI reagiscono con stizza al MANIFESTO I Comuni: una risorsa, non un problema" recentemente approvato all'unanimità nell'Assemblea ASMEL e condiviso da ANPCI.

Stiamo semplicemente rappresentando gli interessi dei Comuni italiani, in particolare, di quelli medi e piccoli e contrastando il pensiero unico di ANCI, sempre più impegnata a promuovere l'accorpamento coatto, tramite Unioni (ma anche fusioni!), incurante degli interessi della base associativa e del principio di volontarietà.

L'allegato "I fautori dell'accorpamento" dimostra che si parte dal 2009, con Angelo Rughetti, a sostenere che "l'Unione dei Comuni deve diventare il modello ordinamentale di gestione associata unico". Nel maggio successivo, Calderoli lo prende in parola e vara il famigerato DL 78/2010 con l'obbligo di accorpamento rivolto solo ai Comuni sotto i 5.000 abitanti. Fummo facili profeti a pronosticare che la norma non avrebbe avuto seguito, perché concepita e scritta da chi nemmeno conosce le realtà territoriali. Ecco, ad ottobre 2014, Piero Fassino, alza l'asticella e tuona sulla "necessità di scendere dagli 8.000 Comuni italiani a 2.500, azzerando i Comuni con meno di 15.000 abitanti".

Vero o no che, a seguito del nostro invito a dimettersi per queste autentiche bestemmie, sul sito ANCI è stato oscurato il Comunicato che le riportava?
 E che da allora, l'asticella è stata alzata al massimo, mandando in giro a promuovere gli accorpamenti forzosi tal Matteo Ricci, V. Presidente ANCI, per il quale, addirittura: "occorre superare il livello demografico e riferirsi a bacini omogenei entro i quali invitare i Comuni a cooperare volontariamente" (sic!). "I Sindaci saranno in prima linea, giocando all'attacco. Se non accetteranno la sfida, se mancheranno nelle decisioni della riorganizzazione, la Regione potrà subentrare come potere sostitutivo" (!).

Delle due l'una: o gli mettono la camicia di forza oppure convocano i Comuni, spiegando loro perché è giusto che gli elettori eleggano un Sindaco spogliato delle sue competenze.
 Riguardo, poi alle due Circolari del Ministero dell'Interno del Gennaio 2015 e all'asserita mancata citazione da parte di ASMEL della seconda, i fatti sono i seguenti.
 Il 12 Gennaio 2015, il Ministro Alfano, invia la prima Circolare ai Prefetti intimando, previa diffida, il Commissariamento dei Comuni risultati inadempienti agli obblighi di cui al DL 78/2010 e s.m. e l. ASMEL risponde con una Circolare al Ministero e a tutti i Prefetti diffidandoli, a sua volta, rispetto al rischio di procurato danno erariale: si trattava di nominare migliaia di Commissari prefetizi destinati a rientrare a mani vuote, visto che la norma era non solo incostituzionale, ma soprattutto inapplicabile, come abbiamo documentato. Risultato: il Ministero emana la seconda Circolare (cui si riferisce il Comunicato ANCI) e avendo ben capito l'antifona, stavolta invita i Prefetti ad ascoltare i Comuni sulle difficoltà applicative. Beninteso accompagnati da ANCI. Proprio l'Associazione che da anni propugna l'accorpamento coatto!

Commissariamento dei Comuni risultati inadempienti agli obblighi di cui al DL 78/2010 e s.m. e i. ASMEL risponde con una Circolare al Ministero e a tutti i Prefetti diffidandoli, a sua volta, rispetto al rischio di procurato danno erariale: si trattava di nominare migliaia di Commissari prefettizi destinati a rientrare a mani vuote, visto che la norma era non solo incostituzionale, ma soprattutto inapplicabile, come abbiamo documentato. Risultato: il Ministero emana la seconda Circolare (cui si riferisce il Comunicato ANCI) e avendo ben capito l'antifona, stavolta invita i Prefetti ad ascoltare i Comuni sulle difficoltà applicative. Beninteso accompagnati da ANCI. Proprio l'Associazione che da anni propugna l'accorpamento coatto! Nel frattempo qualcuno deve aver spiegato ad ANCI i motivi dell'inapplicabilità della legge (per non parlare del rischio di incostituzionalità) ed infatti oggi la sua linea è quella dell'accorpamento coatto superando il limite demografico. Della serie: accorpiamoli tutti, non solo i piccoli! Mentre ANCI si nasconde goffamente alle spalle di Governo e Regioni, ASMEL non sta con le mani in mano. Con la seconda circolare, goffa ed indecisa, il Ministero aveva commesso un errore grave! Aveva dimenticato di annullare la prima. Quella con l'obbligo di Commissariamento. Piuttosto che mettere in evidenza l'errore di ANCI, che ne mena pure vanto, abbiamo pensato a promuovere (raccogliendo in poco tempo 212 delibere di adesione) il ricorso al TAR per l'annullamento del provvedimento con contestuale richiesta al Giudice di trasmettere gli atti alla Consulta perché si esprima sulla incostituzionalità della norma. Prossima tappa: TAR Lazio, 16 ottobre 2016. ANCI è invitata. Cordiali saluti e buon lavoro Francesco Pinto Segretario generale ASMEL Ass. per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli E. L.

Seminari su Nuovo Codice degli appalti in Campania, Sicilia, Piemonte, Lazio, Calabria, Basilicata, Lombardia dal 8 Giugno al 8 Luglio

Alla scoperta del nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. 50/16): novità e impatto operativo per i Comuni non capoluogo- L'aggiornamento degli Atti di Gara - La scelta delle procedure e degli strumenti di acquisto - Esempi concreti di pubblicazione bandi, avvisi e lettere-invito. I Seminari gratuiti per i Comuni si svolgono dalle ore 9,30 alle 13,15. Le Tappe: Villafrati(Pa) 8 giugno- Roccalumera(Me) 9 giugno- Provincia di Benevento(Bn) 14 giugno - Bogogno(No) 17 giugno - Priverno(Lt) 21 giugno - Capua(Ce) 23 giugno - Lamezia(Cz) 24 giugno - Atella (Pz) 27 giugno - Gargnano(Bs)28 giugno - Capaccio(Sa) 30 giugno - Dusino San Michele(At) 8 Luglio. Per richiedere PROGRAMMA e Modulo di PRENOTAZIONE scrivere a posta@asmel.eu.



*Ai Sig.ri Sindaci e Assessori LL.PP.
Ai Responsabili UTC /Gare e contratti
Ai Segretari Generali*

Seminari gratuiti

LE GIORNATE DEGLI APPALTI

*Alla scoperta del nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. 50/16): novità e impatto operativo per i Comuni non capoluogo
L'aggiornamento degli Atti di Gara - La scelta delle procedure e degli strumenti di acquisto - Esempi concreti di pubblicazione bandi, avvisi e lettere-invito*



Villafrati (Pa)
8 Giugno 2016



Roccalumera (Me)
9 Giugno 2016



Provincia di Benevento (Bn)
14 Giugno



Bogogno (No)
17 Giugno 2016



Priverno (Lt)
21 Giugno 2016



Capua (Ce)
23 Giugno 2016



Lamezia (Cz)
24 Giugno 2016



Atella (Pz)
27 Giugno 2016



Gargano (Bs)
28 Giugno 2016



Capaccio (Sa)
30 Giugno 2016



Dusino San Michele (At)
8 Luglio 2016

*I Seminari gratuiti per i Comuni e si svolgono dalle ore 9,30 alle 13,15.
Per richiedere il PROGRAMMA e il Modulo di PRENOTAZIONE scrivere a posta@asmel.eu.
La rete ASMEL aggrega 2.200 enti locali in Italia e sono già 950 i Comuni attivi sulla piattaforma di Committenza ASMECOMM.*

ASMEL Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali
www.asmel.eu
800.15.96.54
posta@asmel.eu

da via arenula

Giudice di pace, ripristinati 51 uffici soppressi

Ripristinati 51 uffici del giudice di pace soppressi. È in corso di registrazione, infatti, il decreto del ministero della giustizia 27 maggio 2016, che entrerà in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento riattiva gli uffici per i quali è stata ammessa la domanda di ripristino avanzata dagli enti locali. Si tratta, in sostanza, della possibilità introdotta dall' art. 3, comma 2, del dlgs n. 156/2012, con il quale è stato stabilito che entro 60 giorni dalla pubblicazione delle sedi sopresse, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici, con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi carico integralmente delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, incluso il fabbisogno di personale amministrativo. Andando a vedere i distretti dove sono stati ripristinati gli uffici, in quello di Bari ne sono stati salvati tre, a Bologna, Cagliari, Campobasso due, dieci nel distretto di Catanzaro, con cinque solo nel circondario di Castrovillari, a Firenze e L' Aquila tre. A Milano verranno riaperti gli uffici di Legnano e Abbiategrasso, a Napoli Lauro, Frattamaggiore, Acerra, Maddaloni, Gragnano, a Roma Ferentino, Subiaco e Segni. La data di inizio del funzionamento degli uffici ripristinati, stabilisce infine il decreto, è fissata per il 2 gennaio 2017.

40 Mercoledì 1 Giugno 2016

PROFESSIONI

ItaliaOggi

La prima bozza del decreto sulla re professionale messa a punto dal ministero della giustizia

Legali, l'assicurazione è d'obbligo Coperta la responsabilità per qualsiasi tipo di danno

I massimali per fascia di rischio

| Categoria | Fascia di rischio | Massimale minimo |
|-----------|--|--|
| A | • Attività svolta in forma individuale • Fatturato entro 70 mila euro | • 500 mila euro per sinistro e per anno assicurativo |
| B | • Attività svolta in forma individuale • Fatturato superiore a 70 mila euro | • 1 milione di euro per sinistro e per anno assicurativo |
| C | • Attività svolta in forma collettiva • Massimo di 10 professionisti • Fatturato entro 500 mila euro | • 1 milione di euro per sinistro • Limite di 2 milioni per anno assicurativo |
| D | • Attività svolta in forma collettiva • Massimo di 10 professionisti • Fatturato superiore a 500 mila euro | • 2 milioni di euro per sinistro • Limite di 4 milioni di euro per anno assicurativo |
| E | • Attività svolta in forma collettiva • Oltre 10 professionisti | • 5 milioni di euro per sinistro • Limite di 10 milioni di euro per anno assicurativo |

I massimali. Dall' 8 disciplina i massimali minimi di copertura per fasce di rischio, prevedendo che, in presenza di frangenti e scoperti, l'assicuratore sarà comunque tenuto a risarcire il terzo per l'intero importo dovuto, ferma restando la sua facoltà di recupero nei confronti dell'assicurato.

Gli infortuni. L'art. 4 del decreto disciplina anche l'assicurazione contro gli infortuni, che deve essere prevista a favore degli avvocati e del loro collaboratori, professionisti e quali causino la morte, invalidità permanente o temporanea, nonché delle spese mediche. Il decreto prevede inoltre tra i diritti assicurati l'assistenza derivante dagli spostamenti nei necessari dalla professionalità dell'attività professionale. Le somme assicurate minime sono 100 mila euro di capitale in caso di morte, 100 mila euro di capitale in caso di invalidità permanente e 50 euro di diaria giornaliera da invalidità temporanea.

— G. Ventura/Infocast

DA VIA ARENULA Giudice di pace, ripristinati 51 uffici soppressi

Ripristinati 51 uffici del giudice di pace soppressi. È in corso di registrazione, infatti, il decreto del ministero della giustizia 27 maggio 2016, che entrerà in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento riattiva gli uffici per i quali è stata ammessa la domanda di ripristino avanzata dagli enti locali. Si tratta, in sostanza, della possibilità introdotta dall' art. 3, comma 2, del dlgs n. 156/2012, con il quale è stato stabilito che entro 60 giorni dalla pubblicazione delle sedi sopresse, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici, con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi carico integralmente delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, incluso il fabbisogno di personale amministrativo. Andando a vedere i distretti dove sono stati ripristinati gli uffici, in quello di Bari ne sono stati salvati tre, a Bologna, Cagliari, Campobasso due, dieci nel distretto di Catanzaro, con cinque solo nel circondario di Castrovillari, a Firenze e L' Aquila tre. A Milano verranno riaperti gli uffici di Legnano e Abbiategrasso, a Napoli Lauro, Frattamaggiore, Acerra, Maddaloni, Gragnano, a Roma Ferentino, Subiaco e Segni. La data di inizio del funzionamento degli uffici ripristinati, stabilisce infine il decreto, è fissata per il 2 gennaio 2017.

L'ASSEMBLEA DEI SEGRETARI DEGLI ORDINI TERRITORIALI DEI COMMERCIALISTI

Anticorruzione-empilante- per i piccoli Ordini in mano all'Anas, che ha già predisposto la mappa delle «tre aree di rischio»: comuni, formazione professionale continua, ricerca dei paesi di origine dei candidati. Il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Gerardo Longobardi, ha approvato nell'ultimo incontro al ministero della giustizia la richiesta di assenso dall'Abgob di formazione per chi non esercita l'attività come avendo una posizione fra gli iscritti alla Classe di presidenza, nonché per gli iscritti alla sezione speciale (perché al momento ancora inesplicita, valutata alla fine del 2016). È entrato il pacchetto di novità normative illustrato ieri, a Roma, all'assemblea dei segretari dei 144 Ordini territoriali della categoria, fra cui spiccano strumenti per rendere più agile la messa a disposizione l'amministrazione degli studi e degli uffici Organismi Anas. Ha spiegato il consigliere Maurizio Orsini, dall'acquisizione da parte del Consiglio delle «lettere per un infornare da fornire al segretario degli Ordini che decidono merito gratuitamente, accollando i costi di manutenzione e assistenza, per specificare tutta la segreteria e la formazione continua. In tempo reale, perché, ha aggiunto, l'ufficio potrà accedere all'assetto formativo. Il progetto è destinato agli 14.500 commercialisti tornati sulla piattaforma, mentre altri 20 Ordini hanno sollecitato l'insediamento dell'applicativo R, poi, è la piattaforma «PagaPa». Il consigliere Roberto D'Amico ha ricordato come fosse previsto che entro il 31 dicembre 2015 tutti gli enti pubblici dovessero aderire al sistema pubblico di connettività per il ruolo pagamento, quindi, grazie all'attuazione, ogni soggetto tenuto a versare il contributo all'Ordine potrà farlo in qualsiasi forma, con

Geografia giudiziaria, parola al Tar Lazio

In vista delle elezioni i dottori commercialisti reagiscono alla riorganizzazione della geografia giudiziaria. Dopo i chiarimenti del ministero della giustizia del marzo scorso (si veda l'articolo dell'11 marzo e del primo aprile 2016) l'Ordine di Roma (Cosenza) ha scelto di andare al Tar Lazio impugnando la circoscrizione del dicastero di via Arenula. L'Ordine, infatti, dopo aver esplicitato i motivi i base ai quali «possono legittimamente essere oggetto di gravame anche gli atti finalizzati essenzialmente ad indirizzare uniformemente l'azione dei vari uffici ed organi recando anche indicazioni operative applicative», ha sottolineato come «l'istituzione di un'area pubblica deve essere espressamente prevista da una norma di legge». Tale, infatti, non può essere ritenuta in via interpretativa dalla combinazione letterale di norme che non contengono alcuna chiara manifestazione di volontà in tal senso. Più ancora, invece, la posizione della Federazione degli ordini dei commercialisti della Calabria e della Basilicata. Questa, infatti, ha richiesto al ministero della giustizia una richiesta ad hoc per ottenere chiarimenti puntuali per quanto riguarda le condizioni e le possibilità di elezione alle singole cariche.

Ma, carta di credito, bonifico o al tabacchino. Ogni Ordine dovrà possedere un portale che assicurerà all'ufficio un unico indirizzo, ufficio possa aderire il dovuto nella modalità prevista. Inoltre, in partnership con l'Inps (attività ha dato via a «Pignone», che consentirà di accettare pagamenti online con carta di credito o debito) tramite mail, o link senza i costi di sviluppo e manutenzione di un sito web.

Simona D'Amico

Riqualficazione urbana. Pronto per la «Gazzetta Ufficiale» il decreto che fa partire il piano da 500 milioni

Piano periferie, oggi il bando

Fino a 40 milioni per area metropolitana: 90 giorni per partecipare

Roma Sarà pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» di oggi (on line da questa stasera) il Dpcm sul piano periferie, con il bando che mette in palio 500 milioni per finanziare progetti di recupero sociale e urbanistico. La conferma arriva da Palazzo Chigi. La novità è stata annunciata sabato a Venezia dallo stesso premier, Matteo Renzi, durante la visita ai padiglioni della Biennale di architettura (si veda il «Sole 24 ore» del 29 maggio).

Gli enti locali avranno 90 giorni per presentare i progetti che verranno selezionati a cura di un apposito nucleo di tecnici, composto dal segretariato generale della Presidenza del Consiglio più altri sei esperti.

I progetti dovranno essere inviati utilizzando un apposito indirizzo di posta elettronica certificata.

Quanto alla modalità di finanziamento, l'intero ammontare disponibile potrà essere concesso agli enti locali con una modulazione a seconda della dimensione dell'ente locale stesso: «fino a un massimo di 40.000.000 euro per il territorio di ciascuna città metropolitana e di 18.000.000 euro per i comuni capoluogo di provincia, per i comuni con il maggior numero di abitanti di ciascuna città metropolitana e per la città di Aosta».

Sarà possibile presentare richieste di finanziamento per iniziative di miglioramento del decoro, per progetti di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e di edifici esistenti; per progetti volti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della «resilienza urbana».

Il bando ammette a contributo anche progetti per lo sviluppo della mobilità sostenibile, per l'adeguamento di infrastrutture destinate a servizi sociali e culturali, educativi e didattici. Finanziabili anche progetti e attività culturali promosse da privati.

Nella formazione della graduatoria si darà la precedenza ai progetti di «tempestiva esecutività». Un altro titolo che consentirà di salire nella graduatoria è la disponibilità di ulteriori risorse, pubbliche e soprattutto private.

Sarà inoltre premiata l'innovatività del progetto sotto vari profili (organizzativo, gestionale, ecologico ambientale e architettonico).

Il bando prevede un punteggio minimo (ancora da definire) per accedere alla graduatoria. I progetti che non raggiungeranno questa soglia non potranno concorrere ai fondi. I comuni hanno anche ottenuto di



poter partecipare senza necessariamente disporre di un progetto a livello di particolare dettaglio. Il contributo pubblico può essere utilizzato per finanziare sia la progettazione, sia le procedure di gara, sia la realizzazione.

La prima selezione, come si diceva, delle iniziative avverrà in base al livello minimo di punteggio che sarà stabilito. La seconda selezione avverrà in base al punteggio della graduatoria: ad aggiudicarsi le risorse saranno i progetti che avranno ottenuto il punteggio più alto (il che significa, soprattutto, avere un progetto a un maggiore livello di definizione - cioè il più possibile "cantierabile" - e una dote ulteriore di risorse, pubbliche o private).

La terza selezione avverrà sull'attuazione, attraverso il definanziamento dei progetti che non raggiungeranno gli obiettivi entro i termini.

Non è infine banale ricordare che il termine utile per la partecipazione al bando coincide pressoché totalmente con i tre mesi estivi; e dunque l'ente locale, tra le altre cose, deve anche mettere in conto i tempi morti dovuti alla pausa estiva.

Il programma per le periferie è previsto dalla legge di Stabilità 2016 (commi da 974 a 978). A metà dell'aprile scorso lo schema di bando ha ricevuto il parere nella conferenza unificata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

MASSIMO FRONTERA

"In Germania non è più reato pubblicare documenti segreti"

Dal 2012 il reato del quale il collega Marco Lillo è accusato in Germania è stato abolito. Svelare dei segreti istruttori da parte di giornalisti, se essi si limitano a "ricevere, pubblicare e commentare questi atti", come recita un nuovo comma del codice penale tedesco, non è più un reato. Basta che non si tratti di segreti di Stato, ovvero che la pubblicazione non configuri "l'Alto Tradimento". Il codice penale tedesco è stato emendato dopo la perquisizione della redazione del mensile Cicero nel 2006, i colleghi tedeschi avevano pubblicato degli atti segreti governativi. Allora l'opinione pubblica ha protestato perché si ritenne necessario uno spazio libero da costrizioni statali per i garanti della formazione dell'opinione pubblica. L'esperienza della Germania dice che furono giornalisti che pubblicarono documenti segreti a dare impulsi importanti per la vita democratica, come per esempio i documenti che Der Spiegel pubblicò nel 1962 su fatti di corruzione in cui l'allora ministro della Difesa pareva coinvolto. All'inizio i giornalisti furono mandati in galera. Alla fine il ministro lasciò, era stato lui a fare pressione per incarcerare i giornalisti. Fare ciò che ha fatto Marco Lillo, ricevere, pubblicare e commentare atti segreti di qualsiasi natura da noi non è più un reato da quattro anni. Consiglio a tutti i giornalisti di pubblicare gli atti segreti in Germania.

10 CRONACA

IL FATTO QUOTIDIANO | Mercoledì 1 Giugno 2016

LA RAI E LA CENSURA LUMBARD
La Fnsi e l'Uslraig: "Perché il Fatto no e Riina junior si?"



LA DIFFIDA al presidente della Rai Antonio Cottarelli. Un'agenzia di stampa, fondata dal presidente della Rai, è stata accusata di aver fornito informazioni al presidente della Rai. L'agenzia è stata fondata da Roberto Maroni e il presidente della Rai ha chiesto il suo dimissionamento.

sta di Maggioni e Carlo Cottarelli di cui il presidente della Rai Antonio Cottarelli è il segretario. La Rai ha chiesto il suo dimissionamento. L'agenzia è stata fondata da Roberto Maroni e il presidente della Rai ha chiesto il suo dimissionamento.

IL POTERE DEI SEGRETI Perché vuole imbavagliare Marco Lillo

Cos'ha da nascondere Maroni? L'affitto-casa a spese della Lega

Roberto Maroni alla fine del 2012, quattro mesi dopo aver governato con il berlusconiano, è stato nominato segretario della Lega di Giuseppe Maniaco. E si vedeva per pagare l'affitto di un appartamento a Milano di proprietà della Lega Nord. È una delle tante notizie (molto imbarazzanti) per il presidente della Lega Nord, Antonio Di Pietro, del segretario della Lega Nord, Roberto Maroni, pubblicata da Fatti e Figure nel 2006. La notizia è stata pubblicata in un'inchiesta che ha rivelato che Maroni aveva pagato l'affitto della casa di viale Feltrina, la sua proprietà, attraverso la Lega Nord, a un prezzo molto superiore al reale. La notizia è stata pubblicata da Fatti e Figure nel 2006.



A Milano La Torre Velasca si affonda in un terreno di proprietà della Lega Nord. La notizia è stata pubblicata da Fatti e Figure nel 2006. La notizia è stata pubblicata da Fatti e Figure nel 2006.

Le carte della Dia Roberto Maroni ha fatto figurare come "foresteria per gli ospiti del Carroccio" documenti che dimostrano che il ministro aveva pagato l'affitto della casa di viale Feltrina, la sua proprietà, attraverso la Lega Nord, a un prezzo molto superiore al reale. La notizia è stata pubblicata da Fatti e Figure nel 2006.

IL POTERE DEI SEGRETI Perché vuole imbavagliare Marco Lillo. La notizia è stata pubblicata da Fatti e Figure nel 2006. La notizia è stata pubblicata da Fatti e Figure nel 2006.

STAMPA ESTERA

"Nessun politico in Inghilterra avrebbe scritto una lettera così"
In Inghilterra non sarebbe successo. Perché la cronaca giudiziaria britannica non esiste. Ma anche perché un politico non si limiterebbe a ricevere, pubblicare e commentare questi atti, come recita un nuovo comma del codice penale tedesco, non è più un reato. Basta che non si tratti di segreti di Stato, ovvero che la pubblicazione non configuri "l'Alto Tradimento". Il codice penale tedesco è stato emendato dopo la perquisizione della redazione del mensile Cicero nel 2006, i colleghi tedeschi avevano pubblicato degli atti segreti governativi. Allora l'opinione pubblica ha protestato perché si ritenne necessario uno spazio libero da costrizioni statali per i garanti della formazione dell'opinione pubblica. L'esperienza della Germania dice che furono giornalisti che pubblicarono documenti segreti a dare impulsi importanti per la vita democratica, come per esempio i documenti che Der Spiegel pubblicò nel 1962 su fatti di corruzione in cui l'allora ministro della Difesa pareva coinvolto. All'inizio i giornalisti furono mandati in galera. Alla fine il ministro lasciò, era stato lui a fare pressione per incarcerare i giornalisti. Fare ciò che ha fatto Marco Lillo, ricevere, pubblicare e commentare atti segreti di qualsiasi natura da noi non è più un reato da quattro anni. Consiglio a tutti i giornalisti di pubblicare gli atti segreti in Germania.

"In Germania non è più reato pubblicare documenti segreti"
In Germania è stato abolito. Svelare dei segreti istruttori da parte di giornalisti, se essi si limitano a "ricevere, pubblicare e commentare questi atti", come recita un nuovo comma del codice penale tedesco, non è più un reato. Basta che non si tratti di segreti di Stato, ovvero che la pubblicazione non configuri "l'Alto Tradimento". Il codice penale tedesco è stato emendato dopo la perquisizione della redazione del mensile Cicero nel 2006, i colleghi tedeschi avevano pubblicato degli atti segreti governativi. Allora l'opinione pubblica ha protestato perché si ritenne necessario uno spazio libero da costrizioni statali per i garanti della formazione dell'opinione pubblica. L'esperienza della Germania dice che furono giornalisti che pubblicarono documenti segreti a dare impulsi importanti per la vita democratica, come per esempio i documenti che Der Spiegel pubblicò nel 1962 su fatti di corruzione in cui l'allora ministro della Difesa pareva coinvolto. All'inizio i giornalisti furono mandati in galera. Alla fine il ministro lasciò, era stato lui a fare pressione per incarcerare i giornalisti. Fare ciò che ha fatto Marco Lillo, ricevere, pubblicare e commentare atti segreti di qualsiasi natura da noi non è più un reato da quattro anni. Consiglio a tutti i giornalisti di pubblicare gli atti segreti in Germania.

MARCO LILLO

L'assemblea dei segretari degli ordini territoriali dei commercialisti

Anticorruzione in versione light

Anticorruzione «semplificata» per i piccoli Ordini in mano all'Anac, che ha già predisposto la «mappa» delle «tre aree di rischio» comuni: formazione professionale continua, rilascio dei pareri di congruità dei compensi e indicazione di professionisti per incarichi specifici. E, nel frattempo, il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Gerardo Longobardi, ha avanzato nell'ultimo incontro al ministero della giustizia la richiesta di «esonero» dall'obbligo di formazione per chi non esercita l'attività («non avendo una posizione Iva, né l'iscrizione alla Cassa di previdenza»), nonché per «gli iscritti alla sezione speciale» (perché al momento «incompatibili», svolgendo altra funzione). È nutrito il «pacchetto» di novità normative illustrate ieri, a Roma, all'assemblea dei segretari dei 144 Ordini territoriali della categoria, fra cui spiccano strumenti per rendere più agile (e meno dispendiosa) l'amministrazione degli studi e degli stessi organismi. A iniziare, ha spiegato il consigliere Maurizio Grosso, dall'acquisizione da parte del Consiglio delle «licenze per un software da fornire alle segreterie degli Ordini che desiderino averlo gratuitamente, accollandosi i costi di manutenzione e assistenza», per «gestire tutta la segreteria e la formazione continua.

In tempo reale, perciò», ha aggiunto, «l'iscritto potrà accedere all'evento formativo. Il progetto è decollato, e già 14.500 commercialisti sono sulla piattaforma, mentre altri 22 Ordini hanno sollecitato l'installazione» dell'applicativo. E, poi, c'è la piattaforma «PagoPa»: il consigliere Roberto Consulo ha ricordato come fosse previsto che «entro 31 dicembre 2015 tutti gli enti pubblici dovessero aderire al sistema pubblico di connettività per il nodo pagamenti», quindi, grazie all'iniziativa «ogni soggetto tenuto a versare il contributo all'Ordine potrà farlo in qualsiasi forma, con Mav, carta di credito, bancomat, o dal tabaccai». Ogni Ordine dovrà possedere un portale che «assegnerà all'iscritto un codice univoco», affinché possa saldare il dovuto nella modalità prescelta. Invece, la partnership con Bnl POSitivity ha dato vita a «Pagomail», che consentirà di accettare «pagamenti online (con carta di credito o debito) tramite mail, o link senza i costi di sviluppo e manutenzione di un sito web».

SIMONA D'ALESSIO

40 Mercoledì 1 Giugno 2016

PROFESSIONI

ItaliaOggi

La prima bozza del decreto sulla re professionale messa a punto dal ministero della giustizia

Legali, l'assicurazione è d'obbligo

Coperta la responsabilità per qualsiasi tipo di danno

DI GABRIELE VENTURA

In arrivo l'assicurazione obbligatoria anche per gli avvocati. Il ministero della giustizia, a tre anni e mezzo dall'entrata in vigore della riforma forense, ha messo a punto la bozza di decreto che indirizza le condizioni essenziali della polizza sulla responsabilità civile professionale. Tanto non è ancora all'art. 12 della legge n. 247/2012. Considerando, però, che la legge è all'anno del suo lungo iter di consultazione (Cfr. Consiglio di Stato, Parlamento) e la sua entrata in vigore è prevista nel 2018, il provvedimento è stato infatti emanato da via Arenula al Cif per il consueto parere, mentre il Cif lo ha trasmesso a Casa, Classe forense, ordini territoriali e associazioni maggiormente rappresentative che dovranno formulare le relative osservazioni entro il 27 giugno 2016.

La copertura. La bozza di decreto prevede che l'assicurazione debba coprire la responsabilità per qualsiasi

| I massimali per fascia di rischio | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Categoria | Fascia di rischio | Massimale minimo |
| A | Attività svolta in forma individuale Fatturato entro 70 mila euro | 500 mila euro per sinistro e per anno assicurativo |
| B | Attività svolta in forma individuale Fatturato superiore a 70 mila euro | 1 milione di euro per sinistro e per anno assicurativo |
| C | Attività svolta in forma collettiva Massimo di 10 professionisti Fatturato entro 500 mila euro | 1 milione di euro per sinistro Limite di 2 milioni per anno assicurativo |
| D | Attività svolta in forma collettiva Massimo di 10 professionisti Fatturato superiore a 500 mila euro | 2 milioni di euro per sinistro Limite di 5 milioni di euro per anno assicurativo |
| E | Attività svolta in forma collettiva Oltre 10 professionisti | 5 milioni di euro per sinistro Limite di 10 milioni di euro per anno assicurativo |

qualsiasi soggetto estraneo al rapporto di mandato professionale. L'assicurazione deve prevedere altresì la copertura della responsabilità civile derivante da fatti collegati a delitti di collusione, profitti, disseminazione di quote aliene e a

I massimali. L'art. 9 disciplina i massimali minimi di copertura per fascia di rischio, prevedendo che, in presenza di fruttifici e scoperti, l'assicuratore sarà comunque tenuto a risarcire il terzo per l'intero importo dovuto, ferma restando la sua facoltà di recupero l'importo della franchigia. Gli infernali. L'art. 4 del decreto disciplina anche l'assicurazione contro gli infortuni, che deve essere prevista a favore degli avvocati e del loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria Inail. Teneo. Non è previsto che l'assicurazione copra il danno occorso durante lo svolgimento dell'attività professionale, quali causino la morte, invalidità permanente o temporanea, nonché delle spese mediche. Il decreto prevede inoltre tra i rischi assicurati l'infertilità derivante dagli spermatozoi non necessari dallo svolgimento dell'attività professionale. Le somme assicurate minime sono 100 mila euro di capitale in caso di morte, 100 mila euro di capitale in caso di invalidità permanente o 50 euro di diaria giornaliera da inabilità temporanea.

DA VIA ARENULA

Giudice di pace, ripristinati 51 uffici soppressi

DI GABRIELE VENTURA

Ripristinati 51 uffici del giudice di pace soppressi. È in corso di registrazione, infatti, il decreto del ministero della giustizia 27 maggio 2016, che entrerà in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento ripristina gli uffici per i quali è stata ammessa la domanda di ripristino avanzata dagli enti locali. Si tratta, in sostanza, della possibilità introdotta dall'art. 3, comma 2, del dlgs n. 150/2012, con il quale è stato stabilito che entro 60 giorni dalla pubblicazione delle note soppressive, gli enti locali interessati, anche consentiti tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici, con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi carico integralmente delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, incluso il fabbisogno di personale amministrativo. Andando a vedere i decreti dove sono stati ripristinati gli uffici, in quello di Bari ne sono stati salvati tre, a Bologna, Cagliari, Catanzaro due, dieci nel distretto di Catanzaro, con cinque solo nel circondario di Caserta, a Firenze e l'Asquila tre. A Milano verranno riaperti gli uffici di Legnano e Abbiategrasso, a Napoli Lauro, Portici, San Gennaro, Soriano, S. Angelo, S. Maria Capua Vetere, Salerno, S. Maria Capua Vetere, S. Maria Capua Vetere, S. Maria Capua Vetere, S. Maria Capua Vetere.

L'ASSEMBLEA DEI SEGRETARI DEGLI ORDINI TERRITORIALI DEI COMMERCIALISTI

Anticorruzione in versione light

Geografia giudiziaria, parola al Tar Lazio

In vista delle elezioni i dottori commercialisti reagiscono alla riorganizzazione della geografia giudiziaria. Dopo i chiarimenti del ministero della giustizia del marzo scorso (vedi *FronteOggi* dell'11 marzo e del primo aprile 2016) l'Ordine di Roma (Coesera) ha scelto di aderire al Tar Lazio impugnando la circolare del direttore di via Arenula. L'Ordine di Roma (Coesera) ha scelto di aderire al Tar Lazio impugnando la circolare del direttore di via Arenula. L'Ordine di Roma (Coesera) ha scelto di aderire al Tar Lazio impugnando la circolare del direttore di via Arenula. L'Ordine di Roma (Coesera) ha scelto di aderire al Tar Lazio impugnando la circolare del direttore di via Arenula.

Mancata di credito, bancomat, o dal tabaccai. Ogni Ordine dovrà possedere un portale che assegnerà all'iscritto un codice univoco, affinché possa saldare il dovuto nella modalità prescelta. Invece, la partnership con Bnl POSitivity ha dato vita a «Pagomail», che consentirà di accettare «pagamenti online (con carta di credito o debito) tramite mail, o link senza i costi di sviluppo e manutenzione di un sito web».

Tassare secondo il reddito

La proprietà immobiliare è considerata dai governi facile bersaglio del fisco. È insostenibile. La tassazione dovrebbe essere correlata al reddito generato dall'immobile, e non colpire il bene in quanto tale. I bilanci pubblici sono deteriorati perché, quando gli investimenti privati vengono scoraggiati, si riduce l'offerta di abitazioni in affitto e questo determina la necessità di investimenti statali nel settore. L'ha dichiarato l'Uipi (Unione internazionale della proprietà immobiliare) ed è stata approvata in occasione della Giornata internazionale della proprietà, celebrata ad Atene cui ha partecipato, per l'Italia, il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, e il suo vice Michele Vigne anche vicepresidente Uipi.

MICHELE VIGNE

42 Mercoledì 1 Giugno 2016

PROPRIETÀ IMMOBILIARE

ItaliaOggi

Nel 2015 il gettito sugli affitti è cresciuto del 17,9%

Il ministro Galletti apre a revisione

Cedolare secca ok Da estendere agli affitti dei negozi

Il sistema Tari non regge più

Nel 2015, la cedolare secca sugli affitti, cioè l'imposta sostitutiva applicabile solo a una parte delle locazioni abitative, ha fatto registrare un aumento di gettito del 17,9% rispetto al 2014 (2 miliardi e 25 milioni di euro contro un miliardo 796 milioni). Lo sottolinea Confedilizia, analizzando i dati forniti dal dipartimento delle finanze sulle entrate tributarie dello scorso anno. «L'incremento dei versamenti», rileva il Bollettino delle finanze, si accompagna ad un aumento delle frequenze dei contratti versati, segnato da un aumento nei soggetti che utilizzano questo regime di tassazione nei contratti di locazione immobiliare.

Il presidente Spaziani Testa ha dichiarato: «Il successo che sta riscuotendo la cedolare secca, fortemente voluta da Confedilizia, nel campo degli affitti abitativi, conferma quanto sia stata giusta la scelta di introdurre un sistema di tassazione proporzionale e semplice».

Dopo che il viceministro Morando ha aperto all'idea di un tavolo di confronto con la presenza delle associazioni sindacali dei contribuenti sulla Tari, anche il ministro Galletti, si legge in una nota del Centro studi di Confedilizia, ha aperto a un'iniziativa del genere. «Ci proponiamo in tutti i modi», ha commentato il presidente del Centro studi, Corrado Stora Fogliani, che così prosegue: «Il sistema Tari non regge più, l'obbligo di pagare con le tasse le spese delle aziende interessate è un onere che non è equo, si trasforma in un espediente per poter sfornare il livello minimo, ma della Tari vera e propria che ha un ruolo ambientale provinciale».

A provocare la risposta di Galletti, l'onorevole Grimaldi di Lega nord, che aveva sottolineato, fra l'altro, che «il prelievo non è individuazione del duplice ruolo di controllo e controllo».

Tassare secondo il reddito

La proprietà immobiliare è considerata dai governi facile bersaglio del fisco. È insostenibile. La tassazione dovrebbe essere correlata al reddito generato dall'immobile, e non colpire il bene in quanto tale. I bilanci pubblici sono deteriorati perché, quando gli investimenti privati vengono scoraggiati, si riduce l'offerta di abitazioni in affitto e questo determina la necessità di investimenti statali nel settore. L'ha dichiarato l'Uipi (Unione internazionale della proprietà immobiliare) ed è stata approvata in occasione della Giornata internazionale della proprietà, celebrata ad Atene cui ha partecipato, per l'Italia, il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, e il suo vice Michele Vigne anche vicepresidente Uipi.

Il governo deve incentivare le locazioni

Meno fisco sugli immobili

Dichiarazione dal presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa: «Il viceministro delle Infrastrutture Riccardo Nencini ha annunciato l'intenzione del governo di procedere a un ambizioso piano casa, fondato anzitutto sul recupero del patrimonio edilizio pubblico esistente. Si tratta di un impegno importante, specie se sarà accompagnato da una serie e riproposta politica di disincentivazione delle diffamazioni di morosità e di occupazione senza titolo di alloggi che potrebbero soddisfare gran parte della domanda di edilizia residenziale pubblica. Per essere completo, però, il piano del governo non deve dimenticare di prevedere incentivi per la locazione privata, che in Italia rappresenta da tempo la risposta più efficiente alla richiesta di immobili in affitto».

«A tal fine, l'unica strada è quella che, sempre oggi, indica, dalla maggioranza, il presidente della commissione lavoro del senato, Maurizio Sacconi, di porre un tetto più basso alla tassazione patrimoniale Imu/Tasi da parte dei concetti. Senza questo elemento, qualsiasi piano casa partirebbe zoppo».

Confedilizia
www.confedilizia.it - www.confedilizia.eu

NUOVA NORMA IN VIGORE DAL 2 FEBBRAIO

Al debitore non si può pignorare l'animale che vive insieme a lui

Il 2 febbraio è entrata in vigore un'importante norma di civiltà che migliora certamente il nostro ordinamento giuridico. Lo ha segnalato in una nota l'Associazione Amici Veti, associazione a tutela degli animali domestici, aderente a Confedilizia. Infatti, è entrata in vigore la nuova versione dell'art. 514 del codice di procedura civile con l'aggiunta, tra le cose mobili assolutamente impignorabili, degli animali di affezione o di compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali e agli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.

Tale previsione, fortemente voluta dall'Associazione Amici Veti, fa sì che in una procedura esecutiva non possano più essere pignorati (e quindi, poi, venduti) gli animali con i quali condividiamo la nostra vita e che, lungi dall'essere mere cose, rappresentano un membro importante della famiglia del debitore.

Da un punto di vista prettamente giuridico, per capire appieno l'ambito di applicazione della norma c'è da sottolineare, evidenzia l'Associazione Amici Veti, che la stessa fa riferimento agli animali di affezione e da compagnia e agli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza.

Nelle norme vigenti si ritrovano, solo, alcune definizioni utili per capire se un animale rientra o meno nella lista categorie impignorabili (fermo il requisito che tali animali non devono essere tenuti per fini produttivi, alimentari o commerciali).

Infanzitutto, in base alla legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, gli animali di affezione sono cani e gatti. Inoltre, in base al regolamento Cn. 670/13 (sul movimento e carattere non commerciale di animali da compagnia) gli animali da compagnia sono cani, gatti, furetti e gli insettivori (roditori) le api, i bombi, i moscerini e i crostacei; gli animali acquatici ornamentali definiti dalla direttiva 2006/88/CE, uccelli, rettili, uccelli (esemplari di specie avicole diverse da quelle di cui all'art. 2, direttiva 2006/105/CE), mammiferi (roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare).

Ai sensi dell'articolo 6.2.03 tra il ministro della salute, le regioni e le province autonome in materia di benessere degli animali da compagnia a pet-therapy il pet, animale da compagnia o affezione-ogni animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione come il cane, il gatto, il conigli, i pipistrelli, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, o impiegati nella psicomotricità.

«Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia». Tale definizione è sovrapponibile ma anche più ampia rispetto a quella della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo (animale da compagnia: «Ogni animale tenuto, o destinato a essere tenuto dall'uomo, in particolare per il suo affetto decorevole, per suo affetto o compagnia»).

CITTADINANZA ACCESSO TRASPARENZA

Per una Costituzione economica digitale


Prima che diritto individuale internet è un dovere istituzionale delle imprese

Internet è un dovere economico e istituzionale delle imprese, prima di essere un diritto sociale degli individui. Come l'istruzione primaria obbligatoria prevista dalla Costituzione, è moderna condizione di cittadinanza.

Come per le norme sulla sostenibilità ambientale, il suo mancato uso è socialmente inquinante e genera externalità negative: le imprese che, opportunisticamente, si ostinano a usare processi analogici, emettono "CO2 organizzativo", avvelenano la produttività e la trasparenza di tutta la nazione. È tempo di dir loro di smettere. Meglio ancora, è tempo di usare un corretto sistema di incentivi fiscali e normativi per favorire l'adozione del digitale e penalizzare economicamente e socialmente l'analogico. Chi vuol continuare a usare la carta, sia libero di farlo, purché ripaghi i costi sociali. Solo così Internet diventa istituzione pubblica, quindi dovere civico e insieme diritto sociale. Nessuna impresa va lasciata indietro e, come per l'istruzione primaria e la libertà economica, la Repubblica deve garantire le condizioni minime per l'accesso universale e non discriminatorio. Ma chi si ostina a rimanerne fuori, deve prepararsi a pagare i costi economici di tale scelta.

Non si va lontano con la vecchia logica del "gap digitale" infrastrutturale da chiudere tramite "gosplan" governativi sul lato dell'offerta. Meglio puntare su un progetto liberale e istituzionale di innovazione digitale sul lato della domanda. Questo non significa fare in ritardo quello che hanno già fatto gli altri. Ma fare per primi una Repubblica Digitale per l'economia, agendo sugli incentivi degli attori della domanda, usando i segnali di prezzo per orientare e accelerare l'adozione da parte di tutti gli stakeholders. Lo Stato può e deve intervenire, con la Legge (di cui ha il monopolio), meglio che con il Denaro (che non ha più) per rifondare la repubblica economica su basi digitali. Il processo prevede tre punti.

È tempo di proporre una Costituzione Economica Digitale per le imprese. Al rilancio dell'economia serve un moderno Stato di diritto, riscritto per il digitale, non qualche pezzo di software scritto per perpetuare i meccanismi del vecchio Stato burocratico. Va convocata un'Assemblea Costituente della Repubblica Digitale, che scriva leggi su blockchain, non su bloc-notes, e impari a legiferare anche tramite codici software, non solo codici testuali. Sono evidenti a tutti l'inefficacia e l'ambiguità di leggi e regolamenti attuativi scritti in linguaggio naturale: meglio utilizzare Api (application programming



interface) istituzionali, alle quali le amministrazioni e le imprese si agganciano con smart contracts specifici per ogni applicazione.

Ogni azienda ha il dovere istituzionale di essere digitale, come di essere sostenibile e fiscalmente responsabile. Si può accelerare la transizione in modo non economicamente forzoso tramite il "fiscal nudging", applicando l' inversione per via fiscale dei prezzi relativi tra processi analogici e digitali. Se un' azienda usa processi analogici, pagherà costi di transazione proporzionali al costo medio della struttura necessaria per gestirli. L' uso di processi digitali riceverà solo l' addebito del costo marginale. Ancora più efficace sarebbe una fiscalità premiale per la trasparenza, dove andrebbe previsto l' azzeramento dei costi di compliance fiscale e il ripristino dell' onere della prova in capo allo Stato per eventuali accertamenti fiscali relativi a imprese che accettano trasparenza informativa digitale sui bilanci. La trasparenza amministrativa andrebbe a beneficio anche delle banche e quindi favorirebbe l' accesso al credito.

Quando si è strutturata la Repubblica Digitale dell' Economia, migrando tutti i processi amministrativi per le imprese su Internet, va programmato lo switch-off tra analogico e digitale. È questa la vera spending review con effetti positivi sulla produttività. E la banda? Oltre (e certo prima) che ultralarga via cavo, alle imprese serve ubiqua via wireless, a bassa latenza e a priorità adeguata. Vanno liberate le necessarie frequenze radio, prima di usare i badili. La copertura wireless è già avanzata e può migliorare in poco tempo e con investimenti contenuti; con le tecnologie 5G si è in grado di offrire performance assolutamente adeguate alla quasi totalità delle applicazioni amministrative per le imprese. Il tutto serve ad affermare un semplice principio: Internet è diventata a pieno titolo un' istituzione economica, non solo un' infrastruttura tecnologica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

CARLO ALBERTO CARNEVALE MAFFÈ

In «salvo» l'abitazione principale Pagano seconde case e altri immobili

L'acconto si calcola nella misura del 50% del dovuto Alla cassa entro il 16

Scade il 16 giugno il termine per pagare l'acconto di Imu e Tasi, una sorta di "tax day" per tutti coloro che possiedono o utilizzano un immobile.

Quest'anno occorre però considerare le novità introdotte dalla legge di Stabilità 2016, tra cui l'esonero dell'abitazione principale anche per la Tasi nonché il "blocco" dei tributi e quindi l'impossibilità per i Comuni di aumentare le aliquote.

Come sempre l'acconto è pari al 50% di quanto ottenuto su base annuale, in virtù della norma che impone di effettuare il versamento in due rate di pari importo. Per effettuare il calcolo dell'importo da pagare si debbono utilizzare le aliquote della Tasi del 2015, non escludendo comunque la possibilità di utilizzare quelle più favorevoli eventualmente approvate quest'anno dai Comuni.

Le modifiche del 2016 È comunque necessario considerare le modifiche normative introdotte dal 2016, a partire dall'esonero Tasi delle abitazioni principali, comprese quelle degli inquilini, ad eccezione però delle categorie di lusso (A/1, A/8 e A/9) che continueranno a pagare. Il cambio di regime impositivo rende quindi inapplicabile nel 2016 l'aliquota Tasi prevista l'anno scorso per le abitazioni principali. Per evitare qualsiasi dubbio, ma anche per ragioni di trasparenza nei confronti dei contribuenti, qualche Comune ha approvato un proprio delibere Tasi con aliquote diverse per le abitazioni principali, ma se lo 0,8 per mille è stato usato nel 2015 per le abitazioni principali, nel 2016 questa aliquota non è più confermabile, perché è limitata «agli immobili non esentati, né è possibile spostarla su altre fattispecie non previste nel 2015, perché in tal caso si violerebbe "indirettamente" il blocco degli aumenti.

Un'altra novità in ordine alla Tasi riguarda il nuovo regime di favore previsto per i fabbricati "merce", consistente nell'applicazione di un'aliquota ridotta pari all'1 per mille con possibilità di arrivare fino al 2,5 per mille o di azzerarla del tutto. Si tratta però di una norma a regime, mentre per il 2016 occorre

L'acconto per Imu e Tasi

Le linee generali
LA SCADENZA

In «salvo» l'abitazione principale Pagano seconde case e altri immobili

L'acconto si calcola nella misura del 50% del dovuto
Alla cassa entro il 16

Obblighi Imu e Tasi a confronto

DEFINIZIONE ESPANIMENTI

L'analisi
Regole stratificate sulle unità diverse dalla prima casa



considerare la sospensione degli aumenti.

Pertanto, se il Comune ha stabilito nel 2015 un' aliquota Tasi per gli immobili-merce superiore al 2,5 per mille, questa dovrebbe ridursi automaticamente al 2,5 per mille.

Tra le novità invece applicabili ad entrambi i tributi si segnala la riduzione del 50% per i comodati, che rende inefficaci le eventuali assimilazioni disposte in precedenza dai Comuni (facoltà prevista per l' Imu).

L' unica "convivenza" possibile nel 2016 è tra l' aliquota comunale agevolata eventualmente già prevista per i comodati e il dimezzamento della base imponibile stabilito per legge, sempreché risultino rispettate le condizioni imposte dai comuni (relativamente all' aliquota agevolata) e dalla legge (per la riduzione del 50%).

Altre novità Imu-Tasi sono costituite dalla riduzione del 25% per gli immobili locati a canone concordato, dal nuovo regime di calcolo della rendita catastale per i fabbricati produttivi con macchinari "imbullonati" e dall' esonero per gli immobili di cooperative indivise destinate a studenti universitari soci assegnatari.

I terreni agricoli Relativamente alla sola Imu cambia ancora una volta il regime impositivo dei terreni agricoli, con un ritorno al passato costituito dall' applicazione della circolare 9/1993 per l' individuazione dei terreni montani da esonerare. Sono inoltre esenti i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, indipendentemente dalla loro ubicazione, nonché i terreni collocati sulle isole minori e quelli a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile. Dopo aver verificato la disciplina applicabile ai singoli casi (non sempre sovrapponibili tra Imu e Tasi, anzi con diverse variabili), la procedura di calcolo e di versamento resta invece identica. In particolare il pagamento va effettuato tramite il modello F24 o l' apposito bollettino postale centralizzato (conto corrente unico nazionale), quest' ultimo utilizzabile solo se si tratta di immobili situati nello stesso comune. È sempre prevista, infine, la possibilità di pagare l' intero importo annuale in un' unica soluzione, entro il 16 giugno 2016, scelta che quest' anno risulta percorribile essendo già scaduto il termine per intervenire sulle aliquote e sulle tariffe dei tributi locali, cioè con una situazione ormai definitiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

GIUSEPPE DEBENEDETTO

OBBLIGHI IMU E TASI A CONFRONTO

ESENZIONI E PAGAMENTI L'Imu e la Tasi sono due tributi apparentemente simili: stessa base imponibile (rendita catastale per i fabbricati, valore venale per le aree edificabili), stessa definizione di abitazione principale e aree edificabili, stessi termini per il versamento di acconto e saldo (16 giugno e 16 dicembre) e medesimo canale di versamento (F24).

Non mancano però le differenze (si veda la tabella comparativa a fianco), che in realtà da quest'anno si sono fortemente ridimensionate per via dell'esonero dell'abitazione principale esteso alla Tasi, compresi gli inquilini. Negli anni scorsi, invece, la casa occupata dall'inquilino non poteva considerarsi abitazione principale, per cui si pagava la Tasi con l'aliquota ordinaria prevista per gli "altri fabbricati" e con suddivisione tra occupante e proprietario nella quota stabilita dal Comune. Dal 2016 l'esonero dalla Tasi viene peraltro esteso alle fattispecie "assimilate" all'abitazione principale, tra cui la casa coniugale del personale ad comparto sicurezza, gli alloggi sociali e l'abitazione dei cittadini italiani residenti all'estero (in questo caso la riduzione di due terzi, prima esistente, viene superata dall'assimilazione).

Tra le differenze Imu-Tasi si segnala il diverso trattamento vigente nel comparto agricolo: i terreni non sono imponibili ai fini Tasi, mentre pagano l'Imu i soggetti che non rientrano nella categoria Iap (imprenditori agricoli professionali) o coltivatori diretti, applicando il coefficiente 135 e senza riduzioni ai scaglioni, ad eccezione dei terreni montani indicati nella circolare 9/93 o ubicati nelle isole minori ovvero a proprietà collettiva; i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall'Imu, ma pagano la Tasi seppure in misura ridotta con aliquota massima dell'1 per mille.

Inoltre i fabbricati "merce" sono esenti dall'Imu, mentre pagano la Tasi con aliquota agevolata fino al massimo del 2,5 per mille.

Infine, le fattispecie di esonero dall'Imu derivano dalla disciplina Ici (immobili pubblici, fabbricati ad uso culturale, religioso, immobili degli enti non commerciali, eccetera) e sono sostanzialmente identiche alla Tasi, ad eccezione dei rifugi alpini non custoditi e dei bivacchi.

A cura di Giuseppe Debenedetto.

2 | L'acconto per Imu e Tasi

1 tema del Sole 24 Ore
Mercoledì 1 giugno 2016 - N. 15

Le linee generali

LA SCADENZA

In «salvo» l'abitazione principale

Pagano seconde case e altri immobili

L'acconto si calcola nella misura del 50% del dovuto

Alla scadenza entro il 16

Giuseppe Debenedetto

ma è il 16 giugno il termine per pagare l'acconto di Imu e Tasi, una sorta di "ban day" per tutti coloro che possiedono un'abitazione principale. Questo anno occorre però considerare le novità introdotte dalla legge di Stabilità, tra cui l'esonero dell'abitazione principale anche per la Tasi nonché il "bolloso" dei tributi e quindi l'impossibilità per i Comuni di aumentare le aliquote.

Come sempre l'acconto è pari al 50% di quanto verranno a base anagrafica in virtù della norma che impone di effettuare il versamento in due rate di pari importo. Per affiancare il calcolo dell'imposta da pagare andrebbe applicata la aliquota e la deduzione dell'anno precedente, non escludendo comunque la possibilità di utilizzare quelle più sfavorevoli eventualmente approvate quest'anno dai Comuni.

Le modifiche del 2016

È comunque necessario considerare le modifiche normative introdotte dal 2016, a partire dall'esonero Tasi delle abitazioni principali, comprese quelle degli inquilini, ad eccezione però delle categorie di beni (A.1, A.8, A.9) che continuano a pagare. Il cambio di regime impositivo rende quindi applicabile nel 2016 l'aliquota Tasi prevista l'anno scorso per le abitazioni principali. Per evitare qualsiasi dubbio, ma anche per ragioni di trasparenza nei confronti dei contribuenti, qualche Comune ha approvato un proprio adempimento Tasi con aliquota zero per le abitazioni principali. Vi sono poi iniziative estese alla maggior parte delle isole minori, per le quali il Comune di Imu e Tasi, quando questa misura era indispensabile per far fronte ai costi.

Nel caso della "super-Tasi", una volta che il proprietario ha chiesto di rivedere le aliquote, gli stessi precedenti quando il Comune non decide nulla di nuovo. Per replicare la Tasi aggiornata,

Obblighi Imu e Tasi a confronto



ESENZIONI E PAGAMENTI

L'Imu e la Tasi sono due tributi apparentemente simili: stessa base imponibile (rendita catastale per i fabbricati, valore venale per le aree edificabili), stessa definizione di abitazione principale e aree edificabili, stessi termini per il versamento di acconto e saldo (16 giugno e 16 dicembre) e medesimo canale di versamento (F24). Non mancano però le differenze con i vari tipi di abitazione principale estesa alla Tasi, compresi gli inquilini. Negli anni scorsi, invece, la casa occupata dall'inquilino non poteva considerarsi abitazione principale, per cui si pagava la Tasi con l'aliquota ordinaria prevista per gli "altri fabbricati" e con suddivisione tra occupante e proprietario nella quota stabilita dal Comune. Dal 2016 l'esonero dalla Tasi viene peraltro esteso alle fattispecie "assimilate" all'abitazione principale, tra cui la casa coniugale del personale ad comparto sicurezza, gli alloggi sociali e l'abitazione dei cittadini italiani residenti all'estero (in questo caso la riduzione di due terzi, prima esistente, viene superata dall'assimilazione).

Tra le differenze Imu-Tasi si segnala il diverso trattamento vigente nel comparto agricolo: i terreni non sono imponibili ai fini Tasi, mentre pagano l'Imu i soggetti che non rientrano nella categoria Iap (imprenditori agricoli professionali) o coltivatori diretti, applicando il coefficiente 135 e senza riduzioni ai scaglioni, ad eccezione dei terreni montani indicati nella circolare 9/93 o ubicati nelle isole minori ovvero a proprietà collettiva; i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall'Imu, ma pagano la Tasi seppure in misura ridotta con aliquota massima dell'1 per mille.

Infine, le fattispecie di esonero dall'Imu derivano dalla disciplina Ici (immobili pubblici, fabbricati ad uso culturale, religioso, immobili degli enti non commerciali, eccetera) e sono sostanzialmente identiche alla Tasi, ad eccezione dei rifugi alpini non custoditi e dei bivacchi.

Un'altra

Regole stratificate sulle unità diverse dalla prima casa

Continui su pagina 1

Imu e la Tasi "precompilate" sono rimaste una promessa, per quanto scritto nelle leggi, ma il meccanismo disponibile grazie alla collaborazione con Anas e colina la locata.

La manovra, invece, ha bloccato gli aumenti per i tributi locali, ma il nuovo comma 4-bis dell'articolo 1, per quanto non troppo frequentato, sono perfettamente compatibili, per cui il controllo

potrebbe portare una buona notizia. Da verificare, poi, è che il Comune abbia in effetti confermato in tempo le "super-Tasi" sugli immobili diversi dall'abitazione principale, cioè quell'aliquota aggiuntiva fino allo 0,8 per mille che nel 2014 è stata introdotta per superare il tetto massimo del 10,4 per mille nella somma di Imu e Tasi quando questa misura era indispensabile per far fronte ai costi.

Nel caso della "super-Tasi", una volta che il proprietario ha chiesto di rivedere le aliquote, gli stessi precedenti quando il Comune non decide nulla di nuovo. Per replicare la Tasi aggiornata,

Immobili, resta il labirinto delle tasse

Da qualche mese politica e talk show hanno smesso di occuparsi di Imu e Tasi, dopo anni in cui il fisco sul mattone è stato il tormentone immancabile di ogni dibattito. Non c'è da illudersi, però: presto la macchina tornerà a muoversi, perché il meccanismo con cui milioni di contribuenti devono tornare in questa settimana a fare i conti continua a non essere una tassa "normale". Non è normale, prima di tutto, il doppio calcolo che i proprietari di seconde case, negozi, capannoni e altri immobili devono affrontare nelle migliaia di Comuni in cui la Tasi è ancora in campo. Ma come, si chiederanno in molti, non era stata abolita? In nome della semplicità di comunicazione, la manovra 2016 ha scelto la strada più diretta, ha cancellato le imposte sulle abitazioni principali non di lusso (cioè praticamente tutte le case, tranne 73mila che secondo il nostro Catasto sono top di gamma) ma ha lasciato invariato il quadro sugli altri immobili. Ancora una volta, quindi, i contribuenti dovranno controllare le decisioni dei loro Comuni oppure, se vogliono far prima, indicare sull'applicazione presente sul sito del Sole 24 Ore (www.ilsole24ore.com) i propri dati per ottenere con pochi passaggi il modello di pagamento. L'Imu e la Tasi "precompilate" sono rimaste una promessa, per quanto scritto nelle leggi, ma il meccanismo disponibile grazie alla collaborazione con Anutel colma la lacuna.

La manovra, è vero, ha bloccato gli aumenti per i tributi locali, ma ci sono comunque due fattori da considerare: le riduzioni di aliquota, per quanto non troppo frequenti, sono perfettamente consentite, per cui il controllo potrebbe portare una buona notizia. Da verificare, poi, è che il Comune abbia in effetti confermato in tempo la "super-Tasi" sugli immobili diversi dall'abitazione principale, cioè quell'aliquota aggiuntiva fino allo 0,8 per mille che nel 2014 è stata introdotta per superare il tetto massimo del 10,6 per mille nella somma di Imu e Tasi quando questa mossa era indispensabile per far tornare i conti.

Nel caso della "super-Tasi", infatti, non vale la regola generale che fa rivivere le aliquote degli anni precedenti quando il Comune non decide nulla di nuovo.

Per replicare la Tasi aggiuntiva, infatti, l'ultima manovra ha imposto ai sindaci la conferma esplicita, con delibera approvata dal Comune come accade sempre quando si tratta di decidere quanto chiedere ai cittadini. Il termine del 30 aprile entro cui chiedere bilanci preventivi e decisioni tributarie, nonostante le richieste comunali, non è stato spostato, ed eventuali delibere approvate dopo dalle tante amministrazioni locali arrivate "lunghe" non sono valide.

2 | L'account per Imu e Tasi

Le linee generali

LA SCADENZA

In «salvo» l'abitazione principale Pagano seconde case e altri immobili

L'account si calcola nella misura del 50% del dovuto. Alla cassa entro il 16

Imu e Tasi a confronto



CONTRIBUENTI
L'account per Imu e Tasi è un unico strumento di pagamento per tutti i contribuenti che pagano Imu e Tasi. Si applica a tutti i contribuenti che pagano Imu e Tasi. Si applica a tutti i contribuenti che pagano Imu e Tasi. Si applica a tutti i contribuenti che pagano Imu e Tasi.

Regole stratificate sulle unità diverse dalla prima casa

Il Sole 24 Ore ha creato un account per Imu e Tasi che semplifica il pagamento delle imposte sugli immobili. L'account è un unico strumento di pagamento per tutti i contribuenti che pagano Imu e Tasi. Si applica a tutti i contribuenti che pagano Imu e Tasi. Si applica a tutti i contribuenti che pagano Imu e Tasi.

3 | L'account per Imu e Tasi

2,5

La tassazione per i costruttori
I fabbricati merce sono esenti da Imu
Pagano la Tasi agevolata fino al massimo del 2,5 per mille

| Contributo | Imu | Tasi | Imu e Tasi |
|---|-----|------|------------|
| Contributo principale (abitazione principale) | No | No | No |
| Contributo secondario (seconda casa) | Si | Si | Si |
| Contributo terziario (terza casa) | Si | Si | Si |
| Contributo quaternario (quarta casa) | Si | Si | Si |
| Contributo quinquiesimo (quinta casa) | Si | Si | Si |
| Contributo sesto (sesta casa) | Si | Si | Si |
| Contributo settimo (settima casa) | Si | Si | Si |
| Contributo ottavo (ottava casa) | Si | Si | Si |
| Contributo nono (nona casa) | Si | Si | Si |
| Contributo decimo (decima casa) | Si | Si | Si |
| Contributo undicesimo (undicesima casa) | Si | Si | Si |
| Contributo dodicesimo (dodicesima casa) | Si | Si | Si |
| Contributo tredicesimo (tredicesima casa) | Si | Si | Si |
| Contributo quattordicesimo (quattordicesima casa) | Si | Si | Si |
| Contributo quindicesimo (quindicesima casa) | Si | Si | Si |
| Contributo sedicesimo (sedicesima casa) | Si | Si | Si |
| Contributo diciassettesimo (diciassettesima casa) | Si | Si | Si |
| Contributo diciottesimo (diciottesima casa) | Si | Si | Si |
| Contributo diciannovesimo (diciannovesima casa) | Si | Si | Si |
| Contributo ventesimo (ventesima casa) | Si | Si | Si |

Nonostante il colpo di falce dato dalla legge di Stabilità, insomma, rimane nei fatti inalterato il tasso di complicazione, sproporzionato rispetto alla natura dell' imposta e agli stessi importi in gioco. Anzi, in un meccanismo che con i tanti ritocchi subiti in questi anni si è fatto sempre più complicato, anche i nuovi interventi sollevano questioni ulteriori.

La legge di Stabilità, per esempio, ha cancellato l' Imu e la Tasi sui terreni degli agricoltori, e con una risposta fornita dal viceministro dell' Economia Enrico Zanetti alla commissione Finanze della Camera il governo ha chiarito che l' esenzione riguarda anche i terreni incolti. Attenzione, però: agli incolti si applicano le stesse regole previste per gli altri terreni, per cui l' Imu e la Tasi si fermano solo quando il bene è di proprietà di un imprenditore agricolo professionale, di un coltivatore diretto iscritto alla previdenza agricola oppure, come chiarito da ultimo dal dipartimento Finanze in una risposta (nota 20535/2016) fornita a Confagricoltura e Cna, dei «coadiuvanti» dei coltivatori diretti.

In questo modo, quindi, si estende anche per i terreni incolti la distinzione fra proprietari "professionali" (esenti) e altri proprietari (paganti) che non ha troppo senso quando il terreno non è utilizzato per l' agricoltura.

Tutto da stabilizzare, poi, è un altro fattore che può avere effetti importanti, anche se in via indiretta, sui contribuenti. Lo stop a Imu e Tasi sull' abitazione principale è stato accompagnato da un meccanismo di finanziamenti compensativi per evitare di aprire un buco nei bilanci dei Comuni. Questo sistema è per definizione transitorio, perché lo stesso governo ha sottolineato che il passo indietro rispetto alla crescente autonomia finanziaria dei sindaci non può durare a lungo, e va sostituito in fretta con nuovi sistemi che evitino l' assegno statale. Già, ma come?

L' ennesimo ripensamento sulle imposte dell' abitazione principale è ovviamente escluso, vista l' enfasi politica che il governo ha posto sulla prima casa senza tasse. Il nodo da sciogliere, però, non è semplice: come si fa a dare nuovi spazi di autonomia ai Comuni senza tornare ad aumentare le tasse degli italiani?

Sarà una delle tante incognite che costelleranno il capitolo della finanza locale della prossima manovra in cui, almeno secondo le intenzioni espresse dal governo lo scorso anno, bisognerà anche arrivare alla "riunificazione" di Imu e Tasi con l' obiettivo di restituire qualche coerenza logica al sistema fiscale locale. Sempre che le tante "urgenze" create quasi ogni giorno dal dibattito politico non spingano in un canto la questione, e non si decida di perpetuare questa architettura traballante anche per l' anno prossimo: costringendo i contribuenti a una nuova tornata di doppi calcoli in attesa di tempi migliori.

gianni.trovati@ilsole24ore.com © RIPRODUZIONE RISERVATA.

GIANNI TROVATI

Lo sconto. La riduzione si può cumulare con quella prevista per il comodato e per la locazione a canone concordato

Immobili storici, imponibile al 50%

La normativa prevede alcune riduzioni di base imponibile, applicabili sia all'Imu che alla Tasi. Per i fabbricati di interesse storico di cui all'articolo 10 del Dlgs 42/2004 è prevista la riduzione del 50% della base imponibile.

La riduzione è peraltro cumulabile con la riduzione del 50% prevista per le abitazioni concesse in comodato, sicché, sempre che non si tratti di fabbricati di lusso, l'imposta sarà dovuta considerando il 25% della base imponibile.

Stesso discorso in caso di locazione a canone concordato. Anche in questo caso le due agevolazioni si cumulano e l'imposta calcolata sul 50% della base imponibile sarà poi soggetta ad un'ulteriore riduzione del 25% (in pratica si paga sul 37,5% della base imponibile).

Ad avviso del dipartimento delle Finanze, invece, la riduzione per i fabbricati storici non si cumula con l'altra riduzione del 50% prevista per gli immobili inagibili, in quanto «non appare coerente con la logica della norma prevedere un'ulteriore agevolazione che già appare insita nella norma specificatamente disposta» per gli immobili storici.

Anche per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati è prevista una riduzione del 50% della base imponibile. L'inagibilità o l'inabitabilità può essere accertata, su richiesta del proprietario, dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente potrà presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al Dpr 445/2000, con la quale, in base alle indicazioni fornite nelle istruzioni alla dichiarazione Imu, si dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità o l'inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato. In altre parole, occorre sempre una perizia tecnica che accerti l'inagibilità o l'inabitabilità, redatta o dal tecnico comunale o dal tecnico del contribuente.

Occorre però ricordare che agli effetti dell'applicazione della riduzione, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, sicché è importante capire se sono soddisfatte le condizioni previste nel regolamento comunale. Se il Comune non ha regolamentato nulla allora occorre rifarsi alle indicazioni fornite dal ministero dell'Economia che, nelle istruzioni alla dichiarazione Imu, ha precisato che l'



inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (ad esempio, fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o in un' obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

L' aliquota si applica sulla rendita «rivalutata»

Per Imu e Tasi importi da parametrare al periodo di possesso

Il 16 giugno primo appuntamento con il versamento dell' Imu e della Tasi relativa al 2016, anche se il numero dei contribuenti chiamati alla cassa sarà di molto inferiore a quello del 2015, grazie alla nuova esenzione Tasi per le abitazioni principali non di lusso, sia per il possessore che per il detentore, e all' esenzione Imu per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori professionali iscritti alla previdenza agricola.

Le complicazioni però sono aumentate, grazie alle nuove agevolazioni previste per i comodati e per i concordati, e all' incrocio che occorre effettuare tra i parametri locali e nazionali.

Quest' anno però almeno c' è certezza sulle aliquote da utilizzare, visto che il termine per approvarle è scaduto il 30 aprile ed il Comune poteva solo abbassarle, considerato il blocco dell' aumento delle aliquote previsto dalla legge di stabilità per il 2016.

La regola generale prevede che il versamento della rata di acconto, per entrambi i tributi, deve essere eseguito sulla base dell' aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell' anno precedente, mentre il versamento della seconda rata deve essere effettuato, con eventuale compungimento sulla prima rata, sulla base delle aliquote deliberate dal Comune. Quanto spetta è posta per semplificare gli adempimenti del contribuente e quindi il contribuente potrebbe rinunciare a tale semplificazione applicando fin da subito le eventuali più favorevoli aliquote e detrazioni per il 2016, senza incorrere nel rischio di vedersi comminate sanzioni.

Le regole dell' acconto sono invece diverse per gli enti non commerciali, per i quali è previsto un versamento in tre rate, di cui le prime due, pari ognuna al 50% dell' imposta corresponsa per l' anno precedente, devono essere versate al 16 giugno e al 16 dicembre, mentre l' ultima, a conguaglio dell' imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell' anno successivo.

Gli oggetti imponibili dei due tributi non coincidono perfettamente. L' Imu è dovuta per i fabbricati, le aree fabbricabili e per i terreni agricoli non condotti da coltivatori professionali, mentre la disciplina Tasi esclude dall' imposizione i terreni agricoli e le abitazioni principali non di lusso.

Anche i soggetti passivi non coincidono. Nella Tasi i soggetti passivi sono il possessore e il detentore. Il possesso però non coincide con tutte le ipotesi contemplate per l' Imu in quanto manca la figura del concessionario di beni demaniali.

Le regole di calcolo della base imponibile sono invece le stesse, quindi per i fabbricati in base alla

Il calcolo LA BASE IMPONIBILE

L' aliquota si applica sulla rendita «rivalutata»

Per Imu e Tasi importi da parametrare al periodo di possesso

L'esempio

Carabinieri che possiede un oggetto (C) con rendita di euro 3.500 ed un fabbricato (A) con rendita di 200 - Aliquota 0,6%

- Base imponibile (C) = 3.500,00
- Base imponibile (A) = 200,00 x 1,05 = 210,00
- R.C. (A) = 210,00 x 0,6% = 126,00
- Base imponibile (B) = 200,00 x 1,05 = 210,00
- R.C. (B) = 210,00 x 0,6% = 126,00
- Imposta sono (A+B) = 126,00 + 126,00 = 252,00
- Acconto (A+B) = 252,00 x 0,5 = 126,00

IL CALCOLO DELLA TASI

Contribuente che possiede un'abitazione di categoria A2 con rendita catastale di 700 euro, locata con contratto a canone concordato e soggetto che la utilizza come propria abitazione principale - Aliquota 1,2 - Quota possesso 90% - Quote detentore 10%

- Base imponibile 700,00 x 1,05 = 735,00
- Imposta lorda 735,00 x 1,2% = 88,20
- Imposta ridotta al 75% per canone concordato: 88,20 x 0,75 = 66,15
- Quota acconto detentore: 66,15 x 0,10 = 6,61
- Quota acconto proprietario: 66,15 x 0,90 = 59,54

La sconto. La riduzione si può cumulare con quella prevista per il comodato e per la locazione a canone concordato

Immobili storici, imponibile al 50%

La normativa prevede alcune fabbricati di base imponibile applicabili all'Imu che alla Tasi. Per i fabbricati di interesse storico o di alto valore si applica il 50% di aliquote prevista dalla legge di stabilità 2016.

La riduzione si applica solo ai fabbricati di base imponibile. La riduzione si applica in base alla data di costruzione dell'immobile e alla sua destinazione d'uso. Per gli immobili storici, la riduzione si applica al 50% della base imponibile. Stesso discorso in caso di locazione a canone concordato. Anche in questo caso le due agevolazioni si cumulo e l'imposta calcolata sul 50% della base imponibile sarà poi soggetta ad un'ulteriore riduzione.

La normativa prevede alcune fabbricati di base imponibile applicabili all'Imu che alla Tasi. Per i fabbricati di interesse storico o di alto valore si applica il 50% di aliquote prevista dalla legge di stabilità 2016.

La riduzione si applica solo ai fabbricati di base imponibile. La riduzione si applica in base alla data di costruzione dell'immobile e alla sua destinazione d'uso. Per gli immobili storici, la riduzione si applica al 50% della base imponibile. Stesso discorso in caso di locazione a canone concordato. Anche in questo caso le due agevolazioni si cumulo e l'imposta calcolata sul 50% della base imponibile sarà poi soggetta ad un'ulteriore riduzione.

rendita catastale iscritta al 1° gennaio, rivalutata del 5 per cento ed aggiornata con i moltiplicatori previsti per le diverse categorie catastali.

Nel caso di aree fabbricabili, la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio; per le aree occorrerà anche verificare se il Comune ha deliberato i valori venali di riferimento. Per i terreni agricoli ancora assoggettati a Imu occorrerà considerare il reddito dominicale iscritto in catasto, rivalutarlo del 25% e moltiplicarlo per 135. In generale, l'imposta si determina applicando alla base imponibile l'aliquota deliberata dal Comune per ogni specifica categoria di immobile. Individuata l'imposta questa andrà rapportata alle quote di possesso ed ai mesi di possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni, e ciò sia per l'Imu che per la Tasi.

Per i fabbricati soggetti a Tasi, comprese eventualmente le aree fabbricabili, occorrerà verificare anche la quota che il Comune ha deciso di porre a carico del detentore, variabile dal 10 al 30 per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

PAGINA A CURA DIPASQUALE MIRTO

L'effetto hi-tech. Fatturato più alto per il 10% delle aziende che utilizzano le tecnologie più avanzate

Crescita più alta per l'avanguardia delle imprese che innovano

ROMA L'innovazione paga. Non è un luogo comune ma un dato contenuto nella relazione di Banca d'Italia. Perché secondo l'indagine Invind, nel 2015 la crescita del fatturato è stata più elevata per le imprese, circa il 10 per cento, «che utilizzano nuove tecnologie come la robotica avanzata e l'intelligenza artificiale, anche nei comparti più tradizionali».

Visco sottolinea l'importanza di incrementare il sostegno pubblico agli investimenti in innovazione che possono spingere la ripresa. E sceglie il microcosmo delle startup innovative - ad oggi sono 5.771 quelle iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese - per spiegare il cambiamento di prospettiva da realizzare. «Vanno favoriti - dice il Governatore - l'avvio di iniziative imprenditoriali innovative, il loro sviluppo nelle prime fasi di vita e uno spostamento più rapido delle risorse produttive verso le aziende con migliori prospettive di crescita».

Il caso startup risale al 2012, quando furono definiti i criteri per «ottenere un'ampia gamma di agevolazioni, tra cui incentivi per chi investe nel loro capitale e una procedura rapida per ottenere garanzie su crediti bancari». Sulla base di bilanci relativi al biennio 2013-14 emerge che, rispetto alle altre startup, quelle iscritte nel registro sono dotate di maggiore capacità innovativa: in percentuale dell'attivo, la loro quota di attività intangibili, come marchi o brevetti, è superiore di oltre 15 punti percentuali rispetto alle altre startup. Il loro tasso di investimento, inoltre, risulta superiore di oltre dieci punti percentuali, hanno più liquidità e capitale di rischio. Banca d'Italia riserva dunque un giudizio sostanzialmente positivo alle policy per le startup che, per inciso, potrebbero essere al centro del riordino degli incentivi che il ministero dello Sviluppo economico si accinge ad effettuare anche con la collaborazione dell'ex commissario alla spending review Enrico Bondi.

Visco fa anche un riferimento più generale alle politiche di incentivazione diretta alle imprese, per sottolinearne la scarsa efficacia, soprattutto in riferimento al Mezzogiorno. Il Sud, il cui prodotto ha interrotto la caduta dopo sette anni consecutivi di recessione, ha visto comunque ampliarsi il divario dal resto del Paese. Per le aree in ritardo di sviluppo - osserva il Governatore - è essenziale migliorare la fase di progettazione dei fondi europei, «con una selezione degli interventi da parte delle autorità

Banca d'Italia
L'ECONOMIA REALE

Avanti le riforme
Ritornare gli incentivi all'attività di impresa: avanti con le riforme su illegalità, amministrazioni pubbliche e giustizia civile

0,6%

Ripartono gli investimenti delle imprese
Segnali anche dall'edilizia - Con i massimorumamenti -2,5% nel biennio 2016-17 - La dimensione ridotta resta una criticità

| Settore | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------|------|------|------|
| Industria | 4,8 | 10,1 | 10,6 |
| Commercio | 1,1 | 2,0 | 2,3 |
| Edilizia | 0,2 | -2,5 | -2,5 |
| Altre attività | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Totale investimenti | 7,2 | 11,7 | 12,5 |

10% Imprese con tecnologia avanzata: crescita del fatturato superiore del 10% rispetto alle altre imprese nel 2015.

5.771 Imprese innovative iscritte al registro delle imprese al 31 dicembre 2015.

+15% Le imprese innovative hanno un tasso di investimento superiore del 15% rispetto alle altre imprese.

Crescita più alta per l'avanguardia delle imprese che innovano

Costruzioni, settore strategico

Avanti con la finanza non bancaria

centrali e locali che privilegi gli investimenti diretti rispetto ai sussidi alle imprese, di cui più volte abbiamo documentato la scarsa efficacia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Residenza anagrafica e dimora abituale senza Imu-Tasi

Continueranno a pagare soltanto le unità considerate di lusso

La principale novità di quest'anno è costituita dall'esonero dell'abitazione principale sia per l'Imu che per la Tasi, anche per gli inquilini, ad eccezione delle case di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9) che continueranno a pagare.

Assume quindi particolare rilievo la definizione di abitazione principale, che la disciplina Imu individua nell'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Si tratta di una definizione più restrittiva rispetto all'Ici, dal momento che la «dimora» e la «residenza anagrafica» devono ora coesistere. Inoltre, si deve trattare di «unica unità immobiliare»; pertanto in caso di due abitazioni autonomamente accatastate, unitariamente adibite ad abitazione principale, solo una delle due può essere ritenuta esente, salvo che non si proceda alla fusione catastale dei due immobili. L'unica eccezione è costituita dal-

L' unica eccezione è costituita dall' unione di fatto ai fini fiscali, quando la fusione è impedita dalla distinta titolarità delle due case: si pensi all' ipotesi in cui le due unità contigue siano una di proprietà del marito, l' altra di proprietà della moglie. In questo caso l' esonero scatta comunque se si procede all' accatastamento unitario ai soli fini fiscali, a condizione però che le due unità immobiliari contigue non abbiano autonomia funzionale e reddituale (in tal senso si è espressa l' Agenzia delle Entrate all' evento Telectasto 2016).

La legge, inoltre, attribuisce rilevanza alla convivenza familiare, imponendo la dimora abituale e la residenza del possessore e del «suo nucleo familiare». Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare siano distribuiti in due immobili diversi situati nello stesso comune, l' esonero spetta solo ad una delle due abitazioni. La norma non disciplina invece il caso del nucleo familiare con residenza in immobili ubicati in comuni diversi. Secondo l' interpretazione ministeriale (circolare 3/2012 e Faq 2015/2014) in tal caso i benefici si raddoppiano, quindi l' esonero scatta per entrambi gli immobili, ma si tratta di una conclusione poco convincente e in contrasto con il tenore della norma, che non disciplina questa ipotesi. Inoltre si dovrebbe considerare il fenomeno delle doppie residenze dei coniugi in comuni diversi al solo fine di beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge, sconfinando così in un vero e proprio abuso del diritto.

1 focus del Sole 24 Ore
Microsoft 1 giugno 2016 - N. 5

L'abitazione principale
IL NUOVO REGIME

Residenza anagrafica e dimora abituale senza Imu-Tasi

Continueranno a pagare soltanto le unità considerate di lusso

Le questioni

Dicono che abitazione principale, per l'Imu e per la Tasi, l'immobile nella quale il possessore e i suoi familiari abitano abitualmente e risiedono anagraficamente. Da quest'anno ci sarà l'abitazione principale, ai fini Tasi, anche quella abitata dall'inquilino

Due abitazioni principali in caso di due abitazioni autonomamente accatastate, unitariamente adibite ad abitazione principale, solo una delle due può essere ritenuta esente da Imu e Tasi, salvo che non si proceda alla fusione catastale dei due immobili

Abitazioni in comuni diversi
La legge sancisce l'esonero del nucleo familiare con residenza in immobili abitati in comuni diversi. Secondo l'interpretazione ministeriale, se in un comune esistono due o più nuclei familiari, ma la norma attribuisce rilevanza alla convivenza familiare, questi non dovrebbero essere il fondamento delle agevolazioni se non dovessero essere di natura familiare.

Assegnazione giudiziale. Nessun obbligo sia per i proprietari che per i detentori

Ex casa coniugale «liberata» dal fisco

Una disciplina specifica è dettata nell'ipotesi dell'ex casa coniugale assegnata dal giudice in sede di separazione o divorzio, o in sede di scioglimento del matrimonio, con la quale il fisco si applica il regime delle case di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9) se il proprietario della casa coniugale non ha provveduto a farla assegnare a una delle due parti. In caso di assegnazione, il fisco si applica il regime delle case di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9) se il proprietario della casa coniugale non ha provveduto a farla assegnare a una delle due parti. In caso di assegnazione, il fisco si applica il regime delle case di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9) se il proprietario della casa coniugale non ha provveduto a farla assegnare a una delle due parti.

DOMANDE & RISPOSTE

- Dove pagare Imu e Tasi sulla prima e unica casa di proprietà non locata, anche se in via, da ottobre 2015, in una casa in affitto sempre nella stessa comune?
- Il concetto di «abitazione principale» ai fini Imu-Tasi non sempre coincide con il «primo caso» (che figura nei tributi immobiliari) del caso fisco-catastro, ma presuppone la sussistenza della dimora abituale e della residenza anagrafica. Elementi mancanti nel caso del «Primo del Lettore», che dovrà considerare l'abitabilità del suo proprietà come seconda casa e quindi pagare l'Imu e la Tasi con l'aliquota ordinaria.
- Chi è proprietario di due abitazioni, e in una abita con la moglie e l'altra in via al figlio e alla sua famiglia, il fisco si applica le aliquote delle abitazioni principali di lusso. Occorre distinguere l'abitazione di residenza del fisco da quella abitata dal figlio e del proprio nucleo familiare. Per la prima l'Imu e la Tasi dovranno pagare l'Imu e la Tasi, trattandosi di abitazione principale. L'abitazione occupata dalla figlia è invece un «secondo caso» per il fisco. E la quota dovrà pagare la Tasi che la Tasi applicando le aliquote delle abitazioni principali di lusso. L'abitazione occupata dalla figlia è invece un «secondo caso» per il fisco.
- Chi è proprietario di un'abitazione concesso in locazione, come deve regolarsi per il pagamento della paga Imu e Tasi? Da quest'anno l'inquilino che utilizza l'abitazione come abitazione principale è esente dal pagamento della Tasi, mentre il possessore continua a pagare la Tasi con l'aliquota delle seconde case. In base alla quota stabilita dal Comune nel 2015 si manca da definire se prevede il 90%, l'unico caso in cui il possessore non deve pagare nulla si verifica se il proprietario di una abitazione principale deve pagare la Tasi solo alla abitazione principale (dal 2016 esente), e non deve pagare la Tasi sui secondi immobili tra cui le seconde case.

Sono esenti dall'Imu e dalla Tasi anche le pertinenze dell'abitazione principale, ma solo se classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Occorre poi considerare l'estensione delle agevolazioni per l'abitazione principale alle fattispecie "assimilate", che in alcuni casi operano automaticamente mentre in altri necessitano di un intervento comunale.

Tra le assimilazioni che operano per legge si segnalano: le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari (dal 2016 anche gli studenti universitari); gli alloggi sociali come definiti dal Dm 22/04/2008; la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione o divorzio; l'immobile posseduto dal personale del comparto sicurezza (forze armate, polizia, vigili del fuoco, prefettizi); l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'Aire.

I comuni hanno la facoltà di assimilare le abitazioni di anziani o disabili lungodegenti, non locate. È invece venuta meno, dal 2016, la possibilità di assimilare le abitazioni concesse in comodato a parenti di 1° grado, che si è trasformata in riduzione della base imponibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

PAGINA A CURA DIGIUSEPPE DEBENEDETTO

Assegnazione giudiziale. Nessun obbligo sia per i proprietari che per i detentori

Ex casa coniugale «liberata» dal fisco

Una disciplina specifica è dettata nell' ipotesi dell' ex dimora coniugale assegnata dal giudice in sede di separazione o divorzio, disciplina peraltro più volte modificata negli ultimi anni. Partiamo dall' anno 2012. Dopo l' introduzione dell' Imu, il DL 16/2012 prevede una nuova fattispecie di soggettività passiva attribuendo al coniuge assegnatario il diritto di abitazione (solo ai fini Imu). La norma in realtà deroga alla disciplina civilistica che qualifica il diritto dell' assegnatario come un mero diritto personale di godimento e ha una portata così ampia (applicabile «in ogni caso») da far scattare il diritto di abitazione a prescindere dall' effettivo possesso dell' immobile e da eventuali decisioni diverse del Tribunale.

Nel 2013 l' ex casa coniugale viene assimilata all' abitazione principale, per cui la fattispecie ricade in regime di esonero, ad eccezione delle case di lusso e fatta comunque salva l' applicazione della cosiddetta "mini-Imu" (DL 133/13) in caso di aliquota 2013 superiore al 4 per mille.

Nel 2014 si cambia nuovamente registro, passando dal diritto di abitazione alla non debenza dell' imposta tout-court (l' imposta «non si applica»). Per l' ex casa coniugale il legislatore sembra prevedere l' esclusione dall' Imu indipendentemente dal fatto che il coniuge assegnatario vi abbia stabilito la propria residenza e dimora abituale. Non è chiaro però se l' esonero dall' Imu riguarda anche l' ex casa coniugale classificata in categoria di lusso: in tale ipotesi, se si aderisce alla tesi che configura l' ex casa coniugale una fattispecie assimilata all' abitazione principale, l' abitazione sarà assoggettata all' Imu in quanto in base alla quota stabilita dal comune (al massimo del 30%).

Oltre ai dubbi applicativi sorti sull' Imu, il 2014 è anche il primo anno di applicazione della Tasi, il tributo sui servizi comunali indivisibili applicabile sia al proprietario che all' occupante dell' immobile. Il Mef ritiene applicabile alla Tasi lo stesso principio dell' Imu, considerando il coniuge assegnatario come titolare di un diritto di abitazione e quindi soggetto passivo del tributo (Faq del 3/6/2014). La tesi ministeriale non è però condivisibile perché il DL 16/2012 attribuiva al coniuge assegnatario il diritto di abitazione esclusivamente ai fini Imu, per cui l' assegnatario - se non proprietario - non è considerato un semplice detentore e quindi è tenuto a pagare il tributo in base alla quota stabilita dal comune (al massimo del 30%).

Chiusa la parentesi 2014-2015, arriviamo così all' anno 2016, caratterizzato da un trattamento agevolato

L'abitazione principale
IL NUOVO REGIME

Residenza anagrafica e dimora abituale senza Imu-Tasi

Continueranno a pagare soltanto le unità considerate di lusso

Domande & Risposte

Chi il proprietario di un'abitazione, in una villa con la moglie e l'altra figlia e un figlio a sua famiglia, paga l'Imu?

Chi il proprietario di un'abitazione concessa in locazione, come deve regolare il pagamento della Tasi?

Chi il proprietario di un'abitazione che utilizza l'immobile come abitazione principale è esente dal pagamento della Tasi, mentre il possessore continua a pagare la Tasi con l'aliquota della seconda casa, se base alla quota stabilita dal Comune nel 2015 (se manca la delibera si prende il 30%)? L'unico caso in cui il possessore non deve pagare nulla si verifica se il Comune nel 2015 applicava la Tasi solo alle abitazioni principali (ex art. 2345, comma 2) e non invece gli altri immobili tra cui le seconde case.

Domande & Risposte

Chi il proprietario di un'abitazione concessa in locazione, come deve regolare il pagamento della Tasi?

Chi il proprietario di un'abitazione che utilizza l'immobile come abitazione principale è esente dal pagamento della Tasi, mentre il possessore continua a pagare la Tasi con l'aliquota della seconda casa, se base alla quota stabilita dal Comune nel 2015 (se manca la delibera si prende il 30%)? L'unico caso in cui il possessore non deve pagare nulla si verifica se il Comune nel 2015 applicava la Tasi solo alle abitazioni principali (ex art. 2345, comma 2) e non invece gli altri immobili tra cui le seconde case.

dell' abitazione principale e delle fattispecie "assimilate", uniforme ai fini Imu e Tasi, per cui la situazione si è semplificata rispetto agli anni precedenti. L' ex casa coniugale è ora equiparata all' abitazione principale anche ai fini Tasi, che non è dovuta né dal proprietario né dal detentore. Quindi niente acconto Imu-Tasi 2016.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

euro e, per il solo contratto redatto in forma scritta, dell' imposta di bollo pari a 16 euro ogni quattro facciate scritte e comunque ogni 100 righe.

Contratto scritto Ai fini dell' agevolazione Imu/Tasi va registrato entro 20 giorni dalla data dell' atto. Ne consegue che se il contratto viene stipulato il 3 giugno e registrato (non oltre) il 23 giugno, per l' anno d' imposta 2016 la riduzione spetterà solo per sette mesi (da giugno a dicembre). È da ritenere che nel caso in cui il contratto scritto sia stato sottoscritto dalle parti, ad esempio, il 1° gennaio 2000 ma venga registrato solo oggi (con il pagamento, oltre dell' imposta di registro, anche degli interessi de delle sanzioni in misura ridotta), l' agevolazione Imu/Tasi spetti comunque dal 1° gennaio 2016 in quanto occorre avere riguardo alla data di conclusione del contratto e non a quella della sua registrazione.

Contratto verbale Ai fini dell' imposta di registro non vi è obbligo di sottoporre a registrazione il contratto verbale di comodato, ma se il contribuente vuole fruire della riduzione Imu/Tasi sarà costretto a farlo. Come precisato dal Mef (risoluzione 1 del 17 febbraio 2016 e nota 8876 dell' 8 aprile 2016) ai fini della decorrenza dell' agevolazione, anche per i contratti di comodato va presa in considerazione la data di conclusione del contratto.

Ne deriva che nell' ipotesi in cui nel "modello 69" venga riportata come "data di stipula" il 1° settembre 1990, ancorché la registrazione del contratto verbale sia avvenuta il 21 aprile 2016, il contribuente avrà diritto all' abbattimento della base imponibile Imu/Tasi per tutto il 2016.

Pertinenze La riduzione del 50% riguarda anche le pertinenze (garage, posto auto, ecc.) della casa concessa in comodato purché accatastate in C/2, C/6 o C/7 nella misura massima di una per ciascuna categoria. A tal fine, il contribuente, nel contratto (se scritto) o in sede di registrazione (se verbale), non dovrà dimenticare di indicare gli estremi catastali delle pertinenze date in uso gratuito unitamente all' appartamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

PAGINA A CURA DIMAURIZIO BONAZZI

Bonus. L'abitazione principale dell'inquilino esclusa dalla Tasi

Con canone concordato sconto del 25%

Riduzione del 25% dell'Imu e della Tasi per i fabbricati concessi in locazione a canone concordato. I commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 208/2015 hanno previsto che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 431 del 1998, le due imposte si determinano applicando l'aliquota stabilita dal comune nella misura ridotta del 75%.

Innanzitutto occorre precisare che l'agevolazione in questione è di portata più ampia rispetto a quelle riconosciute in altri settori impositivi (quale, ad esempio, l'Irpef) in quanto richiede esclusivamente l'esistenza di un contratto di locazione convenzionale, a prescindere quindi da ulteriori requisiti quali, ad esempio, l'ubicazione dell'immobile in uno dei comuni ad alta tensione abitativa oppure che l'alloggio locato costituisca l'abitazione principale dell'inquilino. In buona sostanza è sufficiente che il contratto sia stato stipulato nel rispetto degli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori maggiormente rappresentative (articolo 2, comma 3, legge 431/1998). Nei comuni dove tali accordi non sono mai stati raggiunti si può fare riferimento all'accordo in vigore nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale (decreto interministeriale 14 luglio 2004).

La quota Rispetto all'aliquota da applicare, il Mef, in occasione di Telefisco del 28 gennaio 2016, ha precisato che nel caso in cui un comune avesse previsto per il 2015 due aliquote: una agevolata (del 7,6 mille) per i canoni concordati alla sola condizione che l'alloggio costituisca l'abitazione principale dell'inquilino; l'altra ordinaria (del 10,6 per mille) per i casi in cui l'inquilino non avesse fissato la residenza e dimora in tale casa; una volta determinata l'imposta dovuta in relazione alle due fattispecie (applicando, quindi, alla prima l'aliquota del 7,6 per mille e alla seconda quella del 10,6 per mille) entrambe dovranno della riduzione del 25%. Va poi aggiunto che qualora la casa affittata (purché non di lusso) sia l'abitazione principale dell'inquilino quest'ultimo sarà escluso dal pagamento della Tasi, a differenza del passato in cui era chiamata a pagare l'imposta nella percentuale fissata dal comune tra il 10 e il 30 per cento.

La precisazione Il Mef, sempre a Telefisco, ha precisato che, pur essendo una condizione generale di esclusione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione Imu/Tasi per i contratti di locazione registrati dall'1 luglio 2010 (oppure, se antecedenti, qualora siano stati comunicati alle Entrate i dati

L'account per Imu e Tasi

Le altre unità abitative
COMODATO E LOCAZIONE

Base imponibile dimezzata se la casa è in uso gratuito ai figli

Non si deve avere un'altra casa nello stesso Comune al di là della propria abitazione

Per i fabbricati che non costituiscono l'abitazione principale del conduttore, la principale novità del contratto di locazione convenzionale è la riduzione del 25% dell'Imu e della Tasi. La legge di Stabilità, nell'articolo 1, comma 53, ha infatti previsto la riduzione del 25% dell'Imu e della Tasi per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 431 del 1998, le due imposte si determinano applicando l'aliquota stabilita dal comune nella misura ridotta del 75%.

Innanzitutto occorre precisare che l'agevolazione in questione è di portata più ampia rispetto a quelle riconosciute in altri settori impositivi (quale, ad esempio, l'Irpef) in quanto richiede esclusivamente l'esistenza di un contratto di locazione convenzionale, a prescindere quindi da ulteriori requisiti quali, ad esempio, l'ubicazione dell'immobile in uno dei comuni ad alta tensione abitativa oppure che l'alloggio locato costituisca l'abitazione principale dell'inquilino. In buona sostanza è sufficiente che il contratto sia stato stipulato nel rispetto degli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori maggiormente rappresentative (articolo 2, comma 3, legge 431/1998). Nei comuni dove tali accordi non sono mai stati raggiunti si può fare riferimento all'accordo in vigore nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale (decreto interministeriale 14 luglio 2004).

La quota Rispetto all'aliquota da applicare, il Mef, in occasione di Telefisco del 28 gennaio 2016, ha precisato che nel caso in cui un comune avesse previsto per il 2015 due aliquote: una agevolata (del 7,6 mille) per i canoni concordati alla sola condizione che l'alloggio costituisca l'abitazione principale dell'inquilino; l'altra ordinaria (del 10,6 per mille) per i casi in cui l'inquilino non avesse fissato la residenza e dimora in tale casa; una volta determinata l'imposta dovuta in relazione alle due fattispecie (applicando, quindi, alla prima l'aliquota del 7,6 per mille e alla seconda quella del 10,6 per mille) entrambe dovranno della riduzione del 25%.

Va poi aggiunto che qualora la casa affittata (purché non di lusso) sia l'abitazione principale dell'inquilino quest'ultimo sarà escluso dal pagamento della Tasi, a differenza del passato in cui era chiamata a pagare l'imposta nella percentuale fissata dal comune tra il 10 e il 30 per cento.

La precisazione Il Mef, sempre a Telefisco, ha precisato che, pur essendo una condizione generale di esclusione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione Imu/Tasi per i contratti di locazione registrati dall'1 luglio 2010 (oppure, se antecedenti, qualora siano stati comunicati alle Entrate i dati

DOMANDE & RISPOSTE

Con mia moglie sono proprietario di un appartamento di cui sono l'unico inquilino. L'abitazione principale dell'Imu/Tasi per il 2015 è stata esclusa dalla base imponibile. Ma voglio anche un'altra abitazione che ha dato in locazione alla madre. L'abitazione principale dell'Imu/Tasi per il 2015 è stata esclusa dalla base imponibile. L'abitazione principale dell'Imu/Tasi per il 2015 è stata esclusa dalla base imponibile. Ma voglio anche un'altra abitazione che ha dato in locazione alla madre. L'abitazione principale dell'Imu/Tasi per il 2015 è stata esclusa dalla base imponibile.

Il pagamento canonico del 2015 prevede l'assimilazione all'abitazione principale dell'alloggio con reddito catastale inferiore a 500 euro, con conseguente esclusione dall'Imu/Tasi. Comunque, l'agevolazione è applicabile per il 2015?

La riforma legislativa in questione, in vigore dal 1° gennaio 2016, ha modificato l'articolo 1 della legge 431/1998, comma 53, e l'articolo 1 della legge 431/1998, comma 54, e l'articolo 1 della legge 431/1998, comma 55, e l'articolo 1 della legge 431/1998, comma 56, e l'articolo 1 della legge 431/1998, comma 57, e l'articolo 1 della legge 431/1998, comma 58, e l'articolo 1 della legge 431/1998, comma 59, e l'articolo 1 della legge 431/1998, comma 60, e l'articolo 1 della legge 431/1998, comma 61, e l'articolo 1 della legge 431/1998, comma 62, e l'articolo 1 della legge 431/1998, comma 63, e l'articolo 1 della legge 431/1998, comma 64, e l'articolo 1 della legge 431/1998, comma 65, e l'articolo 1 della legge 431/1998, comma 66, e l'articolo 1 della legge 431/1998, comma 67, e l'articolo 1 della legge 431/1998, comma 68, e l'articolo 1 della legge 431/1998, comma 69, e l'articolo 1 della legge 431/1998, comma 70, e l'articolo 1 della legge 431/1998, comma 71, e l'articolo 1 della legge 431/1998, comma 72, e l'articolo 1 della legge 431/1998, comma 73, e l'articolo 1 della legge 431/1998, comma 74, e l'articolo 1 della legge 431/1998, comma 75, e l'articolo 1 della legge 431/1998, comma 76, e l'articolo 1 della legge 431/1998, comma 77, e l'articolo 1 della legge 431/1998, comma 78, e l'articolo 1 della legge 431/1998, comma 79, e l'articolo 1 della legge 431/1998, comma 80, e l'articolo 1 della legge 431/1998, comma 81, e l'articolo 1 della legge 431/1998, comma 82, e l'articolo 1 della legge 431/1998, comma 83, e l'articolo 1 della legge 431/1998, comma 84, e l'articolo 1 della legge 431/1998, comma 85, e l'articolo 1 della legge 431/1998, comma 86, e l'articolo 1 della legge 431/1998, comma 87, e l'articolo 1 della legge 431/1998, comma 88, e l'articolo 1 della legge 431/1998, comma 89, e l'articolo 1 della legge 431/1998, comma 90, e l'articolo 1 della legge 431/1998, comma 91, e l'articolo 1 della legge 431/1998, comma 92, e l'articolo 1 della legge 431/1998, comma 93, e l'articolo 1 della legge 431/1998, comma 94, e l'articolo 1 della legge 431/1998, comma 95, e l'articolo 1 della legge 431/1998, comma 96, e l'articolo 1 della legge 431/1998, comma 97, e l'articolo 1 della legge 431/1998, comma 98, e l'articolo 1 della legge 431/1998, comma 99, e l'articolo 1 della legge 431/1998, comma 100.

catastali al momento della cessione, risoluzione o proroga), i contribuenti sono tenuti ad adempiere all'obbligo dichiarativo atteso che i comuni non possono verificare se si tratta di contratti stipulati ai sensi della legge 431/1998. Anche in questo caso, così come per i fabbricati concessi in uso gratuito, è bene precisare che la dichiarazione andrà presentata entro il 30 giugno 2017 e la sua eventuale omissione non determinerà il venir meno della riduzione dell'imposta, ma costituirà solo titolo per l'eventuale irrogazione, da parte del comune, della sanzione di 50 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

L' edilizia popolare. Esenzione piena per gli alloggi sociali

Sconto di 200 euro per le case IACP

Un altro tema "caldo" dei tributi comunali riguarda gli alloggi degli Istituti autonomi delle case popolari, o altro ente costituito a livello regionale, avente la medesima finalità di legge di tutelare il diritto primario all' abitazione.

Le disposizioni che riguardano queste fattispecie sono due e sono contenute nei commi 2 e 10 dell' articolo 13 del Dl 201/2011. In forza della prima, sono esenti da Imu gli alloggi sociali, così definiti sulla base dei criteri contenuti nel decreto 22 aprile 2008 del ministro delle Infrastrutture.

La previsione del comma 10 dispone invece che per gli immobili degli IACP, o soggetti equipollenti, regolarmente assegnati, spetti la detrazione di 200 euro. Stante la convivenza di entrambi le disposizioni, dovrebbe dedursi che non sempre le unità immobiliari in esame siano del tutto esenti da tributi comunali.

L' esenzione Si osserva in primo luogo che la previsione di esenzione, sotto il profilo soggettivo, non contiene alcuna limitazione predeterminata. Ne deriva che qualunque soggetto, anche di natura societaria, abbia realizzato le unità abitative aventi i requisiti dettati in tale decreto delle Infrastrutture, ha diritto all' esonero da imposte.

Si pensi, ad esempio, alla situazione dei Comuni che possiedono case destinate all' edilizia popolare, ubicate nel territorio di altri Comuni. Al contrario, la previsione riferita alla detrazione di 200 euro è espressamente rivolta agli IACP ed altri enti costituiti, in attuazione dell' articolo 93 del Dpr 616/1977. Da ciò, si evince che se non sussistono i presupposti per applicare l' esenzione, la detrazione di 200 euro compete unicamente ai soggetti indicati. Per espressa previsione di legge, la

detrazione spetta solo agli alloggi assegnati. Se la casa è occupata permanentemente, inutilizzata, la detrazione non spetta, limitatamente ai mesi per i quali si protrae lo stato di non occupazione.

Il comma 10 dell' articolo 13 del Dl 201/2011, nulla stabilisce in ordine all' aliquota applicabile, il che comporta l' adozione dell' aliquota Imu ordinaria, salva diversa delibera comunale.

Con riferimento invece agli alloggi sociali, non è chiaro se l' esenzione sia collegata alle sole caratteristiche oggettive della costruzione, o presupponga comunque l' effettivo utilizzo delle case da parte degli aventi diritto. Sul punto non constano chiarimenti ufficiali, ed è possibile che la questione venga sottoposta all' esame della giurisprudenza.

La denuncia Va inoltre evidenziato che lo status di esenzione richiede la presentazione della denuncia

Il Sole 24 Ore
Mercoledì 1 giugno 2016 - N. 15

Riassunto per Imu e Tasi 7

I non residenti LE REGOLE

Per gli iscritti all'Aire esente una sola unità immobiliare

Il possessore deve percepire una pensione erogata dal Paese in cui risiede

LA NORMA
L'articolo 13 del Dl 201/2011, in materia di tributi, ha introdotto una nuova più restrittiva esenzione per legge degli immobili in esame abitazione principale.

L'assimilazione
Sono di profilo soggettivo, deve trattarsi di cittadini italiani, residenti all'estero e iscritti all'Aire. A tale condizione si aggiunge la qualifica di pensionato nel Paese di residenza.

La ratio della norma propugna che tale status sia riconducibile ad una pensione entera e non ad una pensione italiana. In questo senso si è espresso anche il ministro delle Finanze, nella risoluzione del 10/05/15, in cui si è affermato che il contribuente residente all'estero deve percepire una pensione erogata dal Paese che non è quello estero, anche erogate in regime convenzionale. Il nostro pensiero è che il contribuente residente all'estero deve percepire una pensione erogata dal Paese che non è quello estero, anche erogate in regime convenzionale. Il nostro pensiero è che il contribuente residente all'estero deve percepire una pensione erogata dal Paese che non è quello estero, anche erogate in regime convenzionale.

Il punto
Condizioni per l'esenzione delle abitazioni dei non residenti
L'immobile deve essere italiano iscritto all'Aire. Il possessore deve essere pensionato nel Paese di residenza. Deve trattarsi di pensionamento. L'esenzione compete per una sola unità immobiliare, in presenza di più unità, l'esenzione si applica su una di esse.

La casa non deve essere locata in comodato

La denuncia
Va inoltre evidenziato che lo status di esenzione richiede la presentazione della denuncia

DOMANDE & RISPOSTE

Un contribuente iscritto all'Aire che possiede due appartamenti in Italia, entrambi non locati e non utilizzati in comodato, può beneficiare dell'esenzione da tributi comunali?

La norma dell'articolo prevede che l'abitazione principale per una sola unità immobiliare. Tuttavia, come precisato nella risoluzione 10/05/15 delle Finanze, ciò non comporta che l'abitazione si trovi in stato di possesso di più fabbricati. In tal caso, il contribuente scieglierà quale immobile applicare l'esenzione e lo segnalerà al Comune con comunicazione di denuncia Imu/Tasi.

Un soggetto Aire riferisce nel Paese una pensione e percepisce in tale Paese una pensione di invalidità. È possibile fruire dell'esenzione da tributi comunali?

La disciplina di legge si limita a prevedere che il contribuente debba essere pensionato nel Paese di residenza. Come precisato nella risoluzione 6 del 2010, ciò comporta che deve trattarsi di pensione erogata in tale Stato, anche se sulla base di criteri internazionali che possono essere cumulati con contributi versati in Italia. In caso di incertezza, il contribuente è disposto in ordine alla tipologia di pensione a quale imponibile di legge si applica.

Gli interessati all'utilità economica popolare sono sempre esenti da tributi comunali?

Al sensi dell'articolo 13, comma 2, del Dl 201/2011, sono esenti da Imu gli alloggi sociali, così definiti sulla base dei criteri stabiliti nel decreto del 22 aprile 2008 del ministro delle Infrastrutture, a prescindere dal soggetto che li possiede. A dicembre del 2016, gli alloggi sociali sono esenti anche da Tasi. Gli immobili che non presentano tali requisiti, se posseduti da IACP o enti equipollenti, sono esenti da Imu, ma non da Tasi. La detrazione Imu pari a 200 euro per ogni alloggio, se applicata, è quella ordinaria, salvo diversa deliberazione del Comune.

entro il 30 giugno dell' anno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni dell' esonero. Ovviamente, non occorre ripresentare la denuncia per confermare la sussistenza dei requisiti di legge. La tempestiva presentazione della dichiarazione è posta come condizione di decadenza dell' agevolazione, di tal che, a stretto rigore, non è possibile rimediare alla dimenticanza con il ravvedimento.

A decorrere dal 2016, gli alloggi sociali sono esenti anche da Tasi.

Tale agevolazione riguarda tanto la quota del possessore, che quella del detentore. Per gli immobili dell' edilizia pubblica non riconducibili agli alloggi sociali, invece, la Tasi trova applicazione secondo le regole ordinarie, anche per la quota a carico dell' inquilino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Per gli iscritti all' Aire esente una sola unità immobiliare

Il possessore deve percepire una pensione erogata dal Paese in cui risiede

Abitazioni dei non residenti senza pace nella applicazione delle imposte comunali. Con un susseguirsi di disposizioni che non brillano per chiarezza, la disciplina dei soggetti Aire è stata irragionevolmente modificata nel corso degli ultimi anni.

La norma di riferimento è l' articolo 9-bis del Dl 47/2014 che, a partire dal 2015, ha introdotto una nuova e più restrittiva assimilazione operativa degli immobili in esame all' abitazione principale.

L' assimilazione Sotto il profilo soggettivo, deve trattarsi di cittadini italiani, residenti all' estero e iscritti all' Aire.

A tale condizione si è aggiunta la qualifica di pensionato nel Paese di residenza.

La ratio della norma presuppone che tale status sia riconducibile ad una pensione estera e non ad una pensione italiana. In questo senso si è espresso anche il ministero delle Finanze, nella risoluzione 6 del 2015, in cui si è affermato che le pensioni che consentono l' ammissione al beneficio sono quelle estere, anche erogate in regime convenzionale. È inoltre necessario che il contribuente risieda nel medesimo Paese che eroga la pensione, ad esempio, che un soggetto Aire che risiede in Svizzera percepisce una pensione francese, a stretto rigore non può beneficiare dell' assimilazione. La norma, inoltre, prevede espressamente che la esenzione operi per una e una sola unità immobiliare.

Nella risoluzione 6 del 2015 le Finanze hanno precisato che, la presenza di immobili posseduti dal soggetto Aire è libera di individuare a quale di questi applicare l' assimilazione. Non è rilevante il numero di immobili, ma il fatto che il contribuente ha l' abitazione principale nel medesimo Comune della casa in cui anagrafe il contribuente ha l' abitazione principale.

L' assimilazione Sotto il profilo soggettivo, deve trattarsi di cittadini italiani, residenti all' estero e iscritti all' Aire. A tale condizione si è aggiunta la qualifica di pensionato nel Paese di residenza. La ratio della norma presuppone che tale status sia riconducibile ad una pensione estera e non ad una pensione italiana. In questo senso si è espresso anche il ministero delle Finanze, nella risoluzione 6 del 2015, in cui si è affermato che le pensioni che consentono l' ammissione al beneficio sono quelle estere, anche erogate in regime convenzionale. È inoltre necessario che il contribuente risieda nel medesimo Paese che eroga il trattamento pensionistico: ne consegue, ad esempio, che un soggetto Aire che risiede in Svizzera e percepisce una pensione francese, a stretto rigore non può beneficiare dell' assimilazione. La norma, inoltre, prevede espressamente che tale equiparazione operi «per una e una sola unità immobiliare».

Nella risoluzione 10/2015 le Finanze hanno precisato che, in presenza di più immobili posseduti, il soggetto Aire è libero di individuare a quale di questi applicare l' assimilazione. Non è d' altro canto necessario che la casa sia ubicata nel medesimo Comune nella cui anagrafe il contribuente ha l' iscrizione all' Aire. Una ulteriore e non irrilevante condizione riguarda la circostanza che l' unità in esame non solo non sia locata, ma non risulti neppure concessa in comodato a terzi. L' assimilazione si estende alle pertinenze della casa, con le medesime restrizioni stabilite per l' abitazione principale "classica". Deve dunque trattarsi al massimo di tre unità immobiliari, purché ciascuna di esse appartenenti ad una diversa categoria catastale, tra C2, C6 e C7. L' equiparazione non opera per gli immobili di lusso, classificati nelle categorie A1, A8 e A9.

La stessa previsione del Dl 47/2014, inoltre, stabiliva che la Tasi e la Tari fossero applicate nella misura

I non residenti
LE REGOLE

Per gli iscritti all' Aire esente una sola unità immobiliare

Il possessore deve percepire una pensione erogata dal Paese in cui risiede

ne che tale status è riconducibile ad una pensione estera e non ad una pensione italiana. In questo senso si è espresso anche il ministero delle Finanze, nella risoluzione 6 del 2015, in cui si è affermato che le pensioni che consentono l' ammissione al beneficio sono quelle estere, anche erogate in regime convenzionale. È inoltre necessario che il contribuente risieda nel medesimo Paese che eroga la pensione, ad esempio, che un soggetto Aire che risiede in Svizzera percepisce una pensione francese, a stretto rigore non può beneficiare dell' assimilazione. La norma, inoltre, prevede espressamente che la esenzione operi per una e una sola unità immobiliare.

Nella risoluzione 6 del 2015 le Finanze hanno precisato che, la presenza di immobili posseduti dal soggetto Aire è libera di individuare a quale di questi applicare l' assimilazione. Non è rilevante il numero di immobili, ma il fatto che il contribuente ha l' abitazione principale nel medesimo Comune della casa in cui anagrafe il contribuente ha l' abitazione principale.

L' assimilazione Sotto il profilo soggettivo, deve trattarsi di cittadini italiani, residenti all' estero e iscritti all' Aire. A tale condizione si è aggiunta la qualifica di pensionato nel Paese di residenza. La ratio della norma presuppone che tale status sia riconducibile ad una pensione estera e non ad una pensione italiana. In questo senso si è espresso anche il ministero delle Finanze, nella risoluzione 6 del 2015, in cui si è affermato che le pensioni che consentono l' ammissione al beneficio sono quelle estere, anche erogate in regime convenzionale. È inoltre necessario che il contribuente risieda nel medesimo Paese che eroga il trattamento pensionistico: ne consegue, ad esempio, che un soggetto Aire che risiede in Svizzera e percepisce una pensione francese, a stretto rigore non può beneficiare dell' assimilazione. La norma, inoltre, prevede espressamente che tale equiparazione operi «per una e una sola unità immobiliare».

Nella risoluzione 10/2015 le Finanze hanno precisato che, in presenza di più immobili posseduti, il soggetto Aire è libero di individuare a quale di questi applicare l' assimilazione. Non è d' altro canto necessario che la casa sia ubicata nel medesimo Comune nella cui anagrafe il contribuente ha l' iscrizione all' Aire. Una ulteriore e non irrilevante condizione riguarda la circostanza che l' unità in esame non solo non sia locata, ma non risulti neppure concessa in comodato a terzi. L' assimilazione si estende alle pertinenze della casa, con le medesime restrizioni stabilite per l' abitazione principale "classica". Deve dunque trattarsi al massimo di tre unità immobiliari, purché ciascuna di esse appartenenti ad una diversa categoria catastale, tra C2, C6 e C7. L' equiparazione non opera per gli immobili di lusso, classificati nelle categorie A1, A8 e A9.

La stessa previsione del Dl 47/2014, inoltre, stabiliva che la Tasi e la Tari fossero applicate nella misura

La novità della Stabilità
Da quest'anno, la legge di Stabilità 2016 ha disposto l'eccezione da Tasi dell'abitazione principale e delle pertinenze equiparate, in base all'articolo 13, comma 2 del Dn 47/2014. È importante nell'ambito di tale previsione legislativa a non risultano ricomprese le abitazioni dei soggetti Aire. Si è tuttavia dell' avviso che, in forza di una lettura di carattere sistematico, è chiara la volontà del legislatore di esentare da Tasi la totalità delle fattispecie assimilabili all'abitazione principale, comprendendovi sia quelle regolamentari, che quelle legali. Ne consegue, anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, che gli immobili dei cittadini Aire dovrebbero anch'essi ritenersi esentati da Tasi. Inoltre, poiché il Comune non ha la possesso delle informazioni necessarie a verificare la spettanza dell'esenzione, il contribuente deve presentare una denuncia Tasi/Tasi entro il 30 giugno dell'anno prossimo, qualora il stesso non fosse stata già presentata.

Il punto
Condizioni per l'esenzione delle abitazioni dei non residenti.
Il titolare proprietario dell'immobile deve essere italiano iscritto all'Aire;
Il possessore deve essere pensionato nel Paese di residenza. Quest'età di pensione estera;
L'esenzione opera per una sola unità immobiliare, in presenza di più unità, il possessore si applica sulla di esse;
La casa non deve essere locata in comodato in contratto.

L'edilizia popolare. Esenzione piena per gli alloggi sociali

Sconto di 200 euro per le case Iacp

Un altro tema "caldo" dei tributi comunali riguarda gli alloggi degli Iacp, o altri enti costituiti a livello regionale, avente la medesima finalità di legge di tutelare il diritto primario all'abitazione. Le disposizioni che riguardano queste fattispecie sono state contenute nei comandi e nel paragrafo 13 del Dl 47/2014. In forza della prima, sono esentati gli alloggi sociali, così definiti sulla base dei criteri contenuti nel decreto 14 aprile 2015 del ministero delle Infrastrutture. La previsione del comma 10 dispone invece che per gli immobili degli Iacp, o soggetti equiparati, il regolamento assegnati, questi alloggi sono esentati a partire dal 1° gennaio 2015. Se invece la concessione di questi alloggi è stata disposta in un atto successivo al 31 dicembre 2014, l'esenzione si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo. Con riferimento invece agli alloggi sociali, non è chiara se l'esenzione sia collegata alle sole caratteristiche oggettive della costruzione, o se essa operi comunque per l'effettivo utilizzo delle case da parte degli aventi diritto. Sul punto non mancano chiarimenti ufficiali, ed è possibile che la questione venga sottoposta all'esame della giurisdizione.

La denuncia
Va inoltre evidenziato che lo sta-

Domande & Risposte

Un contribuente iscritto all' Aire che possiede due appartamenti in Italia, entrambi non locati e non utilizzati in comodato, può beneficiare dell'esenzione da Tasi comunali?
La norma di riferimento prevede che l'abitazione principale sia quella in cui il contribuente percepisce la pensione per una sola unità immobiliare. Tuttavia, come precisato nella risoluzione 10/2015 del 2015, ciò non comporta che l'abitazione si spenda, in caso di possesso di più immobili. In tale eventualità, il contribuente sceglie a quale immobile applicare l'esenzione e lo segnalava al Comune con la compilazione della denuncia Tasi/Tasi.

Un soggetto Aire iscritto nel Paese estero è pensionato e percepisce in tale Paese una pensione di invalidità. È possibile l'inevitabile dell'esenzione da Tasi comunali?
La disciplina di legge si limita a prevedere che il contribuente debba essere pensionato nel Paese di residenza. Come precisato nella risoluzione del 2015, ciò comporta che deve trattarsi di pensione erogata in tale Stato, anche se sulla base di accordi internazionali che prevedono il cumulo con i contributi versati in Italia. Nessuna limitazione è inoltre disposta in ordine alla tipologia di invalidità che determina la spettanza della agevolazione di Iacp.

Gli immobili dell'edilizia popolare sono sempre esenti da Tasi comunali?
In base all'articolo 13, comma 2, del Dl 47/2014, sono esenti da Tasi gli alloggi sociali, così definiti sulla base del paragrafo 13 del Dl 47/2014. In forza della prima, sono esentati gli alloggi sociali, così definiti sulla base dei criteri contenuti nel decreto 14 aprile 2015 del ministero delle Infrastrutture, a prescindere dal soggetto che li possiede. A decorrere dal 2016, tali alloggi sono esenti anche da Tasi. Gli immobili che non presentano tali requisiti, se presentati in legge o nei regolamenti, sono esentati dall'edilizia pubblica non riconducibili agli alloggi sociali, invece, in Tasi trova applicazione, con decorrenza delle regole ordinarie, anche per la quota a carico dell'ingegnere.

«ridotta di due terzi». Nella risoluzione 6/2015 si legge che tale previsione deve essere interpretata nel senso che tali tributi devono essere calcolati in un importo pari a un terzo di quello ordinario, con abbattimento quindi di due terzi.

Le novità della Stabilità Da quest' anno, la legge di Stabilità 2016 ha disposto l' esenzione da Tasi dell' abitazione principale e delle fattispecie equiparate, in base all' articolo 13, comma 2 del DI 201/2011. Il punto è che nell' ambito di tale previsione legislativa non risultano richiamate le abitazioni dei soggetti Aire. Si è tuttavia dell' avviso che, in forza di una lettura di carattere sistematico, è chiara la volontà del legislatore di esentare da Tasi la totalità delle fattispecie assimilate all' abitazione principale, comprendendovi sia quelle regolamentari, che quelle legali. Ne consegue, anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, che gli immobili dei cittadini Aire dovrebbero anch' essi ritenersi esentati da Tasi.

Inoltre, poiché il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie a verificare la spettanza dell' esenzione, il contribuente deve presentare una denuncia Imu/Tasi entro il 30 giugno dell' anno prossimo, qualora la stessa non fosse stata già presentata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

PAGINA A CURA DILUIGI LOVECCHIO

Beni in leasing, Imu e Tasi in capo all' utilizzatore

In caso di risoluzione del contratto senza riconsegna ultima parola alla Cassazione

Il regime di imposizione degli immobili in leasing sta alimentando un significativo contenzioso tra Comuni e società di leasing, che ovviamente si rifletterà sull' acconto 2016. La genesi del problema Il problema nasce dalla Tasi, la cui disciplina è diversa da quella Imu.

Per l' Imu, l' articolo 9, comma 1 del Dlgs 23/2011 prevede che per «gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo sia il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto». La norma è identica a quella dell' Ici, per la quale non si sono mai avuti dubbi sul fatto che la soggettività passiva fosse direttamente collegata all' esistenza di un valido contratto di locazione finanziaria.

Nell' Imu il contenzioso è stato innescato dalla circolare di Assilea del 2 novembre 2012, nella quale si sostiene che in caso di risoluzione anticipata, o di mancato esercizio del diritto di opzione finale (riscatto) del contratto di locazione finanziaria, la società di leasing dovrà presentare la dichiarazione Imu entro 90 giorni dalla data di riconsegna del bene, così come riportato nel paragrafo 1.4 delle istruzioni ministeriali alla compilazione della dichiarazione Imu. Ad avviso di Assilea, la precisazione riportata nelle istruzioni ministeriali riveste particolare importanza. In quanto chiarisce che, in caso di risoluzione anticipata del contratto, oppure in caso di mancato esercizio del diritto di opzione finale (riscatto) del contratto di locazione finanziaria, la società di leasing dovrà presentare la dichiarazione Imu entro 90 giorni dalla data di riconsegna del bene, così come riportato nel paragrafo 1.4 delle istruzioni ministeriali alla compilazione della dichiarazione Imu. Ad avviso di Assilea, la precisazione riportata nelle istruzioni ministeriali riveste particolare importanza, in quanto «chiarezza inequivocabilmente che il locatario è soggetto passivo mu anche nelle particolari situazioni in cui, nonostante sia intervenuta la risoluzione del contratto, oppure il bene non sia stato ancora riconsegnato alla società di leasing».

Di diverso avviso l' Ifel che, con la nota del 4 novembre 2013, rileva che la mancata riconsegna del bene è del tutto ininfluente ai fini della individuazione del soggetto passivo, non solo in base al chiaro disposto delle norme primarie, ma anche in base al documento di lavoro del sottosegretario dell' Economia, come lo circolare 1/DF del 2012. Secondo Ifel appare del tutto incongruo ritenere che il Ministero abbia voluto, in contrasto con la lettera della norma, sostenere attraverso un passaggio delle istruzioni alla dichiarazione Imu, che la soggettività passiva sia condizionata non dalla risoluzione contrattuale, ma dalla eventuale riconsegna tardiva.

Gli interventi Sul tema controverso è intervenuto anche il Garante del contribuente della regione Emilia Romagna che, con la risoluzione 1972 del 16 gennaio 2014, ha sostanzialmente aderito alla tesi di Ifel.

8 L'acconto per Imu e Tasi

Il bene del Sole 24 Ore
Mercoledì 1 giugno 2016 - N. 23

La locazione finanziaria

LE NOVITÀ

Beni in leasing, Imu e Tasi in capo all' utilizzatore

In caso di risoluzione del contratto senza riconsegna ultima parola alla Cassazione

Da sapere

| CONTRATTO DI LEASING | DISCIPLINA IMU | DISCIPLINA TASI |
|--|--|--|
| Contratto con il quale la società di leasing (locatore) mette a disposizione del locatario, per un tempo prestabilito, un bene immobile verso un corrispettivo (canone), da pagare a scadenze periodiche. L'immobile è acquistato dall'azienda di locazione, successivamente ceduto, con locati, per quest'ultimo, al diviene proprietario dell'azienda del contratto, dietro versamento di un importo prestabilito (premio di opzione). | L'articolo 9, comma 1, del Dlg 23/2011 stabilisce che per gli immobili, anche da costruire, in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere, dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. La norma è identica a quella dell' Ici, per la quale non si sono mai avuti dubbi sul fatto che la soggettività passiva fosse direttamente collegata all' esistenza di un valido contratto di locazione finanziaria. | L'articolo 1 comma 477 della legge 14/2013 dispone che in caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula e alla data di consegna del bene al locatore, comprensiva del verbale di consegna. |

Macchinari. Se il contribuente presenta il Docla entro il 15 giugno

Via di uscita per gli «imbullonati»

Rate di accensione leggera per i fabbricati con impianti imbullonati. È questa una delle novità più rilevanti introdotte dalla legge di Stabilità 2016.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili imbullonati nelle categorie catastali dei gruppi D ed E effettuata tramite stima diretta, tenendo conto di tutti gli elementi di cui sono strutturalmente costituiti, che ne accrescono la qualità e l'utilità. Sono esclusi dalla stima diretta i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Spetta al contribuente aggiornare la rendita mediante la presentazione di un Docla. La tempestività in quanto caso di mancato esercizio del diritto di opzione, si derogano ai criteri generali, che se il Docla è presentato entro il 15 giugno 2016 (un giorno prima della scadenza dell'acconto), allora la nuova rendita avrà comunque effetto dal 1° gennaio 2016. Se invece la rendita è stata presentata dopo il 15 giugno 2016, la nuova rendita avrà effetto dal 1° gennaio del 2017.

I chiarimenti della sostanza. Le nuove disposizioni sono in

te commentate dall'agenzia delle Entrate con circolare del 1° febbraio 2016.

L'agenzia ha chiarito che gli elementi strutturalmente connessi al bene sono le costruzioni che ne accrescono la qualità e l'utilità, che devono essere valutate nella rendita, sono tutte quelle componenti che risultano caratterizzate da una utilità trasversale ed indipendente dal processo produttivo svolto all'interno dell'immobile. Si tratta, ad esempio, degli impianti di condizionamento, carichi, ascensori e di tutto quello che garantisce una migliore fruibilità dell'immobile.

Invece, i macchinari, congegni, attrezzature ed impianti, funzionali allo specifico processo produttivo da cui valorizza in rendita, sono quelli che assistono a specifiche funzioni nell'ambito di un determinato processo produttivo e che non costituiscono all'immobile una utilità comune apprezzabile, anche in caso di modifica del ciclo produttivo svolto al suo interno. Ne sono un esempio le turbine, i carriponte, le gru, gli allattatori.

La anteprima di telefonata. Altre importanti novità per l'accatastramento delle aziende di telefonia. L'agenzia delle Entrate ha già precisato che, per quanto previsto dal Dlg 23/2012, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella determinazione della rendita non si dovrà tener conto, ad esempio, delle torrette, piloni, cavi, porzi di ispezione, percorsi, centraline, ciliatori e accessori e edifici, installazioni di antenne, tralicci e poli.

Peraltro, i Comuni devono assicurare che i contribuenti procedano velocemente alla modifica della rendita catastale, perché lo stanziamento di fondi previsto dallo Stato per compensare la perdita di gettito relativa ai soli serramenti non ha base nel Docla presentati entro il 2017 e terrà conto del Docla compilato e consegnato nel 2016.

Il valore degli impianti. Nella relazione illustrativa alla legge di Stabilità, si è stimato che il valore degli impianti valutati nelle rendite catastali ha un'incidenza media del 0,8%, ma i primi accertamenti, soprattutto delle centrali elettriche, stanno dimostrando che il rapporto è in realtà invertito, in quanto la nuova rendita proposta dai contribuenti (che dovrà comunque essere validata dall'agenzia) risulta essere pari al 35-50% di quella gestore.

Se sarà così per tutte le centrali, i Comuni saranno appesantiti sufficientemente a compensare il minor gettito di soli questi soggetti impiantati.

Con l' introduzione della Tasi, la problematica si è aggrovigliata ancora di più, visto che l' articolo 1 comma 672 della legge 147/2013 prevede che in «caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna».

Attraverso un' interpretazione analogica di tale norma, alcune Commissioni tributarie hanno ritenuto che anche per l' Imu la soggettività passiva si trasferisce solo con la riconsegna del fabbricato. In una risposta a Telefisco 2016 riguardante l' applicazione della Tasi con riferimento alle procedure fallimentari , il Mef ha ritenuto che, trattandosi di norme di carattere eccezionale, non si ritiene che «in mancanza di un' espressa previsione normativa, possa essere applicato il principio dell' analogia».

Il contenzioso Sul lato contenzioso, mentre inizialmente le Ctp hanno prodotto sentenze contrastanti, le Ctr sembrano uniformemente indirizzate ad accogliere la tesi comunale. Nelle sentenze si rileva che gli elementi costitutivi di ogni tributo sono stabiliti direttamente nella legge istitutiva, sicché non è possibile applicare per analogia quanto previsto per la Tasi anche all' Imu. Inoltre, il fatto costitutivo del prelievo tributario delle due imposte è diverso, rilevando nella Tasi anche la mera detenzione.

Infine, si rileva che sarebbe incongruo far dipendere la soggettività passiva di un tributo dalla condotta contrattuale e processuale del locatore e del locatario, che costituiscono comunque situazioni temporanee ed a conoscenza esclusiva delle parti private, non idonee a fondare la soggettività passiva di un tributo. La parola passa ora alla Cassazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

PAGINA A CURA DIPASQUALE MIRTO

Tasse. Iter diversi per i tributi

Multiproprietà con le regole della vecchia Ici

Per multi proprietà e parti comuni condominiali, è corretto rifarsi alle regole Ici, pur in difetto di una puntuale disciplina ai fini Imu e Tasi.

Con l'avvento dell'Imu, nulla era stato inizialmente previsto per tali fattispecie. Per quanto attiene alle multiproprietà, la lacuna legislativa è stata colmata con la legge 147/2013. In particolare, ai sensi del comma 674 dell'articolo unico, in caso di multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della Tasi per i locali e le aree scoperte di uso comune, nonché per gli immobili ad uso esclusivo di singoli possessori e detentori.

Nel successivo comma 728-bis, inoltre, è stata inserita, ai fini dell'Imu, la previsione in forza della quale per gli immobili oggetto di diritti di godimento a tempo parziale, l'amministratore del condominio è tenuto al pagamento dell'imposta, con autorizzazione a prelevare le somme necessarie dalle disponibilità comuni.

Vale evidenziare come le due previsioni differiscano sensibilmente poiché, mentre nella Tasi il coinvolgimento del soggetto che gestisce i servizi comuni è a titolo di «responsabile», una figura che normalmente si aggiunge ai soggetti passivi, nell'Imu l'amministratore della multiproprietà viene individuato come unico soggetto passivo del pagamento del tributo.

Vi è altresì una differenza in ordine alle tipologie immobiliari contemplate nei due tributi, poiché nell'Imu i centri commerciali non sono ricompresi.

Per le proprietà comuni condominiali, le istruzioni ministeriali alla compilazione della dichiarazione Imu affermano che la denuncia deve essere presentata dall'amministratore. Il pagamento delle imposte su tali proprietà può essere effettuato unitariamente dal medesimo soggetto, in analogia con quanto rilevato ai fini Ici, già nella circolare 136 del 1998.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore
Mercoledì 1 giugno 2016 - N. 15

L'account per Imu e Tasi 9

Le proprietà in comune

L'obbligo di pagamento scatta quando l'erede accetta il bene

Nel caso di più persone l'esenzione vale per chi abita la casa con la famiglia

Le regole dell'eredità

I versamenti. Sul fronte dell'Imu ciascun comproprietario gestisce la propria quota di tributo

Per la Tasi vige la responsabilità solidale

Tasse, iter diversi per i tributi

Multiproprietà con le regole della vecchia Ici

Per multi proprietà e parti comuni condominiali, è corretto rifarsi alle regole Ici, pur in difetto di una puntuale disciplina ai fini Imu e Tasi.

Con l'avvento dell'Imu, nulla era stato inizialmente previsto per tali fattispecie. Per quanto attiene alle multiproprietà, la lacuna legislativa è stata colmata con la legge 147/2013. In particolare, ai sensi del comma 674 dell'articolo unico, in caso di multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della Tasi per i locali e le aree scoperte di uso comune, nonché per gli immobili ad uso esclusivo di singoli possessori e detentori.

Nel successivo comma 728-bis, inoltre, è stata inserita, ai fini dell'Imu, la previsione in forza della quale per gli immobili oggetto di diritti di godimento a tempo parziale, l'amministratore del condominio è tenuto al pagamento dell'imposta, con autorizzazione a prelevare le somme necessarie dalle disponibilità comuni.

Vale evidenziare come le due previsioni differiscano sensibilmente poiché, mentre nella Tasi il coinvolgimento del soggetto che gestisce i servizi comuni è a titolo di «responsabile», una figura che normalmente si aggiunge ai soggetti passivi, nell'Imu l'amministratore della multiproprietà viene individuato come unico soggetto passivo del pagamento del tributo.

Vi è altresì una differenza in ordine alle tipologie immobiliari contemplate nei due tributi, poiché nell'Imu i centri commerciali non sono ricompresi.

Per le proprietà comuni condominiali, le istruzioni ministeriali alla compilazione della dichiarazione Imu affermano che la denuncia deve essere presentata dall'amministratore. Il pagamento delle imposte su tali proprietà può essere effettuato unitariamente dal medesimo soggetto, in analogia con quanto rilevato ai fini Ici, già nella circolare 136 del 1998.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Le proprietà in comune
I CASI

Con l'apertura della successione in presenza di una pluralità di eredi, si configura il regime di comunione ereditaria della totalità dei beni ereditari. Questo comporta che tutti i successori sono proprietari, pro quota o pro indiviso, dell'intero patrimonio immobiliare e ciò può determinare degli inconvenienti ai fini dell'applicazione dei tributi comunali. Si pensi al caso in cui pervengano per eredità in famiglia eredi, anche estranei, che utilizzano come abitazione principale la casa di eredi. In tal caso, l'esenzione Imu/Tasi valde per l'erede che ha la casa di abitazione.

Fabrizio principo troverà applicabile unitariamente alla porzione di proprietà del fratello che vive nell'immobile con la sua famiglia. La restante quota di proprietà sarà invece regolarmente soggetta a imposta.

Per evitare la tale situazione, occorre procedere alla divisione dell'eredità. Si ipotizza il seguente caso: l'erede che detiene l'abitazione familiare trasferirà a un altro erede un immobile di cui l'eredità non è stata ancora divisa, applicabile a tutti i fratelli. La divisione, effettuata senza corresponsione di

conguagli di sorta, ha effetti retroattivi. Si è tuttavia dell'ordine che l'eredità non si divide nel momento dell'apertura della successione, ma per ogni anno solare. Questo comporta che, se la divisione viene effettuata a distanza di anni dall'apertura della successione, non può essere in discussione l'imposta pagata per i precedenti periodi d'imposta.

Eredi giacente
Nella disciplina di legge non vi è una previsione che riguardi l'eredità giacente. Per evitare quindi l'effetto che il curatore d'ufficio proceda a sia esonerato da obblighi ai fini dei tributi comunali. Si ritiene tuttavia preferibile considerare nel caso degli obblighi antiscandali l'assegnazione del bene giacente, anche quella di un erede o di un comune, alla scadenza di legge.

Nella attuale disciplina in materia di versamento dei tributi, si prevede l'accesso ereditario. Si ritiene però che l'omesso versamento in pagamento si adatti a differenza delle scadenze, in considerazione del fatto che nell'Imu l'Imu si applica annualmente alla quota di proprietà. Il versamento del tributo per il tutto prima. Ne consegue che il tributo si applica per tutto il periodo di possesso comune. Il versamento è previsto dall'articolo 10 del D.Lgs. 445/1997.

Un caso particolare si verifica quando cade in successione la casa che costituisce la dimora familiare. In tal caso sorge il diritto di abitazione del coniuge superstite (articolo 540 del Codice civile). Ne consegue che quest'era l'unico soggetto passivo che prima dell'immobile risultava dal tributo. In presenza di un erede, la qualità di abitazione principale del coniuge superstite

• In caso di eredità giacente, pur in assenza di previsione espressa, il tributo si applica per tutto il periodo di possesso comune. Il versamento è previsto dall'articolo 10 del D.Lgs. 445/1997.

• Se cade in successione la dimora familiare, si applica il diritto di abitazione del coniuge superstite, che diventa pertanto l'unico soggetto passivo, in presenza del coniuge di legge, dunque, l'immobile sarà tributarmente a tempo parziale, in qualità di abitazione principale del coniuge superstite.

I versamenti. Sul fronte dell'Imu ciascun comproprietario gestisce la propria quota di tributo

Per la Tasi vige la responsabilità solidale

Le eventuali accordi avanti al giudice in materia di soddisfacimento dell'imposta tra più inquilini, fondati ad esempio sul fatto che i fratelli occupati, non saranno opponibili al Comune. Va evidenziato che non è ravvisabile solidarietà tra comproprietari/decenti la quota di Tasi non versata da quest'ultimo non può quindi essere presentata dai primi e viceversa.

Il versamento dell'imposta della solidarietà subisce delle modifiche che necessitano per effetto della

divisione dell'abitazione principale. Si pensi ad un immobile in comproprietà di due fratelli, abitazione del due con la sua famiglia. In questa ipotesi, in caso di mancato pagamento della quota del fratello, il Comune non può essere richiesto al fratello indebito. Questo perché la solidarietà tra i soggetti passivi tributari è rilevante da quest'anno in poi, in quanto il tributo è pagato in solido, composta, altresì che si sono preannunciati pagamenti congiunti

dell'imposta, da parte di uno solo dei comproprietari. Il versamento complessivo del tributo non esonerava da una obbligazione solida nei confronti del Comune, in quanto il tributo è pagato in solido. Il versamento del tributo da parte di uno solo dei comproprietari non esonerava il Comune non abbia adottato quest'ultimo regime tributario. Il pagamento deve essere eseguito dal tributo, in analogia con quanto rilevato ai fini Ici, già nella circolare 136 del 1998.

L'obbligo di pagamento scatta quando l'erede accetta il bene

Nel caso di più persone l'esenzione vale per chi abita la casa con la famiglia

Il trattamento degli immobili pervenuti in eredità non trova alcuna autonoma regolamentazione nella disciplina Imu/Tasi. Ne consegue che, allo scopo, occorre partire dalle regole ordinarie del Codice civile.

I meccanismi Il trasferimento dei diritti reali pervenuti per successione opera, in via retroattiva, dalla data di apertura della successione. A tale fine, non rileva in alcun modo la presentazione della denuncia di successione. Si faccia il caso, ad esempio, di un decesso intervenuto in data 5 febbraio 2016. L' accettazione da parte dell' erede è avvenuta alla fine di maggio 2016 e la denuncia di successione verrà presentata alla fine di ottobre di quest' anno.

Ai fini Imu/Tasi, l' immobile si considera nella titolarità dell' erede sin dal 5 febbraio 2016.

In linea di principio, il chiamato all' eredità, sino a quando non la accetta, non è tenuto a pagare i tributi sugli immobili. Occorre tuttavia ricordare che se il chiamato era in possesso dei beni ereditati, ad esempio perché conviveva con il de cuius nell' immobile caduto in successione, decorsi tre mesi dal decesso senza che si sia provveduto a effettuare l' accettazione con beneficio di inventario, lo stesso si considera erede puro e semplice.

Con l' apertura della successione in presenza di una pluralità di eredi, si configura di regola una comunione ereditaria sulla totalità dei beni ereditari. Questo comporta che tutti i successori sono proprietari, pro quota e pro indiviso, dell' intero compendio ereditario. Questo comporta che tutti i successori sono proprietari, pro quota e pro indiviso, dell' intero compendio ereditario. Questo comporta che tutti i successori sono proprietari, pro quota e pro indiviso, dell' intero compendio ereditario. Questo comporta che tutti i successori sono proprietari, pro quota e pro indiviso, dell' intero compendio ereditario.

Per avviare a tale situazione, occorre procedere alla divisione dell' eredità. Se, tornando all' esempio, all' esito della divisione ciascun fratello risulterà assegnatario e unico proprietario dell' immobile in cui risiede, l' esenzione risulterà applicabile a tutti e tre i fabbricati. La divisione, se effettuata senza corresponsione di conguagli di sorta, ha effetti retroattivi. Si è tuttavia dell' avviso che tale retroattività

Le proprietà in comune
L'obbligo di pagamento scatta quando l'erede accetta il bene

Il caso del Sole 24 Ore
Mercoledì 1 giugno 2016 - N. 15

L'account per Imu e Tasi 9

Nel caso di più persone l'esenzione vale per chi abita la casa con la famiglia

Con l'apertura della successione in presenza di una pluralità di eredi, si configura di regola una comunione ereditaria sulla totalità dei beni ereditari. Questo comporta che tutti i successori sono proprietari, pro quota e pro indiviso, dell'intero compendio ereditario e ciò può determinare degli inconvenienti ai fini dell'applicazione dei tributi comunali. Spiega il caso in cui si avverte per eredità tre immobili a tre fratelli, ciascuno utilizzato come abitazione principale del fratello che vive in un altro immobile. In tal caso, l'esenzione Imu/Tasi valevole per l'abitazione principale troverà applicazione anche per gli altri due immobili, a meno che non si proceda alla divisione dell'eredità. Se, tornando all'esempio, all'esito della divisione ciascun fratello risulterà assegnatario e unico proprietario dell'immobile in cui risiede, l'esenzione risulterà applicabile a tutti e tre i fabbricati. La divisione, se effettuata senza corresponsione di conguagli di sorta, ha effetti retroattivi. Si è tuttavia dell'avviso che tale retroattività non si estende al momento dell'apertura della successione.

Le regole dell'eredità

• L'acquisto dell'eredità decorre sempre dalla data del decesso, a prescindere dalla data dell'accettazione, o dalla data di presentazione della denuncia di successione.

• In presenza di pluralità di eredi, di regola, si forma la comunione ereditaria, che comporta la titolarità pro quota e pro indiviso dell'intero compendio ereditario.

• Lo scioglimento della comunione avviene con la divisione che ha di regola effetti retroattivi, e cioè dalla data di apertura della successione.

• In caso di eredità giacente, può verificarsi che il titolare preferito che il carattere prevede a pagare i tributi sugli immobili ereditari, per conto dei futuri eredi.

• Se cade in successione la dimora familiare, si deve scegliere il diritto di abitazione del coniuge superstite, che diventa pertanto l'unico soggetto passivo, in presenza dei requisiti di legge, dunque, l'immobile sarà totalmente esente da imposta, in quanto di abitazione principale del coniuge superstite.

I versamenti. Sul fronte dell'Imu ciascun proprietario gestisce la propria quota di tributo

Per la Tasi vige la responsabilità solidale

Impegno di compartecipazione. La disciplina differisce sensibilmente quella Tasi, rispetto all'Imu. Nella prima infatti, sussiste la responsabilità solidale di ciascun compartecipario. Ne consegue che l'impegno non può essere assunto dal titolare, o possedere richiesto per intero dal Comune a tutti gli altri, o precludere alle quote di possesso. D'altronde, il pagamento da parte di uno liberosi.

La medesima regola opera nell'ambito dei decessi. Ne consegue che eventuali accordi avvenuti al seguito di un'abitazione dell'imposta tra più inquilini, fondati ad esempio sui metri quadrati occupati, non saranno opponibili al Comune. Va evidenziato che non è rivedibile solidare tra eredi, o successori, o aventi diritto, ma può quindi essere proposta al primo o viceversa da quest'ultimo. Il finanziamento delle regole della solidarietà salubre delle modalità, che necessitano per effetto della

esenzione dell'abitazione principale. Si pensi ad un immobile in comune di due fratelli, abitativo di uno dei due con la sua famiglia. In questo ipotesi, in caso di mancato pagamento della quota del fratello non residente, l'impegno dovrebbe essere richiesto al fratello residente. Questo perché l'abitazione è tra soggetti passivi del tributo e il Comune non abbia addebitato il debito di ciascun proprietario. Il fatto che l'abitazione sia utilizzata da uno dei due fratelli, non può essere considerato un contributo, per la quota di sua competenza.

Nell'Imu invece, non sussiste alcuna obbligazione solidale e deriva che ciascun compartecipario è responsabile per la sua quota di tributo. Ugualmente, salvo che il Comune non abbia adottato specifiche norme regolamentari, il pagamento deve essere eseguito da ciascun contribuente, per la quota di sua competenza.

Per le proprietà comunali condizionali, il contratto di locazione deve essere presentato dall'amministratore. Il pagamento delle imposte sui tali proprietà può essere effettuato unitariamente dal sindaco, o diversamente, a seconda dell'articolato dell'atto di locazione. Il contratto di locazione deve essere presentato dal sindaco o dal presidente del consiglio comunale.

Per le proprietà comunali condizionali, il contratto di locazione deve essere presentato dall'amministratore. Il pagamento delle imposte sui tali proprietà può essere effettuato unitariamente dal sindaco, o diversamente, a seconda dell'articolato dell'atto di locazione. Il contratto di locazione deve essere presentato dal sindaco o dal presidente del consiglio comunale.

Tasse. Itri diversi per i tributi

Multiproprietà con le regole della vecchia Ici

Per molti proprietari e parti comuni condominiali, è corretto riferirsi alle regole Ici, per un riferimento disciplinato all'Imu e Tasi.

Con l'avvento dell'Imu, nella era stata inizialmente previsto per tutti i sottoposti. Per quanto attiene alle multiproprietà, la legge 147/2013, in particolare, al comma 10 dell'articolo 17 dell'articolo 17, in caso di multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento delle Tasi per i locali e ha avuto scoperto di una somma, nonché per gli immobili al suo esclusivo di singoli possessori e detentori. Nel successivo comma 17 bis, inoltre, è stata inserita, ai fini dell'Imu, la previsione in forza della quale per gli immobili oggetto di diritti di godimento a tempo parziale, l'amministratore del condominio è tenuto al pagamento dell'imposta, con autorizzazione a prefavere le somme necessarie dalle disponibilità comuni.

Vale evidenziare come le due previsioni dell'articolo sembrino però, mentre nella Tasi il coinvolgimento del soggetto che gestisce i servizi comuni è a titolo di responsabilità, una figura che normalmente si aggiunge ai soggetti passivi, nell'Imu l'amministratore della multiproprietà viene individuato come unico soggetto passivo del pagamento del tributo.

Vì altri una differenza in ordine alle tipologie immobiliari contemplate nei due tributi, poiché nell'Imu i centri commerciali non sono ricompresi.

Per le proprietà comunali condizionali, il contratto di locazione deve essere presentato dall'amministratore. Il pagamento delle imposte sui tali proprietà può essere effettuato unitariamente dal sindaco, o diversamente, a seconda dell'articolato dell'atto di locazione. Il contratto di locazione deve essere presentato dal sindaco o dal presidente del consiglio comunale.

trovi un limite nel principio dell' autonomia dell' obbligazione tributaria per ogni anno solare. Questo comporta che, se la divisione viene effettuata a distanza di anni dall' apertura della successione, essa non può rimettere in discussione l' imposta pagata per i precedenti periodi d' imposta.

Eredità giacente Nella disciplina di legge non vi è alcuna previsione che riguardi l' eredità giacente. Potrebbe quindi ritenersi che il curatore di tale procedura sia esonerato da obblighi ai fini dei tributi comunali. Si ritiene tuttavia preferibile considerare incluso negli obblighi attinenti l' amministrazione dei beni giacenti, anche quello di versare i tributi comunali alle scadenze di legge.

Nulla è inoltre disposto in ordine ai termini di versamento dei tributi, in presenza di successione ereditaria. Si ritiene però che i Comuni possano disporre in regolamento un adeguato differimento delle scadenze, in considerazione del fatto che nell' Imu l' unica quota statale rimasta sia quella sui fabbricati D, mentre la Tasi ne è del tutto priva. Ne consegue che si tratta di tributi interamente comunali, in ordine ai quali può trovare applicazione il potere previsto nell' articolo 52 del Dlgs 446/1997.

Un caso particolare si verifica quando cade in successione la casa che costituiva la dimora familiare. In tal caso sorge il diritto di abitazione del coniuge superstite (articolo 540 del Codice civile). Ne consegue che questi sarà l' unico soggetto passivo e che pertanto l' immobile risulterà del tutto esente, in presenza dei requisiti dell' abitazione principale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

PAGINA A CURA DI LUIGI LOVECCHIO

Gli altri casi. Nell' Imu la base imponibile corrisponde al valore di mercato dell' area al 1° gennaio 2016

Doppio tributo per le aree fabbricabili

Le aree fabbricabili, al contrario dei terreni agricoli, sono soggette sia ad Imu che a Tasi, pertanto entro il 16 giugno sono dovute entrambe le imposte.

L' articolo 13 del Dlgs 201/2011 dispone che, a fini Imu, restano ferme le definizioni di cui al Dlgs 504/1992 (relative all' Ici). In particolare, il comma 1, lettera b dell' articolo 2 definisce edificabile «l' area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell' indennità di espropriazione per pubblica utilità».

Per l' Imu la base imponibile per la determinazione dell' imposta corrisponde al valore di mercato dell' area alla data del 1° gennaio 2016, determinato tenendo conto della

zona territoriale di ubicazione, dell' indice di edificabilità, della destinazione d' uso consentita, degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ed ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree fabbricabili con caratteristiche analoghe. Per quanto riguarda l' aliquota d' imposta da applicare, è necessario consultare le singole delibere comunali, poiché il Dlgs 201/2011 consente ai Comuni di effettuare variazioni l' aliquota di base, che è pari allo 0,76%.

Tasi Per la Tasi, la base imponibile è la medesima dell' Imu, ma l' aliquota da applicare è pari all' 1 per mille (comma 676 della legge 147/2013). A differenza dell' Imu, dovuta solo dal proprietario del terreno o da altro titolare di diritto reale, la Tasi è dovuta da chiunque posseda o detenga immobili a qualsiasi titolo. Pertanto, in caso di terreni edificabili concessi in affitto, l' affittuario che è il detentore del terreno, è titolare di un' autonomia obbligazione tributaria e deve pagare dal 10 al 30 % dell' imposta complessivamente dovuta, a seconda di quanto previsto nella delibera comunale.

Qualora la delibera non disponga nulla in merito, l' affittuario versa l' imposta nella misura del 10%. Si ricorda, infine, che sia ai fini Imu che Tasi, non si considerano fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap), iscritti alla previdenza agricola, sui quali persiste l' esercizio dell' attività agricola. Quindi questi terreni, seppur urbanisticamente edificabili, seguono le regole di tassazione dei terreni agricoli. Come previsto dalla circolare ministeriale 3/DF/2012, questa agevolazione si applica anche per i terreni in comproprietà di

10 | L'account per Imu e Tasi

I terreni
LE NOVITÀ

Torna l'esenzione Imu per i Comuni montani

Niente imposta per coltivatori e imprenditori agricoli iscritti all'Inps

Il punto

11 PRESUPPOSTO IMPOSTA
L'Imu è dovuta per possesso di terreni agricoli, ovvero quelli definiti all'articolo 2115 del Codice Civile. Sono considerati terreni agricoli anche i terreni destinati a fini produttivi agricoli, intendendo come tale un'attività di lavoro, svolta in modo esclusivo, finalizzata all'utilizzo familiare.

12 BASE IMPONIBILE
È data dalla superficie di reddito dominicale vigente al 1° gennaio 2016, moltiplicata del 25% e moltiplicata per 135.

13 ALIQUOTA
L'aliquota di base è pari al 7,6 per mille. I Comuni hanno la facoltà di diminuirlo a insubordinazione di quanto stabilito dalla nota del Mef del 23 maggio 2010. In ogni caso, l'aliquota non può essere superiore al 10 per cento.

14 ESCLUSIONI IMU
Sono i terreni agricoli coltivati in modo esclusivo, destinati a fini produttivi agricoli, ovvero quelli destinati all'attività familiare. Sono, inoltre, escluse anche le aree fabbricabili di cui all'articolo 2 del Dlgs 504/1992, le aree fabbricabili di cui all'articolo 2 del Dlgs 504/1992, le aree fabbricabili di cui all'articolo 2 del Dlgs 504/1992, le aree fabbricabili di cui all'articolo 2 del Dlgs 504/1992.

Se, infine, considerate i terreni edificabili ai fini Imu, questi si calcolano applicando l'aliquota del 1 per mille al valore di mercato del terreno, alla base imponibile determinata in base al comma 1 dell'articolo 13 del Dlgs 201/2011, al sommo, quindi, la somma di reddito dominicale "vigente al 1° gennaio 2016" moltiplicata del 25% e la si moltiplica per per mille (11). L'aliquota base, come previsto dal comma 6 del Dlgs 201/2011, è pari al 7,6 per mille, ma può essere variegata dal Comune fino a limiti pari al 10 per cento.

La Tasi invece per i terreni agricoli non è dovuta. Infatti, il comma 676 della legge 147/2013 prevede l'esclusione dei terreni agricoli da ogni carico.

Domande & Risposte

Da imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possiedo un terreno edificabile che, nell'area non coltivata, si può considerare come terreno agricolo in virtù della qualifica posseduta dal proprietario e quindi non assoggettato ad Imu?

L'aggravatore di cui all'articolo 2 del Dlgs 201 del 2011, secondo la quale non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, trova applicazione se sono i propriati del terreno persista l'utilizzazione agricola del terreno, alla vigilia della data di valutazione del terreno. Il secondo è che siano posseduti da soggetti in possesso delle qualifiche professionali. Pertanto, se il terreno non è coltivato, ma tenuto solo per i requisiti, l'aggravazione non trova applicazione e sono dovute sia Imu che Tasi.

I terreni edificabili sono soggetti sia al pagamento dell'Imu che della Tasi. Esistono delle eccezioni nel caso in cui un terreno, pur considerabile edificabile sulla base degli strumenti urbanistici del Comune, non è utilizzato a fini edificatorie. Il caso è quello di un contribuente che possiede un'area edificabile sulla quale non ha ancora iniziato i lavori. Può essere esente dal pagamento?

L'articolo 2 del Dlgs 504/1992 definisce edificabile l'area "utilizzata" a scopo edificatorio; pertanto, in virtù dell'articolo del termine "utilizzata" in senso di "utilizzata", per considerare edificabile un'area, è sufficiente il suo utilizzo edificabile. Nel caso in esame, quindi, anche se il terreno non è effettivamente attività edificatoria, l'area è soggetta al pagamento sia di Imu che di Tasi.

Gli altri casi. Nell'Imu la base imponibile corrisponde al valore di mercato dell'area al 1° gennaio 2016

Doppio tributo per le aree fabbricabili

Le aree fabbricabili, al contrario dei terreni agricoli, sono soggette sia ad Imu che a Tasi, pertanto entro il 16 giugno sono dovute entrambe le imposte.

L'articolo 13 del Dlgs 201/2011 dispone che, a fini Imu, restano ferme le definizioni di cui al Dlgs 504/1992 (relative all'Ici). In particolare, il comma 1, lettera b dell'articolo 2 definisce edificabile «l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità».

Per l'Imu la base imponibile per la determinazione dell'imposta corrisponde al valore di mercato dell'area alla data del 1° gennaio 2016, determinato tenendo conto della zona territoriale di ubicazione, dell'indice di edificabilità, della destinazione d'uso consentita, degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ed ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree fabbricabili con caratteristiche analoghe. Per quanto riguarda l'aliquota d'imposta da applicare, è necessario consultare le singole delibere comunali, poiché il Dlgs 201/2011 consente ai Comuni di effettuare variazioni l'aliquota di base, che è pari allo 0,76%.

Tasi Per la Tasi, la base imponibile è la medesima dell'Imu, ma l'aliquota da applicare è pari all'1 per mille (comma 676 della legge 147/2013). A differenza dell'Imu, dovuta solo dal proprietario del terreno o da altro titolare di diritto reale, la Tasi è dovuta da chiunque posseda o detenga immobili a qualsiasi titolo. Pertanto, in caso di terreni edificabili concessi in affitto, l'affittuario che è il detentore del terreno, è titolare di un'autonomia obbligazione tributaria e deve pagare dal 10 al 30% dell'imposta complessivamente dovuta, a seconda di quanto previsto nella delibera comunale.

Qualora la delibera non disponga nulla in merito, l'affittuario versa l'imposta nella misura del 10%. Si ricorda, infine, che sia ai fini Imu che Tasi, non si considerano fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap), iscritti alla previdenza agricola, sui quali persiste l'esercizio dell'attività agricola. Quindi questi terreni, seppur urbanisticamente edificabili, seguono le regole di tassazione dei terreni agricoli. Come previsto dalla circolare ministeriale 3/DF/2012, questa agevolazione si applica anche per i terreni in comproprietà di

più persone, ma condotti anche da un solo comproprietario in possesso dei requisiti di coltivatore diretto o lap.

Nella fattispecie, il terreno viene considerato agricolo per l'intera superficie: il coldiretto o lap non verserà alcuna imposta in virtù di quanto previsto dalla legge di Stabilità 2016, che prevede l'esenzione da Imu per i terreni posseduti da soggetti in possesso delle qualifiche agricole, né verserà la Tasi, in quanto i terreni agricoli ne sono esclusi; al contrario, l'altro comproprietario deve versare l'Imu applicando le regole ordinarie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Torna l' esenzione Imu per i Comuni montani

Niente imposta per coltivatori e imprenditori agricoli iscritti all' Inps

La legge di Stabilità 2016 ha modificato radicalmente il regime impositivo Imu per i terreni agricoli di cui si dovrà tenere conto in sede di pagamento della prima rata entro il 16 giugno.

Le novità Relativamente ai territori montani, il comma 13 della legge di Stabilità 2016 ha abrogato le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 bis dell' articolo 1 del Dlgs 4/2015 che avevano regolato l' applicazione dell' Imu sui terreni agricoli per gli anni 2014 e 2015 e prevede un ritorno al passato, cioè alle regole applicate fino all' anno 2013.

Viene, infatti, ripristinata l' esenzione da Imu per i terreni ubicati nei Comuni montani individuati dalla circolare 9 del 14 giugno 1993. In sostanza, per verificare se il versamento dell' Imu è dovuto o meno, si deve controllare l' inclusione del Comune nell' elenco contenuto nella circolare; se il Comune è privo di annotazione, allora l' esenzione dall' Imu opera sull' intero territorio; invece, per i terreni situati nei Comuni contrassegnati dalla annotazione Pd (parzialmente delimitato), l' esenzione è limitata ad alcune zone.

In quest' ultimo caso occorre verificare le zone agevolate ai fini previdenziali, rilevandole presso l' Inps (ex servizio contributi agricoli unificati), ma note anche presso i Comuni. La legge di Stabilità ha introdotto, inoltre, l' esenzione da Imu per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, di cui all' articolo 1 del Dlgs 99/2004 iscritti all' Inps, indipendentemente dalla loro ubicazione. L' agevolazione in esame spetta se sussistono, contemporaneamente, due requisiti: quello oggettivo, ovvero il possesso e la conduzione del terreno e quello soggettivo, vale a dire la qualifica di coltivatore diretto o lap con l' iscrizione all' Inps. Come chiarito dalla nota del Mef del 23 maggio 2016, le agevolazioni possono essere applicate anche nei confronti dei familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, iscritti nella gestione previdenziale agricola, che risultano proprietari o comproprietari dei terreni agricoli coltivati dall' impresa agricola coltivatrice di cui è titolare un altro componente del nucleo familiare. Se, però, gli stessi coadiuvanti sono proprietari anche di altri terreni concessi in affitto o in comodato ad altri soggetti, allora per questi terreni non si applica l' esenzione.

Sono, infine, esenti anche i terreni ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all' allegato A della 448/2001 e quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Il Sole 24 Ore
Mercoledì 1 giugno 2016 - N. 23

10 | L'account per Imu e Tasi

I terreni

LE NOVITÀ

Torna l'esenzione Imu per i Comuni montani

Niente imposta per coltivatori e imprenditori agricoli iscritti all'Inps

FRANCESCO
ARMANDO CAPUTO
Gian Paolo Tassit

La legge di Stabilità 2016 ha modificato radicalmente il regime impositivo Imu per i terreni agricoli di cui si dovrà tenere conto in sede di pagamento della prima rata entro il 16 giugno.

Le novità
Relativamente ai territori montani, il comma 13 della legge di Stabilità 2016 ha abrogato le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 bis dell' articolo 1 del Dlgs 4/2015 che avevano regolato l' applicazione dell' Imu sui terreni agricoli per gli anni 2014 e 2015 e prevede un ritorno al passato, cioè alle regole applicate fino all' anno 2013.

Viene, infatti, ripristinata l' esenzione da Imu per i terreni ubicati nei Comuni montani individuati dalla circolare 9 del 14 giugno 1993. In sostanza, per verificare se il versamento dell' Imu è dovuto o meno, si deve controllare l' inclusione del Comune nell' elenco contenuto nella circolare; se il Comune è privo di annotazione, allora l' esenzione dall' Imu opera sull' intero territorio; invece, per i terreni situati nei Comuni contrassegnati dalla annotazione Pd (parzialmente delimitato), l' esenzione è limitata ad alcune zone.

In quest' ultimo caso occorre verificare le zone agevolate ai fini previdenziali, rilevandole presso l' Inps (ex servizio contributi agricoli unificati), ma note anche presso i Comuni. La legge di Stabilità ha introdotto, inoltre, l' esenzione da Imu per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, di cui all' articolo 1 del Dlgs 99/2004 iscritti all' Inps, indipendentemente dalla loro ubicazione. L' agevolazione in esame spetta se sussistono, contemporaneamente, due requisiti: quello oggettivo, ovvero il possesso e la conduzione del terreno e quello soggettivo, vale a dire la qualifica di coltivatore diretto o lap con l' iscrizione all' Inps. Come chiarito dalla nota del Mef del 23 maggio 2016, le agevolazioni possono essere applicate anche nei confronti dei familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, iscritti nella gestione previdenziale agricola, che risultano proprietari o comproprietari dei terreni agricoli coltivati dall' impresa agricola coltivatrice di cui è titolare un altro componente del nucleo familiare. Se, però, gli stessi coadiuvanti sono proprietari anche di altri terreni concessi in affitto o in comodato ad altri soggetti, allora per questi terreni non si applica l' esenzione.

Il punto

1 | PRESUPPOSTO IMPOSTA
L'Imu è dovuta per l'esenzione di qualsiasi immobile, compresi i terreni agricoli, ovvero quelli iscritti all'Inps o in lista delle attività agricole ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile. Sono considerati terreni agricoli anche terreni iscritti e quelli destinati ad altro, intendendo come tale la destinazione del terreno destinato all'attività familiare.

2 | BASE IMPOSTABILE
È data dalla tariffa di reddito dominicale vigente in data al 1° gennaio 2016, ridotta del 25% e moltiplicata per 135.

3 | ALIQUOTA
L'aliquota di base è pari al 7,5 per cento. Il Comune ha la facoltà di diminuirlo o aumentarlo di 2 punti percentuali al massimo.

4 | ESENZIONI IMU
Esenti da Imu i terreni agricoli: a) i terreni coltivati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti all'Inps; b) i terreni in cui il Comune delle isole minori; c) i terreni a destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Gli altri Comuni. Nell'Imu la base imponibile corrisponde al valore di mercato dell'area al 1° gennaio 2016

Doppio tributo per le aree fabbricabili

Le aree fabbricabili, al contrario dei terreni agricoli, sono soggette all'Imu che si paga in due rate entro il 16 giugno: una dovuta anzitutto in giugno.

L'articolo 9 del Dlgs 4/2015 dispone che, in tali termini, restano ferme le definizioni di cui al Dlgs 99/2004 (esenzione all'Inps). In particolare, il comma 1 dell'articolo 9 del Dlgs 4/2015 prevede che le zone edificabili «sono utilizzabili a scopo edificatorio in base alle determinazioni urbanistiche generali e ai fini di cui all'articolo 1 del Dlgs 4/2015, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'articolo 1, comma 1, dell'articolo 1 del Dlgs 4/2015».

Tali zone sono considerate fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (Inps) iscritti alla previdenza agricola, sui quali prevale l'esenzione dell'attività agricola. Quindi, questi terreni, se per un'occasione vengono edificati, secondo le regole di transizione dei terreni agricoli. Come previsto dalla circolare ministeriale 4/DF/1004, questa agevolazione è applicabile anche per i terreni in cui il proprietario di più persone, ma condotti anche da una sola persona, ha la qualifica di coltivatore diretto o lap. Nella fattispecie, il terreno viene considerato agricolo per l'intera superficie in cui il coltivatore o lap non versa alcuna imposta in virtù di quanto previsto dalla legge di Stabilità 2016.

Siccome, infine, deve risultare che l'Imu, non si considerano fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (Inps) iscritti alla previdenza agricola, sui quali prevale l'esenzione dell'attività agricola. Quindi, questi terreni, se per un'occasione vengono edificati, secondo le regole di transizione dei terreni agricoli.

Domande e Risposte

Domanda: Un imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possiede un terreno classificato in catasto come edificabile che, tuttavia non coltiva. Si può considerare tale terreno agricolo in virtù della qualifica posseduta dal proprietario e quindi non assoggettarlo ad Imu?

Risposta: L'agevolazione di cui all'articolo 2 del Dlgs 99 del 1992, secondo la quale non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, trova applicazione se sono rispettati due requisiti: il primo è che sul terreno persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale o l'utilizzazione di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla lussicoltura o all'allevamento di animali; il secondo è che siano posseduti da soggetti in possesso delle qualifiche professionali. Pertanto, se il terreno non è coltivato, mancando uno dei due requisiti, l'agevolazione non trova applicazione e sono dovute sia Imu che Tasi.

Le agevolazioni fin qui descritte possono essere applicate anche alle società in possesso della qualifica di IAP ai sensi del comma 3 dell' articolo 1 del Dlgs 99/2004, oltre che nei casi in cui i coltivatori diretti e IAP, persone fisiche, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono in possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare.

Imu e Tasi Se è dovuta l' Imu, questa si calcola applicando l' aliquota deliberata dal Comune in cui il terreno è ubicato, alla base imponibile determinata in base al comma 5 dell' articolo 13 del DL 201/2011; si assume, quindi, la tariffa di reddito dominicale vigente al catasto al 1° gennaio 2016, la si rivaluta del 25% e la si moltiplica 135 per tutti gli altri. L' aliquota base, come previsto dal comma 6 del DL 201/2011, è pari al 7,6 per mille, ma può essere variata dal Comune fino a tre punti in più o in meno.

La Tasi invece per i terreni agricoli non è dovuta. Infatti, il comma 669 della legge 147/2013 prevede l' esclusione dei terreni agricoli «in ogni caso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Imprese. La tassa sui servizi può essere cancellata dal Comune

Fino al 2,5 per mille per i beni merce

Gli immobili "merce", alla cui realizzazione e vendita è diretta l'attività dell'impresa, non sono soggetti al pagamento dell'Imu ma solamente a quello della Tasi.

L'articolo 2 del Dl 102/2013, modificando il comma 9 bis dell'articolo 13 del Dlgs 201/2011, ha, infatti, previsto l'esenzione dall'imposta municipale propria dei «fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati». In sostanza gli immobili merce non sono soggetti al pagamento dell'Imu per tutto il periodo in cui permanga tale destinazione d'uso e a meno che gli stessi non vengano concessi in locazione. Si ricorda che tale disciplina trova applicazione adal 2014, in quanto la previgente normativa prevedeva la possibilità, per i Comuni, di applicare un'aliquota agevolata per un periodo massimo di tre anni dall'ultimazione dei lavori purché nel triennio, anche in quel caso, rimanesse inalterata la destinazione d'uso e l'immobile non venisse concesso in locazione.

L'applicazione La Tasi si applica per il possesso o detenzione di qualsiasi fabbricato o aree edificabili; in assenza di una esplicita previsione normativa l'esenzione Imu non può essere estesa. Per quantificare l'imposta dovuta si deve determinare la base imponibile con modalità specifiche a seconda del tipo di immobile e su questa applicare l'aliquota stabilita dal Comune in cui è ubicato l'immobile. Il comma 676 della legge 147/2013 (che ha istituito la Tasi) prevede un'aliquota di base pari all'1 per mille; il successivo comma 677 lascia ai Comuni duplice possibilità: ridurre tale aliquota fino all'azzeramento; aumentarla, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma dell'aliquota Imu e di quella Tasi non può superare l'aliquota massima prevista per l'Imu (10,6 per mille).

Disposizioni specifiche Accanto a queste regole generali, la Stabilità 2016 ha previsto delle disposizioni specifiche per i fabbricati merce. L'articolo 1, comma 14, lettera c della legge 208/2015 ha aggiunto un periodo al comma 678 della Legge 147/2013 prevedendo che i Comuni possano modificare l'aliquota base dell'1 per mille in aumento, siano al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Possibilità ammessa, come nel caso della esenzione Imu, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Precisazione importante: la legislazione vigente nel 2015 prevedeva un limite del 2,5 per mille all'aliquota Tasi su tutti gli immobili (comma 677, legge 147/2013), mentre a

I fabbricati produttivi
LE REGOLE

Immobili strumentali rurali con Tasi fino all'1 per mille

L'occupante versa la quota nella misura stabilita dal Comune

In sintesi

- 1) **PRODOTTI** - I fabbricati sono per l'attività agricola e per la coltivazione del suolo o per la allevazione di animali.
- 2) **TASI** - L'aliquota massima non può superare l'1 per mille.
- 3) **TRATTAMENTO AFFINI** - Sono esentati dal pagamento dell'Imu i fabbricati strumentali rurali.
- 4) **CASE PARTICOLARI** - I fabbricati strumentali rurali sono esentati dal pagamento dell'Imu.

Imprese. La tassa sui servizi può essere cancellata dal Comune

Fino al 2,5 per mille per i beni merce

Domande & Risposte

Domanda: Verrà sottoposto il caso di un imprenditore agricolo professionale, iscritto all'Inps, possiede un immobile strumentale, tale immobile, considerato che uno dei due componenti non ha la possesso di un'attività agricola, può comunque essere esente da Imu?

Risposta: Nel caso di un imprenditore agricolo professionale iscritto all'Inps, possiede un immobile strumentale, tale immobile, considerato che uno dei due componenti non ha la possesso di un'attività agricola, può comunque essere esente da Imu.

regime questa previsione non esiste, quindi, teoricamente, il limite massimo di aliquota per gli «immobili merce», a decorrere dal 2016, avrebbe potuto raggiungere il massimo Imu (10,6 per mille), considerando l' esclusione dall' Imu stessa di tali immobili.

Dunque, i Comuni possono escludere i fabbricati merce dal pagamento della Tasi o possono determinare un' aliquota non superiore al 2,5 per mille. In assenza di specifica previsione nella delibera comunale, la Tasi è dovuta nella misura dell' 1 per mille. Se l' immobile cessa di essere destinato alla vendita o venga affittato, perde la natura di fabbricato merce ed è tassato secondo le regole ordinarie previste per lo specifico immobile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Immobili strumentali rurali con Tasi fino all' 1 per mille

L'occupante versa la quota nella misura stabilita dal Comune

I fabbricati rurali strumentali sono destinatari di un particolare trattamento fiscale in quanto sono esclusi da Imu e soggetti a Tasi nella misura massima dell' 1 per mille. Tale trattamento non spetta ai fabbricati rurali abitativi (che, invece, seguono le regole ordinarie) e, quindi, assume particolare importanza anzitutto capire quando un fabbricato può definirsi tale. Secondo l' articolo 9, comma 3-bis del Dlgs 557/1993, l' attribuzione della qualifica di rurale strumentale spetta agli immobili destinati «allo svolgimento dell' attività agricola di cui all' articolo 2135 del Codice civile». Nello specifico, godono di questa qualifica, i fabbricati destinati: alla protezione delle piante; alla conservazione dei prodotti agricoli; alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l' allevamento; all' allevamento e al ricovero degli animali; ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell' azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; alle persone adette all' attività di alleggerimento dell' attività agricola, nell' attesa di tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; alle persone adette all' attività di alleggerimento dell' attività agricola, nell' attesa di tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; alle persone adette all' attività di alleggerimento dell' attività agricola, nell' attesa di tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; alle persone adette all' attività di alleggerimento dell' attività agricola, nell' attesa di tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento.

È necessario che il fabbricato possieda un ulteriore requisito: che sia iscritto in catasto nella categoria D/10 o, per i fabbricati iscritti in altre categorie catastali, possieda l' annotazione di ruralità rilevabile nelle visure catastali. Tale requisito di iscrizione è determinante. Esiste un consolidato orientamento dei giudici di legittimità (Sezioni Unite 18565 e 18570 del 2009 e, da ultimo, Cassazione 8862/2016): possono essere considerati fabbricati rurali strumentali destinati all' attività agricola solo i fabbricati censiti in questa categoria. Se sussistono tali requisiti i fabbricati rurali strumentali sono soggetti al pagamento della Tasi con aliquota massima dell' 1 per mille. Il comma 678 dell' articolo 1 della legge 147/2013 prevede che per questi fabbricati, l' aliquota massima non può eccedere l' aliquota di base pari, appunto, all' 1 per mille. La norma, di fatto, fissa un limite massimo ma non un limite minimo,

I fabbricati produttivi
LE REGOLE

Immobili strumentali rurali con Tasi fino all' 1 per mille

L'occupante versa la quota nella misura stabilita dal Comune

In sintesi

- all' allevamento di ricovero degli animali;
- all' abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole, nell' attesa di tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- alle persone adette all' attività di alleggerimento dell' attività agricola, nell' attesa di tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- alle persone adette all' attività di alleggerimento dell' attività agricola, nell' attesa di tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- alle persone adette all' attività di alleggerimento dell' attività agricola, nell' attesa di tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

Domande & Risposte

? DOMANDE & RISPOSTE

? Verrò sottoposto il caso di un imprenditore agricolo professionista, iscritto all' Imp, possiede un immobile catastale con la qualifica di rurale strumentale, Tale immobile è di categoria D/10 e viene utilizzato come stalla. Tale immobile, considerato che non è in possesso di qualifica agricola, può comunque essere esente da Imu? Va sottinteso che le agevolazioni previste in materia di Imu e Tasi previste per i fabbricati rurali ai censimenti sono di carattere agevolativo. Detto questo, il fabbricato ha tutti i requisiti di ruralità di cui all' articolo 9 comma 3-bis del Decreto legge 557/1993 ed è occupato nella categoria D/10, come è nel caso di specie, allora non è soggetto ad Imu anche se il proprietario non è un imprenditore agricolo. Sarà, invece, soggetto a Tasi nella misura dell' 1 per mille inferiore se il comune ha previsto diversamente.

pertanto, resta salva la possibilità per i comuni di ridurre l' aliquota o, al limite di azzerarla del tutto. Anche per i fabbricati rurali strumentali vale la ripartizione dell' imposta tra proprietario e affittuario è sancita dal comma 681 della legge 147/2013. Pertanto, nel caso in cui l' unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull' unità immobiliare, quest' ultimo e l' occupante sono titolari di un' autonoma obbligazione tributaria.

L' occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 % dell' ammontare complessivo della Tasi (o nella misura fissa del 10% in assenza di una specifica previsione). La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull' unità immobiliare.

Quanto all' imposta municipale, dal 2014, il comma 708 della legge 147/2013, prevede l' esenzione. Dunque non è più applicabile la vecchia disciplina contenuta nel comma 8 dell' articolo 13 del DL 201/2011 (che non è stato abrogato), che prevedeva un' aliquota base ridotta allo 0,2% e la possibilità per i comuni di ridurla ulteriormente fino allo 0,1%. I fabbricati rurali abitativi non usufruiscono di alcuna agevolazione se non quella comune della abitazione principale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Niente Tasi per l'inquilino che prende la residenza Per il proprietario dell'immobile nessuno sconto Costi deducibili per i beni strumentali

Dal 2016 è stata abolita la Tasi per gli immobili adibiti ad abitazione principale (non di lusso) e per le relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7). L'esenzione non vale solo per il possessore dell'unità immobiliare, ma anche per l'utilizzatore (o detentore) che destina l'unità ad abitazione principale. Così come non pagherà la Tasi l'inquilino che prenda la residenza nell'immobile locato.

Per le imprese e i professionisti, poi, va ricordato che la Tasi (non degli immobili patrimonio) è completamente deducibile ai fini Irpef e Ires, come avviene per la Tari e a differenza di quanto previsto per l'Imu. Questa è generalmente indeducibile ai fini Irpef, Ires e Irap, ma dal 2013 quella pagata sugli immobili strumentali è deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo ai fini Irpef e Ires, nella misura del 20% (30% solo per il 2013).

Inquilini o comodatari L'esenzione dalla Tasi per abitazione principale è stata introdotta dalla legge di Stabilità 2016, la quale ha aggiunto l'esenzione ai fini Tasi, a quella prevista dal 2013 per l'Imu. Dal 1° gennaio 2016, quindi, non è dovuta la Tasi per «le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore, nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9» (articolo 1, commi 639 e 669, legge 147/2013).

L'esenzione dalla Tasi è stata estesa anche ai soggetti che adiscono a propria abitazione principale la casa detenuta in locazione o in comodato, per la quota di loro competenza. Diversamente, se l'inquilino non risiede nell'immobile affittato, deve versare la Tasi nella misura stabilita dal regolamento comunale, fra il 10% e il 30% dell'ammontare complessivo della stessa. La restante parte è pagata dal proprietario. La percentuale applicata al reddito di impresa e di lavoro autonomo ai fini Irpef e Ires, nella misura del 20% (30% solo per il 2013).

Da quest'anno, se l'unità immobiliare (che non sia di lusso e quindi nelle categorie A/1, A/8 e A/9) è in affitto o comodato da un soggetto che la destina ad abitazione principale, il proprietario deve versare l'imposta nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all'anno 2015 (il 90% se questa non è stabilita); quindi, il proprietario non deve versare la parte non pagata da chi detiene l'immobile. Le abitazioni di lusso continueranno ad essere assoggettate a Tasi e Imu «in base alle aliquote deliberate dal Comune». Non deve trarre in inganno quanto previsto dall'articolo 191, comma 15-bis, DI

Fra bonus e obblighi
LE IMPOSTE

Niente Tasi per l'inquilino che prende la residenza

Per il proprietario dell'immobile nessuno sconto Costi deducibili per i beni strumentali

Fra bonus e obblighi
Dal 2006 è stata abolita la Tasi per gli immobili adibiti ad abitazione principale (non di lusso) e per le relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7). L'esenzione non vale solo per il possessore dell'unità immobiliare, ma anche per l'utilizzatore (o detentore) che destina l'unità ad abitazione principale. Così come non pagherà la Tasi l'inquilino che prenda la residenza nell'immobile locato.

Per le imprese e i professionisti, poi, va ricordato che la Tasi (non degli immobili patrimonio) è completamente deducibile ai fini Irpef e Ires, come avviene per la Tari e a differenza di quanto previsto per l'Imu. Questa è generalmente indeducibile ai fini Irpef, Ires e Irap, ma dal 2013 quella pagata sugli immobili strumentali è deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo ai fini Irpef e Ires, nella misura del 20% (30% solo per il 2013).

Inquilini o comodatari
L'esenzione dalla Tasi per abitazione principale è stata introdotta dalla legge di Stabilità 2016, la quale ha aggiunto l'esenzione ai fini Tasi, a quella prevista dal 2013 per l'Imu. Dal 1° gennaio 2016, quindi, non è dovuta la Tasi per «le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore, nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9» (articolo 1, commi 639 e 669, legge 147/2013).

L'esenzione dalla Tasi è stata estesa anche ai soggetti che adiscono a propria abitazione principale la casa detenuta in locazione o in comodato, per la quota di loro competenza. Diversamente, se l'inquilino non risiede nell'immobile affittato, deve versare la Tasi nella misura stabilita dal regolamento comunale, fra il 10% e il 30% dell'ammontare complessivo della stessa. La restante parte è pagata dal proprietario. La percentuale applicata al reddito di impresa e di lavoro autonomo ai fini Irpef e Ires, nella misura del 20% (30% solo per il 2013).

Da quest'anno, se l'unità immobiliare (che non sia di lusso e quindi nelle categorie A/1, A/8 e A/9) è in affitto o comodato da un soggetto che la destina ad abitazione principale, il proprietario deve versare l'imposta nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all'anno 2015 (il 90% se questa non è stabilita); quindi, il proprietario non deve versare la parte non pagata da chi detiene l'immobile. Le abitazioni di lusso continueranno ad essere assoggettate a Tasi e Imu «in base alle aliquote deliberate dal Comune». Non deve trarre in inganno quanto previsto dall'articolo 191, comma 15-bis, DI

Il quadro
Caso per caso la deduzione dell'Imu, della Tasi e della Tari per le imprese e i professionisti

| Tipologia di immobili (beni e fabbricati) | Deduzione del 20% dell'Imu (o dell'Imu di lavoro autonomo ai fini Irpef e Ires) | Deduzione dell'Imu (o dell'Imu di lavoro autonomo ai fini Irpef e Ires) | Deduzione della Tari e della Tasi, al fine Irpef e Ires, oltre che Irap per le ditte individuali, soc. e soci | Deduzione della Tasi e della Tari, al fine Irpef per i soggetti Soc. |
|---|---|---|---|--|
| IMMOBILI RESIDENZIALI Quelli alla produzione o scambio o di attività d'impresa | No | No | SI | SI |
| IMMOBILI STRUMENTALI PER ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO O DI IMPRESA Abitazioni e terreni (edificabili o meno), soci a terzi (non utilizzati per l'attività d'impresa o di lavoro autonomo) e terreni coltivati da società agricole che hanno optato per la tassazione catastale (sono immobili patrimonio) | No | No | No | SI |
| IMMOBILI STRUMENTALI PER ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO O DI IMPRESA Sono quelli che appartengono alle categorie catastali A/10, B, C, D e F e che sono terreni e fabbricati | SI | No | SI | SI |
| IMMOBILI STRUMENTALI PER DESTINAZIONE, PER LE IMPRESE E I PROFESSIONISTI C/2 Un'abitazione adibita a sede legale o amministrativa dell'impresa Un terreno permanentemente adibito da impresa edili o deposito di materiale I terreni coltivati da aziende che svolgono attività agricole di coltivazione (articolo 21 aprile 1995, numero 112, paragrafo 3). Non per le società agricole che hanno optato per la tassazione catastale I terreni utilizzati dalle società operanti nel settore agricolo, per l'effettuazione di coltivazione e l'allevamento di animali, essendo in tal modo impiegati «dalla società» nell'attività agricola di coltivazione (articolo 21 aprile 1995, numero 112, paragrafo 3). Non per le società agricole che hanno optato per la tassazione catastale La sede legale del proprio fabbricato Trasmissioni e finalizzate a consentire l'impiego Gli immobili in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza o quella di lavoro nel Comune in cui prestano l'attività (sono considerati abitazioni) «per il titolare o il titolare in cui si verifica l'investimento e per due membri successori» (articolo 95, comma 2, Turi) | SI | No | SI | SI |
| IMMOBILI CON DESTINAZIONE PRODUCIBILE Gli immobili adibiti permanentemente all'attività dell'arte o professione o dell'impresa commerciale o dell'uso personale o familiare del contribuente (articolo 14 maggio 2014, numero 101, paragrafo 3) | No | No | SI, al 50% | SI |

Note: (1) Spese per le ristrutturazioni edilizie sono consentite (1) al di fuori dell'area urbana e di tutti i fabbricati. Sono consentite per i terreni, anche se non edificabili, anche se in aree urbanizzate o comodate a terzi (articolo 14, comma 2, Turi). (2) Gli immobili adibiti all'attività di lavoro autonomo o di impresa commerciale o dell'impresa commerciale da parte del possessore, indipendentemente dalla classificazione catastale (articolo 14, comma 2, Turi).

201/2011 che prevede che l' Ivie debba essere pagata sulle «unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l' aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento». Questa norma, infatti, si riferisce solo all' Ivie e non alla Tasi (o all' Imu) (risposta 32 alle Faq Ifel del 24 febbraio 2016).

Immobili strumentali Relativamente alla Tasi degli immobili strumentali, spetta la deduzione dal reddito d' impresa o da quello di lavoro autonomo, ai fini Irpef e Ires, in quanto non esiste alcuna limitazione espressa alla sua deducibilità. Valgono le regole generali Irpef e Ires del principio di cassa (articoli 54 e 99, Tuir) e della deduzione che spetta solo per gli immobili strumentali, per natura e per destinazione (anche se in leasing) e per gli immobili-merce.

Non spetta alcuna deduzione ai fini Irpef e Ires, invece, per gli immobili patrimonio (ad esempio, le abitazioni o i terreni, locati a terzi ovvero non utilizzati per l' attività), in quanto le spese e gli altri componenti negativi di questi immobili (Tasi compresa) non sono ammessi in deduzione (articolo 90, comma 2, Tuir). La deduzione della Tasi, ai fini Irpef e Ires, è del 50% per gli immobili strumentali di lavoratori autonomi o di imprese adibiti promiscuamente all' attività e all' uso personale o familiare (articoli 54, comma 3, e 64, comma 2, Tuir).

Tutte queste regole di deduzione Irpef e Ires della Tasi valgono anche ai fini della determinazione della base imponibile Irap delle ditte individuali, snc, sas (che non hanno optato per le regole del bilancio). Per chi applica la base imponibile dei soggetti Ires, invece, la deduzione della Tasi è piena nell' anno di competenza e per tutte le tipologie di immobili.

Tutte le considerazioni fatte per la deduzione Irpef, Ires e Irap della Tasi valgono anche per la Tari (tassa sui rifiuti).

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

PAGINA A CURA DILUCA DE STEFANI

L'esonero si estende anche alle pertinenze

I calcoli restano complessi anche per importi di modesta entità

La compilazione dei modelli Imu e Tasi presenta molte e diverse possibilità. Di seguito due esempi di compilazione di modelli F24 con casistiche che di frequente si presentano. Ipotizziamo, nel primo esempio a destra, la situazione di un contribuente che possiede al 100% la proprietà di un' abitazione (rendita catastale 397,47 euro) con la relativa pertinenza (rendita catastale 47,51 euro) data in locazione. L' inquilino nell' immobile ha la propria abitazione principale. Il Comune in cui sono situati gli immobili prevede un' aliquota Imu dello 0,76% e un' aliquota Tasi dello 0,18%. La percentuale dovuta dal proprietario dell' immobile è del 70%.

Il contribuente verserà il prossimo 16 giugno un acconto Imu di 284 euro (444,98 euro x 105% x 160 x 0,76% x 50%) e un acconto Tasi di 47 euro (444,98 euro x 105% x 160 x 0,18% x 70% x 50%). Per pagare 47 euro di Tasi, quindi, vanno effettuate ben 5 moltiplicazioni.

Nell' abitazione ricevuta in locazione, l' inquilino ha la propria abitazione principale, quindi, dal 2016 non deve più versare la Tasi.

Nel secondo esempio che ipotizziamo (a destra in basso), il contribuente possiede al 100% la proprietà dell' abitazione principale (rendita catastale 836,66 euro) con due pertinenze entrambe della stessa categoria catastale (rendite catastali 126,43 euro e 63,21 euro) e un' abitazione secondaria a disposizione (rendita catastale 383,47 euro) con la relativa pertinenza (rendita catastale 20,81 euro). Il Comune in cui è situata l' abitazione principale prevede un' aliquota Imu dello 0,82% e un' aliquota Tasi dello 0,22%; invece il Comune in cui è situata l' abitazione secondaria prevede un' aliquota Imu dello 0,96% e un' aliquota Tasi dello 0,15 per cento. Il contribuente verserà il prossimo 16 giugno un acconto Imu di 370 euro (63,21 euro x 105% x 160 x 0,82% x 50%) e (404,28 euro x 105% x 160 x 0,96% x 50%) e un acconto Tasi di 63 euro (63,21 euro x 105% x 160 x 0,22% x 50%) e (404,28 euro x 105% x 160 x 0,15% x 50%).

Va considerato, infatti, che, sia per l' Imu sia per la Tasi, l' esonero si estende anche alle pertinenze asservite all' abitazione principale (al massimo tre unità immobiliari, ciascuna appartenente a una diversa categoria catastale tra C/2, C/6 e C/7).

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore
Mercoledì 1 giugno 2016 - N. 15

La compilazione
ESEMPLI E DENUNCIA

L'esonero si estende anche alle pertinenze

I calcoli restano complessi anche per importi di modesta entità

Lara De Stefanis

La compilazione dei modelli Imu e Tasi presenta molte e diverse possibilità. Di seguito due esempi di compilazione di modelli F24 con casistiche che di frequente si presentano.

Ipotizziamo, nel primo esempio a destra, la situazione di un contribuente che possiede al 100% la proprietà di un' abitazione (rendita catastale 397,47 euro) con la relativa pertinenza (rendita catastale 47,51 euro) data in locazione. L' inquilino nell' immobile ha la propria abitazione principale. Il Comune in cui sono situati gli immobili prevede un' aliquota Imu dello 0,76% e un' aliquota Tasi dello 0,18%. La percentuale dovuta dal proprietario dell' immobile è del 70%.

Il contribuente verserà il prossimo 16 giugno un acconto Imu di 284 euro (444,98 euro x 105% x 160 x 0,76% x 50%) e un acconto Tasi di 47 euro (444,98 euro x 105% x 160 x 0,18% x 70% x 50%). Per pagare 47 euro di Tasi, quindi, vanno effettuate ben 5 moltiplicazioni.

Nell' abitazione ricevuta in locazione, l' inquilino ha la propria abitazione principale, quindi, dal 2016 non deve più versare la Tasi.

Nel secondo esempio che ipotizziamo (a destra in basso), il contribuente possiede al 100% la proprietà dell' abitazione principale (rendita catastale 836,66 euro) con due pertinenze entrambe della stessa categoria catastale (rendite catastali 126,43 euro e 63,21 euro) e un' abitazione secondaria a disposizione (rendita catastale 383,47 euro) con la relativa pertinenza (rendita catastale 20,81 euro). Il Comune in cui è situata l' abitazione principale prevede un' aliquota Imu dello 0,82% e un' aliquota Tasi dello 0,22%; invece il Comune in cui è situata l' abitazione secondaria prevede un' aliquota Imu dello 0,96% e un' aliquota Tasi dello 0,15 per cento. Il contribuente verserà il prossimo 16 giugno un acconto Imu di 370 euro (63,21 euro x 105% x 160 x 0,82% x 50%) e (404,28 euro x 105% x 160 x 0,96% x 50%) e un acconto Tasi di 63 euro (63,21 euro x 105% x 160 x 0,22% x 50%) e (404,28 euro x 105% x 160 x 0,15% x 50%).

Va considerato, infatti, che, sia per l' Imu sia per la Tasi, l' esonero si estende anche alle pertinenze asservite all' abitazione principale (al massimo tre unità immobiliari, ciascuna appartenente a una diversa categoria catastale tra C/2, C/6 e C/7).

La dichiarazione. L'obbligo scatta solo se il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento del contribuente

Modello Imu valido anche per la Tasi

Principali novità

L'obbligo di dichiarazione scatta solo se il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento del contribuente. Tuttavia, nel caso di omertà o di informazioni incomplete, il Comune ha il diritto di richiedere al contribuente la presentazione della dichiarazione. In questo caso, le informazioni sono rese disponibili al Comune attraverso l'intermediazione tecnica con le Entrate. Discorso a parte per l'acquisto di un terreno edificabile. Le istruzioni ministeriali alla compilazione dei modelli premono infatti sul momento di riferimento alla variazione catastale sia finalita' dal Comune. L'informazione relativa al valore dell'area deve essere dichiarata dal contribuente. Particolare attenzione deve essere prestata in merito alla costruzione sui fabbricati da loro realizzati, ormai invariabilmente locali. L'articolo 1, comma 5-bis, del DL n. 201/2012, discusso l'assunzione dell'Imu per tali fabbricati, e condizioni che entro il 30 giugno dell'anno successivo viene presentata la dichiarazione nella quale l'imposta deve indicare che l'immobile, di cui devono essere riportati gli estremi catastali, possiede le caratteristiche e i requisiti del modello Imu. Nel caso di valori venuti in comune con altri immobili, il contribuente deve indicare il valore venuto in comune con altri immobili, il numero di unità immobiliari, la categoria catastale e il tipo di dichiarazione. La dichiarazione ha effetto anche per gli altri successi, sempre che non si verifichino modificazioni del dato demografico dichiarati nei cinque anni precedenti al momento dell'imposta dovuta.

I contribuenti tenuti a presentarsi entro il 30 giugno la dichiarazione

Tasi per l'anno d'imposta 2015, potranno farlo utilizzando il modello Imu. Lo ha precisato il dipartimento delle Finanze con la risoluzione 9/DF del 15 marzo 2015 e con la circolare 10/DF del 16 giugno 2015. Pertanto, anche quando il Comune, contrariamente alle indicazioni ministeriali, dovesse aver predisposto un proprio modello, nessuna sanzione potrà essere imposta ai contribuenti che seguono le indicazioni del Df.

Considerando che alla Tasi si applicano le stesse regole previste per la domanda Imu, non si rinvengono particolari problemi per i proprietari degli immobili. Non altrettanto scaturisce invece la posizione degli inquilini nell'area locativa, tenuti a pagare la Tasi. Al riguardo la circolare 10/DF ha precisato che nel caso in cui il contratto di locazione sia stato registrato a partire dal 1° luglio 2014, l'inquilino non ha nessun obbligo di dichiarazione. In quanto l'obbligo di dichiarazione è di natura informativa, tali dati, tra l'altro, potrebbero essere usati dal Comune in quanto, ad esempio, già contenuti nella dichiarazione che l'inquilino ha presentato con gli altri dati fiscali.

Nell'ipotesi in cui l'erede compie la necessaria presentazione della dichiarazione, il contribuente dell'immobile dovrà indicare nello spazio dedicato alle "annotazioni" del modello Imu il titolo in base al quale l'immobile è occupato.

LUCA DE STEFANI

La dichiarazione. L'obbligo scatta solo se il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento del contribuente

Modello Imu valido anche per la Tasi

L'obbligo dichiarativo scatta solo se il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento del contribuente. Pertanto, nel caso di compravendita di un immobile, sia il venditore che l'acquirente sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, in quanto le informazioni sono rese disponibili ai Comuni attraverso l'interazione telematica con le Entrate. Discorso a parte per l'acquisto di un terreno edificabile. Le istruzioni ministeriali alla compilazione del modello precisano infatti che, nonostante il dato relativo alla variazione catastale sia fruibile dal Comune, l'informazione relativa al valore dell'area deve essere dichiarata dal contribuente. Parimenti devono essere denunciate le variazioni del valore del terreno fabbricabile intervenute successivamente all'acquisto, poichè non sono elementi presenti nella banca dati catastale. Tuttavia, nel caso in cui il Comune abbia predeterminato i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, la dichiarazione non deve essere presentata se il contribuente ha versato l'imposta sulla base delle indicazioni del municipio. Particolare attenzione dovranno prestare le imprese di costruzione sui fabbricati da loro realizzati, rimasti invenduti e non locati. L'articolo 2, comma 5-bis, del Dl 102/2013 riconosce l'esenzione dall'Imu per tali fabbricati, a condizione che entro il 30 giugno dell'anno successivo venga presentata la dichiarazione nella quale l'impresa deve indicare che l'immobile, di cui devono essere riportati gli estremi catastali, possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dal comma 9-bis dell'articolo 13 del Dl 201/2011. Naturalmente, per l'immobile che risultava già invenduto nel 2014 e dichiarato tale entro il 30 giugno 2015, non sussisterà l'obbligo in quanto, come regola generale, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

I contribuenti tenuti a presentare entro il 30 giugno la dichiarazione Tasi per l'anno d'imposta 2015, potranno farlo utilizzando il modello Imu. Lo ha precisato il dipartimento delle Finanze con la risoluzione 3/Df del 25 marzo 2015 e con la circolare 2/Df del 3 giugno 2015. Pertanto, anche laddove il Comune, contrariamente alle indicazioni ministeriali, dovesse aver predisposto un proprio modello, nessuna sanzione potrà essere irrogata al contribuente che segue le indicazioni del Mef.

Il Sole 24 Ore
Mercoledì 1 giugno 2016 - N. 51

L'account per Imu e Tasi 13

La compilazione ESEMPLI E DENUNCIA

L'esonero si estende anche alle pertinenze

I calcoli restano complessi anche per importi di modesta entità

Laura De Stefanis

La compilazione del modello Imu e Tasi presenta molte e diverse possibilità. Di seguito due esempi di compilazione di modelli Imu con casistiche che si frequentano in pratica.

Immobiliare, nel primo esempio a destra, la situazione di un contribuente che possiede al 50% la proprietà di un'abitazione principale (rendita catastale 400 euro) e un'aliquota Tasi dello 0,5% per cento. Il contribuente verserà il prossimo 30 giugno un account Imu di 384 euro (444,08 euro x 100 x 100 x 0,5% x 20%) e un account Tasi di 47 euro (444,08 euro x 100 x 100 x 0,5% x 20%). Per pagare 47 euro di Tasi, quindi, vanno effettuate ben 5 moltiplicazioni.

Nell'abitazione ricevuta in locazione, l'inquilino ha la propria abitazione principale, quindi, dal 1° gennaio deve versare la Tasi. Nel secondo esempio che si trova a sinistra in basso, il contribuente possiede al 50% la proprietà di un'abitazione principale (rendita catastale 400 euro) e un'aliquota Tasi dello 0,5% per cento. Il contribuente verserà il prossimo 30 giugno un account Imu di 370 euro (65,12 euro x 100 x 100 x 0,5% x 20%) e un account Tasi di 49 euro (65,12 euro x 100 x 100 x 0,5% x 20%).

Il contribuente verserà il prossimo 30 giugno un account Imu di 384 euro (444,08 euro x 100 x 100 x 0,5% x 20%) e un account Tasi di 47 euro (444,08 euro x 100 x 100 x 0,5% x 20%). Per pagare 47 euro di Tasi, quindi, vanno effettuate ben 5 moltiplicazioni.

La dichiarazione. L'obbligo scatta solo se il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento del contribuente

Modello Imu valido anche per la Tasi

Manuela Bonetti

L'obbligo dichiarativo scatta solo se il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento del contribuente. Pertanto, nel caso di compravendita di un immobile, sia il venditore che l'acquirente sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, in quanto le informazioni sono rese disponibili ai Comuni attraverso l'interazione telematica con le Entrate. Discorso a parte per l'acquisto di un terreno edificabile. Le istruzioni ministeriali alla compilazione del modello precisano infatti che, nonostante il dato relativo alla variazione catastale sia fruibile dal Comune, l'informazione relativa al valore dell'area deve essere dichiarata dal contribuente. Parimenti devono essere denunciate le variazioni del valore del terreno fabbricabile intervenute successivamente all'acquisto, poichè non sono elementi presenti nella banca dati catastale. Tuttavia, nel caso in cui il Comune abbia predeterminato i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, la dichiarazione non deve essere presentata se il contribuente ha versato l'imposta sulla base delle indicazioni del municipio. Particolare attenzione dovranno prestare le imprese di costruzione sui fabbricati da loro realizzati, rimasti invenduti e non locati. L'articolo 2, comma 5-bis, del Dl 102/2013 riconosce l'esenzione dall'Imu per tali fabbricati, a condizione che entro il 30 giugno dell'anno successivo venga presentata la dichiarazione nella quale l'impresa deve indicare che l'immobile, di cui devono essere riportati gli estremi catastali, possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dal comma 9-bis dell'articolo 13 del Dl 201/2011. Naturalmente, per l'immobile che risultava già invenduto nel 2014 e dichiarato tale entro il 30 giugno 2015, non sussisterà l'obbligo in quanto, come regola generale, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

I contribuenti tenuti a presentare entro il 30 giugno la dichiarazione Tasi per l'anno d'imposta 2015, potranno farlo utilizzando il modello Imu. Lo ha precisato il dipartimento delle Finanze con la risoluzione 3/Df del 25 marzo 2015 e con la circolare 2/Df del 3 giugno 2015. Pertanto, anche laddove il Comune, contrariamente alle indicazioni ministeriali, dovesse aver predisposto un proprio modello, nessuna sanzione potrà essere irrogata al contribuente che segue le indicazioni del Mef.

Considerando che alla Tasi applicano le stesse regole previste per la denuncia Imu, non si rinvengono particolari problemi per i proprietari degli immobili. Non dovranno scattare e invece la posizione degli inquilini, nel caso, sono stati indicati a pagina 12. Al riguardo la circolare 2/Df ha previsto che nel caso in cui il contratto di locazione sia stato registrato a partire dal 1° luglio 2015, l'inquilino non ha nessuna obbligazione dichiarativa, in quanto l'Ufficio ha già successivamente ricevuto le informazioni. Tali dati, tra l'altro, potrebbero essere usati dal Comune in quanto, ad esempio, già contenuti nella dichiarazione che il contribuente ha presentato con il proprio modello Imu.

Nei Comuni in cui risulta comunque necessaria la presentazione della dichiarazione, il contribuente dell'Imu dovrà indicare nella propria denuncia alle "annotazioni" del modello Imu il titolo in base al quale l'immobile è occupato.

Gli esempi

PROPRIETARIO AL 50% CON RELATIVA PERTINENZA

| Descrizione | Importo | Aliquota | Importo | Importo | Importo | Importo | Importo | Importo | Importo |
|-------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| G. 4.4.5 | 1 | 02 | 3918 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| G. 4.4.5 | 1 | 02 | 3961 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| TOTALE | | | | | | | | | |

PROPRIETARIO AL 50% CON DUE PERTINENZE

| Descrizione | Importo | Aliquota | Importo | Importo | Importo | Importo | Importo | Importo | Importo |
|-------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| G. 5.8.8 | 1 | 01 | 3918 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| G. 5.8.8 | 1 | 01 | 3961 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| H. 3.6.1 | 1 | 02 | 3918 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| H. 3.6.1 | 1 | 02 | 3961 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| TOTALE | | | | | | | | | |

Considerando che alla Tasi si applicano le stesse regole previste per la denuncia Imu, non si rinvengono particolari problemi per i proprietari degli immobili. Non altrettanto scontata è invece la posizione degli inquilini che, nel 2015, sono stati chiamati a pagare la Tasi. Al riguardo la circolare 2/Df/2015 ha precisato che nel caso in cui il contratto di locazione sia stato registrato a partire dal 1° luglio 2010, l' inquilino non ha nessun obbligo dichiarativo, in quanto l' Ufficio tributi è a conoscenza delle relative informazioni. Tali dati, tra l' altro, potrebbero essere noti al Comune in quanto, ad esempio, già contenuti nella dichiarazione che l' inquilino ha presentato con riguardo alla tassa rifiuti.

Nell' ipotesi in cui si renda comunque necessaria la presentazione della dichiarazione, il detentore dell' immobile dovrà indicare nello spazio dedicato alle "annotazioni" del modello Imu il titolo in base al quale l' immobile è occupato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

MAURIZIO BONAZZI

I PERDONI PER GLI OMESSI O TARDIVI VERSAMENTI

Per sanare gli omessi o tardivi versamenti dell'Imu o della Tasi, i contribuenti dispongono di quattro tipi di perdono che possono ridurre la sanzione del 30%. Si tratta dei ravvedimenti: «sprint», «breve o mensile», «entro 90 giorni» e «lungo o annuale». Oltre alle somme dovute e alle mini-sanzioni, sono dovuti anche gli interessi legali, fissati nella misura dello 0,5% annuo fino al 31 dicembre 2015 e dello 0,2% annuo dal 2016. Nota: Le misure sanzionatorie in vigore dal 2016, in virtù del principio di legalità, cosiddetto favor rei, di cui all' articolo 3, comma 3, del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano anche alle violazioni commesse precedentemente all' entrata in vigore del decreto, salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione sia divenuto definitivo.

14 | L'accounto per Imu e Tasi

Gli errori e le dimenticanze
LA POSSIBILITÀ

Ravvedimenti in soccorso di chi «salta» o paga in ritardo

I perdoni per gli omessi o tardivi versamenti

Per sanare gli omessi o tardivi versamenti dell'Imu o della Tasi, i contribuenti dispongono di quattro tipi di perdono che possono ridurre la sanzione del 30%. Si tratta dei ravvedimenti «sprint», «breve o mensile», «entro 90 giorni» e «lungo o annuale». Oltre alle somme dovute e alle mini-sanzioni, sono dovuti anche gli interessi legali, fissati nella misura dello 0,5% annuo fino al 31 dicembre 2015 e dello 0,2% annuo dal 2016.

| Tipologia | Termini | Sanzione vigente fino al 31 dicembre 2015 | Sanzione dal 2016 |
|------------------------|--|---|---|
| Sprint | Entro 14 giorni successivi alla scadenza. In caso di pagamento delle sole imposte, entro 14 giorni successivi alla scadenza. Il ravvedimento sprint è per sanare gli omessi o tardivi versamenti entro il termine di 30 giorni dalla scadenza originaria del versamento. | 0,2% per ogni giorno di ritardo (per la riduzione, un decimo del 30%, uguale all'1%, seconda riduzione, un quindicesimo del 30%, uguale allo 0,2%, la misura varia dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo. | 0,1% per ogni giorno di ritardo (un decimo del 30%) |
| Breve | Imposte pagate a partire dal quindicesimo giorno fino a 30 giorni successivi alla scadenza. | 3 per cento fisso (un decimo del 30%) | 2,5 per cento fisso (un decimo del 30%) |
| Entro 90 giorni | Dal trentunesimo giorno fino al novantesimo giorno. | 3,33 per cento fisso (un nono del 30%) | 2,67 per cento fisso (un nono del 30%) |
| lungo o annuale | Per le imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, dal novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione. | 3,75% fisso (un quarto del 30%) | 3,75% fisso (un quarto del 30%) |

Ritardi brevi
In caso di ritardo di pochi giorni nei versamenti, il contribuente può perciò avvalersi del ravvedimento "sprint", da fare entro 14 giorni dalla scadenza. In questo caso, l'assunzione del 10 per cento di da 13 a 90 giorni, si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo. La misura varia dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino all'1,1% per 14 giorni di ritardo.

Ravvedimento sprint, per sole sanzioni e interessi, può essere fatto anche entro 30 giorni nel caso di contribuzione che paghe le sole imposte entro i 14 giorni successivi alla scadenza originaria. Ad esempio, se un versamento di 1.000 euro viene eseguito con due giorni di ritardo ed il ravvedimento è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza, la sanzione sarà pari allo 0,2 per cento, pari cioè a 2 euro (0,2 per cento di 1.000 euro).

Se il ritardo è superiore a 30 giorni, la sanzione sarà pari allo 0,2 per cento, pari cioè a 2 euro (0,2 per cento di 1.000 euro).

Se il ritardo è superiore a 30 giorni, la sanzione sarà pari allo 0,2 per cento, pari cioè a 2 euro (0,2 per cento di 1.000 euro).

Se il ritardo è superiore a 30 giorni, la sanzione sarà pari allo 0,2 per cento, pari cioè a 2 euro (0,2 per cento di 1.000 euro).

L' integrazione. La sanzione solo sulla parte di versamento non effettuata

Tollerabili le differenze lievi

Per i tardivi od omessi versamenti delle imposte, dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, si applica la misura fissa dell' 1,5%, prevista per il ravvedimento «breve o mensile», in materia di Iva, Irap, imposte sui redditi, Imu e Tasi.

In caso di ravvedimento, il contribuente compila il modello F24 nel quale indica l' importo del tributo e delle sanzioni dell' 1,5 per cento. Sono anche dovuti gli interessi legali dello 0,2% annuo applicabile dal 2016, dal giorno successivo alla scadenza del pagamento, fino al giorno in cui si paga con il ravvedimento.

Rimane fermo che il versamento insufficiente o il ritardo di pochi giorni nel pagamento non preclude la pace con il Fisco, sia con gli uffici delle Entrate, sia con gli uffici comunali. Basta aprire liti inutili.

Gli uffici devono tollerare i piccoli errori e i ritardi nei pagamenti, quando è evidente la volontà del contribuente di usare le definizioni agevolate, cioè gli strumenti deflativi del contenzioso, come il ravvedimento, mediazione, accertamento per acquiescenza o con adesione, o conciliazione.

Per sanare i carenti versamenti o i ritardi nei pagamenti, il contribuente può anche avvalersi del ravvedimento, pagando la sanzione solo sulla parte di versamento non effettuata.

In tema di versamenti carenti, l' agenzia delle Entrate, come chiaramente affermato nella circolare 27/E del 2 agosto 2013, considera tollerabile il versamento insufficiente, a condizione che la differenza tra quanto dovuto e quanto pagato sia di entità lieve, tale da non configurare un atteggiamento incompatibile con la volontà di definizione amichevole, fermo restando che, a richiesta dell' ufficio, il contribuente dovrà procedere all' integrazione della differenza.

Gli uffici hanno il compito di valutare le anomalie di minore entità, tenendo presente la regola non scritta, ma sempre valida, del buon senso.

Per l' agenzia delle Entrate «in presenza di anomalie di minore entità (ad esempio, lieve carenza e tardività dei versamenti eseguiti), nonché in presenza di valide giustificazioni offerte dal contribuente nei casi di più marcata gravità (), l' ufficio può valutare il permanere o meno del concreto ed attuale interesse pubblico al perfezionamento dell' adesione e quindi alla produzione degli effetti giuridici dell' atto sottoscritto. Tale valutazione, fondata sul principio di conservazione degli atti amministrativi, deve essere esercitata su elementi di riscontro oggettivi ed avendo preminente riguardo ai termini di

14 | L'account per Imu e Tasi

Gli errori e le dimenticanze

Ravvedimenti in soccorso di chi «salta» o paga in ritardo

Per chi versa entro 14 giorni sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo

I perdoni per gli omessi o tardivi versamenti

| Tipologia | Termine | Sanzione vigente fino al 31 dicembre 2015 | Sanzione dal 2016 |
|-----------|---|---|---|
| Spontanea | Entro 14 giorni successivi alla scadenza. | 0,2% per ogni giorno di ritardo (per un importo di importo superiore al 30% dell'importo dovuto). | 0,1% per ogni giorno di ritardo (per un importo di importo superiore al 30% dell'importo dovuto). |
| Spontanea | Entro 14 giorni successivi alla scadenza. | 0,2% per ogni giorno di ritardo (per un importo di importo superiore al 30% dell'importo dovuto). | 0,1% per ogni giorno di ritardo (per un importo di importo superiore al 30% dell'importo dovuto). |
| Spontanea | Entro 14 giorni successivi alla scadenza. | 0,2% per ogni giorno di ritardo (per un importo di importo superiore al 30% dell'importo dovuto). | 0,1% per ogni giorno di ritardo (per un importo di importo superiore al 30% dell'importo dovuto). |
| Spontanea | Entro 14 giorni successivi alla scadenza. | 0,2% per ogni giorno di ritardo (per un importo di importo superiore al 30% dell'importo dovuto). | 0,1% per ogni giorno di ritardo (per un importo di importo superiore al 30% dell'importo dovuto). |

Ritardi brevi

Per chi versa entro 14 giorni sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo

I perdoni per gli omessi o tardivi versamenti

Tollerabili le differenze lievi

La sanzione solo sulla parte di versamento non effettuata

decadenza dell' azione accertatrice, in relazione ai tempi tecnici occorrenti alle attività da porre in essere per l' eventuale perfezionamento dell' adesione» (paragrafo 4.3, circolare 65/E del 28 giugno 2001 n. 65).

Senza ravvedimento, comunque, per i pagamenti eseguiti entro 90 giorni, gli uffici, sia delle Entrate, sia degli enti locali, dovranno applicare la sanzione dell' 1% giornaliero, per ritardi fino a 14 giorni e del 15% fisso, per ritardi da 15 a 90 giorni. Resta ferma la sanzione del 30% fisso per i ritardi superiore ai 90 giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Ravvedimenti in soccorso di chi «salta» o paga in ritardo

Per chi versa entro 14 giorni sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo

I contribuenti che non pagano o pagano in ritardo la Tasi, tassa sui servizi indivisibili, l'Imu, imposta municipale sugli immobili, o la Tari, tassa rifiuti, possono fruire del ravvedimento. Il "perdono" può essere fatto anche se è stato pagato meno del dovuto.

La regolarizzazione È infatti possibile sanare queste dimenticanze od omissioni con il ravvedimento operoso previsto dall' articolo 13 del decreto legislativo 471 del 18 dicembre 1997, ed esteso alla luc dall' articolo 1, comma 695, della legge 147 del 27 dicembre 2013, legge di Stabilità per il 2014.

In attesa di un Fisco più semplice, è bene ricordare che la luc non esiste. Infatti, la cosiddetta luc, l' imposta unica comunale, è una semplice sigla che serve a indicare tre tributi diversi: Imu, Tasi e Tari. La Tasi è l' imposta sui servizi indivisibili, quali quelli per l' illuminazione ed il verde pubblico, che si applica sui fabbricati e sulle aree fabbricabili. Nel caso della Tasi, per i tardivi o insufficienti pagamenti, la decisione di non applicare sanzioni è rimessa ai vari Comuni.

Il ravvedimento per omessi o tardivi versamenti riguarda solo i tributi, ma non i contributi o premi, anche se per i pagamenti si usa lo stesso modello F24. La legge di Stabilità per il 2014, legge 147/2013, ha aggiunto nuovi tipi di perdono, integrando l' articolo 13 del decreto legislativo 471/1997 che per titolo «ravvedimento». In particolare, è stabilito che la sanzione è ridotta ad un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se inadempienze sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene spontaneamente, entro un periodo di 90 giorni dalla data dell' errore.

Dal 2016 è previsto che per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione del 30% è ridotta al 15% (nuovo periodo inserito nell' articolo 13 del decreto legislativo 472/1997, che ha per titolo «ravvedimento»). In particolare, è stabilito che la sanzione è ridotta ad un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se inadempienze sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene spontaneamente entro 90 giorni dalla data dell' errore.

I contribuenti potranno anche fruire della riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo, cioè al

14 | L'account per Imu e Tasi

Gli errori e le dimenticanze
LE POSSIBILITÀ

Ravvedimenti in soccorso di chi «salta» o paga in ritardo

I perdoni per gli omessi o tardivi versamenti

Per sanare gli omessi o tardivi versamenti dell'Imu o della Tasi, i contribuenti dispongono di quattro tipi di perdono che possono ridurre la sanzione del 30%. Si tratta di ravvedimenti operosi, «obvii e non evasivi», entro 90 giorni e a lungo termine. Oltre alle somme dovute e alle minuscole, sono dovuti anche gli interessi legali, fissati nella misura dello 0,2% annuo fino al 31 dicembre 2015, dello 0,2% annuo dal 2016.

| Tipologia di perdono | Termini | Sanzione vigente fino al 31 dicembre 2015 | Sanzione dal 2016 |
|--------------------------------|---|---|---|
| Spontaneo | Entro 14 giorni successivi alla scadenza, in caso di pagamento delle sole imposte, entro 14 giorni successivi alla scadenza, il ravvedimento operoso per sanzione e interessi può essere fatto entro il termine di 30 giorni dalla scadenza se gli errori e le dimenticanze sono dovute entro il termine di 30 giorni dalla scadenza. | 0,2% per ogni giorno di ritardo (prima riduzione, un decimo del 30%, uguale al 3%, secondo riduzione, un quindicesimo del 3%, uguale allo 0,2%); la ritraccia va del 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 30 giorni di ritardo. | 0,1% per ogni giorno di ritardo |
| Breve | Imposte pagate a partire dal quindicesimo giorno fino a 30 giorni successivi alla scadenza. | 3 per cento fissa (un decimo del 30%) | 1,5 per cento fissa (un decimo del 15%) |
| Intermedio | Imu: 90 giorni Tasi: 90 giorni | 3,33 per cento fissa (un nono del 30%) | 1,67 per cento fissa (un nono del 15%) |
| Lungo e a lungo termine | Per le imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, del nonantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, fino al termine di presentazione della dichiarazione relativo all'anno nel quale è commessa la violazione. | 3,75% fissa (un ottavo del 30%) | 1,75% fissa (un ottavo del 15%) |

Integrazione. La sanzione solo sulla parte di versamento non effettuata

Tollerabili le differenze lievi

Per i versamenti operosi, il contribuente può fruire del perdono anche se il versamento è inferiore al dovuto, purché la differenza non superi il 5% del dovuto. In tal caso, la sanzione è ridotta al 50% della sanzione prevista per il versamento completo. Se la differenza è superiore al 5%, la sanzione è ridotta al 50% della sanzione prevista per il versamento completo, ma non inferiore al 5% del dovuto.

Il contribuente può fruire del perdono anche se il versamento è superiore al dovuto, purché la differenza non superi il 5% del dovuto. In tal caso, la sanzione è ridotta al 50% della sanzione prevista per il versamento completo. Se la differenza è superiore al 5%, la sanzione è ridotta al 50% della sanzione prevista per il versamento completo, ma non inferiore al 5% del dovuto.

3,75%, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento dell'Imu, avviene entro il termine per presentare la dichiarazione delle variazioni relative all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione e cioè entro il 30 giugno 2016 per le violazioni Imu del 2015 (circolare 1/DF, del 29 aprile 2013).

Ritardi brevi In caso di ritardo di pochi giorni nei versamenti, il contribuente può perciò avvalersi del ravvedimento "sprint", da fare entro 14 giorni dalla scadenza. In questo caso, la sanzione del 15% per ritardi da 15 a 90 giorni, si riduce allo 0,1% per ogni giorno di ritardo. La misura varia dallo 0,1% per un giorno di ritardo, fino all'1,40% per 14 giorni di ritardo.

Il ravvedimento «sprint», per sole sanzioni e interessi, può essere fatto anche entro 30 giorni nel caso di contribuente che paga le sole imposte entro i 14 giorni successivi alla scadenza originaria. Ad esempio, se un versamento di 1.000 euro viene eseguito con due giorni di ritardo ed il ravvedimento è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza, la sanzione sarà pari allo 0,2 per cento, pari cioè a 2 euro (0,1% per i 2 giorni di ritardo).

Sono anche dovuti gli interessi legali, attualmente fissati nella misura dello 0,2% annuo.

Va, infine, sottolineato che una conferma in questo senso è stata fornita dall'agenzia delle Entrate, con la circolare 41/E del 5 agosto 2011, avente per oggetto «Decreto legge 6 luglio 2011, numero 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, numero 111. Commento alle novità fiscali - Primi chiarimenti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

PAGINA A CURA DISALVINA MORINATONINO MORINA

I Comuni hanno cinque anni per contestare le irregolarità

Per le violazioni sui pagamenti del 2016 notifiche entro il 2021

I Comuni hanno cinque anni di tempo per contestare le violazioni riguardanti gli omessi, insufficienti o tardivi pagamenti dell'Imu e della Tasi.

Ne deriva che qualora il contribuente non esegua, in tutto o in parte, i versamenti dovuti per il 2016, l'ente impositore potrà richiedere il pagamento del tributo, maggiorato di interessi e sanzioni, notificando un avviso di accertamento entro il 31 dicembre 2021. Se poi, oltre al pagamento dell'imposta, il contribuente omette anche la presentazione della dichiarazione (se dovuta), il Comune avrà a disposizione un anno in più per esercitare l'attività di recupero. Così, ad esempio, se a febbraio di quest'anno relativamente ad un immobile oggetto di tassazione, si è verificata la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà non dichiarata in catasto e il contribuente nel 2016 non versa Imu e/o Tasi e non presenta neppure la dichiarazione dell'usufrutto, l'ufficio tributi potrà procedere con l'avviso di accertamento il 31 dicembre 2022.

La notifica, come ha più volte chiarito la Cassazione (da ultimo, con la sentenza 25021/2015), può essere eseguita direttamente dall'ufficio tributi con la "normale" raccomandata con avviso di ricevimento, senza pertanto la relata di notificazione prevista dalla legge 890/1982. Con riguardo poi all'osservanza del termine decadenziale per l'attività di accertamento, occorrerà avere riguardo al giorno in cui il comune ha spedito l'atto impositivo e non a quello di ricevimento dello stesso da parte del contribuente.

Il contenuto L'articolo 1, comma 162, della legge 296/2006 impone che gli avvisi di accertamento debbano essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, e se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'avviso che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. A tal fine è bene precisare che l'ufficio tributi non è tenuto ad allegare atti a contenuto normativo, anche secondario, richiamati nell'avviso di accertamento, quali, ad esempio, le delibere del consiglio o della giunta comunale, in quanto essi si considerano giuridicamente noti per effetto della pubblicazione all'albo pretorio.

Le verifiche
SOTTO LA LENTE

I Comuni hanno cinque anni per contestare le irregolarità

Per le violazioni sui pagamenti del 2016 notifiche entro il 2021

Il tempo di decadenza per Imu e Tasi

| Comuni, finanziamenti e versamenti | Anno d'imposta | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|------|
| Imu | 31/12/17 | 31/12/18 | 31/12/19 | 31/12/20 | 31/12/21 | |
| Tasi | - | - | 31/12/19 | 31/12/20 | 31/12/21 | |
| Contribuzione patrimoniale | Imu | 31/12/18 | 31/12/19 | | | |
| Tasi | | | 31/12/20 | 31/12/21 | 31/12/22 | |

La notifica, come ha più volte chiarito la Cassazione (da ultimo, con la sentenza 25021/2015), può essere eseguita direttamente dall'ufficio tributi con la "normale" raccomandata con avviso di ricevimento, senza pertanto la relata di notificazione prevista dalla legge 890/1982. Con riguardo poi all'osservanza del termine decadenziale per l'attività di accertamento, occorrerà avere riguardo al giorno in cui il comune ha spedito l'atto impositivo e non a quello di ricevimento dello stesso da parte del contribuente.

Il contenuto
L'articolo 1, comma 162, della legge 296/2006 impone che gli avvisi di accertamento debbano essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, e se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'avviso che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. A tal fine è bene precisare che l'ufficio tributi non è tenuto ad allegare atti a contenuto normativo, anche secondario, richiamati nell'avviso di accertamento, quali, ad esempio, le delibere del consiglio o della giunta comunale, in quanto essi si considerano giuridicamente noti per effetto della pubblicazione all'albo pretorio.

La scelta del contribuente
Chi ritiene infondata l'addebito può chiedere l'annullamento totale o parziale del pagamento in 60 giorni dalla contestazione.

Il ricorso-reclamo
L'art. 11 della legge 296/2006 prevede che il ricorso-reclamo deve essere presentato entro 60 giorni dalla contestazione.

La validazione dell'azienda
La validazione dell'azienda, redatta dal contribuente, è un atto di accertamento che ha natura di accertamento.

Gli atti impositivi devono altresì contenere l' indicazione dell' ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all' atto notificato, del responsabile del procedimento, dell' organo o dell' autorità amministrativa presso i quali è consentito promuovere un riesame anche nel merito dell' atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell' organo giurisdizionale cui e' possibile ricorrere. Gli avvisi sono sottoscritti (anche con firma a stampa) dal funzionario designato dall' ente locale per la gestione del tributo. Al comune è certamente consentito, prima dell' emissione dell' avviso di accertamento, attivare un confronto preventivo con il contribuente al fine di valutare la fondatezza dell' azione di recupero che sarebbe sua intenzione avanzare. Tuttavia, essendo l' Imu e la Tasi tributi diversi da quelli cosiddetti "armonizzati" (qual è, ad esempio, l' Iva) la mancanza di un contraddittorio preventivo non inficia di nullità gli atti impositivi (Cassazione, Sezioni unite, sentenza numero 24823/2015).

L' accertamento di valore Laddove l' ufficio tributi accerti il valore di un' area edificabile avvalendosi, esclusivamente, di valori predeterminati dal consiglio (o dalla giunta) comunale, è bene ricordare che, secondo il granitico parere della giurisprudenza di legittimità, tali valori, pur non avendo natura imperativa, costituiscono fonti di presunzioni idonei a costituire supporti razionali offerti dall' Amministrazione al giudice, e utilizzabili, quali indici di valutazione, anche retroattivamente. Incombe pertanto al contribuente l' onere di contrastare non soltanto il contenuto della delibera ma anche i i valori di comparazione concretamente riportati nell' avviso di accertamento (Cassazione numero 25868/2015).
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

PAGINA A CURA DIMAURIZIO BONAZZI

Le regole per chi è ancora tenuto al pagamento. Va versato il 50% di quanto dovuto nel 2015

Imu-Tasi, è tempo di acconti

Alla cassa entro il 16/6. Sconti per comodati e locazioni

Contribuenti alla cassa per il pagamento degli acconti Imu e Tasi. Il termine ultimo per effettuare i pagamenti è quello tradizionale del prossimo 16 giugno. L'acconto Imu dovrà essere versato da tutti i contribuenti titolari di fabbricati e aree edificabili. Sono invece esonerati gli immobili adibiti a abitazione principale, tenute immobili di lusso, ville e castelli, e i terreni agricoli.

Allo stesso modo sono tenuti a pagare la Tasi coloro che possiedono fabbricati e aree edificabili, ma da quest'anno non sono più soggette al prelievo le unità immobiliari destinate a abitazione principale sia dal possessore che dal detentore.

Pagano entrambi i tributi con uno sconto, rispettivamente, del 50 e del 25%, gli immobili dati in uso gratuito a parenti in linea retta, entro il primo grado, e quelli locati a canone concordato. Gli acconti possono essere calcolati sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dai comuni per i dodici mesi dell'anno precedente. Quindi va versato il 50 per cento di quanto pagato nel 2015. Fermo restando che i contribuenti possono effettuare i pagamenti in un'unica soluzione se già conoscono le deliberazioni adottate dalle amministrazioni comunali.

Imu. Il primo appuntamento con l'imposta municipale, al solito, è confermato per il 16 giugno. Non devono versare l'imposta i titolari di immobili destinati a prima casa e equiparati per i quali è prevista l'esenzione. Dall'esenzione sono esclusi gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (immobili di lusso, ville e castelli). Questi fabbricati fruiscono comunque di un trattamento agevolato, perché deve essere applicata un'aliquota ridotta (dal 2 al 6 per mille), deliberata dal comune, e una detrazione di 200 euro. I soggetti obbligati al pagamento dovranno mettere mano al portafoglio e versare il 50% dell'imposta calcolata in base a aliquote e detrazioni adottate nel 2015. Il resto dovrà essere pagato entro il 16 dicembre, a conguaglio di quanto dovuto per l'intero anno facendo riferimento a aliquote e detrazioni deliberate per il 2016. I comuni hanno avuto tempo fino allo scorso 31 aprile per approvare bilanci preventivi, regolamenti e delibere. Da quest'anno è stata reintrodotta l'esenzione Imu ad ampio raggio per i terreni agricoli. Secondo l'interpretazione che ha fornito di recente il ministero dell'economia e delle finanze, con una risposta a un'interrogazione parlamentare, l'esenzione si estende a tutti i terreni, agricoli e incolti. Anche se l'articolo 1, comma 13, della legge di stabilità 2016

38 Mercoledì 1 Giugno 2016

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ItaliaOggi

Le regole per chi è ancora tenuto al pagamento. Va versato il 50% di quanto dovuto nel 2015

Imu-Tasi, è tempo di acconti

Alla cassa entro il 16/6. Sconti per comodati e locazioni

Le regole per chi è ancora tenuto a pagare

| IMU | |
|--|--|
| Acconto | 16 giugno |
| Salito | 16 dicembre |
| Obbligati al pagamento | titolari di fabbricati e aree edificabili |
| Esonerati | titolari di immobili adibiti a abitazione principale e equiparati (per esempio, immobili posseduti dai dipendenti del comparto sicurezza, alloggi sociali), possessori di terreni agricoli |
| Immobili utilizzati come prima casa escluse dall'esenzione | immobili nella categorie catastali A1, A8 e A9 (immobili di lusso, ville e castelli) |
| Base di calcolo aree edificabili | valore di mercato |
| Determinazione acconto | aliquote e detrazioni deliberate dai comuni nel 2015 |
| Canali di pagamento | F24 o bollettino di conto corrente postale |
| TASI | |
| Acconto | 16 giugno |
| Salito | 16 dicembre |
| Obbligati | titolari di fabbricati e aree edificabili |
| Esclusi dal prelievo | possessori e detentori di immobili adibiti a abitazione principale |
| Canali di pagamento | F24 o bollettino di conto corrente postale |

1. Anche se l'articolo 1, comma 13, della legge di stabilità 2016 (20159) stabilisce che non sono tenuti al pagamento dell'imposta, oltre ai titolari di terreni incolti o di colture erbacee, sono esclusi dal prelievo i terreni del ministero dell'economia e delle finanze 971961, solo i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, a prescindere dalla loro

abitazione in uso gratuito a parenti in linea retta, entro il primo grado, e a canone concordato. Per i primi l'articolo 1, comma 10, della legge di stabilità 2016, infatti, ha abitato il potere di esenzione dei comuni e ha previsto una riduzione del 50% della base imponibile. I beneficiari possono fruirne purché sussistano le condizioni richieste dalla norma. Nella specificità, il comodatario deve avere la residenza anagrafica e la dimora nel comune in cui è abitato l'immobile oggetto di esenzione. Oltre all'immobile concesso in comodato, può essere titolare di un altro immobile nello stesso comune, che deve essere utilizzato come abitazione principale, purché non si tratti di un fabbricato di pregio (immobile di lusso, villa o castello). Quest'ultimo requisito è imposto anche per l'unità immobiliare data in comodato. Il comodatario può possedere anche altri immobili, a condizione però che non siano classificati tra quelli destinati a uso abitativo. Trattamento agevolato, infine, anche per gli immobili locati a canone concordato. I comuni fin al 31 della legge di Stabilità, disporranno, entro il 30/6, di quanto spettante ai contribuenti. In alternativa, i comuni possono optare per la soluzione se già conoscono le deliberazioni adottate dalle amministrazioni comunali.

Imu. Il primo appuntamento con l'imposta municipale, al solito, è confermato per il 16 giugno. Non devono versare l'imposta i titolari di immobili destinati a prima casa e equiparati per i quali è prevista l'esenzione. Dall'esenzione sono esclusi gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (immobili di lusso, ville e castelli). Questi fabbricati fruiscono comunque di un trattamento agevolato, perché deve essere applicata un'aliquota ridotta (dal 2 al 6 per mille), deliberata dal comune, e una detrazione di 200 euro. I soggetti obbligati al pagamento dovranno mettere mano al portafoglio e versare il 50% dell'imposta calcolata in base a aliquote e detrazioni adottate nel 2015. Il resto dovrà essere pagato entro il 16 dicembre, a conguaglio di quanto dovuto per l'intero anno facendo riferimento a aliquote e detrazioni deliberate per il 2016. I comuni hanno avuto tempo fino allo scorso 31 aprile per approvare bilanci preventivi, regolamenti e delibere. Da quest'anno è stata reintrodotta l'esenzione Imu ad ampio raggio per i terreni agricoli. Secondo l'interpretazione che ha fornito di recente il ministero dell'economia e delle finanze, con una risposta a un'interrogazione parlamentare, l'esenzione si estende a tutti i terreni, agricoli e incolti. Anche se l'articolo 1, comma 13, della legge di stabilità 2016

obiezione, quelli ubiati nelle zone mirate, nonché quelli a immobili destinati ad uso abitativo-pastorale a proprietà collettiva indivisa.

Tasi. Sono obbligati al pagamento della Tasi sia i proprietari degli immobili sia gli inquilini. Tuttavia, la novità 2016 è rappresentata dall'esclusione dal campo di applicazione del tributo degli immobili utilizzati come abita-

zione principale da possessori di terreni, a condizione che non siano classificati catastalmente nelle categorie A1, A8 e A9. L'imposta sui servizi comunali si paga solo sui fabbricati e il costo dell'immobile, secondo le aliquote e le detrazioni deliberate dall'ente locale. La base imponibile è la stessa dell'Imu.

Versamenti ridotti. Imsu. Tasi hanno in comune le stesse agevolazioni per gli immo-

bilità di abitazione in linea retta, entro il primo grado, e a canone concordato. Per i primi l'articolo 1, comma 10, della legge di stabilità 2016, infatti, ha abitato il potere di esenzione dei comuni e ha previsto una riduzione del 50% della base imponibile. I beneficiari possono fruirne purché sussistano le condizioni richieste dalla norma. Nella specificità, il comodatario deve avere la residenza anagrafica e la dimora nel comune in cui è abitato l'immobile oggetto di esenzione. Oltre all'immobile concesso in comodato, può essere titolare di un altro immobile nello stesso comune, che deve essere utilizzato come abitazione principale, purché non si tratti di un fabbricato di pregio (immobile di lusso, villa o castello). Quest'ultimo requisito è imposto anche per l'unità immobiliare data in comodato. Il comodatario può possedere anche altri immobili, a condizione però che non siano classificati tra quelli destinati a uso abitativo. Trattamento agevolato, infine, anche per gli immobili locati a canone concordato. I comuni fin al 31 della legge di Stabilità, disporranno, entro il 30/6, di quanto spettante ai contribuenti. In alternativa, i comuni possono optare per la soluzione se già conoscono le deliberazioni adottate dalle amministrazioni comunali.

Modalità di pagamento. Il pagamento può essere effettuato con il modello F24 o con il bollettino di conto corrente postale, secondo le aliquote e le detrazioni deliberate dall'ente locale. La base imponibile è la stessa dell'Imu.

Versamenti ridotti. Imsu. Tasi hanno in comune le stesse agevolazioni per gli immo-

bilità di abitazione in linea retta, entro il primo grado, e a canone concordato. Per i primi l'articolo 1, comma 10, della legge di stabilità 2016, infatti, ha abitato il potere di esenzione dei comuni e ha previsto una riduzione del 50% della base imponibile. I beneficiari possono fruirne purché sussistano le condizioni richieste dalla norma. Nella specificità, il comodatario deve avere la residenza anagrafica e la dimora nel comune in cui è abitato l'immobile oggetto di esenzione. Oltre all'immobile concesso in comodato, può essere titolare di un altro immobile nello stesso comune, che deve essere utilizzato come abitazione principale, purché non si tratti di un fabbricato di pregio (immobile di lusso, villa o castello). Quest'ultimo requisito è imposto anche per l'unità immobiliare data in comodato. Il comodatario può possedere anche altri immobili, a condizione però che non siano classificati tra quelli destinati a uso abitativo. Trattamento agevolato, infine, anche per gli immobili locati a canone concordato. I comuni fin al 31 della legge di Stabilità, disporranno, entro il 30/6, di quanto spettante ai contribuenti. In alternativa, i comuni possono optare per la soluzione se già conoscono le deliberazioni adottate dalle amministrazioni comunali.

Giudici in ordine sparso sui diritti di rogito

Quella dei diritti di rogito dei segreti comunali sembra ormai una stacchiata partita di tonde. Dall'alto c'è stato quello della Corte dei conti Liguria, che nel parere 492015 ha ribadito al vertice della magistratura nazionale, in base alla quale l'esenzione spetta solo agli appartenenti alla categoria C (con restrizioni quindi di quelli equiparati ai dirigenti), mentre va riconosciuta in ogni caso ai vicepresidenti, anche quando il titolare appartiene alle fasce A e B. La stessa lettura era stata fornita qualche settimana fa dalla sezione Marche (parere n. 902016), in aderenza con i principi di diritto espressi dalla sezione autonoma (deliberazione n. 212015). Ma dall'altra parte del campo ci sono sollevati la Corte costituzionale e, da ultimo, il Tribunale levaro di Milano.

Secondo i quali i diritti di rogito competono a tutti i segretari che operano negli enti privi di personale con qualità dirigenziale, a prescindere dalla fascia professionale in cui è inquadrato il segretario. Mentre la Consulta si è espressa in una sentenza di rigato (n. 702016), che tipicamente ha effetto solo inter partes, il vertice accoglie la nuova posizione. Anche se, secondo il parere n. 242016 non solo ha confermato il dieci per i segretari di fascia A e B, ma ha sostenuto che, in tali casi, i redditi sono spettano neppure al vice-

Matteo Barbero

Solidarietà tra province per approvare i bilanci

Le province si aiutano le une con le altre per approvare i bilanci di previsione entro il 31 luglio. Una solidarietà tra istituzioni non ad ammirare i servizi essenziali ai cittadini - esonerando i tagli preventivi e i beneficiari degli im-

(208/2015) stabilisce che non sono tenuti al pagamento dell' imposta, oltre ai titolari di terreni montani o di collina ubicati nei comuni elencati nella circolare del ministero dell' economia e delle finanze 9/1993, solo i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, a prescindere dalla loro ubicazione, quelli ubicati nelle isole minori, nonché quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile.

Tasi. Sono obbligati al pagamento della Tasi sia i proprietari degli immobili sia gli inquilini. Tuttavia, la novità 2016 è rappresentata dall' esclusione dal campo di applicazione del tributo degli immobili utilizzati come abitazione principale da possessori e detentori, a condizione che non siano classificati catastalmente nelle categorie A1, A8 e A9.

L' imposta sui servizi comunali si paga solo sui fabbricati e le aree edificabili. Esclusi espressamente dall' imposizione i terreni. La base imponibile è la stessa dell' Imu Versamenti ridotti. Imu e Tasi hanno in comune le stesse agevolazioni per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta, entro il primo grado, e per quelli locati a canone concordato. Per i primi l' articolo 1, comma 10, della legge di stabilità 2016, infatti, ha abolito il potere di assimilazione dei comuni e ha previsto una riduzione del 50% della base imponibile. I beneficiari possono fruirne purché sussistano le condizioni richieste dalla norma.

Nello specifico, il comodante deve avere la residenza anagrafica e la dimora nel comune in cui è ubicato l' immobile concesso in comodato. Oltre all' immobile concesso in comodato, può essere titolare di un altro immobile nello stesso comune, che deve essere utilizzato come propria abitazione principale, purché non si tratti di un fabbricato di pregio (immobile di lusso, villa o castello). Quest' ultimo requisito è imposto anche per l' unità immobiliare data in comodato. Il comodante può possedere anche altri immobili, a condizione però che non siano classificati tra quelli destinati a uso abitativo. Trattamento agevolato, infine, anche per gli immobili locati a canone concordato. I commi 53 e 54 della legge di Stabilità dispongono uno sconto del 25% sia per l' Imu che per la Tasi.

Modalità di pagamento.

Il pagamento può essere effettuato con il modello F24 o tramite apposito bollettino di conto corrente postale, secondo le regole stabilite dall' articolo 17 del decreto legislativo 241/1997. Quindi, le somme versate dai contribuenti vengono incassate dalla «struttura di gestione» e riversate all' ente interessato.

SERGIO TROVATO

Il governo deve incentivare le locazioni

Meno fisco sugli immobili

Dichiarazione del presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa: «Il viceministro delle infrastrutture Riccardo Nencini ha annunciato l'intenzione del governo di procedere a un ambizioso piano casa, fondato anzitutto sul recupero del patrimonio edilizio pubblico esistente. Si tratta di un impegno importante, specie se sarà accompagnato da una seria e rigorosa politica di disboscamento delle diffusissime situazioni di morosità e di occupazione senza titolo di alloggi che potrebbero soddisfare gran parte della domanda di edilizia residenziale pubblica. Per essere completo, però, il piano del governo non deve dimenticare di prevedere incentivi per la locazione privata, che in Italia rappresenta da tempo la risposta più efficiente alla richiesta di immobili in affitto».

«A tal fine, l'unica strada è quella che, sempre oggi, indica, dalla maggioranza, il presidente della commissione lavoro del senato, Maurizio Sacconi, e cioè quella di porre un tetto più basso alla tassazione patrimoniale Imu-Tasi da parte dei comuni. Senza questo elemento, qualsiasi piano casa partirebbe monco».

© Riproduzione riservata.

42 Mercoledì 1 Giugno 2016

PROPRIETÀ IMMOBILIARE

ItaliaOggi

Nel 2015 il gettito sugli affitti è cresciuto del 17,9%

Cedolare secca ok Da estendere agli affitti dei negozi

Nel 2015, la cedolare secca sugli affitti, cioè l'imposta sostitutiva applicabile solo a una parte delle locazioni abitative, ha fatto registrare un aumento di gettito del 17,9% rispetto al 2014 (2 miliardi e 27 milioni di euro contro un miliardo 196 milioni). Le statistiche Confedilizia, analizzando i dati forniti dal dipartimento delle Finanze sulla sezione tributaria dello scorso anno, «l'incremento dei versamenti», rileva il Bollettino della finanza, si accompagna un aumento delle frequenze dei contributi versati, segno di un aumento nei soggetti che utilizzano questo regime di tassazione nei contratti di locazione immobiliare.

Il presidente Spaziani Testa ha dichiarato: «Il successo che sta riscuotendo la cedolare secca, fortemente voluta da Confedilizia, nel campo degli affitti abitativi, conferma quanto sia stata giusta la scelta di introdurre un sistema di tassazione proporzionale e semplice. Per essere completo, però, il piano del governo non deve dimenticare di prevedere incentivi per la locazione privata, che in Italia rappresenta da tempo la risposta più efficiente alla richiesta di immobili in affitto».

«A tal fine, l'unica strada è quella che, sempre oggi, indica, dalla maggioranza, il presidente della commissione lavoro del senato, Maurizio Sacconi, e cioè quella di porre un tetto più basso alla tassazione patrimoniale Imu-Tasi da parte dei comuni. Senza questo elemento, qualsiasi piano casa partirebbe monco».

Il governo deve incentivare le locazioni

Meno fisco sugli immobili

Dichiarazione del presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa: «Il viceministro delle infrastrutture Riccardo Nencini ha annunciato l'intenzione del governo di procedere a un ambizioso piano casa, fondato anzitutto sul recupero del patrimonio edilizio pubblico esistente. Si tratta di un impegno importante, specie se sarà accompagnato da una seria e rigorosa politica di disboscamento delle diffusissime situazioni di morosità e di occupazione senza titolo di alloggi che potrebbero soddisfare gran parte della domanda di edilizia residenziale pubblica. Per essere completo, però, il piano del governo non deve dimenticare di prevedere incentivi per la locazione privata, che in Italia rappresenta da tempo la risposta più efficiente alla richiesta di immobili in affitto».

«A tal fine, l'unica strada è quella che, sempre oggi, indica, dalla maggioranza, il presidente della commissione lavoro del senato, Maurizio Sacconi, e cioè quella di porre un tetto più basso alla tassazione patrimoniale Imu-Tasi da parte dei comuni. Senza questo elemento, qualsiasi piano casa partirebbe monco».



Confedilizia
www.confedilizia.it

Il ministro Galletti apre a revisione

Il sistema Tari non regge più

Dopo che il viceministro Merando ha aperto all'idea di un tavolo di confronto con la presenza delle associazioni sindacali dei contribuenti sulla Tari, anche il ministro Galletti, si legge in una nota del Centro studi di Confedilizia, ha aperto a un'indagine del genere. «Ci proviamo in tutti i modi», ha commentato il presidente del Centro studi, Corrado Stora Fognani, che così prosegue: «Il sistema Tari non regge più, l'obbligo di coprire con le tasse le spese delle aziende interessate e che nessuno può controllare, si trasforma in un espediente per poter alzare il livello impositivo, sia della Tari vera e propria che del tributo ambientale provinciale».

A provocare la risposta di Galletti, l'onorevole Grimaldi di Lega nord, che aveva sottolineato, fra l'altro, che «il preesistente caso d'individuazione del duplice ruolo di controllo e controllo».

Tassare secondo il reddito

La proprietà immobiliare è considerata dal governo facile bersaglio del fisco. È insostenibile. La tassazione dovrebbe essere correlata al reddito generato dall'immobile, e non colpire il bene in quanto tale. I bilanci pubblici sono deteriorati perché, quando gli immobili privati vengono occupati, si riduce l'offerta di abitazioni in affitto sul mercato. Una riforma dell'Ici (l'imposta sostitutiva della proprietà immobiliare) ed è stata approvata la scorsa settimana dalla Camera internazionale della proprietà, celebrata ad Atene cui ha partecipato, per l'Italia, il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, e il suo vice Michele Vignò anche vicepresidente Uipi.

NUOVA NORMA IN VIGORE DAL 2 FEBBRAIO

Al debitore non si può pignorare l'animale che vive insieme a lui

Il 2 febbraio è entrata in vigore un'importante norma di civiltà che migliora certamente il nostro ordinamento giuridico. Lo ha segnalato in una nota l'Associazione Amici Veti, associazione a tutela degli animali domestici, aderente a Confedilizia. Infatti, è entrata in vigore la nuova versione dell'art. 514 del codice di procedura civile con l'aggiunta, tra le cose mobili assolutamente impignorabili, degli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali e agli animali impiegati ai fini terapeutici e di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.

Tale previsione, fortemente voluta dall'Associazione Amici Veti, fa sì che in una procedura esecutiva non possano più essere pignorati o quotati, poi, venduti gli animali o i quali condividiamo la nostra vita o che, lungi dall'essere mere cose, rappresentano un marchio importante della famiglia del debitore.

Da un punto di vista prettamente giuridico, per capire meglio l'ambito di applicazione della norma c'è da sottolineare, evidenzia l'Associazione Amici Veti, che la stessa fa riferimento agli animali di affezione e da compagnia e agli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza. E ciò anche se non esiste un elenco ufficiale delle specie da considerare rientranti nelle due categorie anzidette.

Nelle norme vigenti si ritrovano, solo, alcune definizioni utili per capire se un animale (canina o meno) nella sua categoria impignorabili (fermo il requisito che tali animali non devono essere tenuti per fini produttivi, alimentari o commerciali).

Infanzitutto, in base alla legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, gli animali di affezione sono cani e gatti. Inoltre, in base al regolamento Cn 616/13 (sul movimento di compagnia) gli animali da compagnia sono cani, gatti, furetti e gli insetteristi (occhie le api, i bombi, i moscerini e i cratocchi); gli animali acquatici ornamentali definiti dalla direttiva 2009/60/CE, uccelli, rettili, uccelli (esemplari di specie avicole diverse da quelle di cui all'art. 2, direttiva 2009/105/CE); mammiferi (volatili e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare).

Al sensi dell'articolo 6.2.03 tra il ministro della salute, le regioni e la provincia autonoma in materia di benessere degli animali da compagnia o pet therapy e, poi, animale da compagnia o affezione: ogni animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il caso per disabili, gli animali da pet therapy, da riabilitazione, o impiegati nella pedagogia.

«Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia». Tale definizione è avvalorabile ma anche più ampia rispetto a quella della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo (animale da compagnia: «Ogni animale tenuto, o destinato a essere tenuto dall'uomo, in particolare per il suo alloggio domestico, per suo affetto o compagnia»).

La Commissione Ue, insufflata da Roma, ci chiede di ristuzzare un'altra volta gli immobili

Si rischiano ulteriori manganellate fiscali sulle case

Dal 2012 è già stata triplicata la pressione patrimoniale

Con garbo e misura, ma anche con sacrosanta chiarezza, il Presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, a più riprese, nelle scorse settimane ha preso carta e penna per denunciare (aveva dovuto farlo negli anni precedenti, allo stesso modo, l'ex Presidente Corrado Sforza Fogliani, attualmente alla guida delle Banche popolari) il rito annuale con cui la Commissione europea invita il Governo italiano a spostare la tassazione sugli immobili. È la solita vecchia storia, che per lunghi anni da Bruxelles ha trovato echi italiani a sinistra e (purtroppo) anche a destra: «Spostare la tassazione dalle persone alle case». Ma il guaio è che in troppi si sono ricordati di «colpire le cose», e in troppo pochi di «salvare le persone». Giustamente, infatti, Confedilizia si chiede: «Qualcuno ha informato la Commissione europea che dal 2012, in Italia, è stata triplicata la tassazione patrimoniale sugli immobili? Forse no, visto che continua a chiedere al nostro Governo, attraverso ripetuti 'copia e incolla', di spostare il peso dell'imposizione tributaria sulla proprietà. Ciò detto, sarebbe ora che la burocrazia europea le smettesse di interferire nelle scelte di politica fiscale dei singoli Governi, addirittura arrivando a sconfinare nella riforma del catasto».

Da parte mia, ecco poche osservazioni a margine, fermo restando che il problema non è solo l'orecchio europeo, ma soprattutto la vocina italiana (al Mef? dove?) che suggerisce agli euroburocrati le raccomandazioni da farci, in modo che esse appaiano agli italiani come un vincolo esterno.

1. L'azione devastante del fisco (da Monti in poi) sulla proprietà immobiliare non ha solo triplicato la tassazione (e la recente eliminazione, tardiva, dell'Imu prima casa, con un sollievo fiscale inferiore ai 4 miliardi di euro, è solo una piccolissima riparazione rispetto alla stangata che prosegue su tutto il resto), ma ha determinato il crollo del mercato immobiliare, e una perdita secca del valore degli immobili degli italiani. Oltre al danno, anche la beffa.
2. Occhio. Il recente intervento di detassazione (ripeto: finalmente positivo, ma limitatissimo e tardivo) sulla prima casa tende a nascondere il massacro fiscale che prosegue, e spesso si aggrava, su tutto il resto della proprietà immobiliare, in una condizione di scarsa visibilità, visto il fumo generato dal dibattito «Imu/Tasi prima casa».

Italia Oggi **PRIMO PIANO** Mercoledì 1 Giugno 2016 5

A danno del sistema bancario italiano. La denuncia è del governatore di Bankitalia, Vico

Un vero trappolone dall'Europa

Non c'è il fondo Ue di risoluzione e garanzie dei depositi

DI STEFANO CINDOLINI
Una parte delle considerazioni finali del piano del credito deteriorato, ma non esiste un meccanismo di copertura più generale che possa affrontare una volta per tutte la situazione. In questa situazione, l'Unione europea ha lasciato solo l'Italia, in più o meno prosocché annullata, la possibilità di essere risorse pubbliche nazionali o comunitarie. Qui l'Europa di Vico non è un trappolone, è un trappolone, sì, perché la cosiddetta banca di garanzia dei depositi non è ancora stata istituita, e la garanzia europea dei depositi è un modello inattuabile. Il governo italiano, il parlamento, la Banca d'Italia, la vigilanza, il sistema bancario nel suo complesso, gli stessi risparmiatori che hanno chiesto gli scatti quando sembrava che le cose andavano bene, nessuno è stato responsabile, anche se vanno ritenuti graduali per non fare polemiche. Ma la denuncia di Vico dovrebbe portare anche a qualche considerazione concreta.

Che fare? Restare o negoziare? Forse cercare un fisco lenito. Attendere la prossima legge finanziaria e alzare bandiere rosse? Restare o negoziare? Forse le banche italiane (e quelle estere) perché le altre stanno le spalle? Di far saltare il banco e denunciare una crisi bancaria fittizia, come strumento discriminatorio, come mezzo per una cura e propria concorrenza sleale? Perché mettere le banche italiane alla mercé delle autorità europee se poi le crisi vanno affrontate su base nazionale, ma con le regole degli altri?

Il sistema bancario si trova in un momento di crisi, ma non è ancora stato dichiarato il capitale o ridurre il peso dei crediti deteriorati, ma non esiste un meccanismo di copertura più generale che possa affrontare una volta per tutte la situazione. In questa situazione, l'Unione europea ha lasciato solo l'Italia, in più o meno prosocché annullata, la possibilità di essere risorse pubbliche nazionali o comunitarie. Qui l'Europa di Vico non è un trappolone, è un trappolone, sì, perché la cosiddetta banca di garanzia dei depositi non è ancora stata istituita, e la garanzia europea dei depositi è un modello inattuabile. Il governo italiano, il parlamento, la Banca d'Italia, la vigilanza, il sistema bancario nel suo complesso, gli stessi risparmiatori che hanno chiesto gli scatti quando sembrava che le cose andavano bene, nessuno è stato responsabile, anche se vanno ritenuti graduali per non fare polemiche. Ma la denuncia di Vico dovrebbe portare anche a qualche considerazione concreta.

LA COMMISSIONE UE, INSUFFLATA DA ROMA, CI CHIEDE DI RISTRUZZARE UN'ALTRA VOLTA GLI IMMOBILI

Si rischiano ulteriori manganellate fiscali sulle case

Dal 2012 è già stata triplicata la pressione patrimoniale

DI DANIELE CASPONE
Con un garbo, ma con una chiarezza disarmante, il Presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, a più riprese, nelle scorse settimane ha preso carta e penna per denunciare (aveva dovuto farlo negli anni precedenti, allo stesso modo, l'ex Presidente Corrado Sforza Fogliani, attualmente alla guida delle Banche popolari) il rito annuale con cui la Commissione europea invita il Governo italiano a spostare la tassazione sugli immobili. È la solita vecchia storia, che per lunghi anni da Bruxelles ha trovato echi italiani a sinistra e (purtroppo) anche a destra: «Spostare la tassazione dalle persone alle case». Ma il guaio è che in troppi si sono ricordati di «colpire le cose», e in troppo pochi di «salvare le persone». Giustamente, infatti, Confedilizia si chiede: «Qualcuno ha informato la Commissione europea che dal 2012, in Italia, è stata triplicata la tassazione patrimoniale sugli immobili? Forse no, visto che continua a chiedere al nostro Governo, attraverso ripetuti 'copia e incolla', di spostare il peso dell'imposizione tributaria sulla proprietà. Ciò detto, sarebbe ora che la burocrazia europea le smettesse di interferire nelle scelte di politica fiscale dei singoli Governi, addirittura arrivando a sconfinare nella riforma del catasto».

Il sistema bancario si trova in un momento di crisi, ma non è ancora stato dichiarato il capitale o ridurre il peso dei crediti deteriorati, ma non esiste un meccanismo di copertura più generale che possa affrontare una volta per tutte la situazione. In questa situazione, l'Unione europea ha lasciato solo l'Italia, in più o meno prosocché annullata, la possibilità di essere risorse pubbliche nazionali o comunitarie. Qui l'Europa di Vico non è un trappolone, è un trappolone, sì, perché la cosiddetta banca di garanzia dei depositi non è ancora stata istituita, e la garanzia europea dei depositi è un modello inattuabile. Il governo italiano, il parlamento, la Banca d'Italia, la vigilanza, il sistema bancario nel suo complesso, gli stessi risparmiatori che hanno chiesto gli scatti quando sembrava che le cose andavano bene, nessuno è stato responsabile, anche se vanno ritenuti graduali per non fare polemiche. Ma la denuncia di Vico dovrebbe portare anche a qualche considerazione concreta.

Il sistema bancario si trova in un momento di crisi, ma non è ancora stato dichiarato il capitale o ridurre il peso dei crediti deteriorati, ma non esiste un meccanismo di copertura più generale che possa affrontare una volta per tutte la situazione. In questa situazione, l'Unione europea ha lasciato solo l'Italia, in più o meno prosocché annullata, la possibilità di essere risorse pubbliche nazionali o comunitarie. Qui l'Europa di Vico non è un trappolone, è un trappolone, sì, perché la cosiddetta banca di garanzia dei depositi non è ancora stata istituita, e la garanzia europea dei depositi è un modello inattuabile. Il governo italiano, il parlamento, la Banca d'Italia, la vigilanza, il sistema bancario nel suo complesso, gli stessi risparmiatori che hanno chiesto gli scatti quando sembrava che le cose andavano bene, nessuno è stato responsabile, anche se vanno ritenuti graduali per non fare polemiche. Ma la denuncia di Vico dovrebbe portare anche a qualche considerazione concreta.

3. È semplicemente inaccettabile l'ossessione dei tassatori contro le seconde case, descritte come una specie di lusso sibaritico.

Chi scrive, a scanso di equivoci, non è (purtroppo) proprietario di alcunché. Ma se una coppia che vive di stipendio, quindi con il proprio lavoro, eredita una casetta in città dalla famiglia di lui e una casetta al mare dalla famiglia di lei, vogliamo per questo considerarli dei nababbi? È una follia, ma questa è la forma mentis di troppi attori (anche insospettabili) della politica italiana. 4. Dicono i tassatori: ci sono troppe case sfitte, bisogna colpire. Qui siamo tra il ridicolo e il surreale. Ma davvero qualcuno pensa che la gente tenga le case sfitte per divertimento? O forse sono le condizioni stagnanti del mercato a creare una situazione del genere?

5. Una vera emergenza (a mio avviso, la più grave in assoluto) è rappresentata dalla rapina fiscale praticata (attraverso Imu e Tasi) sui cosiddetti beni immobili strumentali all'attività di impresa, cioè sui beni decisivi per il tessuto delle nostre piccole e piccolissime imprese: mi riferisco ai capannoni, ai negozi e alle botteghe artigiane, ma anche agli uffici e agli studi professionali.

Grazie alla gentilezza, all'efficienza, alla cura e alla precisione dell'Ufficio Studi di Confcommercio, guidato da Mariano Bella, siamo riusciti a costruire una prima seria e affidabile stima relativa a quelle voci (ripeto: capannoni, negozi, botteghe, più uffici e studi professionali). Tenetevi forte. Si arriva, con Imu e Tasi, a un gettito annuale su quei beni, di quasi 8 miliardi di euro (per la precisione: 7,7 miliardi).

DANIELE CAPEZZONE

patrimonio sul lungo periodo da tutelare

Trasparenza, strategia vincente

«Le ultime elezioni hanno registrato alla Cassa ragionieri la presenza di nuova governance stabile che sta lavorando a un programma di potenziamento con grande attenzione all'insegna della trasparenza», sottolinea Bruno Miele, vicepresidente Odcec Napoli Nord, «predisponendo gare a evidenza europea e applicando un' articolata spending review per garantire sempre più agli iscritti l' erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali. Va dato merito al presidente Luigi Pagliuca che tra i primi obiettivi conseguiti in questi mesi, c'è stata l' iscrizione obbligatoria alla Cnpr da parte degli esperti contabili con la relativa sostenibilità di lungo periodo, come dimostrato anche dal bilancio tecnico. Sono certo», aggiunge Miele, «che dopo le recenti fibrillazioni elettorali tornerà un po' di serenità. Perché, oggettivamente, piuttosto che preoccuparsi di ipotetiche fusioni tra le casse dei ragionieri e dei dottori commercialisti, accantonate da molto tempo, bisognerebbe seguire con maggiore attenzione il lavoro del governo e del parlamento dove emerge con chiarezza una preoccupante volontà di aggredire gli istituti pensionistici dei liberi professionisti».

«La questione non è tanto la fusione o meno, che per inciso penso non sarai mai all' ordine del giorno, ma il problema è del sistema previdenziale in generale». È l' opinione di Pietra Schillaci, numero due dell' Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Palermo. «È una situazione che purtroppo non regge in generale, non per colpa della gestione delle singole casse, ma perché i criteri precedenti sono stati troppo generosi. Sono ottimista e fermamente convinta che sulla materia pensionistica ci saranno molte presto provvedimenti. Parlamento e governo dovranno individuare una soluzione, perché le problematiche emerse nell' ambito delle casse private hanno un impatto minimo rispetto a ciò che, invece, sta emergendo all' interno della struttura previdenziale pubblica». In conclusione, per Annunziata Severino Ulloa, vicepresidente Odcec di Torre Annunziata, l' ingresso degli esperti contabili nella Cassa ragionieri è stato possibile solo grazie al fatto di aver creato un dialogo costruttivo tra Cassa ragionieri, l' ente previdenziale dei Dottori commercialisti e il Consiglio nazionale, i quali hanno lavorato in sinergia per raggiungere l' obiettivo di accogliere questa nuova figura professionale all' interno della Cnpr, attraverso la legge di stabilità 2016. «Chinque, in questa fase di massima armonia, evocò nuovamente lo spettro della fusione dei due enti pensionistici rischia di compromettere i rapporti ottenendo come risultato finale non l' indebolimento


Italia Oggi ANG - UNAGRACO Mercoledì 1 Giugno 2016 41

Il presidente dell'Ang, Cuchel e il numero uno di Unagraco, Diretto sulla Cnpr

A ognuno la propria Cassa Albo unico ma ente di previdenza comune separato

«L'impatto degli esperti contabili sulla sostenibilità di Cnpr»

Un problema al nostro interesse: il senso di responsabilità dei dirigenti di tutte le categorie unificate avrebbe voluto che al bilancio fallisse, in questi otto anni, di non abbandonare la Cassa ragionieri e se si trovasse una soluzione a qualsiasi altro istituto di previdenza a non avere problemi in una situazione del genere. In fretta a questo scenario, tuttavia il numero uno dell'Ang, abbiamo cercato soluzioni alternative, suggerendo di accogliere anche nuovi ordini di iscritti e flussi collocati al di fuori della nuova struttura. L'attività pensionistica anche con soggetti non iscritti



ad altri non vuol dire assolutamente elevare queste unità lavorative sottocoste al rango di professionisti? La risposta, risponde Cuchel, non è stata delle migliori. Siamo stati assai cauti e abbiamo preferito una soluzione che non ci ha costati 30 mila iscritti con le relative famiglie, ma che ha cercato di trovare una soluzione alternativa con posizioni incongruenti. Ci è stato detto che fare previdenza con i lavoratori autonomi non professionisti vuol dire andare a minare il sistema della previdenza ordinaria in Italia: è un'affermazione assolutamente irrimediabile

Un primo obiettivo importante con l'iscrizione obbligatoria dei dottori contabili. «L'unico stato non possibile», ha osservato Pagliuca, «è che il nuovo presidente dell'istituto, Luigi Pagliuca, dal giorno dopo il suo insediamento, ha sottoposto la soluzione legislativa ai comitati competenti della camera e del senato, ascoltando l'elenco degli esperti della materia che finalmente hanno ricevuto la convocazione. Ha sottoposto il valore che era in atto dal 2008, proponendo la soluzione legislativa al problema. Sul territorio l'ingresso sta illustrando nelle sessioni preparatorie le opportunità che questa nuova riforma professionale offre anche con un accesso al lavoro in modo più equo. Occorre tuttavia liberare soluzioni per risolvere i problemi dell'indebitamento delle pensioni per i collegati. In questa ottica, porrebbe essere quella di cercare nuove flussi anche in altri ambiti e in questo modo essere collegati, non porterebbero a nessuno, oneroso il nostro sistema previdenziale di soggetto statale imperativo o imperativo».

Pagina a cura di ANG - UNAGRACO

PATRIMONIO SUL LUNGO PERIODO DA TUTELARE Trasparenza, strategia vincente

«Le ultime elezioni hanno registrato alla Cassa ragionieri la presenza di nuova governance stabile che sta lavorando a un programma di potenziamento con grande attenzione all'insegna della trasparenza», sottolinea Bruno Miele, vicepresidente Odcec Napoli Nord, «predisponendo gare a evidenza europea e applicando un' articolata spending review per garantire sempre più agli iscritti l' erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali. Va dato merito al presidente Luigi Pagliuca che tra i primi obiettivi conseguiti in questi mesi, c'è stata l' iscrizione obbligatoria alla Cnpr da parte degli esperti contabili con la relativa sostenibilità di lungo periodo, come dimostrato anche dal bilancio tecnico. Sono certo», aggiunge Miele, «che dopo le recenti fibrillazioni elettorali tornerà un po' di serenità. Perché, oggettivamente, piuttosto che preoccuparsi di ipotetiche fusioni tra le casse dei ragionieri e dei dottori commercialisti, accantonate da molto tempo, bisognerebbe seguire con maggiore attenzione il lavoro del governo e del parlamento dove emerge con chiarezza una preoccupante volontà di aggredire gli istituti pensionistici dei liberi professionisti».

del dottori commercialisti e degli esperti contabili di Palermo. «È una situazione che purtroppo non regge in generale, non per colpa della gestione delle singole casse, ma perché i criteri precedenti sono stati troppo generosi. Sono ottimista e fermamente convinta che sulla materia pensionistica ci saranno molte presto provvedimenti. Parlamento e governo dovranno individuare una soluzione, perché le problematiche emerse nell' ambito delle casse private hanno un impatto minimo rispetto a ciò che, invece, sta emergendo all' interno della struttura previdenziale pubblica. In conclusione, per Annunziata Severino Ulloa, vicepresidente Odcec di Torre Annunziata, l' ingresso degli esperti contabili nella Cassa ragionieri è stato possibile solo grazie al fatto di aver creato un dialogo costruttivo tra Cassa ragionieri, l' ente previdenziale dei Dottori commercialisti e il Consiglio nazionale, i quali hanno lavorato in sinergia per raggiungere l' obiettivo di accogliere questa nuova figura professionale all' interno della Cnpr, attraverso la legge di stabilità 2016. «Chinque, in questa fase di massima armonia, evocò nuovamente lo spettro della fusione dei due enti pensionistici rischia di compromettere i rapporti ottenendo come risultato finale non l' indebolimento

IN PASSATO VERSATI POCCHI CONTRIBUTI Pensioni, sistema in bilico

«Preoccupazioni, non credo che le preoccupazioni degli iscritti in materia di pensioni siano dovuti ai problemi di una determinata cassa. Vedendo i conti, commercialisti e qualsiasi altro professionista, i professionisti italiani hanno il sistema previdenziale in generale». Enrico Ieremi, vicepresidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Firenze, preferisce puntare il dito su due problematiche: «La difficoltà, spiega, «arrivano dai sistemi pensionistici troppo generosi per chi ha versato pochi contributi, molto inferiori a quelli che si sono versati in questi anni e che hanno permesso di accedere a prestazioni pensionistiche in un momento di crisi. Si tratta di un problema diffuso, che coinvolge anche l'Irpe, non soltanto gli istituti dei professionisti, si tratta anche di pensionati superstiti rispetto ai contributi versati e questa situazione non è sostenibile. Quanto però non deve preoccupare l'obbligo di versare nei programmi elettorali, i rappresentanti dell'Ordine di Firenze, la soluzione del problema previdenziale che nessuno vuole. Tale comportamento, conclude Guadagni, «rappresenta una scelta di bilancio che ha un impatto di cui si vuole rappresentare di una gravissima importanza nell'autoconsolidamento del sistema pensionistico. Il tutto giustificato, da chi lo fa, per una mancanza di professionalità in più al soggetto elettorale».

della Cassa ragionieri, ma di tutta la nostra professione economico-contabile».

Nel 2015 il gettito sugli affitti è cresciuto del 17,9%

Cedolare secca ok

Da estendere agli affitti dei negozi

Nel 2015, la cedolare secca sugli affitti, cioè l'imposta sostitutiva attualmente applicabile solo a una parte delle locazioni abitative, ha fatto registrare un aumento di gettito del 17,9% rispetto al 2014 (2 miliardi e 12 milioni di euro contro un miliardo e 706 milioni). Lo sottolinea Confedilizia, analizzando i dati forniti dal dipartimento delle finanze sulle entrate tributarie dello scorso anno. «All'incremento dei versamenti, rileva il Bollettino delle finanze, si accompagna un aumento delle frequenze dei contributi versati, segnale di un aumento nei soggetti che utilizzano questo regime di tassazione nei contratti di locazione immobiliare».

Il presidente Spaziani Testa ha dichiarato: «Il successo che sta riscuotendo la cedolare secca, fortemente voluta da Confedilizia, nel campo degli affitti abitativi, conferma quanto sia stata giusta la scelta di introdurre un sistema di tassazione proporzionale e semplificato per i redditi derivanti da un bene già gravato da imposte di natura patrimoniale».

Il presidente Spaziani Testa ha dichiarato: «Il successo che sta riscuotendo la cedolare secca, fortemente voluta da Confedilizia, nel campo degli affitti abitativi, conferma quanto sia stata giusta la scelta di introdurre un sistema di tassazione proporzionale e semplificato per i redditi derivanti da un bene già gravato da imposte di natura patrimoniale (attualmente, Imu e Tasi), con il quale tanti risparmiatori garantiscono la disponibilità di abitazioni in affitto in Italia. I dati delle Finanze dovrebbero indurre parlamento e governo a riflettere sulla necessità di estendere il più possibile questo regime virtuoso di imposizione, in particolare prevedendo l'applicabilità della cedolare anche agli affitti di negozi e uffici: in tale comparto, infatti, la somma di ben sette tributi a carico dei proprietari porta la tassazione a erodere fino all'80% del canone di locazione, senza contare le spese di manutenzione dell'immobile e l'eventuale indennità di avviamento. Si tratterebbe di una misura che avrebbe, fra gli altri, il pregio di aiutare il commercio e l'artigianato e di contribuire a combattere la desertificazione e il degrado di tante aree urbane».

© Riproduzione riservata.

Nel 2015 il gettito sugli affitti è cresciuto del 17,9%

Cedolare secca ok

Da estendere agli affitti dei negozi

Nel 2015, la cedolare secca sugli affitti, cioè l'imposta sostitutiva attualmente applicabile solo a una parte delle locazioni abitative, ha fatto registrare un aumento di gettito del 17,9% rispetto al 2014 (2 miliardi e 12 milioni di euro contro un miliardo e 706 milioni). Lo sottolinea Confedilizia, analizzando i dati forniti dal dipartimento delle finanze sulle entrate tributarie dello scorso anno. «All'incremento dei versamenti, rileva il Bollettino delle finanze, si accompagna un aumento delle frequenze dei contributi versati, segnale di un aumento nei soggetti che utilizzano questo regime di tassazione nei contratti di locazione immobiliare».

Il presidente Spaziani Testa ha dichiarato: «Il successo che sta riscuotendo la cedolare secca, fortemente voluta da Confedilizia, nel campo degli affitti abitativi, conferma quanto sia stata giusta la scelta di introdurre un sistema di tassazione proporzionale e semplificato per i redditi derivanti da un bene già gravato da imposte di natura patrimoniale».

Il governo deve incentivare le locazioni

Meno fisco sugli immobili

Dichiarazione del presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa: «Il versamento delle infrastrutture».



Giorgio Spaziani Testa

© Riproduzione riservata.

Il ministro Galletti apre a revisione

Il sistema Tari non regge più

Il ministro Galletti, dopo aver sottolineato che il ministro ha all'esame la «proporzionalità del regime» che deve stabilire i criteri per la misurazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta e smaltimento: ha così risposto a Grimaldi. «Nell'attesa della definizione del testo del regolamento, si prenderà in considerazione l'opportunità di prevedere modalità di partecipazione attiva dei diversi soggetti interessati, nell'ambito dell'attività generale di garantire l'attuazione del principio di inquinamento a carico di chi produce rifiuti, che si prospettano con l'individuazione della tariffa».

NUOVA NORMA IN VIGORE DAL 2 FEBBRAIO

Al debitore non si può pignorare l'animale che vive insieme a lui

Il febbraio è entrato in vigore un'importante norma di civiltà che migliora certamente il nostro ordinamento giuridico. La ha siglato in prima persona l'Associazione Amici Veri, associazione a tutela degli animali domestici, aderente a Confedilizia. Infatti, è entrata in vigore la nuova versione dell'art. 514 del codice di procedura civile con l'aggiunta, tra le «cose mobili assolutamente impignorabili», degli animali di affezione o di compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttive, alimentari o commerciali e agli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.

Tale previsione, fortemente voluta dall'Associazione Amici Veri, fa sì che in una procedura esecutiva non possono più essere pignorati o quindi, poi, venduti gli animali con i quali convivono la nostra vita e che, lungi dall'essere mere cose, rappresentano un membro importante della famiglia del debitore.

Da un punto di vista prettamente giuridico, per capire appieno l'ambito di applicazione della norma c'è da sottolineare, evidenzia l'Associazione Amici Veri, che la stessa fa riferimento agli «animali di affezione o di compagnia» e agli «animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza».

© Riproduzione riservata.

Questo pagina viene pubblicata ogni giorno mercoledì del mese di giugno

di realizzare l'Unione europea della Giustizia

Un'alternativa seria e provata, immutabile

www.confedilizia.it - www.confedilizia.eu

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

© Riproduzione riservata.

Sì all' Irap associata

Si all' Irap a carico dei legali dello studio associato quando sono state sostenute spese per beni strumentali, anche modeste, e quando i professionisti hanno a disposizione la sede di proprietà. Tutti elementi, questi, che configurano l' autonoma organizzazione. In altri termini, ha affermato la Corte di cassazione con la sentenza n. 11327 del 31 maggio 2016, il prelievo fiscale è escluso soltanto quando il reddito è stato prodotto dal lavoro del singolo avvocato, che deve anche provare tale circostanza.

Sono questi i motivi per cui la sezione tributaria ha accolto il ricorso dell' Agenzia delle entrate presentato contro la decisione con la quale la Ctr di Campobasso ha annullato l' accertamento Irap emesso a carico di due legali, formalmente inseriti in uno studio associato.

I giudici di merito avevano invalidato l' atto impositivo per l' assenza di elementi organizzativi pregnanti, quali l' impiego di ingenti capitali, gestione del personale.

Di più: erano state evidenziate spese ridotte.

Di diverso avviso la Suprema corte che ha ribaltato il verdetto di merito spiegando che l' esercizio in forma associata di una professione libera costituisce circostanza di per sé idonea a far presumere l' esistenza di un' autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorché non di particolare rilevanza economica, nonché dell' intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenze, ovvero della sostituibilità nell' espletamento di alcune incombenze, si da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio. Ne consegue che legittimamente il reddito dello studio associato viene assoggettato all' imposta regionale sulle attività produttive a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati.

Anche la Procura generale del Palazzaccio ha chiesto al Collegio di legittimità di accogliere il ricorso dell' amministrazione finanziaria.

Circolare delle Entrate sugli studi di settore, periodo d'imposta 2015

Parametri al capolinea

La crisi economica svuota di senso la voce

DI ANDREA BONDI
Per i parametri la lotta continua. Anche per il periodo d'imposta 2015, infatti, l'adempimento del fatto, ma inascoltabile decisione dello strumento presuntivo il cui utilizzo, causa di perdurante della crisi economica, potrebbe risultare ancora meno ostentabile rispetto al passato.

Studi di settore in formato minipage anche per i contribuenti che nel 2015 hanno aderito al nuovo regime forfetario. Per questi ultimi infatti sarà necessario compilare l'apporto senza del quadro RS di Utile 2016 per adempire agli specifici obblighi informativi previsti dalla legge di stabilità 2015.

Anche l'analisi di coerenza economica si deve attendere alla crisi. Per la prima volta infatti la revisione triangolare speciale degli studi di settore per il periodo d'imposta 2015, prevede un aspetto operativo la cui funzione è proprio quella di adattare i valori degli indici di coerenza economica calcolati da Corso per effetto della crisi economica.

Nell'ottica della semplicità, l'azione accompagnata invece dall'adempimento a modelli lineari (indicatori di normalità economica) che fino allo scorso anno

dovevano essere compilati dai soggetti che non erano tenuti alla compilazione degli studi di settore.

Sono, queste, in estrema sintesi, le ulteriori novità contenute nella circolare n. 246 del 30 maggio scorso in cui l'agenzia delle entrate ha fatto il punto sull'applicazione degli studi di settore al periodo d'imposta 2015.

Estensione dei parametri. Il perimetro della crisi economica sta delineando lo strumento presuntivo di accertamento utile alla ricostruzione indicativa dei ricavi e compensi delle attività presuntive dei contribuenti a prescindere dallo stato di settore.

Estensione dei parametri. La circolare in commento raccomanda pertanto agli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria di utilizzare tale strumento presuntivo in fase di selezione dei contribuenti da sottoporre ad accertamento in accertamento soltanto in presenza di ulteriori e significativi elementi di indizio di evasione. La perdita di capacità presuntiva dei parametri è dovuta non solo all'influenza della crisi economica, per quanto strumento infatti non sono previsti ulteriori correttivi, ma anche dall'assenza di indicatori finalizzati alla corretta

gestione della maggioranza del 49% degli ammortamenti e dei nuovi leasing.

Mai studi anche per i forfetari. Un aspetto paragonabile della circolare agli studi di settore è dedicato alla comunicazione dei dati informativi da parte dei contribuenti forfetari. Questi ultimi infatti, nonostante l'estensione degli studi di settore, si ritengono costretti alla compilazione di appositi quadri informativi all'interno del modello Utile 2016 con riferimento di informazioni di natura strutturale e contabili del tutto simili a quelle richieste ai contribuenti che applicano lo Irc.

Due i principali chiarimenti. In primo luogo, il contribuente che ha presentato sia attività d'impresa che attività di lavoro autonomo, dovranno essere compilati entrambi i sezioni del prospetto all'interno del quadro RS di Utile 2016. Il secondo chiarimento riguarda invece la modalità di compilazione del prospetto in presenza di beni e servizi utilizzati promiscuamente dal contribuente forfetario. In queste situazioni, si legge nella circolare, i costi e le spese afferenti ai beni e servizi utilizzati promiscuamente per

l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare dei contribuenti, dovranno essere dichiarati nella misura del 50%.

Spiegata a revisione. Anche la coerenza economica deve essere dichiarata negli studi di settore per il periodo d'imposta 2015. Viene confermata la logica di funzionamento dei correttivi sulla base della perdita di efficienza produttiva dovuta alla crisi economica per i 15 studi di settore, con la sola esclusione del 12 studio del comparto professionisti che applicano le percentuali di competenza basate sul numero degli incarichi.

Su questo fronte la vera novità è però rappresentata dall'apporto informativo puntuale finalizzato all'adattamento dei valori degli indicatori di coerenza economica presenti nei singoli studi di settore.

Anche questo nuovo correttivo sarà direttamente correlato alla perdita di efficienza produttiva dell'impresa dovuta agli effetti della crisi economica che potrebbe aver ridotto i margini di profitto che la redditività aziendale nonché l'imposto un minor utilizzo degli impianti e dei macchinari.

Si all'Irap associata

Si all'Irap a carico dei legali dello studio associato quando sono state sostenute spese per beni strumentali, anche modeste, e quando i professionisti hanno a disposizione la sede di proprietà. Tutti elementi, questi, che configurano l' autonoma organizzazione. In altri termini, ha affermato la Corte di cassazione con la sentenza n. 11327 del 31 maggio 2016, il prelievo fiscale è escluso soltanto quando il reddito è stato prodotto dal lavoro del singolo avvocato, che deve anche provare tale circostanza.

Sono questi i motivi per cui la sezione tributaria ha accolto il ricorso dell' Agenzia delle entrate presentato contro la decisione con la quale la Ctr di Campobasso ha annullato l' accertamento Irap emesso a carico di due legali, formalmente inseriti in uno studio associato.

I giudici di merito avevano invalidato l'atto impositivo per l' assenza di elementi organizzativi pregnanti, quali l' impiego di ingenti capitali, gestione del personale. Di diverso avviso la Suprema corte che ha ribaltato il verdetto di merito spiegando che l' esercizio in forma associata di una professione libera costituisce circostanza di per sé idonea a far presumere l' esistenza di un' autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorché non di particolare rilevanza economica, nonché dell' intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenze, ovvero della sostituibilità nell' espletamento di alcune incombenze, si da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio. Ne consegue che legittimamente il reddito dello studio associato viene assoggettato all' imposta regionale sulle attività produttive a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati.

Anche la Procura generale del Palazzaccio ha chiesto al Collegio di legittimità di accogliere il ricorso dell' amministrazione finanziaria.

Debora Alberici

RICHIESTI I NUOVI REQUISITI PER CERTIFICARE LA COMPETENZA E LA QUALIFICA

In dogana operatori con professionalità

Non vanno sottovalutate le conseguenze di una mancata riforma totale e parziale dell'autorizzazione. Il mancato rispetto dei requisiti Aeo (Operatori economici autorizzati) e del nuovo schema doganale dell'Unione a far data dal 1° maggio scorso sono state oggetto di esame all'interno del documento informativo Tspad del 17 aprile scorso, reso disponibile dall'Agenzia delle dogane del Mispugli sul proprio sito web.

La Commissione Ue attraverso un elenco di domande e risposte ha inteso portare all'attenzione degli operatori gli aspetti di maggiore rilevanza sui quali dovranno prestare particolare attenzione i titolari di strutture autorizzate (ad esempio di rinvio delle autorizzazioni Aeo che gli uffici doganali si apprestano a svolgere per la verifica della compliance ai nuovi requisiti introdotti dal Codice doganale dell'Unione (CdU).

Preliminariamente si evidenzia che nessuna attività è posta ad intralzo dell'operatore economico. Difatti, l'attività di rinvio verrà gestita dagli uffici doganali sui Tabbelloni di portata a termine l'intero processo entro il 1° maggio 2016.

L'elenco del rinvio potrà condurre alla conferma dell'autorizzazione ovvero a una sua modifica. Tali ultimi ipotesi si riferisce ai casi degli Aeo (custodia - sicurezza), laddove sia confermato il possesso dei requisiti richiesti solo per un dei due ambiti. Nel qual caso l'autorizzazione resterà valida solo per l'ambito ritenuto conforme.

Nel nuovo regolamento la garanzia di una marcata riforma totale e parziale dell'autorizzazione. Il mancato rispetto dei requisiti Aeo (Operatori economici autorizzati) e del nuovo schema doganale dell'Unione a far data dal 1° maggio scorso sono state oggetto di esame all'interno del documento informativo Tspad del 17 aprile scorso, reso disponibile dall'Agenzia delle dogane del Mispugli sul proprio sito web.

La Commissione Ue attraverso un elenco di domande e risposte ha inteso portare all'attenzione degli operatori gli aspetti di maggiore rilevanza sui quali dovranno prestare particolare attenzione i titolari di strutture autorizzate (ad esempio di rinvio delle autorizzazioni Aeo che gli uffici doganali si apprestano a svolgere per la verifica della compliance ai nuovi requisiti introdotti dal Codice doganale dell'Unione (CdU).

Preliminariamente si evidenzia che nessuna attività è posta ad intralzo dell'operatore economico. Difatti, l'attività di rinvio verrà gestita dagli uffici doganali sui Tabbelloni di portata a termine l'intero processo entro il 1° maggio 2016.

L'elenco del rinvio potrà condurre alla conferma dell'autorizzazione ovvero a una sua modifica. Tali ultimi ipotesi si riferisce ai casi degli Aeo (custodia - sicurezza), laddove sia confermato il possesso dei requisiti richiesti solo per un dei due ambiti. Nel qual caso l'autorizzazione resterà valida solo per l'ambito ritenuto conforme.

Inoltre, è stato chiarito che il mancato rispetto dei requisiti Aeo (Operatori economici autorizzati) e del nuovo schema doganale dell'Unione a far data dal 1° maggio scorso sono state oggetto di esame all'interno del documento informativo Tspad del 17 aprile scorso, reso disponibile dall'Agenzia delle dogane del Mispugli sul proprio sito web.

La Commissione Ue attraverso un elenco di domande e risposte ha inteso portare all'attenzione degli operatori gli aspetti di maggiore rilevanza sui quali dovranno prestare particolare attenzione i titolari di strutture autorizzate (ad esempio di rinvio delle autorizzazioni Aeo che gli uffici doganali si apprestano a svolgere per la verifica della compliance ai nuovi requisiti introdotti dal Codice doganale dell'Unione (CdU).

Preliminariamente si evidenzia che nessuna attività è posta ad intralzo dell'operatore economico. Difatti, l'attività di rinvio verrà gestita dagli uffici doganali sui Tabbelloni di portata a termine l'intero processo entro il 1° maggio 2016.

L'elenco del rinvio potrà condurre alla conferma dell'autorizzazione ovvero a una sua modifica. Tali ultimi ipotesi si riferisce ai casi degli Aeo (custodia - sicurezza), laddove sia confermato il possesso dei requisiti richiesti solo per un dei due ambiti. Nel qual caso l'autorizzazione resterà valida solo per l'ambito ritenuto conforme.



Far crescere le imprese

Perché il Paese riprenda a crescere davvero, il sistema produttivo deve cambiare pelle.

Una frase molto forte, «l'Italia ha la potenzialità per colmare il ritardo di crescita dell'ultimo ventennio» precede una valutazione molto chiara che il piccolo non è bello.

di Giorgio Barba Navaretti «L'alta incidenza delle aziende di piccola dimensione nel nostro sistema produttivo resta però un elemento di debolezza». In questo accostamento ci sono due riflessioni fondamentali.

La prima è la centralità del sistema produttivo e delle imprese per il nostro sviluppo futuro. La seconda è che il sistema produttivo deve accelerare la sua trasformazione, cambiare la sua pelle profondamente dualistica, con uno zoccolo duro di troppe imprese troppo piccole e inefficienti per essere competitive sui mercati globali e un gruppo di imprese medie e grandi che trainano la nostra crescita, soprattutto attraverso le esportazioni. È una storia nota. Ma in realtà nella lettura che ne dà la Banca d'Italia, soprattutto nella corposa relazione annuale, l'analisi contiene sfumature nuove e tutt'altro che pessimistiche.

In primo luogo le ripetute revisioni delle statistiche Istat riportano finalmente che la produttività del lavoro del settore manifatturiero ha continuato a crescere dal 2004, a parte la drammatica caduta tra il 2008 e il 2011. Il problema del Paese è invece la stagnazione della produttività dei servizi privati che, pesando per una quota ben maggiore della manifattura sul Pil totale, atterra anche la produttività per il totale del sistema produttivo.

Insomma, dal 2004 la nostra manifattura ha generato guadagni di produttività cumulati del 15,6%.

Certo è meno della Germania. Ma se si guardano le Business Statistics di Eurostat, si può vedere che in verità solo le imprese piccole, con meno di 10 addetti hanno produttività che cresce meno ed è strutturalmente più bassa in livelli di quella tedesca (questo è un dato medio, tra le piccole ci sono ovviamente imprese efficienti e dinamiche). Le nostre imprese da più di 10 addetti fino a 250 hanno dinamica e livelli di produttività allineati se non migliori di quelle tedesche. Le grandi (oltre 250) hanno dinamica simile alle tedesche, anche se un livello leggermente più basso.

Tutto questo significa che la produttività del manifatturiero italiano è più bassa di quella tedesca, primo perché abbiamo troppe imprese piccole (che per quanto ci siano molte eccezioni, strutturalmente hanno



produttività inferiori delle medio-grandi), secondo perché il gap di produttività tra medio-grandi (250) e piccole (meno di 10) è maggiore che in Germania (200% contro 48%). Terzo, perché la transizione verso la maggiore dimensione e livelli più elevati di produttività (la cosiddetta efficienza allocativa) è molto più debole che in Germania.

Insomma, se avessimo una struttura dimensionale delle imprese simile alla Germania, la produttività italiana non sarebbe un problema. «Se mia nonna avesse le ruote», penserà qualcuno: ognuno ha «il sistema produttivo che si ritrova».

Meglio forse ragionare sul "che si merita", più che sul "che si ritrova". Perché ci sono ragioni precise che aiutano a spiegare la drammatica staticità dimensionale di buona parte del sistema produttivo.

Ne considero due.

Una è la transizione troppo lenta verso un meccanismo decentrato di relazioni industriali. In questa luce il richiamo di qualche giorno fa del neo presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, a legare salari e produttività dovrebbe essere visto con favore da tutti compresi i sindacati. Perché significa che nelle aziende produttive i salari possono aumentare, così motivando i propri addetti a lavorare per la crescita.

Una seconda, che viene approfondita nella Relazione Annuale, è l' evasione fiscale.

Questo spiega anche il fortissimo richiamo del Governatore alla legalità.

L' evasione fiscale non è solo un problema morale ma anche una iattura per la crescita. E non solo per i motivi consueti (carenza di risorse fiscali ed elevata tassazione). Ma anche perché abbatte l' incentivo per le imprese a innovare e a crescere. Un' impresa medio-grande è obbligata ad un livello di trasparenza molto maggiore di una piccola.

Dunque molte piccole sono poco incentivate a crescere perché così perderebbero la loro vantaggiosa zona d' ombra fiscale. E siccome questa zona d' ombra garantisce un margine competitivo sleale, riduce anche l' incentivo all' innovazione e alla crescita per chi le tasse le pagherebbe comunque.

Quando si giustifica l' evasione fiscale dicendo che le piccole imprese non sopravviverebbero altrimenti, si dimentica che questa è una sopravvivenza precaria, che fa male a tutto il sistema. Soprattutto fa male a quelle piccole imprese che le tasse le pagano ed hanno capacità e potenzialità per crescere.

La ricetta è allora combinare un' intransigente lotta all' evasione con la progressiva riduzione della tassazione sulle attività produttive. Il Governatore è stato ancora una volta molto chiaro su questo.

Insomma, l' Italia e le sue imprese possono crescere più di quanto fatto finora. Il dualismo del nostro sistema produttivo è spesso figlio di distorsioni indotte da politiche sbagliate. La lucida analisi della Banca d' Italia ci aiuta a capire come raddrizzare la rotta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

GIORGIO BARBA NAVARETTI

la nota politica

Immigrazione, l'ordine è quello di minimizzare

All'origine c'è la preoccupazione che l'ondata migratoria s'ingrossi proprio a ridosso del voto amministrativo. Questo timore, cresciuto negli ultimi giorni a palazzo Chigi, spiega perché Matteo Renzi, i suoi colleghi di partito, i ministri e sottosegretari e i vertici degli uffici ministeriali si sgolinano nel sostenere che va tutto bene. È un coro: le cifre non cambiano, i numeri sono in linea con l'anno scorso, non bisogna agitarsi.

Fin quando si asserisce che non ci sia invasione, si può capire: il termine risponde a esigenze di propaganda. Il sistema di accoglienza non sarà «al collasso», però le reazioni dall'Interno, dalle prefetture, dai centri di accoglienza, non destano tranquillità.

Quanto all'emergenza, si è trasformata in problema permanente. Nulla, poi, di più stupido che insistere sui numeri di nuovi arrivi denunciati pari a quelli degli anni andati: si agguingono, invece, a decine di migliaia di richiedenti asilo, di immigrati e di clandestini già sostanti in Italia.

La voce ufficiale dell'Italia sembra ignorare completamente una verità: i paesi europei non ne vogliono sapere di accogliere migranti.

Grazie, abbiamo già dato: adesso arrangiatevi voi. Non soltanto non accettiamo persone alla nostra porta, ma anzi la serriamo bene.

Davvero Renzi pensa che gli italiani siano diversi dagli austriaci, dai francesi, dai polacchi, dagli inglesi, insomma da quasi tutti i popoli europei che si comportano, in percentuali crescenti, in maniera opposta rispetto al buonismo pontificio? Fin quando da palazzo Chigi lancerà appelli, proporrà auspici, piangerà lacrime, userà retorica, gli sarà difficile tanto risolvere, in minima parte, i problemi recati dalle migrazioni, quanto persuadere la gente comune.

© Riproduzione riservata.

2 Mercoledì 1 Giugno 2016 I COMMENTI ItaliaOggi

L'ANALISI

Legge omicidio stradale: è bullismo legislativo

di MARINO LONGONI

È ieri un mio amico, facendo retrovia con l'autostrada in un viadotto stretto, ha marciatamente toccato un'anziana signora, che ha perso l'equilibrio e, cadendo, ha riportato la frattura del bacino. Andava a passo d'uomo, non aveva bevuto e non era alterato. La polizia stradale lo ha sottoposto ai costosi obblighi per alcol e droga (con costo negativo), e poi lo ha informato che con la riforma dell'omicidio stradale, oltre al procedimento penale, inevitabile, arriverà anche la responsabilità della patente per cinque anni. Per cinque lunghi mesi (per cinque lunghi anni non potrà portare l'auto) dovrà andare a prendere i figli a scuola in bicicletta, con il sole e con la pioggia, e dovrà perdere almeno un anno al giorno per recarsi al lavoro (in auto basta poco più di mezz'ora). Inoltre dovrà affrontare un processo penale, con i rischi e i costi che questo comporta per chi vive con una stipendio di un impiegato pubblico. Non vorrei essere nei suoi panni. E in quelli di tutti coloro che, come lui, per un errore, una distrazione, una fatalità, devono sopportare conseguenze penali: vittime sacrificali di un rigorismo che rischia di produrre più

Per colpire gli ubriachi si fanno fuori tutti

di compiacere la brama di vendetta sociale ha prodotto un delitto legislativo che era un prodigioso frutto velenoso. Infatti, frazionando tutti gli accessibili come potenziali criminali, da terrorizzare con l'applicazione di sanzioni draconiane, non si ridurrà il numero degli incidenti stradali, ma aumenterà quello dei pianti stradali: cioè di coloro che abbandonano la persona inavvicinata sul ciglio della strada senza fermarsi a prestargli soccorso.

— © Riproduzione riservata —

IMPROVE YOUR ENGLISH

The law on vehicular homicide: is legislative bullying

Yesterday a friend of mine, while reversing the car in a narrow alley, accidentally touched an old woman, who lost her balance and fell, suffering a fractured pelvis. He was moving forward at a crawl, he hadn't been drinking and wasn't altered. The traffic police subjected him to mandatory checks for alcohol and drugs (with negative results), and then informed him that with the reform on vehicular homicide, there will be the suspension of the driving license for five years in addition to, unavoidable, criminal proceedings.

For five long months he won't be allowed to bring his kids to school by fatherly duty. He will have to pick up his children on his bicycle, with the sun and with the rain, and will have to lose at least three hours a day to get to work (it just takes half an hour by car). In addition, he will face a criminal trial, with the risks and costs that this entails for those who live with the salary of a civil servant. I would not want to be in his shoes and in the shoes of all those who, like him, for a mistake, an oversight, a fatality, have to endure heavy consequences, becoming the sacrificial victims of

To punish the drunks everyone is hit

to please the social revenge has caused a legislative frenzy that is now producing poisonous fruits. Indeed, by treating all motorists as potential criminals, who must be terrified with the implementation of draconian sentences, the number of road accidents won't be reduced, road deaths will increase instead: namely those who leave the victim of the accident on the roadside without stopping to give him/her aid.

— © Riproduzione riservata —
Traduzione di Silvia De Prato

IL PUNTO

Trattato interatlantico: perché rischia di non essere approvato

di SERGIO SCAVIA

È oltre questa mese si dovrebbe procedere alla firma del trattato multilaterale fra l'Unione europea e Canada, che multiplacerebbe l'attuale (o il vecchio) trattato con gli Stati Uniti. In molti paesi, e soprattutto in quelli dell'Interno, la sinistra richiede che l'approvazione definitiva del trattato venga sottoposta ai parlamentari nazionali, mentre la prassi di accettazione da parte di quelle tedesca e quella francese, si dichiarano ostacoli a quelli a quello con gli Usa. Dunque, eccezione rilevante a quella del governo italiano e del Pd, che però appare isolato nella sinistra europea.

La sinistra europea è diventata pro-europeista

comuni attraverso una radicalizzazione selettiva non hanno dato grandi risultati elettorali, ma segnano una direzione di marcia. La scelta economica, correlata a quella politica, è a favore del protezionismo, che invece in Austria è di fatto la bandiera della campagna di Donald Trump. C'è una convergenza obliqua verso che tutti sanno che, solo se sarà approvata entro fine dell'anno, il trattato di libero scambio transatlantico ha qualche possibilità di entrare in vigore. Dopo le elezioni americane rischia di essere bloccato dal congresso, in caso di vittoria di Trump, demeritato dalla stessa Casa Bianca.

Ma le prospettive elettorali possono anche in Europa avvertire la scelta di una caratterizzazione che ha assunto una caratterizzazione realistica. Anche su questo fronte la posizione di Matteo Renzi diventa più difficile, perché il suo accordo autorizzato con Jean-Claude Juncker e con Angela Merkel va in contro l'isolamento del pacifismo occidentale, mentre l'appello di Barack Obama negli europei tende a ridursi a zero. Nel frattempo, Renzi ha risposto, l'apertura del mercato agli investimenti americani e l'allargamento del mercato per i prodotti della manifattura rappresenta un vantaggio per l'Italia. Avere ragione, però non basta, è opportuno disporre anche della forza e della alleanza necessaria per realizzare i cambiamenti previsti. Anche sul tema, però non è poco discussa una cruciale, della nuova regolamentazione del commercio internazionale. Renzi rischia l'isolamento dalla sinistra e la sconfitta.

— © Riproduzione riservata —

LA NOTA POLITICA

Immigrazione, l'ordine è quello di minimizzare

di MARCO BERTONCINI

All'origine c'è la preoccupazione che l'ondata migratoria s'ingrossi proprio a ridosso del voto amministrativo. Questo timore, cresciuto negli ultimi giorni a palazzo Chigi, spiega perché Matteo Renzi, i suoi colleghi di partito, i ministri e sottosegretari e i vertici degli uffici ministeriali si sgolinano nel sostenere che va tutto bene. È un coro: le cifre non cambiano, i numeri sono in linea con l'anno scorso, non bisogna agitarsi.

Fin quando si asserisce che non ci sia invasione, si può capire: il termine risponde a esigenze di propaganda. Il sistema di accoglienza non sarà «al collasso», però le reazioni dall'Interno, dalle prefetture, dai centri di accoglienza, non destano tranquillità. Quanto all'emergenza, si è trasformata in problema permanente. Nulla, poi, di più stupido che insistere sui numeri di nuovi arrivi denunciati pari a quelli degli

anni andati: si agguingano, invece, a decine di migliaia di richiedenti asilo, di immigrati e di clandestini già sostanti in Italia.

La voce ufficiale dell'Italia sembra ignorare completamente una verità: i paesi europei non ne vogliono sapere di accogliere migranti.

Davvero Renzi pensa che gli italiani siano diversi dagli austriaci, dai francesi, dai polacchi, dagli inglesi, insomma da quasi tutti i popoli europei che si comportano, in percentuali crescenti, in maniera opposta rispetto al buonismo pontificio? Fin quando da palazzo Chigi lancerà appelli, proporrà auspici, piangerà lacrime, userà retorica, gli sarà difficile tanto risolvere, in minima parte, i problemi recati dalle migrazioni, quanto persuadere la gente comune.

— © Riproduzione riservata —

MARCO BERTONCINI

Sui migranti botta e risposta Bruxelles-Italia

La Ue «attende i chiarimenti» sugli hotspot, Roma li assicura «a giorni» - A Parigi un grande campo profughi

La Commissione europea non ha ancora ricevuto risposte alle richieste di chiarimenti legali ed operativi sugli hotspot contenute tanto nella lettera inviata dal Commissario Dimitris Avramopoulos ai ministri Gentiloni ed Alfano il 13 maggio, quanto in quella di venerdì scorso del direttore generale della Dg affari interni Matthias Ruete al capo della polizia, Franco Gabrielli, e al prefetto Mario Morcone.

La presa di posizione europea, resa nota da una portavoce della commissione, ha messo in fibrillazione i ministeri competenti che hanno fatto filtrare che arriverà a brevissimo, questione di giorni, la risposta del Viminale alla richiesta di chiarimenti da parte della Commissione europea sulla questione migranti. Gli uffici del ministero - il Dipartimento delle Libertà civili ed immigrazione diretto da Mario Morcone e la direzione Centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, guidata da Giovanni Pinto - sono al lavoro per replicare punto per punto ai rilievi mossi da Bruxelles e che riguardano essenzialmente gli hotspot galleggianti, l'apertura di nuovi hotspot e l'aumento della capacità delle strutture che contengono i migranti da espellere.

Di fronte alla crisi dei migranti si cercano risposte a geometria variabile a una delle più grandi tragedie della nostra epoca. Non sarà facile trovare una soluzione condivisa e risolutiva, ma una cosa è certa: ognuno deve fare la propria parte senza attendere l'aiuto provvidenziale di altri enti od organizzazioni. Così preso atto dell'assenza di risposte adeguate dello Stato francese sull'emergenza migranti, la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, ha annunciato ieri che il suo comune creerà autonomamente un campo umanitario per l'accoglienza dei più bisognosi nel nord della capitale.

Il luogo preciso non è ancora stato reso noto ma il campo di Parigi verrà creato sul modello di quello aperto con il contributo di Medecins sans Frontières (che ha ieri ha detto di non accettare più fondi europei per protesta per il trattato sui migranti con la Turchia) a Grande-Synthe, nel nord della Francia, con l'aiuto di associazioni e volontari. La sindaca ha espresso la speranza che «anche lo Stato possa aiutarci».

«Ma oggi - ha continuato - non possiamo più permetterci di aspettare.

È tempo di prendere l'iniziativa». E ancora: «Vedere quella gente nel fango è una situazione insopportabile per i parigini». È «inaccettabile e insostenibile». «Abbiamo un dovere di umanità». «E io



tra dieci anni non vorrei trovarmi nella situazione di essere accusata per omissione di soccorso», ha concluso la Hidalgo. Una mossa coraggiosa.

In una nota diffusa (prima dell' annuncio) dal municipio di Parigi, si deplorava che un altro accampamento di fortuna era sorto in questi ultimi giorni nel diciottesimo arrondissement della capitale francese. «In questo momento ci sono circa 800 persone che dormono a terra, in condizioni sanitarie deprecabili», affermava il comunicato. «Di fronte a questa situazione indegna per Parigi e per la Francia», rivelava il municipio parigino, Anne Hidalgo ha deciso di rompere gli indugi senza attendere lo Stato.

Anche la Commissione europea ha esortato sui migranti a fare di più.

«Il ritmo delle ricollocazioni deve accelerare» o la Commissione farà scattare procedure di infrazione. Lo ha detto la portavoce, Mina Andreeva, a chi notava che finora si è fatto solo l' 1% delle 160mila relocation promesse. Andreeva ha sottolineato che la decisione «è legalmente vincolante» e «deve essere messa in atto da chi l' ha presa». Per questo «abbiamo mandato lettere di avvertimento» ai governi e «se necessario, eserciteremo i nostri poteri come guardiani dei trattati».

L' Alto Commissariato Onu per i Rifugiati (Unhcr) ieri ha diffuso nuovi dati relativi alle vite umane inghiottite dal Mediterraneo la scorsa settimana a seguito dei naufragi dei barconi di migranti. Il bilancio, secondo l' agenzia dell' Onu, è più pesante delle 700 persone annegate sin qui accertate: l' Unhcr ha aggiornato a 880 il numero di quei morti.

Dall' inizio del 2016, le persone decedute nel tentativo di arrivare in Europa via mare dall' Africa o dalla Turchia sono 2.510. Cifre che hanno indotto il portavoce dell' Unhcr, William Splinder, a definire che l' anno in corso «si stia rivelando particolarmente letale» per le rotte migratorie che passano dal Mediterraneo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

VITTORIO DA ROLD

. germania

Consensi Cdu-Spd sotto il 50% per la prima volta

francoforte Il calo è modesto e la soglia è simbolica, ma per la prima volta dal Dopoguerra, la somma delle preferenze per i due maggiori partiti tedeschi, l'unione democristiana del cancelliere Angela Merkel e i socialdemocratici della Spd, che compongono la "grande coalizione" del Governo in carica, è scesa nei sondaggi sotto il 50%.

Entrambi i partiti hanno perso, secondo le ultime rilevazioni, solo un mezzo punto percentuale, ma questo è sufficiente a fare scivolare la somma dei loro consensi sotto il 50%. Un risultato che se venisse confermato dal voto (previsto per il settembre 2017) non significherebbe necessariamente il venire meno della maggioranza attuale, grazie alla legge elettorale che garantirebbe comunque alla Grosse Koalition oltre la metà dei seggi. Si tratta tuttavia di una soglia psicologica rilevante e di un segnale della frammentazione della scena politica tedesca: penalizzati entrambi dalle scelte del Governo sui rifugiati, i democristiani della Cdu/Csu sono scesi dal 41% delle politiche del 2013 al 30%, i socialdemocratici dal 26 al 19. La stessa crisi dei rifugiati ha dato impulso al partito anti-immigrati AfD, Alternativa per la Germania, che si attesta al 15%. I Verdi, spesso considerati una possibile alternativa alla Spd come alleato di Governo della signora Merkel, sono al 13%. Potrebbero anche figurare come terzo in una coalizione a tre, se l'intesa fra i due grandi partiti non bastasse a raggiungere la maggioranza, così come i liberaldemocratici della Fdp, che dopo esser stati esclusi dal Bundestag attuale per non aver superato la soglia del 5% vengono dati oggi all'8%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Sui migranti botta e risposta Bruxelles-Italia
La Ue attende i chiarimenti sugli hotspot. Roma li assicura «a giorni». A Parigi un grande campo profughi

Francia, scintille sindacato-Medef
Il presidente degli industriali Gattaz contro la Cgt: «Agiscono come terroristi»

Tra Atene e la troika torna il braccio di ferro

Nato, l'Europa aumenta le spese militari

| Paese | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Italia | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Francia | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Germania | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Spagna | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Portogallo | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Paesi Bassi | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Polonia | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Repubblica Ceca | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Ungheria | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Stati Uniti | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |

Il ministro del lavoro a ItaliaOggi: le norme non bastano, servono azioni

Caporalato, subito la legge

Poletti: va approvata e integrata col protocollo

Il protocollo contro il caporalato (anticipato da ItaliaOggi il 26 maggio scorso e firmato da governo, parti sociali e soggetti del terzo settore il 27 maggio) è un passo importante, la legge sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura - ora incagliata in commissione agricoltura al Senato - deve essere approvata il prima possibile, ma la carta non basta a sradicare il fenomeno.

Secondo il ministro del lavoro Giuliano Poletti, intervistato da ItaliaOggi, per sconfiggere lo sfruttamento in agricoltura servono azioni concrete: dare accoglienza agli immigrati, fornire servizi d'assistenza socio-sanitaria e residenziale, fino ad arrivare ai controlli e alle pene più pesanti. Insomma, serve integrare il protocollo con la futura legge, e concretizzarne poi le azioni previste.

Domanda. Ministro, il protocollo è l'ennesima dichiarazione d'intenti o uno strumento operativo?

Risposta. Il caporalato è un pezzo di storia del nostro Paese che non si risolverà in 24 ore, ma solo se riusciremo a cambiare il contesto nel quale si realizza il fenomeno. Servirà cambiare i modelli economici, i comportamenti delle imprese, eseguire controlli rigorosi ed essere molto pesanti negli interventi. Non si può dire di voler combattere il caporalato e poi lasciare 7 mila persone abbandonate in un campo sotto il sole di agosto in Puglia, questa è un' indecenza. Quindi vanno prima affrontati i temi dell' accoglienza, della salute, della sicurezza e della sanità: o noi facciamo tutte queste azioni per togliere l' acqua ai caporali, oppure possiamo anche approvare una legge più rigorosa, con pene più pesanti, ma se il contesto socio-economico resta immutato il fenomeno non si sconfiggerà.

D. Perché sottoscrivere un protocollo quando c'è un ddl fermo al Senato?

R. C'è un' urgenza da affrontare. E poi nel protocollo ci sono tutte una serie di azioni che non sono contenute nelle legge: come la gestione delle persone sfruttate, l' organizzazione dei servizi sanitari, di come fare integrazione in quelle comunità. La forza del protocollo è quella di mettere assieme vari soggetti su un progetto tutto sommato semplice. Non ci sono chiacchiere, ma una lista di cose da fare: servizi sanitari, assistenza e accoglienza, collocamento agricolo in maniera trasparente. Cose chiare

ItaliaOggi MERCATO AGRICOLO **Mercato 1 Giugno 2016 31**

Il ministro del lavoro a ItaliaOggi: le norme non bastano, servono azioni

Caporalato, subito la legge

Poletti: va approvata e integrata col protocollo

IN CALABRIA
Allevatori tra identità e rilancio

Tre giorni, dal 5 al 7 giugno, un'organizzazione dal confine meridionale calabrese di Campagna (Ct) e dalla comunità Slow Food Puglia (Società Arbera, ndr) potranno dalla regione Calabria. Tra giorni, e in precedenza, no parte i vertici regionali calabresi di Confagricoltura, Cia e Coldiretti, e che servono a facilitare l'adesione nel ritorno alla terra: come potenzialità di crescita economica e sulla società alimentare come luogo di sviluppo sostenibile. Tre giorni in cui oltre 60 produttori, provenienti da ogni angolo della regione, si riuniranno a Campagna (Ct) per la 552ª edizione della Fiera della Ronza, una tra le più antiche fiere d'Europa. Due gli incontri rilevanti: il 5/6, alle 17, il convegno su identità, ruralità, cooperazione e comunità; il 7/8, alle 10, una tavola rotonda su "Coscienza alimentare e sostenibilità".

un pezzo di storia del nostro Paese che non si risolverà in 24 ore, ma solo se riusciremo a cambiare il contesto nel quale si realizza il fenomeno. Servirà cambiare i modelli economici, i comportamenti delle imprese, eseguire controlli rigorosi ed essere molto pesanti negli interventi. Non si può dire di voler combattere il caporalato e poi lasciare 7 mila persone abbandonate in un campo sotto il sole di agosto in Puglia, questa è un' indecenza. Quindi vanno prima affrontati i temi dell' accoglienza, della salute, della sicurezza e della sanità: o noi facciamo tutte queste azioni per togliere l' acqua ai caporali, oppure possiamo anche approvare una legge più rigorosa, con pene più pesanti, ma se il contesto socio-economico resta immutato il fenomeno non si sconfiggerà.

D. Perché sottoscrivere un protocollo quando c'è un ddl fermo al Senato?

R. C'è un' urgenza da affrontare. E poi nel protocollo ci sono tutte una serie di azioni che non sono contenute nelle legge: come la gestione delle persone sfruttate, l' organizzazione dei servizi sanitari, di come fare integrazione in quelle comunità. La forza del protocollo è quella di mettere assieme vari soggetti su un progetto tutto sommato semplice. Non ci sono chiacchiere, ma una lista di cose da fare: servizi sanitari, assistenza e accoglienza, collocamento agricolo in maniera trasparente. Cose chiare

IN CALABRIA
Allevatori tra identità e rilancio

Tre giorni, dal 5 al 7 giugno, un'organizzazione dal confine meridionale calabrese di Campagna (Ct) e dalla comunità Slow Food Puglia (Società Arbera, ndr) potranno dalla regione Calabria. Tra giorni, e in precedenza, no parte i vertici regionali calabresi di Confagricoltura, Cia e Coldiretti, e che servono a facilitare l'adesione nel ritorno alla terra: come potenzialità di crescita economica e sulla società alimentare come luogo di sviluppo sostenibile. Tre giorni in cui oltre 60 produttori, provenienti da ogni angolo della regione, si riuniranno a Campagna (Ct) per la 552ª edizione della Fiera della Ronza, una tra le più antiche fiere d'Europa. Due gli incontri rilevanti: il 5/6, alle 17, il convegno su identità, ruralità, cooperazione e comunità; il 7/8, alle 10, una tavola rotonda su "Coscienza alimentare e sostenibilità".

5 > 7 GIUGNO 2016 CAMPANA (COSENZA)

il RITORNO alla TERRA per la SOVRANITÀ ALIMENTARE e lo SVILUPPO DUREVOLE

Istituata nel 1466 per privilegio a Campagna dal Re Ferdinando d'Aragona, si tiene con cadenza annuale ed è una delle fiere di bestiame più antiche d'Europa

FIERA della RONZA

CAMPANA PAESE dell'ELEFANTE di PIETRA 552a

Contune Campagna Regione Calabria Puglia - Bari - Molise - Campania

Slow Food ItaliaOggi

#FIERADELLARONZA - www.comunicampagna.it
info: paeselaboo@gmail.com - fieleronza@gmail.com - 349 94185

che vanno implementate una dopo l'altra per cambiare il contesto di riferimento.

Se ce la facciamo combatteremo il caporalato, altrimenti acchiapperemo un caporale in più, avremo il nostro bel servizio sulle tv, ma la sostanza delle cose non cambierà. Un caporale non fa fatica a trovare persone da sfruttare se queste non hanno nulla; ma se si trova davanti a individui con un permesso di soggiorno, organizzate, con un posto dove dormire, lavarsi, curarsi, beh, allora togliamo l'arma del ricatto e mettiamo queste persone in condizione di scegliere liberamente la loro condizione.

D. L'agroalimentare è ancora alle prese con le difficoltà causate dall'embargo russo.

R. Non credo che le sanzioni siano lo strumento più efficace per fare cambiare posizione a un Paese. C'è anche una storia che riguarda questi provvedimenti: non conosco infatti un caso in cui le sanzioni adottate contro un Paese lo abbiano poi indotto a fargli cambiare idea.

Quindi il tema delle sanzioni alla Russia va riconsiderato e il nostro Paese a livello europeo si sta facendo sentire su questo punto.

MAICOL MERCURIALI

«Milk day». Il premier Renzi conferma l' etichetta trasparente per il latte e annuncia l' accesso ai fondi di rotazione dello Sviluppo economico

Nuove risorse per l' agroalimentare

Presentato all' assemblea della Coldiretti il decreto interministeriale che dovrà salvare le stalle

milano Etichettatura dei prodotti lattiero caseari a tutela del made in Italy. Ma non solo. Gli agricoltori e gli allevatori della Coldiretti dedicano una doppia ovazione al presidente del Consiglio, Matteo Renzi, arrivato al "milk day" di Milano con il testo firmato del decreto interministeriale per l' etichettatura di origine. Perché dopo questo annuncio, il premier ne fa subito un altro. Con la legge di stabilità del 2017, la prossima, anche le aziende agricole potranno accedere ai fondi di rotazione messi a disposizione del ministero dello Sviluppo economico. Il presidente di Coldiretti, Roberto Moncalvo, apprezza con l' invito alla platea a un ulteriore applauso e sventolio di bandiere gialle.

In poco più di un anno, gli agricoltori hanno costruito un forte asse di confronto con il presidente del Consiglio e con il ministro delle Politiche agricole, Maurizio Martina. Lo ricorda lo stesso Moncalvo quando parla della cancellazione dell' Imu e dell' Irap per il mondo agricolo, delle misure a sostegno dell' export del made in Italy, e ora del decreto per mettere in etichetta l' origine del latte. E poi la sorpresa dei fondi di rotazione. È su questo abbrivio che Moncalvo, a nome della Coldiretti, dà un appoggio «forte e convinto alla riforma costituzionale», oggetto di referendum il prossimo ottobre. «Diciamo sì alle riforme» è la dichiarazione di Moncalvo. Stretta di mano a parola al premier: «Sono nipote di un sensale - dice - e so quanto valga la parola data. Noi la parola la manteniamo con i fatti e questi sono fatti», rilancia mostrando alla platea di oltre seimila agricoltori il testo con la firma dei ministri Martina e Calenda. E aggiunge: «C' è un passaggio da fare nei prossimi sei mesi. Vorrei che dopo il referendum e prima della legge di stabilità ci reincontrassimo per prendere impegni su come i fondi rotativi del ministero dello Sviluppo economico e quelli per giovani agricoltori siano usati con una strategia diversa e una nuova struttura di comunicazioni per aiutare a raccontare meglio l' agricoltura. Se faremo così - aggiunge Renzi - accadrà una cosa semplice: dopo anni in cui l' agricoltura è stata considerata un fenomeno di serie B, l' agricoltura diventerà di nuovo centrale per il Paese. Dopo anni di schiaffoni e risolini andremo con orgoglio nazionale in Europa, portando i colori del Paese più bello del mondo».

Applausi anche per il ministro Martina che spiega: «Siamo davanti a un passo storico che può aiutare



tutto il sistema lattiero caseario italiano. Parliamo di un settore che nel suo complesso vale più di 20 miliardi e che vogliamo dotare di ancora più strumenti per competere. Ci sono analisi che dimostrano la propensione dei consumatori anche a pagare di più per un prodotto che sia d'origine italiana tracciata. Con il decreto sarà possibile sfruttare questi spazi, perché finalmente i consumatori potranno essere pienamente informati.

L'indicazione chiara ed evidente dell'origine della materia prima è un elemento cruciale per valorizzare il lavoro di più di 34mila allevatori che rappresentano il cuore pulsante di questo settore».

Il made in Italy in etichetta piace da subito al Consorzio del Parmigiano Reggiano. Per il presidente Alessandro Bezzi, si tratta di «provvedimento importantissimo per tutto il mondo del latte», anche se non riguarda direttamente il Parmigiano la cui filiera è da sempre a tutto latte italiano.

Di «trasparenza» parla invece il direttore del consorzio di tutela del Grana Padano, Stefano Berni.

«La recente apertura dell'Europa in materia di etichette - dice ancora - ci fanno ben sperare perché non possiamo più reggere una situazione del genere». E Paolo De Castro, presidente della commissione Agricoltura all'Europarlamento, ribadisce: «Un passo nella giusta direzione per fornire maggiori indicazioni ai consumatori che avranno così più possibilità di scelta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

ROBERTO IOTTI

Il sindaco bolognese, in vista della comunali, si allea con Landini, leader della Fiom-Cgil

Merola: no al Jobs Act di Renzi

Se non vince al primo turno rischia il posto in Comune

Era un convinto sostenitore di Pierluigi Bersani. Poi, come quasi tutti, è saltato sul carro di Matteo Renzi. Adesso di nuovo uno slalom: Virginio Merola ha firmato per il referendum Cgil contro il jobs act ed è nato un suo flirt col leader Fiom, Maurizio Landini. Sarà il vento elettorale con la necessità di recuperare un rapporto col sindacato e guadagnare voti a sinistra?

I sondaggi danno Merola largamente in vantaggio e a un passo dalla riconferma a sindaco di Bologna. Ma per riuscirci al primo turno gli mancano alcuni punti. E se fosse costretto al ballottaggio le sorprese potrebbero non mancare. Ecco allora la ricerca di voti a sinistra (quelli di una parte dei moderati sono assicurati dall'effetto-Renzi) e di conseguenza, a sorpresa, arriva la rottura del fronte pidessino anti-referendum Cgil, con la plateale firma contro il jobs act davanti alla sede della Camera del lavoro.

Matteo Renzi s'è arrabbiato a tal punto da cancellare la sua programmata visita elettorale di dopodomani a Bologna. È dovuto intervenire Filippo Taddei, responsabile economico del Pd nonché docente alla Johns Hopkins University (sede di Bologna) e uno degli estensori del jobs act, per fargli cambiare idea. Anch'egli non nasconde il disappunto («Mi spiace che Merola non riconosca il valore di sinistra del jobs act») ma se Renzi avesse saltato Bologna ne sarebbe nato un caso nazionale. Quindi meglio far finta di nulla, o quasi perché sarà arduo per Renzi simulare il mal di pancia. Quello di Merola è quasi un affronto personale: contro il jobs act che è la gardenia sulla giacca del presidente del consiglio, cheek-to-cheek con Maurizio Landini, nemico giurato del segretario Pd, a fianco della Cgil con molti suoi esponenti che proprio in questi giorni stanno organizzando i banchetti per il sì al referendum costituzionale, quello su cui Renzi ha scommesso la sua carriera politica.

Logico che oltre a Renzi anche gran parte del Pd locale non abbia preso bene questo coup de théâtre, col sindaco che firma a favore di quell'articolo 18 che per molti mesi è stato una spina nel fianco del presidente del consiglio. Merola, in attesa dell'incontro non proprio idilliaco (dietro la facciata) con Renzi, prova a stemperare: «Ma a Renzi piacciono i referendum.» Poi spiega: «Il jobs act è migliorabile. Servono delle modifiche che non tocchano le tutele dei lavoratori. È la nuova Carta che propone la Cgil serve a consolidare i luoghi di lavoro. Non contraddice la posizione che ritengo che l'abolizione dell'articolo 18 sbalza da sola il mondo del lavoro italiano, né che la discesa a sinistra di questa legge rappresenti l'unico barattolo possibile. Bisognerebbe ragionare di lavoro in modo maggiore, partendo dai dati. Tifida sta riportando, la direzione di marcia è giusta, ma dobbiamo fare di più».

E la nuova Carta che propone la Cgil serve a combattere la frammentazione nei diversi luoghi di lavoro.

Italia Oggi

PRIMO PIANO

Merola 1 Giugno 2016 9

Il sindaco bolognese, in vista della comunali, si allea con Landini, leader della Fiom-Cgil

Merola: no al Jobs Act di Renzi

Se non vince al primo turno rischia il posto in Comune

di Carlo Verdolini

È un martedì mattina di questi giorni, il sindaco di Bologna Virginio Merola ha firmato per il referendum Cgil contro il jobs act ed è nato un suo flirt col leader Fiom, Maurizio Landini. Sarà il vento elettorale con la necessità di recuperare un rapporto col sindacato e guadagnare voti a sinistra? I sondaggi danno Merola largamente in vantaggio e a un passo dalla riconferma a sindaco di Bologna. Ma per riuscirci al primo turno gli mancano alcuni punti. E se fosse costretto al ballottaggio le sorprese potrebbero non mancare. Ecco allora la ricerca di voti a sinistra (quelli di una parte dei moderati sono assicurati dall'effetto-Renzi) e di conseguenza, a sorpresa, arriva la rottura del fronte pidessino anti-referendum Cgil, con la plateale firma contro il jobs act davanti alla sede della Camera del lavoro.

di tutti ha voluto la rarche dalla firma, eccola. «Se il sindaco di una città importante decide di sostenere questa battaglia sono contento e penso che sia una cosa positiva. Abbiamo pensato che la soluzione per dare ripartire economia e lavoro non è ridurre i diritti e rendere più facili i licenziamenti. Inoltre sottolineo come i referendum siano anche un atto di dissenso verso il governo: «Le imprese con la legge

di lavoro. Ma il cerchio magico sembra rotto: non si sta e se tra pochi giorni non si fossero le elezioni Merola andrebbe sotto processo. Lui, comunque, si difende: «Ho firmato per tre motivi. In primo luogo perché dobbiamo riportare il tema del lavoro al centro del dibattito pubblico. Poi perché il jobs act, una buona legge, va comunque migliorata. Infine perché sono contrario ai padroni e alle tiliferie nella nostra sinistra, secondo le quali o tutto bianco o tutto nero. Bisogna approfittare e recuperare. E nei prossimi giorni abbiamo ricevuto Luciano Lama a 30 anni dalla sua morte. Lama condusse il sindacato e svolse un ruolo sempre più attivo e importante nei dibattiti politici, economici e sociali nazionali. Di lui ricordo una frase che ho sempre da giovane, nel mio lavoro non dimenticherò mai di scoprire insieme le ragioni dell'unità». Ecco in sintesi e a questa frase.

«Ma a Renzi piacciono i referendum.» Poi spiega: «Il jobs act è migliorabile. Servono delle modifiche che non tocchano le tutele dei lavoratori. È la nuova Carta che propone la Cgil serve a consolidare i luoghi di lavoro. Non contraddice la posizione che ritengo che l'abolizione dell'articolo 18 sbalza da sola il mondo del lavoro italiano, né che la discesa a sinistra di questa legge rappresenti l'unico barattolo possibile. Bisognerebbe ragionare di lavoro in modo maggiore, partendo dai dati. Tifida sta riportando, la direzione di marcia è giusta, ma dobbiamo fare di più».

«Sono favorevole a poter fare quello che gli pare. Dovrei ringraziare il governo che gli ha concesso più di quanto si aspettassero, gli ha dato il diritto di licenziare, gli ha dato i soldi dell'Iraq. Questo però non è il modo di uscire dalle crisi, anzi se insistiamo su questa strada seguirà una fase di conflitto nel Paese e nella fabbrica molto consistente. Dalla firma di Merola mi aspettavo di sapere se la sinistra di sinistra, vuole lasciare l'alleanza. In questo senso la firma per Cgil serve a segnalare che la sinistra italiana tra gli industriali guidati da Sergio Cofferati e

che ho segnato da giovane, nel mio lavoro non dimenticherò mai di scoprire insieme le ragioni dell'unità». Ecco in sintesi e a questa frase. «Ho voluto le spalle a Renzi? Merola risponde lapidario: «Sono leale ma non fedele». Segue: «E' un atto di coraggio il rimborsare le maniche e i mutandoni al governo della città». Merola ha 61 anni. È emigrato a Bologna da Curti (Caserta) al seguito della famiglia a 5 anni e qui si è laureato in filosofia. Poi l'iscrizione al Pd e, gradito da gradito, la carriera politica. Nel 1980 è presidente di un quartiere, poi sindaco, infine sindaco. È stato un protagonista delle urne civili. Nel settembre 2014 ha trascritto nei registri comunali gli atti di mutamento oneri di coppia formati da persone dello stesso sesso, tra le proteste di una parte del mondo cattolico e della Chiesa locale, «l'era quietista del cardinale Carlo Caffarra. Un piccolo terremoto, come questo provocato dalla firma a favore del referendum contro il jobs act. Un agguato e un sorretto dispendioso quando viene a mancare l'adesione e votare per questo sindaco amico di Landini».

Tullio Bertoldi - www.espressonline.it

UNA CAPSULA AL GIORNO CONTRIBUISCE A FAVORIRE LA FUNZIONALITÀ DELLA PROSTATA E DELLE VIE URINARIE.

Prostamol

A GIUGNO PRENOTA LA TUA VISITA GRATUITA CHIAMANDO IL NUMERO **800.822.822**

Per saperne di più vai su controllati.it

#CONTROLLATI

Non condivido né la posizione di chi ritiene che l'abolizione dell'articolo 18 sblocchi da sola il mondo del lavoro italiano, né che la difesa a oltranza di quella legge rappresenti l'unica battaglia possibile.

Bisognerebbe ragionare di lavoro in modo maturo, partendo dai dati: l'Italia sta ripartendo, la direzione di marcia è giusta, ma dobbiamo fare di più».

Maurizio Landini, che più di tutti ha voluto la raccolta delle firme, esulta: «Se il sindaco di una città importante decide di sostenere questa battaglia sono contento e penso che sia una cosa positiva. Abbiamo lanciato questi referendum perché pensiamo che la soluzione per fare ripartire economia e lavoro non è ridurre i diritti e rendere più facili i licenziamenti».

Inoltre sottolinea come i referendum siano anche un atto di dissenso verso il governo: «Le imprese con le leggi a loro favore pensano di poter fare quello che gli pare. Devono ringraziare il governo che gli ha concesso più di quanto si aspettassero, gli han dato il diritto di licenziare, gli han ridato i soldi dell'Irap. Questo però non è il modo di uscire dalla crisi, anzi se insisteranno su questa strada seguirà una fase di conflitto nel Paese e nelle fabbriche molto consistente». Della firma di Merola ne approfitta il segretario Cgil dell'Emilia-Romagna, Vincenzo Colla, per sollecitare anche gli altri sindaci a seguirne l'esempio: «Firmate tutti per stare dalla parte giusta, quella dei diritti e dell'unificazione del mondo del lavoro».

Ma il cerchio magico emiliano renziano non ci sta e se tra pochi giorni non ci fossero le elezioni Merola andrebbe sotto processo. Lui, comunque, si difende: «Ho firmato per tre motivi. In primo luogo perché dobbiamo riportare il tema del lavoro al centro del dibattito pubblico, Poi perché il jobs act, una buona legge, va comunque migliorata. Infine perché sono contrario ai pasdaran e alle tifoserie nella nostra sinistra, secondo le quali o è tutto bianco o è tutto nero. Invece bisogna approfondire e ragionare». E aggiunge: «In questi giorni abbiamo ricordato Luciano Lama a 20 anni dalla sua morte.

Lama condusse il sindacato a svolgere un ruolo sempre più attivo e importante nei dibattiti politici, economici e sociali nazionali. Di lui ricordo una frase che ho segnato, da giovane, nel mio taccuino «non dimentichiamoci mai di scoprire insieme le ragioni dell'unità». Ecco io mi ispiro a questa frase».

Ha voltato le spalle a Renzi? Merola risponde lapidario: «Sono leale ma non fedele». Soprattutto egli non ha condiviso la rottura tra Pd e Sel, con Renzi che non ha alzato un dito per evitarla. Lui arriva alla fine del suo mandato a capo di una giunta Pd-Sel e, se sarà eletto, vuole bissare l'alleanza. In questo senso la firma pro-Cgil è anche destinata ad allargare la frattura all'interno di Sel-Sinistra italiana tra gli isolazionisti guidati da Sergio Cofferati e i dialoganti capeggiati da Giuliano Pisapia. Appartiene a questi ultimi Egle Beltrami, dirigente bolognese di Sel (è stata anche coordinatrice provinciale): «La decisione di Merola è la conferma evidente del fatto che un governo locale di centrosinistra può veramente fare la differenza, soprattutto per tutelare i diritti dei lavoratori e la dignità delle persone, di chi vive in condizioni di maggiore fragilità. Avevamo provato a spiegarlo ai dirigenti nazionali di Sel, inutilmente. Abbiamo scelto di andare avanti comunque, certi che la sinistra è utile non se si ferma a guardare i sondaggi sperando un giorno di avere la maggioranza assoluta, ma se con coraggio si rimbecca le maniche e si impegna nel governo delle città».

Merola ha 61 anni. È emigrato a Bologna da Curti (Caserta) al seguito della famiglia a 5 anni e qui si è laureato in filosofia. Poi l'iscrizione al Pci e, gradino dopo gradino, la carriera politica.

Nel 1995 è presidente di un quartiere, poi assessore, infine sindaco. È stato un antesignano delle unioni civili. Nel settembre 2014 ha trascritto nei registri anagrafici gli atti di matrimonio esteri di coppie formate da persone dello stesso sesso, tra le proteste di una parte del mondo politico e della Chiesa locale, allora guidata dal cardinale Carlo Caffarra. Un piccolo terremoto, come questo provocato dalla firma a favore dei referendum contro il jobs act. Uno sgarbo a Renzi che dovrà sforzarsi per sorridere dopodomani quando verrà a invitare i bolognesi a votare per questo sindaco amico di Landini.

© Riproduzione riservata.

CARLO VALENTINI

Gli interventi nell' edilizia. Decisive le misure per il recupero del patrimonio

Costruzioni, settore strategico

ROMA Rilancio degli investimenti in costruzioni come strumento chiave per rafforzare la debole ripresa in corso nell' economia italiana. Con più opere pubbliche, da una parte, e incentivi e normative che spingano l' edilizia privata, dall' altra.

«Il rilancio degli investimenti in costruzioni - ha detto ieri il governatore di Bankitalia Ignazio Visco nelle Considerazioni finali -, indirizzato soprattutto alla ristrutturazione del patrimonio esistente, alla valorizzazione delle strutture pubbliche e alla prevenzione dei rischi idrogeologici, avrebbe effetti importanti sull' occupazione e sull' attività economica».

Visco insiste sul concetto di riuso dell' esistente, sulla manutenzione, sulla riqualificazione urbana. «Nel nostro paese - ha detto - è elevata la quota di territorio destinata a urbanizzazione, ma è ampia la presenza di immobili e infrastrutture degradati, così come modesti sono i progressi sinora conseguiti nella tutela dell' ambiente e nell' efficienza energetica» (giudizio piuttosto netto, quest' ultimo, quasi "da ambientalista").

«L' ammodernamento del patrimonio urbanistico - ha proseguito - passa anche attraverso iniziative legislative, che puntino ... alla creazione di condizioni più favorevoli per gli investimenti di operatori privati».

Riferendosi alle costruzioni Visco ha parlato di «una ripresa con qualche incertezza». Dopo otto anni di recessione (-35% di investimenti e circa 500mila posti di lavori persi, un quarto del totale), le costruzioni avevano segnato (dati Istat) qualche mese di ripresa a fine 2015, ma la stessa Istat segnala che nel primo trimestre sono tornate le nubi: indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni diminuito dello 0,9% rispetto ai tre mesi precedenti, e dello 0,5% rispetto allo stesso periodo dell' anno precedente (indice corretto per gli effetti del calendario).

«Il calo segnalato dall' Istat - aveva commentato nei giorni scorsi il presidente dell' Ance Claudio De Albertis - è estremamente preoccupante. A questo punto non so se a fine anno sarà raggiunta la nostra previsione per il 2016 (formulata a dicembre) di un aumento dell' 1% degli investimenti».

Il governo, nel Def del 9 aprile, prevede per le costruzioni un aumento dell' 1,0% nel 2016, un po' meno del Pil (+1,2%).

Resta ottimista Lorenzo Bellicini, direttore del Cresme: «Il nostro sistema informativo continua a farci prevedere una ripresa solida del settore per quest' anno, pari all' 1,8% reale negli investimenti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

ALESSANDRO ARONA

IL PIANO

Trasporto pubblico L'agenzia regionale chiude e si fa in quattro

CHIUDE L' Agenzia regionale per il trasporto pubblico. Al posto del bacino unico del Tpl, nasceranno quattro bacini: tre aree vaste, ovvero le province di Imperia, Savona e Spezia, e la Città metropolitana. Ciascuna potrà bandire una o più gare, per conto proprio. Poi, il bando di gara per il fondino del trasporto, sarà affidato a Filse, la finanziaria della Regione. Infine, per il secondo lotto (su quattro) per l' acquisto dei bus, saranno le stesse (attuali) aziende a lanciare i bandi per 33 milioni.

Ecco le linee guida della Riforma del Tpl, presentate dall' assessore regionale ai Trasporti, Gianni Berrino. Le ha già portate in giunta e, ieri, le ha illustrate in anteprima ai sindacati. Che avranno quindici giorni di tempo per sollevare obiezioni o proporre modifiche.

Ci sono però questi quattro punti cardine, da cui non si prescinde, ha chiarito ai sindacati, l' assessore Berrino.

E la reazione non è positiva: «La Regione fa come i gamberi, invece di andare avanti, ci porta indietro - attacca Camillo Costanzo, Filt-Cgil - la cancellazione dell' Agenzia regionale, che non è mai di fatto neppure nata, ma soprattutto la dissoluzione da uno a quattro bacini del trasporto pubblico locale ci riporta indietro di anni».

Che per l' Agenzia non spirasse un vento favorevole, si era capito dalle dimissioni del presidente del consiglio di amministrazione, Daniele Enotarpi, che a marzo avevano scosso gli uffici in Regione. «Mi sono dimesso dopo mesi in cui chiedo delucidazioni sulla missione di questa Agenzia che viene giorno dopo giorno depotenziata », aveva spiegato Enotarpi.

«Quella del Tar che ha rinviato alla Corte Costituzionale il giudizio sulla gara a lotto unico prevista dalla legge regionale 33 sui trasporti è solo una scusa - attacca Costanzo - un' ottima scusa per la Regione per togliersi di mezzo e demandare tutto ad altri: la responsabilità delle gare, nei diversi lotti, anche quelle sui bus, che saranno affidate alle attuali aziende in servizio, anche se i nuovi bus saranno ovviamente di proprietà della Regione».

Entro luglio, l' assessore Berrino punta a modificare la legge 33, entro fine dicembre saranno formalizzati i quattro bandi dei rispettivi bacini. Entro la fine del 2017, i servizi nei rispettivi bacini

Le scelte della politica

Doria sconfigge Toti De Ferrari, addio al maxischermo

Salta il cartellone dalla Pro Recco agli Europei di calcio il governatore: "Così perdiamo una grande occasione"

IL CASO
5 Terre: "Sei mesi di isolamento"

Il presidente della Regione Liguria ha sconfitto il sindaco di Chiavari, Toti De Ferrari, nel tentativo di ottenere il rinnovo del mandato per un secondo mandato. Doria, con il 57,5 per cento dei voti, ha sconfitto De Ferrari, che aveva ottenuto il 42,5 per cento. Doria ha annunciato che il suo mandato sarà prorogato per sei mesi, fino al 31 maggio 2017. De Ferrari ha annunciato che si dimetterà.

LA FORNITURA
"PUBBLICITÀ"

Il presidente della Regione Liguria ha annunciato che la pubblicità sui mezzi di trasporto pubblico sarà affidata a Filse, la finanziaria della Regione. La gara sarà bandita entro luglio.

L'ESCLUSIVA
ARRIVERANNO

Il presidente della Regione Liguria ha annunciato che entro fine dicembre saranno formalizzati i quattro bandi dei rispettivi bacini. Entro la fine del 2017, i servizi nei rispettivi bacini

Trasporto pubblico L'agenzia regionale chiude e si fa in quattro

La Regione Liguria ha deciso di chiudere l'agenzia regionale per il trasporto pubblico. Al posto del bacino unico del Tpl, nasceranno quattro bacini: tre aree vaste, ovvero le province di Imperia, Savona e Spezia, e la Città metropolitana. Ciascuna potrà bandire una o più gare, per conto proprio. Poi, il bando di gara per il fondino del trasporto, sarà affidato a Filse, la finanziaria della Regione. Infine, per il secondo lotto (su quattro) per l' acquisto dei bus, saranno le stesse (attuali) aziende a lanciare i bandi per 33 milioni.

IL PIANO

Il presidente della Regione Liguria ha illustrato in anteprima ai sindacati le linee guida della riforma del trasporto pubblico. Le ha già portate in giunta e, ieri, le ha illustrate in anteprima ai sindacati. Che avranno quindici giorni di tempo per sollevare obiezioni o proporre modifiche.

IL CASO

Il presidente della Regione Liguria ha sconfitto il sindaco di Chiavari, Toti De Ferrari, nel tentativo di ottenere il rinnovo del mandato per un secondo mandato. Doria, con il 57,5 per cento dei voti, ha sconfitto De Ferrari, che aveva ottenuto il 42,5 per cento. Doria ha annunciato che il suo mandato sarà prorogato per sei mesi, fino al 31 maggio 2017. De Ferrari ha annunciato che si dimetterà.

LA FORNITURA

Il presidente della Regione Liguria ha annunciato che la pubblicità sui mezzi di trasporto pubblico sarà affidata a Filse, la finanziaria della Regione. La gara sarà bandita entro luglio.

L'ESCLUSIVA

Il presidente della Regione Liguria ha annunciato che entro fine dicembre saranno formalizzati i quattro bandi dei rispettivi bacini. Entro la fine del 2017, i servizi nei rispettivi bacini

saranno assegnati a chi avrà vinto.

«Ci sono aziende, come Amt, che non hanno neppure i requisiti per partecipare ai bandi - mette a fuoco Costanzo - se le aziende devono avere un capitale di 40 milioni, mentre Amt ne ha 11. Dove li trova il sindaco Doria altri 31 milioni?».

Non solo, Cgil, ma anche Cisl e Uil sono convinti che la direzione da intraprendere sia quella contraria: «Se, dalla Francia alla vicina Toscana, la tendenza è ridurre i bacini, fare gare complessive, qui siamo completamente fuori rotta», tuona Costanzo.

(michela bompani) ©RIPRODUZIONE RISERVATA L' accusa del sindacato: "Si tratta di una una realtà che di fatto non è neppure nata, così si torna indietro di anni BERRINO L' assessore regionale ai Trasporti della Regione Liguria Gianni Berrino presenta il nuovo piano per il trasporto pubblico locale che prevede la cancellazione dell' agenzia regionale.

Como e Lecco si ritrovano dopo 24 anni Primo accordo per la futura Provincia

Il vertice Intesa tra le delegazioni delle due realtà lariane riunite ieri a Lariofiere Resta il veto lecchese su Varese: «Meglio Monza». Ma parte della Brianza vuole Milano

Como e Lecco manifestano il desiderio di tornare insieme: le province si riavvicinano e dichiarano apertamente di voler ricucire lo strappo che a suo tempo, nel '92, aveva portato alla fuoriuscita di Lecco da Como e alla creazione della nuova provincia. Ora, alla luce della volontà della creazione di quelle che vengono definite le aree vaste, la riunione dei due territori del lago di Como appare come una soluzione naturale.

Lo hanno ribadito ieri, i rappresentanti dei due territori riuniti a un tavolo di lavoro nella sede di Lariofiere di Erba.

«Uno strappo sofferto, quello del '92 - ha dichiarato Alessandro Fermi - Entrambi i territori hanno ribadito la volontà di riunire i territori nell'ambito di un riordino, per interessi comuni che sono quello del tema del lago, o della parte del mondo economico, piuttosto che del turismo e delle istituzioni».

Enti locali Se ne è parlato durante la riunione alla quale hanno partecipato le due Camere di Commercio, i Comuni di Como e di Lecco, la Comunità montana della Valle San Martino, oltre ai coordinatori dei tavoli, i consiglieri regionali Fermi e Daniela Maroni per Como e Mauro Piazza per Lecco. «Si aprono scenari divergenti nel momento in cui si guardano i confini e i rispettivi vicini di casa e i desiderata di ciascuno - ha detto Fermi - Lecco manifesta la volontà di coinvolgere nella creazione dell'area vasta la provincia di Monza Brianza alla quale si sente più vicina. Como guarda sì a Monza Brianza, ma anche alla provincia di Varese con la quale ha delle peculiarità in comune, vedi il rapporto con la Svizzera, il dissenso dei confini e dei frontalieri che esistenze. Man-

18 Como

Como e Lecco si ritrovano dopo 24 anni Primo accordo per la futura Provincia

Il vertice. Intesa tra le delegazioni delle due realtà lariane riunite ieri a Lariofiere. Resta il veto lecchese su Varese: «Meglio Monza». Ma parte della Brianza vuole Milano

per Lecco «di spingere avanti divergenti nel momento in cui si guardano i confini e i rispettivi vicini di casa e i desiderata di ciascuno - ha detto Fermi - Lecco manifesta la volontà di coinvolgere nella creazione della nuova provincia di Monza Brianza alla quale si sente più vicina. Como guarda sì a Monza Brianza, ma anche alla provincia di Varese con la quale ha delle peculiarità in comune, vedi il rapporto con la Svizzera, il dissenso dei confini e dei frontalieri che esistenze. Man-

«I due territori hanno ribadito la volontà di riunire i territori nell'ambito di un riordino, per interessi comuni che sono quello del tema del lago, o della parte del mondo economico, piuttosto che del turismo e delle istituzioni».

«La necessità in questo momento è quella di andare ad ascoltare i desiderata, non solo

«Si va avanti il 10 giugno un confronto con Varese»
«Aveva una così da-
ditore in Parlamento dopo il
passaggio referendario di ot-
tobre?«
«Noi siamo della indica-
zione se qui potrebbero essere
le soluzioni migliori, ha
spiegato il sottosegretario re-
gionale Alessandro Fermi.
«La volontà è quella di restare
che le scelte vengono calate
dall'alto, senza tenere conto
della concretezza di ciascun
territorio.
Proprio per arrivare a una
soluzione condivisa come rita-
gliando una serie di territori,
il prossimo 10 giugno sarà la
volontà di unire i territori di
Lecco e quello di Varese.
Ma l'importante è quello di con-
cordare anche Monza Brianza,
Saporoiti alla luce delle so-
luzioni manifestate ieri. «Un
contorno è quello che ha
lavoro definito da il coordina-
to di Como Fermi che quello
di Lecco Mauro Piazza, consi-
gliere regionale, durante il
rappresentanti lacerazione
ha spiegato qualche dubbio.
«Come ha già portato avanti
nella nostra provincia una se-
rie di iniziative, ha detto,
la Camera di Commercio, le so-
cietà di categoria - ha ag-
giunto Fermi. Questo La-
rio è stato il primo incontro
interprovinciale, un segnale
evangelizzatorio del gruppo.
Per arrivare a una soluzione
condivisa da sottoporre in Re-



Lecco e Como: «Vietro» verso un accordo per la futura Provincia

Villa Saporiti dà l'allarme «Caos su cultura e turismo»

La riforma in Provincia confusione negli assetti strategici. «Dovremo occupare noi persone e i nodi».

Se si è parlato durante la riunione alla quale hanno partecipato le due Camere di Commercio, i Comuni di Como e di Lecco, la Comunità montana della Valle San Martino, oltre ai coordinatori dei tavoli, i consiglieri regionali Fermi e Daniela Maroni per Como e Mauro Piazza per Lecco.



Giovanni Vignoni

Della Torre COLORI
Per farne di tutti i colori... scegli la Torre Colori!
Idropittura LACQUA 3.0 SAN MARCO
Vernici per edilizia Nautica Falgomena Nova Accessori Nautici
Prezzo vendita € 89,00 Scontato netto € 54,00
Prezzo vendita € 44,00 Scontato netto € 29,90
OFFERTE VALIDE FINO AL 30/06/2016
COMO Via Asiago 25/D Tel. 031.342267 - www.dellatorrecolori.com

Camion tra le sbarre del passaggio a livello

Via Salaria 19
L'incidente è avvenuto attorno alle 18
Non c'erano stati aiuti per superare il passaggio a livello.
Stato che stava sfrecciando su binari, ha perduto bene di punto sia all'incrocio Salaria.
Ma proprio mentre la parte anteriore del mezzo pesante stava per superare il passaggio a livello, la sbarra si alzò abba-
stando il camion.
Fu tentato di tornare fuori un po' di retroscala, per fare in modo che sotto buona luce si potesse vedere la sbarra. Non sono stati segnalati i danni al camion.
L'incidente si è verificato in pieno giorno, ma a causa di un guasto tecnico che si abbandonò le sbarre del passaggio a livello.

LA PROVINCIA

«Si va avanti il 10 giugno un confronto con Varese»

«Aveva una così da-
ditore in Parlamento dopo il
passaggio referendario di ot-
tobre?«
«Noi siamo della indica-
zione se qui potrebbero essere
le soluzioni migliori, ha
spiegato il sottosegretario re-
gionale Alessandro Fermi.
«La volontà è quella di restare
che le scelte vengono calate
dall'alto, senza tenere conto
della concretezza di ciascun
territorio.
Proprio per arrivare a una
soluzione condivisa come rita-
gliando una serie di territori,
il prossimo 10 giugno sarà la
volontà di unire i territori di
Lecco e quello di Varese.
Ma l'importante è quello di con-
cordare anche Monza Brianza,
Saporoiti alla luce delle so-
luzioni manifestate ieri. «Un
contorno è quello che ha
lavoro definito da il coordina-
to di Como Fermi che quello
di Lecco Mauro Piazza, consi-
gliere regionale, durante il
rappresentanti lacerazione
ha spiegato qualche dubbio.
«Come ha già portato avanti
nella nostra provincia una se-
rie di iniziative, ha detto,
la Camera di Commercio, le so-
cietà di categoria - ha ag-
giunto Fermi. Questo La-
rio è stato il primo incontro
interprovinciale, un segnale
evangelizzatorio del gruppo.
Per arrivare a una soluzione
condivisa da sottoporre in Re-

«Se oggi abbiamo ribadito la volontà di una unitarietà del territorio comasco e lecchese è emersa anche l'ipotesi di un accorpamento con il territorio monzese - ha aggiunto Piazza - Basta che Monza però non scivoli a sud verso la città metropolitana, ma che si attesti a nord e che insieme si possa dare vita a un soggetto uniforme sotto il profilo sia istituzionale della pubblica amministrazione, ma anche economico». Parola d'ordine in questo momento è consultare Monza per capire gli orientamenti.

La sfida «Questa sfida è decisiva- ha aggiunto il consigliere regionale Daniela Maroni presente al tavolo di ieri - È importante arrivare in Regione con delle proposte concrete per poter decidere in autonomia. Le aree vaste non devono creare precarietà, ma un plus, devono essere un'opportunità di rilancio e di unitarietà, un sistema di forze e di eccellenze».

«Più la proposta sarà condivisa e più avrà forza sia a livello regionale che nazionale», ha chiuso Fermi.

BENEDETTA MAGNI

Asfaltati

La Serenissima concessione: il regalo dell' Anas ai gestori

La Brescia-Padova spa ha ottenuto la proroga al 2026. In cambio avrebbe dovuto completare la Valdastico Nord entro il 2013. Mai fatto nulla. E ora vende ad Abertis

Ha il sapore del regalo quello che l' Anas ha fatto alla società A4, concessionaria dell' autostrada Brescia-Padova, e agli spagnoli Abertis. Il 10 maggio scorso il gruppo spagnolo si è assicurato il 51,4% di A4 Holding (Autostrada Brescia-Padova Spa), la cosiddetta Serenissima, per 594 milioni di euro. Nell' A4 il socio di maggioranza è Banca Intesa con il 44,8%, seguita dal gruppo Astaldi (società ingegneristica) e dalla famiglia Tabacchi (un tempo proprietari di Safilo), che però questi quattrini li vedranno solo nel gennaio 2023, perché ora Abertis (che può contare sul sostegno di un pool di banche spagnole tra cui Caixa Bank), dovrà versare un anticipo di soli 5 milioni nei prossimi mesi. In compenso, però, potrà incassare gli introiti di una delle autostrade più trafficate d' Italia: quei 146 km, infatti, rappresentano la terza strada nazionale per traffico, con 91 mila veicoli al giorno e 340 milioni di ricavi annui. La concessione comprende anche l' A31, ovvero l' autostrada Valdastico (89 km) che vanta un traffico medio giornaliero di 12 mila veicoli, suddivisa delle tratte Vicenza-Piovene Rocchette di 36 km e di Vicenza-Badia Polesine di 53 km. Il contratto, che dovrà avere il via libera dal Cipe, comprende però l' impegno da parte degli spagnoli a realizzare una nuova Valdastico Nord arrivando quasi fino a Trento - ovvero il collegamento tra l' A31 e l' A22 del Brennero - al posto di quella vecchia, ormai considerata inadeguata. In questo modo la Valdastico diventerebbe quanto mai strategica nei collegamenti tra Italia del Nord e l' Europa orientale. Il problema è che questa operazione sembra un enorme regalo di Anas, quindi del governo Renzi, alla Brescia-Padova Spa.

L' A4, infatti, è stata data in concessione dall' Anas nel lontano luglio del 1956. Le concessioni statali hanno un limite massimo di 30 anni, dopodiché si dovrebbe procedere a nuova gara. La scadenza di questa concessione, invece, è stata più volte prorogata fino al 2007, quando ad A4 è stata concessa un' ulteriore proroga al 31 dicembre 2026 in funzione, però, secondo il contratto, della realizzazione della



La Serenissima concessione: il regalo dell' Anas ai gestori

LA SOLITA PROPAGANDA
Ad aprile salgono gli occupati. I dati nascono ogni ma Renzi esalta

AD APRILE I jobs ad functione Matteo Renzi e la sua politica. Il governo ha promesso di creare 800.000 posti di lavoro entro il 2016. Il tempo è scaduto. I dati di aprile mostrano che il numero di occupati è salito di 100.000 unità, ma il numero di disoccupati è aumentato di 150.000. Renzi esalta i dati, ma i dati dicono che il mercato del lavoro è ancora in difficoltà.

LA SOLITA PROPAGANDA
Ad aprile salgono gli occupati. I dati nascono ogni ma Renzi esalta

AD APRILE I jobs ad functione Matteo Renzi e la sua politica. Il governo ha promesso di creare 800.000 posti di lavoro entro il 2016. Il tempo è scaduto. I dati di aprile mostrano che il numero di occupati è salito di 100.000 unità, ma il numero di disoccupati è aumentato di 150.000. Renzi esalta i dati, ma i dati dicono che il mercato del lavoro è ancora in difficoltà.



IL PROBLEMA è che questa operazione sembra un enorme regalo di Anas, quindi del governo Renzi, alla Brescia-Padova Spa. Il contratto, che dovrà avere il via libera dal Cipe, comprende però l' impegno da parte degli spagnoli a realizzare una nuova Valdastico Nord arrivando quasi fino a Trento - ovvero il collegamento tra l' A31 e l' A22 del Brennero - al posto di quella vecchia, ormai considerata inadeguata. In questo modo la Valdastico diventerebbe quanto mai strategica nei collegamenti tra Italia del Nord e l' Europa orientale. Il problema è che questa operazione sembra un enorme regalo di Anas, quindi del governo Renzi, alla Brescia-Padova Spa.

Analisi: il ministro Debio vuole sfruttare i binari, già pagati. Ma non tutte le aziende hanno fretta. Viva le merci sull'Alta velocità. Anche lente

IL PROBLEMA è che questa operazione sembra un enorme regalo di Anas, quindi del governo Renzi, alla Brescia-Padova Spa. Il contratto, che dovrà avere il via libera dal Cipe, comprende però l' impegno da parte degli spagnoli a realizzare una nuova Valdastico Nord arrivando quasi fino a Trento - ovvero il collegamento tra l' A31 e l' A22 del Brennero - al posto di quella vecchia, ormai considerata inadeguata. In questo modo la Valdastico diventerebbe quanto mai strategica nei collegamenti tra Italia del Nord e l' Europa orientale. Il problema è che questa operazione sembra un enorme regalo di Anas, quindi del governo Renzi, alla Brescia-Padova Spa.

IL PROBLEMA è che questa operazione sembra un enorme regalo di Anas, quindi del governo Renzi, alla Brescia-Padova Spa. Il contratto, che dovrà avere il via libera dal Cipe, comprende però l' impegno da parte degli spagnoli a realizzare una nuova Valdastico Nord arrivando quasi fino a Trento - ovvero il collegamento tra l' A31 e l' A22 del Brennero - al posto di quella vecchia, ormai considerata inadeguata. In questo modo la Valdastico diventerebbe quanto mai strategica nei collegamenti tra Italia del Nord e l' Europa orientale. Il problema è che questa operazione sembra un enorme regalo di Anas, quindi del governo Renzi, alla Brescia-Padova Spa.

IL PROBLEMA è che questa operazione sembra un enorme regalo di Anas, quindi del governo Renzi, alla Brescia-Padova Spa. Il contratto, che dovrà avere il via libera dal Cipe, comprende però l' impegno da parte degli spagnoli a realizzare una nuova Valdastico Nord arrivando quasi fino a Trento - ovvero il collegamento tra l' A31 e l' A22 del Brennero - al posto di quella vecchia, ormai considerata inadeguata. In questo modo la Valdastico diventerebbe quanto mai strategica nei collegamenti tra Italia del Nord e l' Europa orientale. Il problema è che questa operazione sembra un enorme regalo di Anas, quindi del governo Renzi, alla Brescia-Padova Spa.

IL PROBLEMA è che questa operazione sembra un enorme regalo di Anas, quindi del governo Renzi, alla Brescia-Padova Spa. Il contratto, che dovrà avere il via libera dal Cipe, comprende però l' impegno da parte degli spagnoli a realizzare una nuova Valdastico Nord arrivando quasi fino a Trento - ovvero il collegamento tra l' A31 e l' A22 del Brennero - al posto di quella vecchia, ormai considerata inadeguata. In questo modo la Valdastico diventerebbe quanto mai strategica nei collegamenti tra Italia del Nord e l' Europa orientale. Il problema è che questa operazione sembra un enorme regalo di Anas, quindi del governo Renzi, alla Brescia-Padova Spa.

Valdastico Nord, il cui progetto sarebbe dovuto essere presentato entro il 30 giugno 2013. Lo Stato, a fronte della mancata realizzazione della Valdastico Nord, si sarebbe dovuto riprendere la concessione e rimetterla a gara. Cosa che però non è stata fatta: A4 continua a gestire la Serenissima e, a seguito di una sorta di gara privata, firma un accordo in esclusiva per la vendita del 51 per cento della concessione ad Abertis. Un bel regalo non solo agli spagnoli - che però ora dovranno realizzare la Valdastico - ma soprattutto all' A4 che, senza colpo ferire, incassa 594 milioni. Insomma, racconta il senatore Lucio Malan che sulla vicenda ha presentato diverse interrogazioni in Parlamento e al ministero delle Infrastrutture e ha fatto ricorso alla Corte dei conti, "il governo ha trasferito a una società privata un patrimonio pubblico del valore totale di 1 miliardo e 200 milioni". E comunque, anche volendo dare la concessione agli spagnoli, "poteva farlo direttamente lo Stato, con introito per le casse pubbliche, e non lasciare questo affare a una società privata di cui Banca Intesa detiene la maggioranza".

Quella che si contesta, come si legge anche dall' esposto alla Corte dei Conti, "è la cessione del tutto discrezionale di un bene pubblico a un soggetto privato, con un' ingente perdita per le casse dello Stato di quasi 600 milioni".

Non è la prima volta che Abertis prova a mettere le mani sulle autostrade italiane. Ci provò già nel 2006, sempre sulla Brescia-Padova, ma allora a mettersi di mezzo fu l' allora ministro delle Infrastrutture Antonio Di Pietro. Nel 2009, invece, gli spagnoli tentarono di prendersi la Torino-Milano con un' offerta da 1,3 miliardi che non andò a segno. Ora, invece, dopo aver conquistato le torri di Wind mettendo sul piatto 693 milioni di euro, sono finalmente riusciti nel loro vecchio pallino: la conquista della Serenissima. E questa volta il governo ha lasciato fare.

GIANLUCA ROSELLI

Migranti nei capannoni, no dei sindac

Il prefetto Cuttaia rinnova l' invito all' ospitalità ai Comuni, ma la sua lettera non è piaciuta né a destra né a sinistra

di Carlo Mion La lettera del prefetto Domenico Cuttaia, che ricorda l' arrivo di altri profughi e nella quale si invitano i sindaci a mettere a disposizione anche capannoni dismessi, non ha raccolto consensi. Anzi. Del resto è un' impresa gestire quelli destinati alle varie province dall' accordo tra enti locali e Stato, figuriamoci adesso per questi nuovi 490 migranti assegnati al Veneto dopo gli ultimi sbarchi. La questione dei capannoni dismessi ha fatto arrabbiare ulteriormente gli amministratori locali.

Scrive il prefetto ai sindaci: «Gli sbarchi di migranti che si susseguono sulle coste meridionali, alcuni con esito drammatico, pongono in maniera pressante l' esigenza di individuare ulteriori soluzioni di accoglienza per le persone destinate a questo territorio». Questo vuol dire che nel giro di pochi giorni ogni provincia del Veneto dovrà accogliere 70 migranti, i 490 destinati alla nostra regione vanno ad aggiungersi a quelli già stabiliti in sede di accordo Stato Enti Locali.

«Come noto, a suo tempo è stato istituito un organismo di raccordo, la cabina di regia, finalizzato a garantire scelte condivise nella distribuzione di migranti sul territorio della Città Metropolitana - ricorda il prefetto Cuttaia - Distribuzione che deve seguire soprattutto il criterio di una ripartizione equa e diffusa, in modo da evitare concentrazioni eccessive di persone e accompagnando, altresì, l' accoglienza ad iniziative volte alla integrazione dei richiedenti la protezione internazionale e al loro inserimento nel tessuto sociale ed economico». Un concetto che il Prefetto ripete spesso ma che non è certo passato tra gli amministratori locali. Infatti sono pochi i comuni che hanno dato la loro disponibilità ad accogliere queste persone.

«Tutti i soggetti di solidarietà sociale attualmente impegnati nei servizi di accoglienza sono stati sensibilizzati nella ricerca di ulteriori posti, anche individuando soluzioni provvisorie di emergenza (ad esempio l' utilizzazione di capannoni dismessi), pur di garantire un immediato riparo alle persone, tenendo presente che a tali soluzioni è stato posto un limite di ospitalità massima di 60 posti per struttura, come convenuto in cabina di regia». E infine l' ennesimo appello che molto probabilmente resterà inascoltato: «In questo contesto, si rinnova la richiesta di collaborazione in maniera da poter affrontare una situazione oggettivamente difficile, in attesa di individuare strutture congrue di accoglienza». Strutture che per il momento non ci sono.



EMERGENZA SBARCHI » I PROBLEMI DELL'ACCOGLIENZA

Migranti nei capannoni, no dei sindac

Il prefetto Cuttaia rinnova l' invito all' ospitalità ai Comuni, ma la sua lettera non è piaciuta né a destra né a sinistra

di Carlo Mion

La lettera del prefetto Domenico Cuttaia, che ricorda l' arrivo di altri profughi e nella quale si invitano i sindaci a mettere a disposizione anche capannoni dismessi, non ha raccolto consensi. Anzi. Del resto è un' impresa gestire quelli destinati alle varie province dall' accordo tra enti locali e Stato, figuriamoci adesso per questi nuovi 490 migranti assegnati al Veneto dopo gli ultimi sbarchi. La questione dei capannoni dismessi ha fatto arrabbiare ulteriormente gli amministratori locali.

stidico di Mestre e presidente dell'area Veneta, si impegnano tutti e i tempi di permanenza, come abbiamo visto, non sempre è facile di più di quello di un'azienda». Giardiniere, che presidente della Regione Veneto, non lascia alcun margine di possibilità trattativa per non dare credito alla richiesta del prefetto, che l' esponente leghista, di una lettera che non si conosce nemmeno. Il vicepresidente sottolinea che ogni soluzione in queste strutture dismesse deve essere per tutti gli anni, non per un periodo di tempo, come accade, per esempio, per i capannoni dismessi che sono, come accade, per un periodo di difficoltà e non per un periodo di difficoltà. Per questo da luglio, i sindaci non si sono occupati di gestire persone in capannoni abbandonati.



Profughi ospitati a Comi. A destra, il prefetto Cuttaia a Maria Rosa Pavanolo, presidente dell' Auci veneto



Pavanolo (AUCI) «L' accoglienza è un'idea non percorribile: tempi di permanenza troppo lunghi, Forcellin duro, risposta irrispettosa, non la cuore a nessuno»

Sicurezza, a metà mese i primi rinforzi

Poliziotti, carabinieri e finanziari saranno impegnati in servizi di contrasto al commercio abusivo

I primi rinforzi dovrebbero arrivare intorno alla metà del mese, come avviene da anni a questa parte. Si tratta di poliziotti, finanziari e carabinieri che il Ministero dell'Interno destina alla nostra provincia come rinforzo in vista della stagione estiva, con i turisti ma anche il centro storico.



Militari che presidiano il giardino di via Piave

La Prefettura ha chiesto oltre un centinaio di uomini da impiegare nell' arco della stagione estiva.



Venditori abusivi in spiaggia a Comi

di controllo del territorio e di mantenimento, organizzati in sempre più strutture. I turisti, comunque, in Provincia sono anche dalle altre zone della provincia, come il centro storico, i carabinieri e finanziari provenienti da queste zone e contrasti di mezzo Italia e da questi che solitamente vengono utilizzati per l'ordine pubblico. Per il momento il Comune di Mestre ha una forza composta da un centinaio di uomini e donne che si sono stati assorbiti in un'unità di servizio per il Distretto di S. Maria della Salute e la Sicurezza Pubblica. La forza di polizia è stata presentata la settimana scorsa dal prefetto Cuttaia ai sindaci e ai consiglieri comunali, che non hanno dato un'adesione.

preiscrizioni 2016/2017 a condizioni vantaggiose

VENEZIA CASTELLO 5282 0415236829

MESTRE Via A. Costa 10/A 101/D 041702588

L'Isola di Milano, stabilita intorno, il Ministero dell'Interno si è occupato di questi posti, presentati i vari rapporti della forza dell'ordine, circa la suddivisione tra le varie forze di polizia. In questi giorni, il prefetto Cuttaia ha chiesto ai sindaci di mettere a disposizione di questi posti, presentati i vari rapporti della forza dell'ordine, circa la suddivisione tra le varie forze di polizia. In questi giorni, il prefetto Cuttaia ha chiesto ai sindaci di mettere a disposizione di questi posti, presentati i vari rapporti della forza dell'ordine, circa la suddivisione tra le varie forze di polizia.

La Nuova di Venezia e Mestre

<-- Segue

Veneto

«Già in sede di cabina di regia avevamo già fatto presente al prefetto che la soluzione capannoni non era percorribile», spiega Maria Rosa Pavanello, sindaco di Mirano e presidente dell' Anci Veneto. «I migranti sono tanti e i tempi di permanenza, come abbiamo visto, sono lunghi e molto di più di quello preannunciato».

Gianluca Forcolin, vice presidente della Regione Veneto, non lascia alcun margine di possibile trattativa per rendere operativa la richiesta del prefetto. Dice l' esponente leghista: «È una lettera che non fa onore a nessuno. È irrispettosa per coloro che vogliono ospitare in queste strutture dismesse ma anche per tutti quei amministratori locali che per anni hanno cercato di utilizzare strutture chiuse o edifici non più in uso, come scuole, per ospitare centri di accoglienza per persone in difficoltà e hanno incontrato solo difficoltà.

Poi dicono dei leghisti razzisti.

Non è razzismo ospitare queste persone in capannoni abbandonati?».

©RIPRODUZIONE RISERVATA.

DOMENICO CUTTAIA, CARLO MION

Padova metropolitana ecco la soluzione anti crisi

Rapporto Sinloc: «Nuovo sviluppo solo con un piano territoriale allargato»

PADOVA Calo delle nascite e rischio ricambio generazionale ai quali vanno aggiunti il processo di invecchiamento della popolazione residente con il relativo aumento del carico sociale. A fronte di un' area che oggi viene classificata "in vantaggio competitivo" il futuro di Padova si gioca sull' interruzione della spirale negativa demografica - che ha ripercussioni dirette sul mercato del lavoro - e sulla capacità del territorio di intercettare la domanda estera. «Elemento» si legge nel rapporto "Competitività delle aree urbane" di Sinloc «che tipicamente non può essere basato solo sulle capacità imprenditoriali locali ma necessita di un ecosistema favorevole, o per lo meno non ostativo, in termini di infrastrutture e capitale umano».

Pur essendo basato su una fotografia al 2013 su demografia, economia, mercato immobiliare, ambiente e infrastrutture, il rapporto di Sinloc guarda alla capacità di crescita dell' area padovana al 2030 attraverso una valutazione competitiva di vari indicatori. E il quadro che emerge per Padova parla di una sorta di condizione neutra, non di marcato declino né di spiccato sviluppo. Il problema è che la situazione generale, oggi, risulta più compromessa rispetto al 2013. Soprattutto per ciò che riguarda gli elementi di debolezza citati sopra e individuati nel rapporto presentato a febbraio 2015. Il volume non scodella dati certi sul futuro, l' analisi non nasce con questo scopo. Ma guarda a scenari di medio-lungo termine dove sarà necessario, si legge, «far interagire positivamente sapere e tecnologia, patrimonio culturale, imprenditorialità, solidarietà attraverso una programmazione territoriale allargata e di (almeno) medio periodo». Al di là della definizione normativa di città metropolitana, quindi, lo sforzo dovrebbe tendere a una progettualità in grado di uscire dai confini del capoluogo per abbracciare un' area più vasta. Senza la quale, appunto, Padova è destinata a mantenere una condizione competitiva neutra che poco si sposa con l' idea di rilancio del territorio visto che a oggi, è bene ricordarlo, la nostra provincia ha il tasso di occupazione totale (61,7%) più basso del Veneto (solo Rovigo fa peggio) e un tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) al 25,9% superiore di 1,2 punti rispetto alla media veneta. Padova metropolitana è prima (in provincia) per valore aggiunto pro capite (30.375 euro) ma, ad esempio, è nel Montagnanese che si trova il tasso più alto di imprenditorialità (11,9 imprese ogni 100 abitanti). E ancora sebbene Padova metropolitana sia l' area più popolosa, il tasso di crescita demografico registrato negli ultimi cinque anni è stato solo del 3,5%. Dinamiche più decise, invece, hanno registrato l' area dei Colli (+4,7%) e il

2 | Primo piano IL MATTINO MERCOLEDÌ 1 GIUGNO 2016

IL FUTURO DELLA CITTÀ

Padova metropolitana ecco la soluzione anti crisi

Rapporto Sinloc: «Nuovo sviluppo solo con un piano territoriale allargato»

LA RADIOGRAFIA SU LAVORO E AZIENDE

Tasso di disoccupazione giovanile

| Regione | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| Padova | 25,9% | 25,9% | 25,9% | 25,9% |
| Veneto | 24,7% | 24,7% | 24,7% | 24,7% |
| Italia | 23,7% | 23,7% | 23,7% | 23,7% |

Tasso di disoccupazione totale - Provincia di Padova

| Anno | Tasso |
|------|-------|
| 2011 | 61,7% |
| 2012 | 61,7% |
| 2013 | 61,7% |
| 2014 | 61,7% |
| 2015 | 61,7% |
| 2016 | 61,7% |

Imprese e unità locali per principali settori

| Settore | Valore | Variazione |
|----------------|--------|------------|
| Commercio | 14.281 | +0,1% |
| Altre attività | 1.102 | -7% |
| Servizi | 1.209 | +28% |
| Industria | 14.518 | +13% |
| Manifattura | 13.990 | +13% |
| Agricoltura | 13.106 | +2% |

Imprese per classi di abitanti

| Classe abitanti | Imprese | Variazione |
|-----------------|---------|------------|
| 0-100 | 130.399 | +0,1% |
| 101-200 | 14.281 | +0,1% |
| 201-500 | 14.518 | +13% |
| 501-1000 | 13.990 | +13% |
| 1001-5000 | 13.106 | +2% |
| 5000+ | 1.102 | -7% |

Dallo stadio emergere
Che senza l'area programmazione più ampia da oggi al 2030 l'area non acquisirà alcun vantaggio competitivo

Se si considera il perimetro formato da capoluoghi e comuni confinanti la densità delle imprese innovative risulta seconda in Italia dietro solo a Milano

Se si considera il perimetro formato da capoluoghi e comuni confinanti la densità delle imprese innovative risulta seconda in Italia dietro solo a Milano

La demografia registrata negli ultimi cinque anni è stata solo del 3,5%. Dinamiche più decise, invece, hanno registrato l' area dei Colli (+4,7%) e il Montagnanese (+4,7%) e il Campiunganese (+4,7%). Senz'altro c'è una spinta più forte di residenti in più sono le nascite. Altre emergenze si registrano nelle statistiche prodotte dalla Sinloc per quanto di impiego nell'industria e delle informazioni. In sintesi, il rapporto di Sinloc guarda al futuro della città metropolitana di Padova in termini di competitività e crescita. Ma considerando la crescita demografica. Un'area ha un 3,5% di crescita (0,49 per cento).

Il problema è che a oggi non esiste alcuna politica di valorizzazione e sviluppo comune in grado di andare oltre al semplice capoluogo. Le zone urbane, per essere sostenibili, ad esempio, necessitano di servizi e infrastrutture. Ma se non si interviene, si rischia di avere un'area di sviluppo neutra, non di marcato declino né di spiccato sviluppo. Il problema è che la situazione generale, oggi, risulta più compromessa rispetto al 2013. Soprattutto per ciò che riguarda gli elementi di debolezza citati sopra e individuati nel rapporto presentato a febbraio 2015. Il volume non scodella dati certi sul futuro, l' analisi non nasce con questo scopo. Ma guarda a scenari di medio-lungo termine dove sarà necessario, si legge, «far interagire positivamente sapere e tecnologia, patrimonio culturale, imprenditorialità, solidarietà attraverso una programmazione territoriale allargata e di (almeno) medio periodo». Al di là della definizione normativa di città metropolitana, quindi, lo sforzo dovrebbe tendere a una progettualità in grado di uscire dai confini del capoluogo per abbracciare un' area più vasta. Senza la quale, appunto, Padova è destinata a mantenere una condizione competitiva neutra che poco si sposa con l' idea di rilancio del territorio visto che a oggi, è bene ricordarlo, la nostra provincia ha il tasso di occupazione totale (61,7%) più basso del Veneto (solo Rovigo fa peggio) e un tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) al 25,9% superiore di 1,2 punti rispetto alla media veneta. Padova metropolitana è prima (in provincia) per valore aggiunto pro capite (30.375 euro) ma, ad esempio, è nel Montagnanese che si trova il tasso più alto di imprenditorialità (11,9 imprese ogni 100 abitanti). E ancora sebbene Padova metropolitana sia l' area più popolosa, il tasso di crescita demografico registrato negli ultimi cinque anni è stato solo del 3,5%. Dinamiche più decise, invece, hanno registrato l' area dei Colli (+4,7%) e il

IN EDICOLA A 9,90 € CON **il mattino la tribuna la Nuova Corriere Alpi**

1946 DAI SAVOIA ALLA REPUBBLICA
IMMAGINE DOPO IMMAGINE, IL RACCONTO DI UN ANNO CRUCIALE PER L'ITALIA

1946-2016 70° ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Camposampierese (+4,5%). Sempre il Camposampierese, ancora, è l' area con la quota più bassa di residenti in età non lavorativa.

Altri esempi? Se si guarda alle prime quindici province italiane per densità di imprese dell' informatica e delle telecomunicazioni (Ict) - visto che il mantra è quello della Fabbrica 4.0 ovvero della manifattura digitale - Padova risulta ottava (2,91%) e guarda da distante Milano che ha il primo posto (4,17%). Ma considerando Padova metropolitana l' indice balza al 3,89%, superiore a quello di Roma che è seconda (3,48 per cento).

Il problema è che a oggi non esiste alcuna politica di valorizzazione e sviluppo comune in grado di andare oltre al singolo campanile. Le aree urbane, conclude il rapporto di Sinloc, per crescere necessitano, ad esempio, di interventi per l' accesso all' abitazione, infrastrutture digitali e mobilità. Temi dove, a fare la differenza, «è l' efficienza della macchina pubblica e la capacità di una programmazione territoriale allargata».

Senza scomodare la PaTreVe, la Padova metropolitana sarebbe già qualcosa.

m.marian@mattinopadova.it.

MATTEO MARIAN

Maurizio Bait

Contratto stoppato dall' Istat

Ma le previsioni raddoppiano dal 2017. Il sindacato: allora trattiamo fino al 2018

TRIESTE - Una mazzata dall' Istat, con indicatori di aumento del costo della vita troppo bassi rispetto alle aspettative. Un robusto bastone fra le ruote del negoziato per il rinnovo contrattuale del pubblico impiego regionale. Ma esiste anche una via per uscirne.

La Regione e i Comuni hanno proposto al sindacato il sospiratissimo rinnovo, che interessa circa 14mila addetti, manifestando l'intento di accordare aumenti retributivi del 2,8% nel triennio 2015-2017, assumendo come valore di riferimento l' indice Ipc del Istat, ossia il misuratore degli scostamenti fra realizzazione e previsione dell' inflazione.

Se su un aspetto le parti erano già d' accordo, era l' auspicio che tale indicatore si aggirasse per il 2016 attorno all' 1%, in modo da sostenere una proposta del 2,8%. Invece l' Istat ha appena pubblicato i numeri per il quadriennio 2016-2019 e per quest' anno il dato si ferma a un miserevole 0,5%.

In altre parole, con tali condizioni non è pensabile chiudere la trattativa e firmare il contratto. Nessuno, in Regione, dichiara nulla, tale è l' impatto sfavorevole del dato statistico. Tuttavia è evidente a questo punto che occorre rendere questo numero il più flessibile possibile.

Doccia fredda anche in casa sindacale, dove dopo la riuscita dello sciopero del 25 maggio si è annunciata la piena disponibilità a riavviare il negoziato contrattuale. «La via di uscita passa attraverso l' esercizio di più leve in contemporanea - spiega la segretaria regionale della Cgil Funzione pubblica, Mafalda Ferletti - vale a dire gli aumenti tabellari, certo, ma anche l' impiego dei risparmi conseguiti nelle annate scorse dagli Enti pubblici datori di lavoro proprio grazie al mancato rinnovo contrattuale». Soprattutto, però, il sindacato a questo punto traguarda un' altra opportunità: «Spostiamo la trattativa dal triennio 2015-2017 al triennio 2016-2018».

L' operazione proposta, che potrebbe trovare porte non propriamente sbarrate a Palazzo, si spiega con le previsioni Istat per i prossimi anni: +1% nel 2017, +1,2% nel 2018 e +1,4% nel 2019. Pertanto sommare gli indici Ipc del prossimo triennio porta a un totale ben più sostanzioso, mentre lo 0,5% di quest' anno rappresenta una "zavorra" difficile da gestire. Meglio negoziare per l' annata in corso una somma di transizione e puntare al futuro prossimo.

IL GAZZETTINO Mensile 1 giugno 2016

LA SEGRETARIA REGIONALE
Appaiati Olivo e Iodice, deciderà Camusso

UDINE - (Al) Non proprio uguali uguali, lei è un po' più avanti, ma neppure così lontani l'una dall'altro, da poter dire che la finale è certa e scontata. Per Ornella Olivo e Emanuele Iodice - i nomi non in corso alla segreteria regionale della Cgil per il dopo Franco Becci - le previsioni territoriali del sindacato che si sono concluse ieri con le assemblee di Gorizia e Trieste consegnano quindi la decisione finale alla segretaria nazionale, Susanna Camusso.

Dopo le dimissioni di Becci giunto a fine mandato e senza intenzione di ricandidarsi, il sindacato ha 90 giorni di tempo per decidere il suo nuovo vertice, il che significa entro il 9 agosto. Ma la decisione arriverà prima, anzi probabilmente a giugno, anche perché in piena estate sarebbe difficile riunire l'assemblea dei 150 delegati che formalmente i vertici nazionali devono ascoltare prima di nominare il nuovo segretario.

© riproduzione riservata

Optex
L'OTICA DEI GIOVANI
UDINE
Via del Gelsu, 7/A
Tel. 0432 304910

L'OPPORTUNITÀ
UDINE - A Palazzo Tezze Wismann con inizio dal 15. Per informazioni: "Comune" via Montebelluno 10 - Udine - Tel. 0432 304910

IN ARREDA
UDINE - A Palazzo Tezze con inizio alle 18. In vendita: "Bianchi" via Montebelluno 10 - Udine - Tel. 0432 304910

TRISTE - Al Nord Milano da 17. In vendita: "Bianchi" via Montebelluno 10 - Udine - Tel. 0432 304910

PUBBLICO IMPIEGO FVG L'indice inflattivo si ferma allo 0,5%; troppo poco per l'aumento retributivo del 2,8%

Contratto stoppato dall' Istat

Ma le previsioni raddoppiano dal 2017. Il sindacato: allora trattiamo fino al 2018

TRIESTE - Una mazzata dall' Istat, con indicatori di aumento del costo della vita troppo bassi rispetto alle aspettative. Un robusto bastone fra le ruote del negoziato per il rinnovo contrattuale del pubblico impiego regionale. Ma esiste anche una via per uscirne.

La Regione e i Comuni hanno proposto al sindacato il sospiratissimo rinnovo, che interessa circa 14mila addetti, manifestando l'intento di accordare aumenti retributivi del 2,8% nel triennio 2015-2017, assumendo come valore di riferimento l' indice Ipc del Istat, ossia il misuratore degli scostamenti fra realizzazione e previsione dell' inflazione.

Se su un aspetto le parti erano già d' accordo, era l' auspicio che tale indicatore si aggirasse per il 2016 attorno all' 1%, in modo da sostenere una proposta del 2,8%. Invece l' Istat ha appena pubblicato i numeri per il quadriennio 2016-2019 e per quest' anno il dato si ferma a un miserevole 0,5%.

In altre parole, con tali condizioni non è pensabile chiudere la trattativa e firmare il contratto. Nessuno, in Regione, dichiara nulla, tale è l' impatto sfavorevole del dato statistico. Tuttavia è evidente a questo punto che occorre rendere questo numero il più flessibile possibile.

Doccia fredda anche in casa sindacale, dove dopo la riuscita dello sciopero del 25 maggio si è annunciata la piena disponibilità a riavviare il negoziato contrattuale. «La via di uscita passa attraverso l' esercizio di più leve in contemporanea - spiega la segretaria regionale della Cgil Funzione pubblica, Mafalda Ferletti - vale a dire gli aumenti tabellari, certo, ma anche l' impiego dei risparmi conseguiti nelle annate scorse dagli Enti pubblici datori di lavoro proprio grazie al mancato rinnovo contrattuale». Soprattutto, però, il sindacato a questo punto traguarda un' altra opportunità: «Spostiamo la trattativa dal triennio 2015-2017 al triennio 2016-2018».

L' operazione proposta, che potrebbe trovare porte non propriamente sbarrate a Palazzo, si spiega con le previsioni Istat per i prossimi anni: +1% nel 2017, +1,2% nel 2018 e +1,4% nel 2019. Pertanto sommare gli indici Ipc del prossimo triennio porta a un totale ben più sostanzioso, mentre lo 0,5% di quest' anno rappresenta una "zavorra" difficile da gestire. Meglio negoziare per l' annata in corso una somma di transizione e puntare al futuro prossimo.

In ogni caso, la doccia volentieri di firmare il contratto sarà il valore aggiunto alla trattativa, destinata con ogni probabilità a chiudersi entro il mese cominciato oggi.



INFLAZIONE. L'indice Icp del Istat è alla base della trattativa per rinnovare il contratto del Comparto unico Fvg

INTESA SERRACCHIANI-ALFANO
Emergenze, il numero unico 112 entro quest'anno: sarà multilingue

UDINE - (Al) Il "112" sarà l'unico numero che entro il 2018 il cittadino del Friuli Venezia Giulia dovrà conoscere in caso di emergenza sanitaria o di pubblica sicurezza. Una ristrutturazione che allinea la Regione alle direttive europee e che renderà più efficace ed efficiente il servizio di pronto soccorso. Il compromesso del progetto è appena sottoscritto: lo sarà a nome della presidente della Regione Debora Serracchiani e dal ministro dell'Interno Angelino Alfano. Il nuovo Call center (un milione di investimenti) sarà a Palmanova, nella sede della Protezione civile vi presteranno servizio 24 ore/24, garantendo all'utente un servizio gratuito e multilingue. Il call center localizzerà la chiamata e invierà il numero verde o una volta detto il numero da cui si partiva. Il 112 sarà inoltre la chiamata emergenza.

© riproduzione riservata

SCUOLA / LA LEGA NORD
«Con la nuova legge nazionale 1.300 docenti rischiano il posto»

UDINE - (Al) La Lega Nord denuncia il rischio di 1.300 docenti esodati in Friuli Venezia Giulia a seguito dell'implementazione di una disposizione della legge 107/2015 («la buona scuola») la quale stabilisce che ai contratti di lavoro a tempo determinato, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi. La ha fatto conoscere alla consigliere regionale Barbara Zilli e il consigliere comunale di Udine Mario Pittini. I quali hanno annunciato due mozioni da depositare in Consiglio comunale. A rischio sono i precari di seconda fascia di Istituto che non saranno stabilizzati con il concorso in svolgimento e quelli di terza fascia, stabilizzati comunque il ministro a pronunciarsi sulla questione, ha detto Pittini.

© riproduzione riservata

In ogni caso, la decisa volontà di firmare il contratto sarà il valore aggiunto alla trattativa, destinata con ogni probabilità a chiudersi entro il mese cominciato oggi.
© riproduzione riservata.

Parte il numero unico per le emergenze

Siglato a Roma il protocollo con il governo. Il 112 sostituirà tutti gli altri contatti. "Rivoluzione" a regime entro fine anno Riccardi denuncia attese infinite a Urologia

Tempi d'attesa inaccettabili alla Clinica Urologica dell'ospedale di Cattinara. Lo denuncia il capogruppo forzista Riccardo Riccardi, che già un anno fa aveva sollevato il caso con un'interrogazione. «Quella volta, a detta dello stesso direttore della Clinica, Belgrano, le liste d'attesa erano spaventose, con 500-600 pazienti in coda. E ora l'impressione è che quelle criticità non siano affatto state risolte». «A fronte di una necessità di intervento entro 30 giorni per la calcolosi renale - aggiunge Riccardi - i tempi di attesa sono di 5 mesi, 3 mesi invece per le ipertrofie prostatiche. Secondo le indicazioni che abbiamo ricevuto - prosegue il forzista - risulta inoltre che vi siano 400 pazienti in lista d'attesa con un tempo di intervento di 2 anni per le ipertrofie prostatiche senza catetere e, seppur serva intervenire entro 30 giorni per gli interventi oncologici sull'apparato urologico, si arriva sempre a filo. A questo punto - prosegue il capogruppo azzurro - bisogna fare chiarezza vista la delicatezza del tema e soprattutto la sensibilità dell'argomento in una città come Trieste, per questi motivi è opportuno che Telesca fornisca chiarimenti e soprattutto dica se la situazione, ad un anno dalla denuncia, è migliorata o, come temiamo, peggiorata».

di Marco Ballico wTRIESTE Un solo numero, il 112, ad accorparsi e sostituire tutti gli altri contatti, il 113 della polizia, il 115 dei vigili del fuoco e il 118 del soccorso sanitario. Si chiama Nue. L'Europa avrebbe voluto che l'Italia recepisce la direttiva di semplificazione da almeno 10 anni ma il nostro Paese non si è fatto mancare l'abitudine all'odissea. Il Fvg si muove almeno più rapidamente di altre realtà italiane: entro fine anno, come sin qui possibile solo in Lombardia e in Lazio, anche i cittadini della regione avranno un unico numero di telefono da tenere a memoria e da chiamare per ogni caso di emergenza, sia essa sanitaria o di pubblica sicurezza.

A Roma, all'ora di cena, Debora Serracchiani e Angelino Alfano siglano il protocollo d'intesa che avvia un'operazione, dichiara la presidente Fvg, «a diretto beneficio della comunità».

«L'Italia - afferma il ministro - si mette al passo con l'Europa e lo fa con modelli d'eccellenza quale la centrale unica di risposta».

L'iniziativa ha finalità intuitive. Gli utenti digiteranno il 112 (oppure verranno dirottati a quel numero nella fase di distacco graduale in cui 113, 115 e 118 rimarranno ancora operativi) e si vedranno filtrare per



Parte il numero unico per le emergenze

Siglato a Roma il protocollo con il governo. Il 112 sostituirà tutti gli altri contatti. "Rivoluzione" a regime entro fine anno



Debora Serracchiani e Angelino Alfano al tavolo nero conosciuti per gli altri i protocolli sul numero unico per le emergenze

IL MECCANISMO OPERATIVO
Verrà creato un solo grande "centro" nella sede della Protezione civile a Palmianna dove lavoreranno 29 operatori

Riccardi denuncia attese infinite a Urologia
Tempi d'attesa inaccettabili alla Clinica urologica dell'ospedale di Cattinara. Lo denuncia il capogruppo forzista Riccardo Riccardi, che già un anno fa aveva sollevato il caso con un'interrogazione. «Quella volta, a detta dello stesso direttore della Clinica, Belgrano, le liste d'attesa erano spaventose, con 500-600 pazienti in coda. E ora l'impressione è che quelle criticità non siano affatto state risolte».


per ogni caso di emergenza, sia essa sanitaria o di pubblica sicurezza. L'Europa avrebbe voluto che l'Italia recepisce la direttiva di semplificazione da almeno 10 anni ma il nostro Paese non si è fatto mancare l'abitudine all'odissea. Il Fvg si muove almeno più rapidamente di altre realtà italiane: entro fine anno, come sin qui possibile solo in Lombardia e in Lazio, anche i cittadini della regione avranno un unico numero di telefono da tenere a memoria e da chiamare per ogni caso di emergenza, sia essa sanitaria o di pubblica sicurezza.

Allarme leghista per 1300 precari della scuola

Zilli e Pittoni denunciano le falle della riforma. «Un esercito di prof è destinato alla disoccupazione»

IL RISCHIO
Il concorso 2014 "regala" il posto fino a 1.321 docenti in più. Ma, come anticipato dal sindacato, c'è un gruppo poco meno numeroso di precari da collocare in classe. La legge N. 104, con Barbara Zilli e Paolo Pittoni, quella equazione di "conoscenza" è la sua unica via d'uscita.

rischio di disoccupazione per 1.300 insegnanti, di cui non meno di 500 in provincia. Nel marzo il governo 131 ha approvato la legge 104, la legge che ha creato il lavoro precario nella scuola. «Un esercito di precari», ha detto Zilli, «è destinato a rimanere in attesa di essere assorbito». L'esperienza in questi casi più che di lavoro è di attesa. «Un esercito di precari», ha detto Zilli, «è destinato a rimanere in attesa di essere assorbito».



Barbara Zilli

hità di utilizzare contratti a tempo determinato, insieme a Zilli e Pittoni. Nel gennaio 2014, il governo ha approvato la legge 104, la legge che ha creato il lavoro precario nella scuola. «Un esercito di precari», ha detto Zilli, «è destinato a rimanere in attesa di essere assorbito».

«Un esercito di precari», ha detto Zilli, «è destinato a rimanere in attesa di essere assorbito».

«Un esercito di precari», ha detto Zilli, «è destinato a rimanere in attesa di essere assorbito».

«Un esercito di precari», ha detto Zilli, «è destinato a rimanere in attesa di essere assorbito».

«Un esercito di precari», ha detto Zilli, «è destinato a rimanere in attesa di essere assorbito».

«Un esercito di precari», ha detto Zilli, «è destinato a rimanere in attesa di essere assorbito».

«Un esercito di precari», ha detto Zilli, «è destinato a rimanere in attesa di essere assorbito».

essere poi messi in contatto con lo "sportello" di cui si ha necessità. Svolta epocale soprattutto per il 118, che vale attualmente il 60% delle chiamate. Ma la razionalizzazione sarà anche fisica, poiché il call center troverà spazio nella sola Palmanova, nella sede della Protezione civile. Concretamente i 29 operatori che lavoreranno al nuovo servizio prenderanno in carico la chiamata dell'utente, attivando se necessario una teleconferenza per la traduzione multilingue, e inizieranno la compilazione della scheda contatto.

Il collegamento con il Ced interforze del Viminale, così accade lì dove il Nue è già attivo, consente di raccogliere in pochissimi istanti (3-4 secondi) i dati identificativi e la localizzazione del numero chiamante (per le chiamate da telefono fisso) o la sua localizzazione tramite cella telefonica (per le chiamate da telefono mobile).

Con la garanzia di tempi rapidi e il vantaggio di filtrare telefonate effettuate per sbaglio o con l'intento dello scherzo (le chiamate improprie sono quantificate nel 50% del totale), assicura Telesca, «non ci sarà il rischio di perdere tempo nei casi di soccorso».

L'assessore alla sanità, in missione a Milano, ha voluto verificare di persona che le cose funzionassero al meglio e, aggiunge, «non c'è alcun dubbio che anche in Fvg, nel rispetto nel nostro piano di emergenza, la tempistica sarà virtuosa». Il modello è quello statunitense e canadese: oltreoceano il numero unico di emergenza è il 911. L'Europa ci ha pensato sin dal 1976 con le raccomandazioni della Conferenza delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni, ma ci è arrivata solo nel 2004 con l'obbligo di introduzione del Nue 112 in tutti i paesi membri entro il 2008. In tanti si sono adeguati in fretta alla normativa, mentre l'Italia ha tergiversato meritandosi una procedura di infrazione con tanto di sanzioni nel 2009 e nel 2010. Milioni di euro gettati al vento prima che, sei anni fa, partisse a Varese la prima vera sperimentazione.

Il Fvg, nell'assestamento estivo dell'anno scorso, ha posto le basi del Nue regionale affidando l'incarico alla Protezione civile e stanziando un milione di euro fra strumentazioni, reclutamento del personale, formazione e manutenzioni. Lo scorso marzo la direzione generale della Regione ha pubblicato un avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni d'interesse dei dipendenti del comparto unico del pubblico impiego e delle aziende sanitarie ad aderire al progetto in qualità di operatore della Centrale unica di risposta.

Il Servizio organizzazione, valutazione e relazioni sindacali del personale regionale ha quindi provveduto a verificare il possesso dei requisiti richiesti ammettendo alla prova pratica 46 persone.

©RIPRODUZIONE RISERVATA.

MARCO BALLICO

Convocata per oggi pomeriggio l'assemblea di Santa Maria la Nova: rebus per gli 'arancioni'

Consiglio metropolitano alla prova delle finanze, nuovo tentativo di raggiungere il numero legale

NAPOLI (giupalm) - Entrambi gli Enti amministrati dal primo cittadino Luigi De Magistris sono alle prese con un'approvazione del Bilancio in extremis. Il Comune si riunirà mercoledì prossimo, addirittura dopo le elezioni, per dare il via libera al Previsionale. La Città metropolitana, invece, discuterà oggi dell'approvazione delle manovre finanziarie. Anche in questo caso c'è il rischio del commissariamento dei conti pubblici. I consiglieri metropolitani sono stati convocati nell'aula del complesso monumentale di Santa Maria la Nova, alle 15,30 di oggi per trattare gli argomenti all'ordine del giorno. La seduta precedente è andata deserta. E qualche preoccupazione c'è. I consiglieri che sostengono De Magistris saranno, con ogni probabilità, in aula. Ma l'opposizione composta dai rappresentanti dei partiti potrebbe nuovamente disertare la seduta. E a quel punto raggiungere il numero legale sarà impresa tutt'altro che semplice.

Ennesima strada in salita per il sindaco che si ritrova stretto tra la campagna elettorale e la risoluzione di problemi amministrativi.



L'aspirante primo cittadino del Movimento 5 Stelle ha atteso 40 minuti il bus della linea 140 per Posillipo
Gaiola e incubo trasporti, il tour di Brambilla
Gli obiettivi dei pentastellati: restituire alla gente il mare e una mobilità accettabile



Mauschela per gli elettori pentastellati, oggi confronto finale per Lettieri e Amura

Nel confronto televisivo Valente e Tagliatela attaccano l'ex pm a testa bassa. Lui partecipa a un evento al Maschio Angioino
Tutti contro il sindaco, lui ribatte: "Decide il popolo"

Confermi i progetti formati dalla cooperativa "25 giugno"

Completata la riqualificazione dell'istituto comprensivo Minelli

NAPOLI - Restituire il mare al cittadino di Napoli, uno degli obiettivi cardine dei candidati del Comune di Santa Maria la Nova, alle 15,30 di oggi per trattare gli argomenti all'ordine del giorno. La seduta precedente è andata deserta. E qualche preoccupazione c'è. I consiglieri che sostengono De Magistris saranno, con ogni probabilità, in aula. Ma l'opposizione composta dai rappresentanti dei partiti potrebbe nuovamente disertare la seduta. E a quel punto raggiungere il numero legale sarà impresa tutt'altro che semplice.

NAPOLI - Restituire il mare al cittadino di Napoli, uno degli obiettivi cardine dei candidati del Comune di Santa Maria la Nova, alle 15,30 di oggi per trattare gli argomenti all'ordine del giorno. La seduta precedente è andata deserta. E qualche preoccupazione c'è. I consiglieri che sostengono De Magistris saranno, con ogni probabilità, in aula. Ma l'opposizione composta dai rappresentanti dei partiti potrebbe nuovamente disertare la seduta. E a quel punto raggiungere il numero legale sarà impresa tutt'altro che semplice.

NAPOLI - Restituire il mare al cittadino di Napoli, uno degli obiettivi cardine dei candidati del Comune di Santa Maria la Nova, alle 15,30 di oggi per trattare gli argomenti all'ordine del giorno. La seduta precedente è andata deserta. E qualche preoccupazione c'è. I consiglieri che sostengono De Magistris saranno, con ogni probabilità, in aula. Ma l'opposizione composta dai rappresentanti dei partiti potrebbe nuovamente disertare la seduta. E a quel punto raggiungere il numero legale sarà impresa tutt'altro che semplice.

NAPOLI - Restituire il mare al cittadino di Napoli, uno degli obiettivi cardine dei candidati del Comune di Santa Maria la Nova, alle 15,30 di oggi per trattare gli argomenti all'ordine del giorno. La seduta precedente è andata deserta. E qualche preoccupazione c'è. I consiglieri che sostengono De Magistris saranno, con ogni probabilità, in aula. Ma l'opposizione composta dai rappresentanti dei partiti potrebbe nuovamente disertare la seduta. E a quel punto raggiungere il numero legale sarà impresa tutt'altro che semplice.

NAPOLI - Restituire il mare al cittadino di Napoli, uno degli obiettivi cardine dei candidati del Comune di Santa Maria la Nova, alle 15,30 di oggi per trattare gli argomenti all'ordine del giorno. La seduta precedente è andata deserta. E qualche preoccupazione c'è. I consiglieri che sostengono De Magistris saranno, con ogni probabilità, in aula. Ma l'opposizione composta dai rappresentanti dei partiti potrebbe nuovamente disertare la seduta. E a quel punto raggiungere il numero legale sarà impresa tutt'altro che semplice.

NAPOLI - Restituire il mare al cittadino di Napoli, uno degli obiettivi cardine dei candidati del Comune di Santa Maria la Nova, alle 15,30 di oggi per trattare gli argomenti all'ordine del giorno. La seduta precedente è andata deserta. E qualche preoccupazione c'è. I consiglieri che sostengono De Magistris saranno, con ogni probabilità, in aula. Ma l'opposizione composta dai rappresentanti dei partiti potrebbe nuovamente disertare la seduta. E a quel punto raggiungere il numero legale sarà impresa tutt'altro che semplice.

NAPOLI - Restituire il mare al cittadino di Napoli, uno degli obiettivi cardine dei candidati del Comune di Santa Maria la Nova, alle 15,30 di oggi per trattare gli argomenti all'ordine del giorno. La seduta precedente è andata deserta. E qualche preoccupazione c'è. I consiglieri che sostengono De Magistris saranno, con ogni probabilità, in aula. Ma l'opposizione composta dai rappresentanti dei partiti potrebbe nuovamente disertare la seduta. E a quel punto raggiungere il numero legale sarà impresa tutt'altro che semplice.

NAPOLI - Restituire il mare al cittadino di Napoli, uno degli obiettivi cardine dei candidati del Comune di Santa Maria la Nova, alle 15,30 di oggi per trattare gli argomenti all'ordine del giorno. La seduta precedente è andata deserta. E qualche preoccupazione c'è. I consiglieri che sostengono De Magistris saranno, con ogni probabilità, in aula. Ma l'opposizione composta dai rappresentanti dei partiti potrebbe nuovamente disertare la seduta. E a quel punto raggiungere il numero legale sarà impresa tutt'altro che semplice.

NAPOLI - Restituire il mare al cittadino di Napoli, uno degli obiettivi cardine dei candidati del Comune di Santa Maria la Nova, alle 15,30 di oggi per trattare gli argomenti all'ordine del giorno. La seduta precedente è andata deserta. E qualche preoccupazione c'è. I consiglieri che sostengono De Magistris saranno, con ogni probabilità, in aula. Ma l'opposizione composta dai rappresentanti dei partiti potrebbe nuovamente disertare la seduta. E a quel punto raggiungere il numero legale sarà impresa tutt'altro che semplice.

Aeroporti ai privati un affare a nove zeri Il risiko di Crocetta tra alleanze e cordate

Un gruppo argentino punta sull' hub Palermo-Birgi Cresce il peso di Orlando e Bianco nei cda degli scali

«Gli aeroporti vanno privatizzati, ma con bandi a evidenza pubblica. Io ho bloccato affari per 500 milioni di euro a Catania, adesso voglio la massima trasparenza». Il governatore Rosario Crocetta prova a dettare la linea sul grande affare degli scali siciliani e dà il via libera al valzer delle poltrone delle Camere di commercio e delle Città metropolitane attraverso le quali si gestiranno le privatizzazioni delle due più importanti aziende dell' Isola: l' aeroporto di Catania e quello di Palermo. Due scali che insieme hanno un valore stimato intorno ai 600 milioni di euro e sui quali hanno messo gli occhi colossi del settore, dal gruppo Eurnekian, che ha già le mani sullo scalo di Trapani e punta a realizzare un hub su Palermo, a Vito Gamberale e ai Benetton, che guardano da tempo a quanto accade alla Sac di Catania.

SCALO E CAMERA DI PALERMO Ieri il governatore ha firmato i decreti d' insediamento dei presidenti delle Città metropolitane, che saranno i sindaci dei rispettivi capoluoghi di provincia. Con questa mossa, Leoluca Orlando tra quote del Comune e della Città metropolitana, cioè l' ex Provincia, ha la maggioranza piena alla Gesap con oltre il 70 per cento. La sua linea è netta: «Nessuna privatizzazione», come ha ribadito più volte in occasioni pubbliche. Ma la pressione esterna per cedere quote del pacchetto azionario è fortissima e arriva direttamente da chi ha un ruolo influente a Palazzo Chigi. Nei mesi scorsi ha sondato il terreno in Sicilia Marco Carrai, imprenditore molto vicino al presidente del Consiglio Matteo Renzi e presidente di Toscana aeroporti, la società che gestisce gli scali di Firenze e Pisa.

Chi ha il pacchetto di maggioranza in Toscana aeroporti? L' imprenditore argentino Eduardo Eurnekian, che nell' Isola ha già le redini dell' aeroporto di Trapani e punta a realizzare un grande hub nell' Isola tra Birgi e lo scalo di Palermo. Da Roma a chiedere con forza la privatizzazione è la sottosegretaria Simona Vicari, tra i più filo renziani in casa Ncd: «Palermo deve aprirsi a nuovi investimenti, come accaduto in tutti gli scali italiani - dice - gli unici baluardi che rimangono fuori sono Palermo e Catania». Per questa partita è ininfluente la Camera di commercio di Palermo, che ha solo



La Repubblica (ed. Palermo)

<-- Segue

Sicilia

una piccola quota: ieri Crocetta ha firmato il decreto che assegna i seggi della Camera che accorperà le sedi di Enna e Palermo e al momento, nonostante ricorsi presentati e annunciati da Confcommercio, sembra avere ancora la meglio il candidato di Confindustria Alessandro Albanese contro la presidente di Confcommercio Patrizia Di Dio. La nuova assegnazione dà 14 seggi su 33 all' area Confcommercio, ma Albanese, fedelissimo del presidente regionale degli industriali Anto- nello Montante, conta su una solida rete di alleanze. SCALO E CAMERA DI CATANIA Molto più complicata la partita che si sta giocando attorno all' aeroporto di Catania. Il governatore Crocetta grazie ai commissariamenti nella Camera di commercio di Catania, nell' Irsap e nella ex Provincia ha avuto la maggioranza nel cda della Sac e ha fatto bocciare il piano di quotazione in borsa sponsorizzato con forza dal presidente della Camera di commercio di Siracusa Ivan Lo Bello. Ma la partita privatizzazione è tutt' altro che chiusa. E grazie al decreto di assegnazione dei seggi della nuova Camera di commercio che raggruppa Catania, Siracusa e Ragusa, in pole per la guida di questo mega ente c' è Pietro Agen, presidente di Confcommercio Catania in ottimi rapporti con Montante. La nuova Camera avrà la maggioranza della Sac e già sono iniziate le contromosse. A partire dalla composizione del nuovo Cda, che potrebbe vedere il ritorno di Giuseppe Giannone, ex amministratore delegato della Conad. Di certo c' è che nello scalo etneo finisce la gestione degli uomini di Lo Bello, come lo è stato l' amministratore delegato uscente Gaetano Mancini. Lo scalo etneo fa gola a molti e la partita privatizzazione rimane aperta: alla finestra il gruppo di Vito Gamberale e il gruppo Benetton. Due colossi del settore che già hanno interessi in diversi scali italiani. Ma a giocare un ruolo in questa partita non sarà solo Agen. Nel nuovo cda della Sac avrà diritto di parola anche il sindaco di Catania Enzo Bianco, da ieri alla guida della Città metropolitana che sostituisce l' ex Provincia che nello scalo etneo ha una quota di un ottavo.

Bianco, in ottimi rapporti con Renzi, dovrà indicare dei componenti nel cda e potrebbe anche sostenere il ritorno di Nico Torrisi, presidente di Federalberghi che non fa mistero di guardare con interesse alle prossime amministrative etnee. Torrisi alla Sac per Bianco sarebbe un problema in meno. Ma una cosa è certa: la privatizzazione dello scalo catanese rimane all' ordine del giorno. E la partita non è per nulla chiusa.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

ANTONIO FRASCHILLA

Camere di commercio, il risiko delle nomine In ballo il controllo degli aeroporti siciliani

Crocetta firma il decreto che assegna i seggi: a Catania Agen in vantaggio, a Palermo favorito Albanese su Di Dio

Il presidente ha anche formalmente assegnato la guida delle Città Metropolitane di Palermo, Catania e Messina ai sindaci dei capoluoghi: Leoluca Orlando, Enzo Bianco e Renato Accorinti.

Giacinto Pipitone OOO Rosario Crocetta firma i decreti con cui assegna i posti nella plancia di comando delle Camere di Commercio e la guida formale delle Città Metropolitane. E con queste due mosse muove pedine fondamentali nella delicatissima partita per il controllo degli aeroporti, che ora potrebbero anche essere privatizzati.

Cronaca di una giornata da giocatori di scacchi. Il presidente la inizia firmando i decreti che assegnano i seggi nelle Camere di Commercio, dopo mesi di scontri e inchieste della magistratura: è il primo atto della riforma. Quella di Palermo si fonde con quella di Enna. E la divisione delle quote fra le varie categorie rappresentate negli organi di controllo sembrerebbe assegnare 4 seggi di vantaggio ad Alessandro Albanese (Confindustria Palermo) nella corsa alla presidenza della Camera rispetto a Patrizia Di Dio (Confindustria Palermo) anche se le alleanze dell'ultimora fra associazioni - e i prevedibili ricorsi - potrebbero ribaltare il pronostico.

La ripartizione dei seggi fra le varie associazioni nella Camera di Commercio di Catania, che ingloberà quelle di Ragusa e Siracusa dovrebbe portare in vantaggio Piero Agen (gradito ad Antonello Montante) avversato finora da Ivan Lo Bello.

Se finirà così il primo effetto sarà sul controllo dell'aeroporto etneo, oggi nella sfera di influenza di Lo Bello. Il controllo di tre Camere di Commercio accorpate assegnerebbe ad Agen almeno il 62,5% delle quote, ribaltando gli attuali rapporti di forza. Senza considerare che attraverso l'Irsap Crocetta controlla il 12,5%, anche se la nomina del presidente dell'Istituto che ha inglobato i consorzi Ai, oggi commissariato, spetterebbe a Confindustria.

Ma Crocetta ieri ha firmato altri decreti che corrispondono ad altrettante mosse sullo scacchiere. Per quanto scontato per effetto della riforma delle Province, il presidente ha formalmente assegnato la guida delle Città Metropolitane di Palermo, Catania e Messina ai sindaci dei capoluoghi: Leoluca Orlando,

6 Fatti & Notizie

I SOLDI DELLA SICILIA
CAMBIANO GLI EQUILIBRI NELLA GUIDA DEGLI SCAL. IL PRESIDENTE: «SERVE UNA GARA INTERNAZIONALE PER PRIVATIZZARLI»

Camere di commercio, il risiko delle nomine In ballo il controllo degli aeroporti siciliani

● Crocetta firma il decreto che assegna i seggi a Catania Agen in vantaggio, a Palermo favorito Albanese su Di Dio

Il presidente ha anche formalmente assegnato la guida delle Città Metropolitane di Palermo, Catania e Messina ai sindaci dei capoluoghi: Leoluca Orlando, Enzo Bianco e Renato Accorinti. Crocetta firma i decreti con cui assegna i posti nella plancia di comando delle Camere di Commercio e la guida formale delle Città Metropolitane. E con queste due mosse muove pedine fondamentali nella delicatissima partita per il controllo degli aeroporti, che ora potrebbero anche essere privatizzati.

IL PRESIDENTE GIACINTO PIPISTONE (A SINISTRA) E IL SOTTOSCRITTORE ROSARIO CROCETTA (A DESTRA) CON I SINDACI DEI CAPOLUOGHI ENZO BIANCO (A SINISTRA) E LEOLUCA ORLANDO (A DESTRA)



Il presidente della Regione, Rosario Crocetta e l'assessore all'Economia, Alessandro Bacci

LA PROBLEMA. Il sottosegretario bloccato solo il 5 per cento dei bilanci degli enti locali

Comuni a secco in attesa dei fondi da Roma
L'ira dei sindaci, ma Farone: basta piagnistei

Il presidente della Regione, Rosario Crocetta, ha appena firmato il decreto che assegna i seggi nelle Camere di Commercio e la guida delle Città Metropolitane. Il decreto è stato firmato in un'aula della Regione a Palermo, in un'aula della Regione a Palermo, in un'aula della Regione a Palermo.

Enzo Bianco e Renato Accorinti.

Le Città Metropolitane, eredi delle Province, ricevono in dote le quote negli aeroporti di Catania e Palermo. Alle falde dell' Etna cambia poco perchè a Bianco andrà il 12,5%. Ma a Palermo Orlando si ritroverà con quattro membri su cinque del Cda nominati da lui: due spettano al Comune e altrettanti alla Città Metropolitana, uno solo alla Camera di Commercio.

Così si comporrà il controllo degli aeroporti. Ma con quale strategia?

Crocetta già lunedì, attraverso il voto dei suoi membri nel Cda, aveva bloccato la quotazione in borsa di quello etneo. E ieri ha svelato la strategia: «Il gestore pubblico non poteva avallare un incremento di capitale attraverso un cambiamento dell' assetto societario». È su questo terreno che si giocherà la partita e Crocetta indica la rotta: «Serve la privatizzazione degli aeroporti attraverso una grande gara internazionale che permetta di individuare un gruppo che gestisca l' hub». Parole indirizzate a Palermo e a Catania.

Le prossime settimane serviranno a verificare se la direzione impressa da Palazzo d' Orleans verrà rispettata. Intanto slittano a fine settembre le elezioni dei presidenti dei Liberi Consorzi di Siracusa, Ragusa, Agrigento, Caltanissetta, Trapani ed Enna: nel frattempo restano in carica i vecchi commissari.

Cagliari

Publicato lo statuto della città metropolitana

CAGLIARI Ora c'è anche lo Statuto che regola la vita della città metropolitana (17 comuni). Il documento è stato approvato il 23 maggio ed è in fase di pubblicazione. Una svolta: le funzioni della Provincia di Cagliari relativamente ai comuni coinvolti saranno trasferiti presto, con legge regionale, nelle mani della Città metropolitana.

Con la stessa normativa saranno ridistribuiti poteri e compiti del vecchio ente intermedio tra Città e Provincia del sud. I tempi? Forse un mese, tenendo presente che anche il Consiglio metropolitano sarà rinnovato all'indomani delle elezioni che coinvolgeranno il 5 giugno sei Comuni del Cagliariitano. «È l'avvio di un percorso», ha detto il sindaco metropolitano Massimo Zedda ieri durante la presentazione insieme agli altri sindaci e ai consiglieri. Zedda ha anticipato la prima mossa: in arrivo 168 milioni di euro con la firma del Patto con il Consiglio dei ministri. «Stiamo incrociando le richieste dei sindaci - ha spiegato - e quelle del Patto Regione-Stato per evitare doppioni. Speriamo di terminare il percorso entro giugno».

Sardegna Cagliari 24 ore LA NUOVA SARDEGNA MERCOLEDÌ 1 GIUGNO 2016

La poltrona va a fuoco donna muore carbonizzata

Tragedia a Serbarius: il rogo potrebbe essere partito da una sigaretta. La settantenne forse è stata colpita da un malore e non ha avuto scampo



Fuochi in casa in via Fila
Dopo un malore la donna ha tentato di alzarsi e ha scatenato il rogo. La poltrona ha preso fuoco e la donna è rimasta carbonizzata. I soccorsi sono arrivati tardi.

CAGLIARI Publicato lo statuto della città metropolitana

C'ha c'è anche lo Statuto che regola la vita della città metropolitana (17 comuni). Il documento è stato approvato il 23 maggio ed è in fase di pubblicazione. Una svolta: le funzioni della Provincia di Cagliari relativamente ai comuni coinvolti saranno trasferiti presto, con legge regionale, nelle mani della Città metropolitana.

SETTIMO SAN PIETRO Perizia psichiatrica per Igor Diana

Il giovane di origine russa aveva confessato l'omicidio dei genitori



Igor Diana è sottoposto ad una perizia psichiatrica.

LA RAPINA SIMULATA A SELARGIUS Il pg: «Nove anni per Carboni»

L'ex assessore regionale è accusato di avere aggredito i familiari



Marco Carboni.

L'ACCORDO Is Mirronis, 15 milioni di euro per riqualificare il quartiere

Il Comune di Cagliari ha firmato un accordo con il Consorzio di Edilizia Economica e Popolare (CEEP) per la riqualificazione del quartiere Is Mirronis. L'opera prevede la costruzione di 150 alloggi e la riqualificazione delle aree comuni.

LA NOMINA Tribunale, Grandesso presidente

Luca Grandesso è stato nominato presidente del Tribunale di Cagliari. Il giudice ha una lunga esperienza in magistrato e ha lavorato in diverse sezioni.

UTA Rimbo in bicicletta travolto dal furgone non è grave

Un bambino di dieci anni è stato travolto da un furgone mentre pedalava in bicicletta. Il bambino è stato trasportato in ospedale ma non è grave.

La Regione avvia il percorso per il nuovo ente dell' Area metropolitana Nasce l' oasi regionale delle zone umide

Molentargius, Santa Gilla, Sella del Diavolo e Capo Sant' Elia insieme in quello che sarà il Parco regionale delle zone umide dell' area metropolitana di Cagliari. Lo ha deciso la Regione con una delibera approvata ieri dalla giunta: il primo passo per la costituzione del Parco, richiesta dai sindaci dei sette Comuni (Cagliari, Quartu Sant' Elena, Quartucciu, Selargius, Elmas, Capoterra e Assemini) interessati.

LA REGIONE «Il Parco regionale delle zone umide», ha spiegato l' assessore regionale della Programmazione, Raffaele Paci, «è un' opportunità di sviluppo e rafforzamento dell' intera area metropolitana: la Regione è pronta a sostenere questo percorso». Non solo tutela ambientale: «Parliamo di potenziare le attività produttive della zona, dalle saline alla pesca e all' itticoltura», ha aggiunto Paci. Con la delibera si avviano tutti gli studi e le azioni necessari «per l' attivazione del percorso di istituzione del Parco», ha evidenziato l' assessore dell' Ambiente, Donatella Spano. PASSO FONDAMENTALE Soddisfatto Massimo Zedda, sindaco della città metropolitana di Cagliari: «L' approvazione della delibera è un passo avanti fondamentale per lo sviluppo della città metropolitana in chiave ambientale, turistica ed economica. Stiamo parlando di oltre 7500 ettari: un' opportunità irrinunciabile per lo sviluppo comune dei nostri territori». Legambiente plaude alla delibera che «riprende e formalizza le proposte da noi formulate nella importante conferenza dello scorso 21 aprile tenuta ad Elmas», hanno ribadito la presidente Annalisa Colombu e il responsabile del comitato scientifico Vincenzo Tiana.

INCURSIONE VANDALI Ugo Cappellacci, coordinatore regionale di Forza Italia, ha invece parlato di «annuncio elettorale» mentre il parco Molentargius-Saline «non più tardi di una settimana fa è stato oggetto dell' ennesima incursione vandalica». (m. v.)

18 | L'UNIONE SARDA | mercoledì 1 giugno 2016

CRONACA | CAGLIARI

Non più parco senza musica

Il Piccolo teatro sarà parco completato, in arrivo i laboratori



LA SPINA VERDE OSA. I progetti per ogni area del parco della nuova area metropolitana di Cagliari.

per completare il luogo di spettacolo non occorre molto, in termini di tempo e di denaro», commenta l'assessore all'Urbanistica, Carlo Spano. Il progetto prevede un parco di 10 ettari, con un teatro di 100 posti e un auditorium di 50 posti. Il parco sarà realizzato in tre fasi: la prima, la costruzione del teatro e dell'auditorium; la seconda, la creazione del parco; la terza, la creazione del parco e dell'auditorium.

una rete tra le realtà artistiche di tutta la Sardegna, creando un circuito regionale in grado di lavorare, e vedere i propri prodotti, anche all'estero. Tutto questo, per un parco di 10 ettari, in un quartiere un tempo di solo edifici abbandonati e ora vuoto, che in altri paesi, il Comune di Cagliari, ha già fatto. Il Comune di Cagliari, ha già fatto. Il Comune di Cagliari, ha già fatto.

NELL'AREA VERDE

Il ristorante sarà aperto dopo la gara comunale

La concessione avrà la durata di dieci anni e sarà assegnata al miglior offerente. Il progetto del ristorante è stato approvato dal Comune di Cagliari, e sarà realizzato in un'area di 10 ettari, in un quartiere un tempo di solo edifici abbandonati e ora vuoto, che in altri paesi, il Comune di Cagliari, ha già fatto.



La Regione avvia il percorso per il nuovo ente dell'Area metropolitana Nasce l' oasi regionale delle zone umide

«Molentargius, Santa Gilla, Sella del Diavolo e Capo Sant' Elia insieme in quello che sarà il Parco regionale delle zone umide dell' area metropolitana di Cagliari. Lo ha deciso la Regione con una delibera approvata ieri dalla giunta: il primo passo per la costituzione del Parco, richiesta dai sindaci dei sette Comuni (Cagliari, Quartu Sant' Elena, Quartucciu, Selargius, Elmas, Capoterra e Assemini) interessati».

Three election posters for the 2016 municipal elections in Cagliari. The first poster is for Massimo Zedda (PD) as Mayor. The second poster is for Carlo Francesco Torru (PD) as Mayor. The third poster is for Giorgio Angius (PD) as Mayor.